



COMUNE DI VICENZA

Provincia di Vicenza

Piano degli interventi - PI

Elaborato 6

NORME TECNICHE OPERATIVE (NTO)

elaborato luglio 2025

aggiornato con determina dirigenziale n. 1932 del 08/08/2025

Il Sindaco
Giacomo Possamai

Il Segretario Generale
Stefania Di Cindio

L'Assessore
Cristina Balbi

Il Direttore Settore Urbanistica
Riccardo D'Amato

Approvazione con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 07/02/2013

Variante per il rinnovo delle previsioni urbanistiche in decadenza - DCC n. 16 del 04/03/2021



COMUNE DI VICENZA
PIANO DEGLI INTERVENTI
NORME TECNICHE OPERATIVE



SEQUENZA CRONOLOGICA DELLE MODIFICHE INTRODOTTE ALLE NTO

Di seguito si riporta la cronologia delle varianti che hanno introdotto modifiche agli articoli normativi, l'elenco degli stessi e le delibere di approvazione per ciascuna variante.

1. "Variante parziale al Piano degli Interventi relativa alla riqualificazione urbanistica dell'area sita tra Via Lago di Levico, Via Lago di Fogliano e Via dei Laghi". Approvazione con deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 26/07/2013. Modifiche all'art. 39.
2. "Variante parziale al Piano degli Interventi relativa al complesso immobiliare "Ex macello Comunale" di Via Giuriolo". Approvazione con deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 30/09/2014. Modifiche all'art. 36.
3. "Variante al Piano degli Interventi relativa all'area dell'ex Centrale del Latte". Approvazione con deliberazione del Consiglio comunale n. 60 del 16/12/2014. Modifiche all'art. 37.
4. "Variante parziale al Piano degli Interventi, ai sensi della Legge Regionale n. 11/2004 e ai sensi della Legge Regionale n. 50/2012 e del Regolamento n. 1 del 21.6.2013". Approvazione con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 16/12/2014. Modifiche agli artt. 2, 3, 4, 6, 7, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 23, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 54, 55, 56.
5. Accordo di Programma tra la Regione del Veneto, Comune di Vicenza e IPAB di Vicenza ai sensi dell'art. 32 della L.R. 35/2001 inerente l'"Intervento per la Programmazione dei Centri di Servizio residenziali per anziani non autosufficienti e per la qualificazione dei servizi semi-residenziali per anziani non autosufficienti". Ratifica con deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 15/03/2015. Modifiche agli artt. 36 e 44.
6. "Variante parziale al Piano degli Interventi, ai sensi dell'art. 18, comma 1, della L.R. 11/2004, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5154/2015". Approvazione con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 15/09/2016. Modifiche all'art. 36.
7. "Variante verde al Piano degli Interventi ai sensi dell'art. 18, comma 1, della L.R. 11/2004". Approvazione con deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 25/07/2017. Modifiche agli artt. 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 58, 59.
8. Istanza NUT 0795/2017 - Permesso di costruire in variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 4 L.R. 55/2012 e dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 per Ampliamento di attività produttiva nella sede sita a Vicenza in via De Faveri, 7. Approvazione con deliberazione di Consiglio comunale n.40 del 27/09/2018. Modifica all'art. 21.
9. "Variante parziale al P.I. conseguente al Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari – Piano Vendite – ai sensi dell'art.58 L.133/2008 – Riqualificazione compendio immobiliare denominato "ex Guardia di Finanza"". Approvazione con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 07/02/2019. Modifiche all'art. 36.
10. "Variante parziale al P.I. conseguente al Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari – Piano – Vendite – ai sensi dell'art. 58 L. 133/2008 – Riqualificazione area denominata "ex Centrale del latte"". Approvazione con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 07/02/2019. Modifiche agli artt. 37 e 44.
11. "Variante parziale al Piano degli Interventi per la riqualificazione e per la valorizzazione degli immobili e dell'area denominata "Ex Caserma Borghesi". Approvazione con deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 14/05/2020. Modifiche all'art. 44.
12. "Variante parziale al Piano degli Interventi "Variante verde 2019" ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2004". Approvazione con deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 16/07/2020. Modifiche all'art. 38.
13. "Variante parziale al Piano degli Interventi, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2004 per il rinnovo delle previsioni urbanistiche in decadenza". Approvazione con deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 04/03/2021. Modifiche agli artt. 2, 5, 14, 15, 20, 28, 32, 36, 37, 38, 39, 41, 44, 53, 55, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 66.
14. "Variante parziale al Piano degli Interventi, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2004 relativa alla riqualificazione del compendio immobiliare "ex Macello comunale"". Approvazione con deliberazione di Consiglio comunale n. 1 del 13/01/2022. Modifiche all'art. 36.
15. "Variante parziale per la tutela del sistema ambientale e della rete ecologica del Piano degli Interventi, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2004. Approvazione con deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 13/01/2022. Modifiche agli artt. 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50.



16. “Variante parziale al Piano degli Interventi, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2004 per la “riclassificazione dei PUA attuati””. Approvazione con deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 24/02/2022. Modifiche agli artt. 37, 38, 39.
17. “Variante parziale al Piano degli Interventi denominata “area a servizi destinata al ricovero e cura dei gatti randagi”, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2004””. Approvazione con deliberazione di Consiglio comunale n. 41 del 20/04/2023. Modifiche all'art. 44.
18. ““Variante parziale al Piano degli Interventi – Città storica” ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/04”. Approvazione con deliberazione di Consiglio comunale n.44 del 20/06/2024. Modifiche agli artt. 2, 14, 36, 55; nuovo Titolo Città Storica: articoli da 62 a 88.
19. ““Variante parziale 2024” al Piano degli Interventi, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2004, esclusivamente per i contenuti relativi all'art. 12 – Credito Edilizio e Credito Edilizio da Rinaturalizzazione delle NTO e all'Elaborato 8 – Registro dei Crediti Edilizi””. Approvazione parziale con deliberazione di Consiglio comunale n. 89 del 17/12/2024. Modifiche all'art. 12.
20. ““Variante parziale 2024” al Piano degli Interventi ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2004”. Approvazione con deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del 24/07/2025. Modifiche agli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 55, 58, 59 e lo Schema di convenzione.



INDICE

LEGENDA DELLE ABBREVIAZIONI

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Finalità, contenuti ed efficacia del Piano degli Interventi	1
Art. 2	Elaborati	1
Art. 3	Attuazione	1
Art. 4	Aggiornamento degli elaborati di PI a provvedimenti adottati in base a norme speciali aventi valore di variante automatica del PI	3
Art. 5	Piani Urbanistici Attuativi e comparti	4
Art. 6	Schede urbanistiche	5
Art. 7	Accordi ex art. 6 LR 11/2004	5
Art. 8	Convenzioni	6
Art. 9	Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale	6
Art. 10	Perequazione urbanistica e contributo straordinario	6
Art. 11	Compensazione urbanistica	7
Art. 12	Credito Edilizio e Credito Edilizio da Rinaturalizzazione	8

VINCOLI, FASCE DI RISPETTO E DISPOSIZIONI DI TUTELA

Art. 13	Vincoli	11
Art. 14	Tutele	12
Art. 15	Fasce di rispetto	20
Art. 16	Ricognizioni puntuali di carattere ambientale	24

PARAMETRI, DISTANZE E DISPOSIZIONI SPECIFICHE

Art. 17	Parametri urbanistici ed edilizi, definizioni e modalità di applicazione	25
Art. 18	Distanze	28
Art. 19	Dotazione di spazi pubblici per l'attuazione del PI	29
Art. 20	Edificabilità con preesistenze e lotto suddiviso in più ZTO	30
Art. 21	Criteri per l'applicazione dello Sportello Unico per le Attività Produttive	31
Art. 22	Allineamento dei fabbricati sul fronte strada	31
Art. 23	Recupero dei sottotetti	31
Art. 24	Impianti solari fotovoltaici e termici	32
Art. 25	Costruzioni interrato e seminterrato	32
Art. 26	Attività produttiva in zona impropria	32
Art. 27	Edifici in contrasto con le destinazioni del PI	32
Art. 28	Insedimento attività commerciali al dettaglio	32
Art. 29	Sale giochi e scommesse	34

INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

Art. 30	Infrastrutture a rete di interesse pubblico	35
---------	---	----



Art. 31	Ferrovia	35
Art. 32	Viabilità esistente e di progetto	35
Art. 33	Assi viari principali assoggettati a specifiche misure per la riqualificazione	36
Art. 34	Sentieri e strade interpoderali, percorsi pedonali e ciclabili, piste ciclabili	36
Art. 35	Parcheggi privati	37
ZONIZZAZIONE		
Art. 36	ZTO A – Zona di interesse storico, artistico e ambientale	39
Art. 37	ZTO B – Zona residenziale e mista esistente e di completamento	43
Art. 38	ZTO C – Zona residenziale di espansione assoggettata a PUA	45
Art. 39	ZTO D – Zona per insediamenti economico – produttivi	47
Art. 40	ZTO E – Zona rurale	57
Art. 41	Modalità per l'individuazione degli annessi rustici non più funzionali al fondo	63
Art. 42	Attività agrituristiche	64
Art. 43	Interventi pubblici e di interesse pubblico nella zona agricola	64
Art. 44	ZTO F – Zona destinata ad attrezzature e impianti di interesse generale	64
SISTEMA AMBIENTALE		
Art. 45	Rete ecologica	70
Art. 46	Aree nucleo (core area) e buffer zone	71
Art. 47	Corridoi ecologici	72
Art. 48	Ambiti di connessione naturalistica	73
Art. 49	Isole a elevata naturalità e Stepping stones	74
Art. 50	Aree di mitigazione ambientale – Barriere antropiche, Varchi ambientali	74
Art. 51	Ambiti di interesse ambientale	75
AMBITI, ACCORDI E PROGETTI URBANI		
Art. 52	Coordinamento Urbanistico e Schema Direttore	76
Art. 53	Accordo ex art. 32 LR 35/2001	77
Art. 54	Accordo ex art. 6 LR 11/2004	77
Art. 55	Progetto Urbano	77
Art. 56	LPS non attuabile e attuabile	82
Art. 57	Ambito di PUA in corso di attuazione	82
Art. 58	Ambito assoggettato a IED convenzionato	82
Art. 59	Ambito residenziale di perequazione	85
Art. 60	Nucleo residenziale rurale	85
PREVISIONI PUNTUALI		
Art. 61	Soddisfacimento del fabbisogno abitativo familiare avente carattere sociale	86
CITTÀ STORICA		
Art. 62	Città Storica	87
Art. 63	Sito del Patrimonio Mondiale UNESCO nella Città Storica	87
CAPO I – DISCIPLINA URBANISTICA ED EDILIZIA		88



Art. 64	Destinazioni d'uso e Usi temporanei	88
Art. 65	Norme generali per gli interventi	89
Art. 66	Disposizioni integrative regolamentari per gli interventi - caratteristiche costruttive e funzionali degli edifici	93
Art. 67	Progetto e documentazione degli interventi	94
Art. 68	Il sistema delle Mura storiche e il loro contesto	96
Art. 69	Ambiti morfologici delle trasformazioni otto-novecentesche	97
Art. 70	Ambiti di intervento unitario/coordinato (A), Ambiti funzionali (F)	97
Art. 71	Classificazione degli edifici	98
Art. 72	Disciplina degli interventi edilizi	98
Art. 73	Tutela delle Botteghe Storiche e delle Attività Storiche	110
CAPO II - DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA E AMBIENTALE		111
Art. 74	Percorsi e spazi di relazione	111
Art. 75	Elementi e manufatti caratterizzanti	112
Art. 76	Sistemi ambientali e rete ecologica	113
Art. 77	Parchi e giardini pubblici di interesse storico	114
Art. 78	Ambiti per il miglioramento della qualità urbana e ambientale	114
Art. 79	Ambiti di progetto di coordinamento degli spazi di relazione e delle funzioni (Q)	115
Art. 80	Unità di progetto (QU)	115
Art. 81	Spazi aperti (QS)	117
Art. 82	Assi urbani centrali (QL)	118
Art. 83	Criteri comuni per l'uso dei colori	119
Art. 84	Illuminazione	121
Art. 85	Segnaletica di pubblica utilità ed altri dispositivi per l'informazione	121
Art. 86	Installazioni provvisorie pubblicitarie	121
Art. 87	Toponomastica	122
Art. 88	Previsioni puntuali previgenti confermate	122
DISCIPLINA TRANSITORIA E CONFERMA DI ATTI AMMINISTRATIVI PRECEDENTI		
Art. 89	Disciplina transitoria dei procedimenti in corso e delle varianti in corso d'opera	123
Art. 90	Progetti di opere pubbliche o di pubblica utilità e persistenza di vincoli preordinati all'esproprio	123
Art. 91	Aree in cessione al Comune per effetto di precedenti previsioni urbanistiche, convenzioni, accordi o prescrizioni di titoli abilitativi edilizi	123
Art. 92	Disposizioni relative ai piani di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare	123
Art. 93	Applicazione delle misure di salvaguardia e parametro di conversione del volume in Su	124

APPENDICE

Allegato alle NTO di cui al comma 2. dell'art. 8 – Schema di Convenzione per l'attuazione degli interventi previsti negli Accordi ex art. 6 della LR 23/04/2004 n. 11.



LEGENDA DELLE ABBREVIAZIONI

PI: Piano degli Interventi

PAT: Piano di Assetto del Territorio

PRC: Piano Regolatore Comunale

PTRC: Piano Territoriale Regionale di Coordinamento

PTCP: Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

PGRA: Piano di gestione del rischio di alluvioni

PAMOB: Piano d'Area dei Monti Berici

PUM: Piano Urbano della Mobilità

TPL: Trasporto Pubblico Locale

NTO: Norme Tecniche Operative

NTA: Norme Tecniche di Attuazione

VAS: Valutazione Ambientale Strategica

VIA: Valutazione di Impatto Ambientale

VInCA: Valutazione di Incidenza Ambientale

SIC: Sito di Interesse Comunitario

ZPS: Zone di Protezione Speciale

IED : Intervento Edilizio Diretto

PUA: Piano Urbanistico Attuativo

ZTO: Zone Territoriale Omogenea

SUAP: Sportello Unico per le Attività Produttive

BID: Bando Interessi Diffusi

ERP: Edilizia Residenziale Pubblica

ERS: Edilizia Residenziale Sociale

RE: ristrutturazione edilizia senza demolizione

RS: restauro e risanamento

RECRED: Registro dei Crediti Edilizi

CE: Credito Edilizio



CER: Credito Edilizio da Rinaturalizzazione



DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità, contenuti ed efficacia del Piano degli Interventi

1. Il Piano degli Interventi (PI), è elaborato in coerenza e in attuazione del Piano di Assetto del Territorio (PAT) e nel rispetto della normativa di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.
2. Trascorsi i cinque anni di validità del PI decadono le previsioni dei PUA non approvati, le infrastrutture, le aree a servizi privi di progetto esecutivo approvato e i vincoli preordinati all'esproprio.
3. Dopo l'approvazione del PI, per quanto non diversamente stabilito dal presente Piano, sono abrogate le disposizioni dello strumento urbanistico generale vigente, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 1 del 26 gennaio 2011.

Art. 2 Elaborati

1. Il PI è formato da:
 - Elaborato 1 – Relazione Programmatica;
 - Elaborato 1 – Appendice - Rapporto sul bilancio di consumo di suolo e sul dimensionamento;
 - Elaborato 2 – Vincoli e tutele; scala 1:5000;
 - Elaborato 3 – Zonizzazione; scala 1:5000;
 - Elaborato 4 – Rete Ecologica; scala 1:10.000;
 - Elaborato 5 – Fascicolo Schede Urbanistiche;
 - Elaborato 6 – Norme Tecniche Operative (NTO);
 - Elaborato 7 – Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale;
 - Elaborato 8 – Registro dei Crediti Edilizi;
 - Elaborato 9 – L.R. 50/2012;
 - Elaborato 10.1 – Città Storica – Disciplina urbanistica ed edilizia, scala 1:2.000;
 - Elaborato 10.2 – Città Storica – Disposizioni per la qualità urbana e ambientale, scala 1:2.000;
 - Elaborato 11 – Ambiti per interventi soggetti a contributo straordinario;
 - Banca dati alfa-numerica e vettoriale.
2. Oltre a contenuti di carattere prescrittivo, la presente normativa contiene disposizioni con valore di indirizzo o direttiva, che orientano l'operato dell'Amministrazione comunale e dei privati e che comportano valutazioni conformi alle finalità del PI in sede di approvazione dei PUA.
3. Quando la presente normativa richiama il concetto di "edificio esistente" si tratta, salvo diversa specificazione, di edifici esistenti, legittimi o legittimati al 24/10/2012 data di adozione del PI. In ogni caso l'edificio esistente deve essere caratterizzato da strutture portanti e copertura. Nel caso in cui l'edificio risulti crollato o demolito per la sua ricostruzione ne deve essere accertata la preesistente consistenza.
4. In caso di non corrispondenza tra elaborati grafici e NTO, prevalgono le disposizioni normative. Fatte salve diverse disposizioni delle presenti NTO, in caso di non corrispondenza tra elaborati grafici in scala diversa prevalgono le indicazioni grafiche di maggior dettaglio.
5. Tutti gli elaborati del PI sono redatti in formato digitale e sono inseriti nella Banca dati alfa-numerica e vettoriale del PI. La conformità delle versioni cartacee degli elaborati è attestata dal Direttore del Settore Urbanistica.

Art. 3 Attuazione

1. Il PI si attua per mezzo di Interventi Edilizi Diretti (IED), Interventi Edilizi Diretti convenzionati, Piani Urbanistici Attuativi (PUA), comparti urbanistici.
2. Ove le presenti NTO non prevedano la preliminare formazione di PUA, il PI si attua mediante IED secondo le procedure di legge e nel rispetto delle presenti NTO, dei vincoli e delle prescrizioni dei



piani territoriali e settoriali sovraordinati e, per quanto compatibile, degli altri piani e regolamenti comunali.

3. I PUA soggetti alle procedure di VAS (Valutazione Ambientale Strategica) e/o VIA (Valutazione Impatto Ambientale), ai sensi del DLgs. 152/2006 e della normativa regionale in materia, dovranno garantire adeguate forme di consultazione per l'informazione e partecipazione del pubblico e del pubblico interessato.
4. Il PUA, strumento attuativo di dettaglio previsto e definito dalle leggi, compatibilmente con queste, è disciplinato dalle presenti NTO per quanto concerne le modalità redazionali, tecniche e operative.
5. Il PI individua le aree in cui gli interventi sono subordinati alla predisposizione di PUA o di comparti urbanistici e detta i seguenti criteri e limiti per la modifica dei perimetri dell'ambito dei PUA:
 - a. devono essere motivate per conseguire un'attuazione più razionale, funzionale ed economica;
 - b. non devono compromettere l'attuazione delle previsioni del PI o determinare ulteriori oneri a carico del Comune;
 - c. non devono interferire con l'applicazione della perequazione riducendone la quantità, la qualità o la proporzionalità;
 - d. devono garantire il rispetto degli obiettivi di tutela disciplinati dalla legge, dalla pianificazione sovraordinata, dal PAT e dal PI;
 - e. rispetto alla superficie territoriale dell'ambito del PUA prevista nel PI, le modifiche possono prevedere un incremento massimo del 15% e riguardare una superficie massima complessiva, comprensiva delle aree escluse e delle aree incluse, non superiore al 20%;
 - f. quando, nel rispetto dei criteri e limiti di cui sopra, costituiscano adeguamento a norme di legge o a disposizioni prescrittive e vincoli di legge, piani sovraordinati vigenti, PAT e PI.
6. Le modifiche del perimetro dell'ambito del PUA definite in applicazione dei criteri e limiti di cui al precedente comma non costituiscono e non comportano variante del PI e possono essere introdotte in sede di formazione del PUA con il provvedimento di adozione.
7. I limiti di cui alla lett. e. del precedente comma 5. possono essere variati rispettivamente dal 15% al 20% e dal 20% al 25% in caso di PUA di particolare complessità da redigere in aree per le quali sia stato approvato uno Schema Direttore secondo le modalità e con i contenuti di cui all'art. 52.
8. Nel rispetto della capacità insediativa teorica e senza riduzione delle superfici per servizi, per le finalità e nel rispetto dei criteri di cui sopra, possono essere ammesse trasposizioni di zona. In tal caso le destinazioni e le corrispondenti quantità edificabili, originariamente previste per il PUA e per le zone trasposte, incrementano o riducono quelle originariamente previste nel PI e possono essere ripartite e integrate nel progetto complessivo del PUA. Eventuali aree agricole non apportano destinazioni e volumetria aggiuntiva oltre a quella degli edifici esistenti, salvo nel caso di annessi rustici non più funzionali al fondo nei limiti del successivo art. 40.
9. La delimitazione dei comparti e delle previsioni puntuali e i termini per l'eventuale costituzione del consorzio sono variati con il PI o, nel rispetto dei criteri e dei limiti di cui sopra, in sede di PUA.
10. La delimitazione di ciascuna area conseguente alla suddivisione in comparti, ai sensi del comma 2 dell'art. 21 della LR 11/2004, dovrà basarsi su valutazioni di natura urbanistica, verificando la possibilità di urbanizzazione autonoma di ciascun comparto e garantendo il necessario coordinamento attuativo in relazione:
 - a. al contesto;
 - b. ai rapporti con la destinazione delle aree contigue;
 - c. alla accessibilità;
 - d. alla localizzazione e funzionalità degli spazi a standard;
 - e. alle reti dei servizi sulla base dei principi definiti dalla LR 11/2004.
11. Per tutti gli interventi di attuazione del PI valgono le prescrizioni di cui al parere del Genio Civile del 16/10/2012 – Protocollo n. 468022 – che rinvia allo studio "Piano degli Interventi - Valutazione di Compatibilità Idraulica" presente nella "Banca dati alfa-numerica e vettoriale". In particolare:
 - a. per gli interventi che comportano un'impermeabilizzazione del territorio superiore a 1.000 mq (0,1 ha) è obbligo la predisposizione della valutazione di compatibilità idraulica, da effettuarsi secondo l'indicazione dell'Allegato A di cui alla DGR n. 2948/2009;
 - b. per gli interventi che comportano una impermeabilizzazione del territorio inferiore a 1.000 mq (0,1 ha) è necessario ricavare volumi di invaso applicando il parametro di 500 mc/ha; per gli interventi di cui all'art. 61 delle presenti NTO deve essere ricavato un volume di invaso minimo di 20 mc;



- c. per la realizzazione degli interventi di cui al paragrafo 2, Parta Quarta, Ambiti di intervento nel soprarichiamato studio dovranno dimensionarsi appositi manufatti di mitigazione idraulica con riferimento alle indicazioni riportate nelle relative schede.
- Valgono altresì le disposizioni che il Genio Civile dovesse prescrivere con successivi pareri.
12. L'attuazione mediante IED convenzionato, ove espressamente previsto dalle leggi o dalle presenti NTO, è assoggettata a convenzione da registrare e trascrivere o atto d'obbligo unilaterale con scrittura privata autenticata e trascritto come atto notarile.
13. È fatta salva la possibilità di apportare variante ai PUA vigenti con convenzione efficace, anche nei casi di cui al comma 14 dell'art. 20 della LR 11/2004, purché dette varianti non incidano sui termini di attuazione e sui criteri informativi del PUA secondo i parametri definiti dal PI.
14. Nelle aree già assoggettate a PUA, nell'arco dei dieci anni di validità, valgono le disposizioni dello stesso. Ai sensi dei commi 8 e 9 dell'art. 20 della LR 11/2004 il giorno di decorrenza della validità del piano coincide con quello di esecutività della delibera di approvazione del PUA originario. Alla scadenza dei termini per l'attuazione, ai sensi del comma 9 dell'art. 20 della LR 11/2004, i PUA perdono efficacia e permane a tempo indeterminato soltanto l'obbligo di osservare nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti gli allineamenti e le prescrizioni stabiliti nel piano stesso. La costruzione di nuovi edifici è ammessa a condizione che gli edifici siano serviti dalle opere di urbanizzazione.
15. Gli interventi di attuazione del PI devono avere tra gli obiettivi l'eliminazione delle barriere architettoniche.
16. In recepimento delle raccomandazioni e delle condizioni contenute nel parere motivato n. 169 del 17/07/2025 della Commissione regionale per la Valutazione Ambientale Strategica:
- gli ambiti di cui all'art. 58 comma 1 lett. b., k., l., m., n. e o., sono subordinati alla verifica e al rispetto della compatibilità e coerenza delle previsioni con le concentrazioni soglia di contaminazione di cui all'allegato 5, parte IV, Titolo V, tabella 1, colonna A) / B) del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., in relazione alla prevista destinazione e qualora applicabili;
 - i lavori di restauro, ristrutturazione, manutenzione, modifica e cambiamento di destinazione d'uso di edifici e manufatti in cui è accertata o supposta la presenza dei chiroterri (tra cui palazzi, torri, fortificazioni, chiese, abbazie, campanili, acquedotti antichi, ponti, edifici rurali storici, ghiacciaie, cisterne, insediamenti rupestri e cavità ipogee) sono subordinati alla preventiva perizia chiroterologica;
 - i materiali risultanti dalla demolizione di fabbricati e fondazioni / sottofondi di strade / piazzali devono essere gestiti come rifiuti. In merito alle modalità operative per la gestione dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione, con particolare riferimento alla cosiddetta "demolizione selettiva", si richiamano le norme tecniche e ambientali approvate con DGR n. 1060 del 24 giugno 2014, così come modificata con DGR n. 439 del 10 aprile 2018;
 - durante le fasi di cantierizzazione degli interventi deve essere garantita l'applicazione di tutte le tecniche necessarie per evitare la contaminazione del suolo e del sottosuolo durante le fasi di lavoro e dovrà essere garantito, eventualmente prevedendo adeguate opere di mitigazione o accorgimenti tecnici, il rispetto dei limiti di immissione e di emissione previsti dalle normative vigenti per quanto riguarda le polveri, i gas di scarico e l'impatto acustico;
 - per tutti gli ambiti di trasformazione che comportano scavo e movimentazione di terreno si richiama il rispetto della normativa sulle terre e rocce da scavo (DPR n. 120/2017);
 - gli interventi di attuazione del PI devono rispettare le norme tecniche del vigente Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA) e le disposizioni del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, in particolare la rete di raccolta delle acque meteoriche deve essere conformata in modo da non trattenere liquidi e di conseguenza limitare i punti di proliferazione delle zanzare.

Art. 4 Aggiornamento degli elaborati di PI a provvedimenti adottati in base a norme speciali aventi valore di variante automatica del PI

1. Gli elaborati del PI vigente devono essere aggiornati d'ufficio con apposita determinazione dirigenziale nei seguenti casi:
- quando per effetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e delle leggi regionali di attuazione, l'approvazione di un progetto sostituisca a ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, e costituisca variante allo strumento urbanistico;



- b. quando per effetto delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici", l'approvazione di un progetto determina, ove necessario ai sensi delle vigenti norme, l'accertamento della compatibilità ambientale dell'opera e perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato-Regione sulla sua localizzazione, comportando l'automatica variazione degli strumenti urbanistici vigenti ed adottati;
- c. quando per effetto di quanto previsto dall'art. 24 - Localizzazione delle opere pubbliche in difformità dagli strumenti urbanistici e territoriali, della LR 27/2003, viene approvato un progetto in deroga al PI;
- d. quando per effetto di accordi di programma di cui all'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", dell'art. 32 della LR 35/2001 e dell'art. 7 della LR 11/2004 vengono contestualmente variate le previsioni urbanistiche;
- e. in tutti gli altri casi in cui disposizioni di leggi statali o regionali prevedano che l'approvazione del progetto sostituisca ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisca variante automatica allo strumento urbanistico;
- f. in tutti i casi in cui i contenuti da introdurre nel PI hanno funzione meramente ricognitiva e non costitutiva e non residui in capo al Comune alcuna facoltà di valutazione o decisione discrezionale in ordine all'applicazione di detti contenuti;
- g. recepimento di varianti al piano derivanti da procedure di cui all'art. 8 del DPR 160/2010 e LR 55/2012.

Art. 5 Piani Urbanistici Attuativi e comparti

- 1. I PUA sono definiti dall'art. 19 della LR 11/2004; il procedimento per la loro approvazione è disciplinato dall'art. 20 della LR 11/2004.
- 2. Il PUA si applica obbligatoriamente nelle zone individuate a tale scopo negli elaborati di PI secondo le modalità contenute nel presente articolato e richiede una progettazione urbanistica intermedia fra il PI e l'IED, secondo quanto disposto dalla LR 11/2004.
- 3. Il PUA è riferito all'intero ambito, come previsto nel PI, e può essere oggetto di modifiche ai sensi del precedente articolo 3.
- 4. La proposta di PUA deve essere integrata dalla dichiarazione del progettista che evidenzia la conformità del PUA agli strumenti urbanistici comunali approvati ed adottati, ai regolamenti vigenti e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività urbanistica-edilizia.
- 5. In funzione degli specifici contenuti, il PUA è formato dagli elaborati necessari individuati tra quelli indicati al comma 2 dell'art. 19 della LR 11/2004.
- 6. Le zone di degrado, per le quali il rilascio del titolo abilitativo è subordinato alla formazione di un Piano di Recupero, sono individuate dal Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 27 della L 457/1978. Dette zone di degrado, sono state individuate con Delibera di Consiglio comunale n. 69 del 27/10/2010 "Individuazione zone di degrado, ai sensi dell'art. 27 legge n. 457/78, ricadenti nel territorio comunale".
- 7. Le nuove zone di degrado che il Consiglio comunale dovesse individuare con apposita deliberazione, sono soggette a PUA.
- 8. Per gli edifici esistenti in ambiti assoggettati a PUA, fatto salvo quanto diversamente stabilito dal PI, sono sempre ammessi gli interventi di cui al comma 2 dell'art. 9 del DPR 380/2001.
- 9. Nella definizione progettuale dei piani urbanistici attuativi dovrà essere garantita la piena coerenza con gli indirizzi strategici e l'assetto funzionale previsto dagli strumenti di pianificazione della mobilità e del traffico e in particolare dovranno essere contemplati e tradotti in adeguate soluzioni operative i seguenti obiettivi:
 - a. coerente integrazione del trasporto pubblico, se previsto, e dei percorsi pedonali e ciclabili di mobilità sostenibile;
 - b. adeguatezza della rete viaria e delle aree per la sosta;
 - c. coerenza con le politiche di sviluppo sostenibile, risparmio energetico, utilizzo di fonti di energia alternativa.
- 10. Gli obiettivi di cui sopra vanno perseguiti con riferimento alle apposite indicazioni del Piano Urbano della Mobilità (PUM) e degli "Indirizzi di mobilità per la formazione dei PUA e per gli altri interventi di nuova urbanizzazione e di riqualificazione urbana" contenuti nel Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale.



11. I comparti urbanistici sono disciplinati dall'art. 21 della LR 11/2004 e, per quanto compatibile con detta normativa e con le seguenti norme, dal PUA cui sono riferiti.
12. Ogni 6 mesi la Giunta informerà e relazionerà il Consiglio comunale, e preventivamente la competente commissione consiliare, sui PUA adottati e su quelli approvati.

Art. 6 Schede urbanistiche

1. Le schede urbanistiche, contenute nell'Elaborato 5 – Fascicolo Schede Urbanistiche, disciplinano la trasformazione urbanistica ed edilizia di determinati ambiti del territorio comunale già edificati o di espansione e si attuano attraverso PUA, IED o, se previsto nella scheda, mediante IED convenzionato.
2. Nel rispetto dei parametri, delle indicazioni e delle perequazioni definiti nel PI l'attuazione di ambiti di superficie territoriale superiore a 50.000 mq dovrà avvenire per comparti individuati con il PUA. Nel caso di IED convenzionato il progetto deve essere riferito all'intero ambito. L'attuazione potrà avvenire mediante stralci funzionali cui si collegano gli oneri e le opere di urbanizzazione da eseguire, nonché le relative garanzie, stabilite da specifica convenzione, come previsto dall'art. 28-bis del DPR 380/2001.
3. I parametri urbanistici ed edilizi e le altre specifiche previsioni e condizioni attuative sono stabiliti nelle schede urbanistiche e nelle presenti norme.

Art. 7 Accordi ex art. 6 LR 11/2004

1. Il PI individua gli ambiti degli accordi ai sensi dell'art. 6 della LR 11/2004 il cui rilevante interesse pubblico è stato riconosciuto dal Consiglio comunale con apposita deliberazione.
2. Per le aree interessate da detti accordi sono consentite modifiche degli ambiti, come individuati nel PI, nel rispetto comunque della capacità insediativa teorica e senza riduzione delle superfici per servizi e dei benefici pubblici ed esclusivamente nei seguenti casi:
 - a. adeguamento del perimetro al rilievo topografico delle aree;
 - b. definizione esecutiva di infrastrutture e attrezzature pubbliche.
3. Per quanto non espressamente indicato negli elaborati facenti parte degli accordi si applicano le disposizioni delle presenti norme.
4. Eventuali accordi successivi alla redazione del presente PI potranno essere approvati dal Consiglio comunale con le procedure della LR 11/2004 art. 6 per gli interventi di rilevante interesse pubblico ove non in contrasto o in variante rispetto alle previsioni del PAT.
5. Gli accordi pubblico-privati con rilevante interesse pubblico ex art. 6 della LR 11/2004, ai sensi dell'art. 53 delle NTA del PAT, finalizzati alle trasformazioni urbanistico-edilizie, sono ammessi, fatto salvo il rispetto delle normative sovraordinate e compatibilmente con il PAT, nell'intero territorio comunale.
6. Qualora l'accordo comporti variante del PI, la proposta deve essere corredata da appositi elaborati per la disciplina delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie. Detti elaborati definiscono i parametri edificatori, gli standard, le modalità di attuazione degli interventi, la perequazione urbanistica e i contenuti della convenzione.
7. Il recepimento dell'accordo avviene, previo riconoscimento del sussistere del rilevante interesse pubblico da parte del Consiglio comunale, mediante apposito rinvio normativo ai contenuti urbanistici, ambientali, edilizi e convenzionali come rappresentati negli elaborati allegati alla proposta di accordo.
8. Gli elaborati di cui sopra saranno allegati, anche previa introduzione di più dettagliate specificazioni operative, alla convenzione attuativa che, a seguito di deliberazione approvativa della Giunta comunale, dovrà essere sottoscritta entro il termine massimo di 90 giorni dall'efficacia del PI che recepisce l'accordo. Nell'accordo possono essere stabiliti termini temporali diversi da quelli indicati nel presente comma.
9. In caso di mancata sottoscrizione, nei tempi previsti dal precedente comma 8. della convenzione di cui al comma 2. del successivo art. 8 avente i contenuti di cui all'art. 10, l'accordo e la relativa previsione urbanistica decadono automaticamente e assume efficacia la disciplina urbanistica prevista dall'Elaborato 3 – Zonizzazione. Nel caso in cui la convenzione sia stata sottoscritta, il mancato adempimento degli impegni assunti, pur restando valida la variante urbanistica di cui all'accordo, comporterà l'escussione della fidejussione prestata a garanzia delle opere, e l'Amministrazione



comunale procederà all'esecuzione delle necessarie opere di adeguamento secondo le procedure stabilite dalla normativa vigente.

Art. 8 Convenzioni

1. Nei casi in cui l'attuazione delle previsioni del PI è subordinata alla stipula di una convenzione urbanistica, il relativo schema può essere approvato con apposita delibera di giunta comunale su proposta del Direttore del Settore competente che preveda i seguenti contenuti minimi:
 - a. la cessione o il vincolo di uso pubblico delle aree e l'esecuzione delle opere ove previste nell'IED o nel PUA anche a scomputo degli oneri di urbanizzazione;
 - b. che le aree per spazi pubblici, di cui all'art. 31 della LR 11/2004, siano assicurate mediante vincolo di destinazione urbanistica quale zona a servizi di cui all'art. 44;
 - c. che la dotazione minima di parcheggi per gli insediamenti ove si realizzino quote di commerciale, quale spazio pubblico ai sensi dell'art. 31 della LR 11/2004, deve essere garantita con cessione dell'area o vincolo a uso pubblico anche, nel limite del 40%, mediante vincolo di destinazione di aree private limitrofe anche appartenenti ad altra proprietà;
 - d. i termini per la cessione o l'asservimento a uso pubblico e l'esecuzione delle opere di cui alle lettere precedenti;
 - e. i termini per il versamento delle somme a titolo di monetizzazione delle opere e delle aree di cui alle lettere precedenti nei casi in cui ciò sia consentito;
 - f. congrue garanzie fidejussorie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione;
 - g. la trascrizione della convenzione a cura e spese dei soggetti attuatori.
2. La convenzione che regola gli interventi di cui all'art. 7 delle presenti norme, è redatta secondo lo schema tipo allegato in appendice alle presenti norme.

Art. 9 Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale

1. L'Elaborato 7 – Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale, di cui all'art. 17 della LR 11/2004, contiene indicazioni e prescrizioni per la progettazione degli interventi urbanistici, infrastrutturali, impiantistici, edilizi ed ambientali degli interventi di attuazione del PI e costituisce supporto per la corretta progettazione e attuazione urbanistica ed edilizia.
2. Ove espressamente indicato dalle presenti norme e comunque quando le indicazioni del Prontuario siano precedute dalla dicitura "Prescrizioni" e nei casi in cui la norma contenga una espressa condizione prescrittiva, le disposizioni del Prontuario assumono valore obbligatorio e non derogabile.
3. In sede di redazione, valutazione e approvazione dei progetti degli interventi pubblici e privati, le disposizioni del Prontuario devono essere obbligatoriamente considerate e eventuali diverse soluzioni o scostamenti devono essere adeguatamente motivati e comunque devono rispettare gli obiettivi generali delle disposizioni di piano.
4. Le disposizioni non prescrittive hanno natura regolamentare e possono essere modificate, con delibera del Consiglio comunale, senza che ciò costituisca variazione del PI e non sono quindi assoggettate alla procedura di variazione del piano stesso.

Art. 10 Perequazione urbanistica e contributo straordinario

1. La perequazione urbanistica persegue l'equa distribuzione, tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi di nuova urbanizzazione e di riqualificazione urbana, dei diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione urbanistica e degli oneri derivanti dalle dotazioni territoriali-ambientali e dalle quote di volumetria o superficie per la realizzazione di edilizia residenziale pubblica di cui all'art. 39 della LR 11/2004.
2. Sono assoggettati a perequazione urbanistica gli interventi di nuova urbanizzazione e quelli di riqualificazione urbana di cui al successivo comma, da sottoporre a PUA, a comparto urbanistico, ad atto di pianificazione negoziata o alla disciplina puntuale di cui al comma 3 dell'art. 17 della LR 11/2004, secondo l'apposita disciplina definita dal PI.



3. Sono assoggettati a perequazione urbanistica gli interventi di riqualificazione urbana che, nelle aree di Centro Storico e del tessuto consolidato del Capoluogo, di cui all'art. 54 delle NTA del PAT, prevedono la realizzazione di interventi:
 - a. di ristrutturazione urbanistica, anche senza variazione delle destinazioni d'uso in atto o previste, con volumetria superiore a 10.000 mc o relativi ad ambiti territoriali di superficie superiore a 10.000 mq;
 - b. relativi ad immobili con Superficie utile complessiva di oltre 2.000 mq e variazione delle destinazioni d'uso attuali superiore al 40%;
 - c. di altre fattispecie per le quali le disposizioni del PI preveda l'applicazione della perequazione.
4. La determinazione quantitativa e qualitativa della perequazione è definita in applicazione dei criteri e delle modalità di cui alla delibera della Giunta comunale n.5 del 18/01/2023 e successive deliberazioni di adeguamento dei valori economici e in analogia ad essi ove le fattispecie non siano esattamente riconducibili ai medesimi. A meno di diversa espressa indicazione del PI, la perequazione, compatibilmente con la determinazione di valori e quantità perequative funzionalmente adeguate, sarà finalizzata prioritariamente, anche per il soddisfacimento della percentuale del 20% del fabbisogno abitativo quinquennale, alla formazione di alloggi per edilizia residenziale pubblica e sociale, con un minimo di 6 alloggi, mediante cessione gratuita al Comune di corrispondente quota di superficie o volume.
5. Per l'attuazione di interventi di interesse pubblico da assoggettare a perequazione, potranno essere attivate forme di evidenza pubblica al fine di selezionare le proposte che meglio rispondono agli obiettivi di sviluppo sostenibile contenuti nel PAT e nelle linee programmatiche del PI.
6. Nel caso di realizzazione di opere con funzione perequativa il valore delle stesse viene stabilito con riferimento al computo metrico estimativo elaborato sulla base del corrente prezziario approvato dalla Regione del Veneto. Qualora le voci non siano comprese nell'elenco regionale si farà riferimento a prezzi correnti di mercato.
7. La realizzazione degli interventi edilizi negli ambiti assoggettati a perequazione è subordinata all'impegno alla cessione gratuita al Comune, con atto registrato e trascritto, della quota perequativa garantita con fidejussione con le caratteristiche di cui al successivo comma.
8. La cessione gratuita di cui al comma precedente e comunque l'adempimento di tutti gli obblighi che, in base alla perequazione urbanistica, gravano sul soggetto privato devono essere assistiti da garanzia fidejussoria a primo rischio e immediatamente escutibile a favore del Comune. La garanzia va presentata da parte di primari Istituti Bancari o Compagnie Assicuratrici per un importo pari a quello dell'area da cedere o dell'obbligo da osservare, importo che va preventivamente stimato con perizia asseverata da parte di un tecnico abilitato. La durata della garanzia deve essere pari a quella prevista per la realizzazione dell'obiettivo di pubblico interesse cui gli obblighi accedono, ferma restando l'estinzione della garanzia stessa con l'adempimento degli obblighi. Su richiesta motivata del Comune l'importo garantito potrà comprendere anche gli eventuali maggiori oneri che all'Ente potranno derivare dall'inadempimento della parte privata e il soggetto garante sarà tenuto al pagamento anche di tali maggiori oneri a fronte della loro dimostrazione.
9. Nel caso in cui, per motivate ragioni di interesse pubblico, l'Amministrazione comunale ritenesse di attuare l'intervento attraverso l'esproprio degli ambiti o degli interventi in perequazione urbanistica svincolandoli dall'attuazione da parte dei privati, ovvero in presenza di un diniego/disinteresse degli stessi formalmente accertati o contestati, detta modalità attuativa, anche se modificativa delle previsioni di Piano, non costituisce variante del PI se non varia i parametri urbanistici dell'ambito interessato.
10. Nell'Elaborato 11 – Ambiti per interventi soggetti a contributo straordinario, sono individuati gli ambiti la cui attuazione è soggetta alla corresponsione del contributo straordinario di cui alla lett. d-ter) del comma 4, dell'art. 16 del DPR 380/2001, da determinarsi secondo le linee guida approvate con delibera di Giunta comunale n. 5/2023 e s.m.i.

Art. 11 Compensazione urbanistica

1. Mediante accordo ai sensi dell'art. 11 della L 241/90, in applicazione dell'art. 37 della LR 11/2004 e con le procedure previste dagli artt. 7, 20 e 21 della medesima legge regionale, per la realizzazione di interventi di interesse e competenza comunale sono consentite compensazioni che permettano ai proprietari di aree ed edifici oggetto di vincolo preordinato all'esproprio o di assoggettamento permanente ad uso pubblico di recuperare adeguata capacità edificatoria, sostitutiva delle indennità di



esproprio e di vincolo ad uso pubblico, anche nella forma del Credito Edilizio, su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione all'Amministrazione o vincolo permanente di uso pubblico, registrato e trascritto, dell'area oggetto di vincolo.

2. Qualora l'Amministrazione ne ravvisi la necessità per ragioni d'interesse pubblico, le previsioni di infrastrutture e servizi troveranno attuazione tramite l'acquisizione coattiva delle aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale individuate nel PI, previa apposizione, nei modi e termini di legge, del vincolo preordinato all'esproprio e l'espletamento della procedura espropriativa secondo le previsioni della normativa vigente.
3. Il Comune potrà applicare le disposizioni di cui sopra anche in caso di opere di competenza di altro Ente pubblico previa sottoscrizione di accordo di programma con il quale l'Ente realizzatore dell'opera approvi e accetti le condizioni progettuali e realizzative indicate dal Comune.

Art. 12 Credito Edilizio e Credito Edilizio da Rinaturalizzazione

1. I Crediti Edilizi (CE) rappresentano una capacità edificatoria avulsa dal suolo e riconosciuta a seguito di specifici interventi di riqualificazione urbana e ambientale, di tutela del territorio e del paesaggio ovvero a seguito di azioni di compensazione e traslazione urbanistica come meglio precisato ai commi successivi.
2. I Crediti Edilizi da Rinaturalizzazione (CER) rappresentano una capacità edificatoria avulsa dal suolo riconosciuta a seguito dell'attuazione di un intervento di integrale demolizione di manufatti incongrui e della contestuale rinaturalizzazione del suolo come previsto all'art. 5 comma 1 lett. a), della L.R. 14/2017.
3. Il Comune riconosce e autorizza l'utilizzo del Credito Edilizio e del Credito Edilizio da Rinaturalizzazione esclusivamente nel caso in cui il medesimo sia generato nel territorio comunale in esito ad atti e provvedimenti del Comune di Vicenza.
4. Non generano e non possono essere interessati da utilizzazione di Credito Edilizio e del Credito Edilizio da Rinaturalizzazione i mappali su cui insistano, anche parzialmente, costruzioni ed opere realizzate in violazione di norme di legge o di prescrizioni di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica ovvero realizzate in assenza o in totale difformità dai titoli abilitativi.
5. Il Comune, su istanza del proprietario o avente titolo corredata da perizia asseverata di un tecnico abilitato che attesti la conformità al progetto dell'intervento realizzato, attribuisce Credito Edilizio a singole particelle di terreno catastalmente identificate a seguito della regolare realizzazione di interventi di:
 - a. demolizione di opere incongrue ed eliminazione di elementi di degrado;
 - b. miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica e ambientale e idraulica;
 - c. riordino della zona agricola.Le modalità di attribuzione dei crediti sono definite da apposita convenzione allegata al titolo edilizio che abilita gli interventi.
6. Il Comune, con apposito provvedimento del competente organo comunale, può inoltre attribuire Credito Edilizio per:
 - a. compensazione sostitutiva in tutto o in parte dell'indennità di esproprio per la realizzazione di opere e lavori pubblici o di pubblico interesse previa cessione all'Amministrazione dei beni interessati dall'esproprio;
 - b. trasferimento di capacità edificatorie da aree di proprietà comunale o di società di totale proprietà comunale anche variandone la destinazione urbanistica;
 - c. compensazione sostitutiva dell'indennità di esproprio per la cessione al Comune di aree per la formazione di parchi.
7. La quantificazione e successiva attribuzione di Crediti Edilizi avviene nel rispetto dei criteri attuativi e delle regole operative stabiliti dalle "Linee guida per la valutazione economica degli interventi in variante o in deroga agli strumenti urbanistici e per la gestione dei crediti edilizi CE e CER" di seguito denominate "linee guida", finalizzati a determinare l'equivalenza tra l'ammontare dei CE e il controvalore del beneficio per cui si accorda il Credito Edilizio, approvate con delibera di Giunta comunale n. 5/2023.
8. I Crediti Edilizi riconosciuti al soggetto attuatore dell'intervento sono annotati nella Sezione 1 del Registro dei Crediti Edilizi (RECRED) e sono liberamente commerciabili ai sensi dell'art. 2643 comma 2bis del Codice Civile.
9. I CE si esprimono in metri cubi parametrati alla destinazione residenziale.



10. La quantificazione dei Crediti Edilizi utilizzabili su una specifica area avviene applicando alla quantità di CE iscritti nel RECRED specifici coefficienti in relazione all'ubicazione dell'area di utilizzo, alla destinazione d'uso e alla modalità attuativa dell'intervento (PUA, titolo abilitativo per intervento edilizio diretto anche convenzionato). I coefficienti di conversione e le regole operative per la loro applicazione sono definiti dalle linee guida.
11. I CE iscritti nel RECRED possono essere utilizzati:
 - a. sulle aree e sugli immobili individuati dal PI e destinati ad accogliere i crediti edilizi;
 - b. per l'edificazione nelle ZTO ove il piano prevede l'applicazione di indici differenziati destinati all'utilizzo dei crediti edilizi.
12. Il Comune può attribuire CER a seguito di interventi di naturalizzazione di un'area mediante la demolizione integrale di opere incongrue o di elementi di degrado nonché di manufatti ricadenti in aree a pericolosità idraulica, geologica, sismica o nelle fasce di rispetto e del ripristino del suolo permeabile.
Qualora la rinaturalizzazione dei suoli sia oggetto di iniziative e/o progetti disciplinati da specifiche normative o provvedimenti di settore (a esempio la rinaturalizzazione di un'area a seguito della ricomposizione di una cava estinta), non si potrà ricorrere all'istituto dei CER.
13. Il riconoscimento dei CER è condizionato ai seguenti fattori: la demolizione integrale dei manufatti che deve precedere la delocalizzazione delle capacità edificatorie, il ripristino del suolo naturale o seminaturale, l'assoggettamento del suolo ad un vincolo di non edificazione da trascriversi presso la conservatoria dei registri immobiliari e di durata almeno decennale.
14. I manufatti incongrui la cui demolizione può generare CER sono individuati dal PI. Essi possono essere raggruppati in due categorie:
 - a. categoria 1: Edifici, manufatti, opere per le quali sia possibile quantificare un volume/superficie;
 - b. categoria 2: Manufatti per i quali non sia possibile quantificare un volume/superficie (ad es. tralicci, impianti tecnologici).
15. La quantificazione e successiva attribuzione di Crediti Edilizi da Rinaturalizzazione CER varia in relazione alla categoria dei manufatti incongrui e avviene nel rispetto dei parametri relativi al Dato Dimensionale Convenzionale del manufatto demolito e al coefficiente determinato sulla base dei parametri che riguardano la localizzazione, i costi di demolizione e rinaturalizzazione e i costi per l'eventuale bonifica ambientale dell'ambito. I criteri per la determinazione del Dato Dimensionale Convenzionale e del coefficiente sono definiti nella specifica sezione delle linee guida.
16. I Crediti Edilizi da Rinaturalizzazione riconosciuti al soggetto attuatore dell'intervento sono annotati nella Sezione 2 del Registro dei Crediti Edilizi (RECRED) e sono liberamente commerciabili ai sensi dell'art. 2643 comma 2bis del Codice Civile.
17. I CER si esprimono in metri cubi parametrati alla destinazione residenziale.
18. A seguito dell'avvenuta iscrizione dei CER nel RECRED, il suolo ripristinato all'uso naturale o seminaturale, è assoggettato ad un vincolo di non edificazione, trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari a cura e spese del titolare dei CER.
19. La quantificazione dei CER iscritti nel RECRED utilizzabili per la formazione di PUA o per l'ottenimento di titolo abilitativo per intervento edilizio diretto anche convenzionato avviene nel rispetto del coefficiente di atterraggio definito nelle linee guida.
20. I Crediti Edilizi da Rinaturalizzazione CER iscritti nel RECRED possono essere utilizzati esclusivamente all'interno degli ambiti di urbanizzazione consolidata individuati dal PAT:
 - a. nelle aree riservate dal PI al loro utilizzo;
 - b. nelle aree nelle quali sono previsti indici di edificabilità differenziata in funzione del loro utilizzo;
 - c. per consentire altresì di ottenere sino ad un massimo del 60% per gli interventi di ampliamento di cui all'art. 6, comma 6 della L.R. 14/2019 e sino ad un massimo del 100% negli interventi di riqualificazione del tessuto edilizio di cui all'art. 7, comma 5 della medesima L.R. 14/2019.L'utilizzo dei CER in zona agricola è vietato.
21. Il Registro dei Crediti Edilizi, istituito quale elaborato del PI in formato digitale, rappresenta il documento nel quale il Comune iscrive i crediti edilizi di cui all'art. 36 della LR 11/2004 e i crediti edilizi da rinaturalizzazione di cui all'art. 4 della L.R. 14/2019.
22. Il RECRED, la cui struttura è definita nell'Elaborato 8 – Registro dei Crediti Edilizi si compone in due sezioni: la prima sezione riguarda i crediti edilizi CE mentre la seconda sezione riguarda i crediti edilizi da rinaturalizzazione CER.
23. L'annotazione del Credito Edilizio e del Credito Edilizio da Rinaturalizzazione nel Registro ha pertanto natura certificativa circa lo stato di diritto delle proprietà immobiliari per quanto attiene al Credito Edilizio e al Credito Edilizio da Rinaturalizzazione.



24. Nel Registro il Credito Edilizio e il Credito Edilizio da Rinaturalizzazione è annotato utilizzando il parametro urbanistico del volume riferito alla destinazione residenziale. La conversione con altro parametro urbanistico, richiesta dal proprietario del Credito per esigenze derivanti dall'utilizzo del Credito medesimo, potrà essere effettuata e annotata a cura del competente Ufficio comunale previa accettazione da parte del medesimo proprietario.
25. Il Credito Edilizio e il Credito Edilizio da Rinaturalizzazione nel rispetto e con le limitazioni delle presenti norme, è liberamente commerciabile. Il Credito Edilizio e il Credito Edilizio da Rinaturalizzazione è trasferito dalle particelle catastali indicate nel Registro ad altra particella mediante trasferimento del Credito Edilizio definito dalle parti interessate e avviene con atto notarile. Per le finalità di cui alle presenti Norme Tecniche Operative, l'efficacia del trasferimento del CE o del CER è subordinata all'avvenuta annotazione nel Registro che dovrà avvenire entro 15 giorni dalla trasmissione dell'atto notarile al competente Ufficio comunale che, su richiesta, rilascia il Certificato di Credito Edilizio relativo a ciascuna particella catastale indicando la quantità e la destinazione urbanistica del Credito.
26. Ove non diversamente disposto nell'atto di compravendita della particella catastale alla quale il Credito Edilizio o il CER è attribuito, il trasferimento della proprietà del terreno include quello della proprietà del Credito Edilizio ad esso afferente.
27. Con apposita variante, il Consiglio comunale sulla base dello stato di attuazione del PI, anche con riferimento a determinati ambiti del territorio comunale, può stabilire ulteriori e diversi limiti quantitativi e qualitativi nonché condizioni per l'utilizzazione del Credito Edilizio e del CER.
28. Il Comune, effettua le attività necessarie affinché la tenuta del Registro avvenga in conformità alla legge e alla disciplina urbanistica del Piano Regolatore Comunale (PRC) e agli atti e strumenti di pianificazione sovraordinata.
29. Al solo fine di definire le modalità gestionali per attuare le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni connesse alla gestione del Credito Edilizio e alla tenuta del Registro, la Giunta comunale entro 60 giorni dall'entrata in vigore delle presenti norme, regola l'organizzazione dei Servizi e degli Uffici.



VINCOLI, FASCE DI RISPETTO E DISPOSIZIONI DI TUTELA

Art. 13 Vincoli

Disposizioni generali

1. Nell'Elaborato 2 – Vincoli e tutele, sono rappresentati i vincoli e le tutele derivanti da fonti normative statali e regionali, da strumenti di pianificazione di livello superiore o da piani settoriali prevalenti sul PI per effetto di norme aventi carattere di specialità.
2. La rappresentazione dei vincoli sotto i profili localizzativo e dimensionale e i richiami o i riferimenti nelle presenti norme hanno esclusivamente carattere ricognitivo e non esaustivo e sono riferiti temporalmente alla data dell'ultimo aggiornamento del quadro conoscitivo allegato al PI.
3. La sussistenza e l'estensione legale effettiva dei vincoli, i conseguenti divieti e i limiti alla trasformabilità degli immobili dovrà essere accertata dal progettista in ogni fase di attuazione, in sede di progettazione attuativa o definitiva, in conformità con la disciplina vigente al momento della presentazione dell'istanza, della denuncia o della segnalazione con propria apposita asseverazione e successivamente verificata dall'organo comunale competente al controllo preventivo o successivo dell'intervento.
4. Sugli immobili vincolati non sono ammesse trasformazioni o nuove costruzioni in contrasto con le norme speciali che li disciplinano; restano inoltre fermi i limiti all'edificabilità e alla trasformabilità previsti dalle presenti norme.
5. Il rilascio del titolo abilitativo o l'accertamento di conformità degli interventi ammessi sugli immobili vincolati sono subordinati al preventivo atto d'assenso, comunque denominato, dell'autorità preposta alla tutela del vincolo.
6. In sede di rilascio dell'atto di assenso di cui al comma precedente, l'autorità preposta alla tutela di un vincolo sovraordinato può dettare, sul progetto presentato, motivate prescrizioni esecutive che potranno essere recepite in sede di rilascio del titolo abilitativo solo se compatibili con lo strumento urbanistico e con la disciplina generale di zona.

Normativa settoriale

7. Beni culturali ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
 - a. Nell'Elaborato 2 – Vincoli e tutele, sono evidenziati i beni culturali sottoposti a vincolo diretto o indiretto desunti dai relativi decreti di vincolo ai sensi del DLgs. 42/2004.
 - b. Sugli immobili sottoposti a tutela diretta e/o indiretta sono ammesse le destinazioni e gli interventi di cui alle prescrizioni dei relativi decreti di vincolo o tutela, alle disposizioni puntuali previste dalle presenti norme e quanto prescritto dall'autorità preposta alla tutela.
8. Beni paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
 - a. Nell'Elaborato 2 – Vincoli e tutele, sono evidenziati i beni paesaggistici di cui all'art. 134 del DLgs. 42/2004.
 - b. Gli interventi ammessi dovranno rispettare gli obiettivi di tutela e qualità paesaggistica previsti dagli atti di pianificazione paesaggistica di cui agli artt. 135 e 140 del DLgs. 42/2004 e le indicazioni della DGR n. 986 del 14/03/1996 - Atto di indirizzo e coordinamento relativi alla subdelega ai comuni delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali e dell'art. 45ter della LR 11/2004.
9. Vincolo archeologico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
 - a. Sugli immobili sottoposti a vincolo sono ammessi gli interventi di cui alle prescrizioni dei relativi decreti di vincolo e quanto eventualmente prescritto dall'autorità preposta alla tutela.
10. Zone boscate
 - a. Le zone boscate rappresentate nel PI ai sensi dell'art.15 della LR 52/1978 vanno tutelate e valorizzate in conformità con gli indirizzi normativi della Regione Veneto, inerenti il settore forestale.
11. Vincolo idrogeologico - forestale
 - a. Le opere da realizzarsi nell'ambito delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico e forestale, sono soggette alle disposizioni di cui al RD 16/05/1926 n. 1126 e della legislazione regionale in materia.



12. Vincolo sismico
 - a. L'intero territorio comunale è classificato in zona sismica 2.
 - b. Le nuove costruzioni e la trasformazione delle costruzioni esistenti sono comunque assoggettate alle normative tecniche vigenti in fase realizzativa.
13. Monumenti nazionali e Zona monumentale di interesse storico nazionale
 - a. Nell'Elaborato 2 – Vincoli e tutele sono rappresentati i monumenti nazionali e la “Zona monumentale di interesse storico nazionale”, istituiti con appositi provvedimenti.

Art. 14 Tutele

Disposizioni settoriali

1. Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA)
 - a. Nelle aree individuate dal Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA), si applicano le relative disposizioni per quanto efficaci. Nelle aree classificate a pericolosità idraulica, in rapporto alla specifica natura e tipologia di pericolo, gli interventi devono essere conformi alle disposizioni di cui alle NTA del PGRA.
2. Piano d'Area dei Monte Berici (PAMOB)
 - a. In tale ambito, salvo quanto previsto dalle presenti norme, si applicano la disciplina e le disposizioni previste dal Piano d'Area dei Monti Berici, approvato con delibera di Consiglio Regionale n. 31 del 09/07/2008.
3. Siti di Interesse Comunitario (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)
 - a. Gli interventi da realizzare nel territorio comunale che possano determinare incidenza sui Siti di Interesse Comunitario (SIC) e sulle Zone di Protezione Speciale (ZPS) appartenenti alla Rete Natura 2000, anche non ricadenti nel territorio comunale, sono assoggettati alla redazione di apposito studio per determinare l'assoggettabilità a VIncA, ai sensi della DGR 1400/2017.
4. Sito Patrimonio Mondiale UNESCO
 - a. Trattasi del patrimonio afferente al Sito Patrimonio Mondiale “Città di Vicenza e le Ville del Palladio nel Veneto” inserito nel 1994 e 1996 nella Lista Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, corrispondente alle quattro componenti della “Città Storica” e relativa buffer zone, “Villa Trissino (Vicenza)”, “Villa Almerico, Capra, detta “La Rotonda”” e “Villa Gazzotti” come inserite nell'Elaborato 2 – Vincoli e tutele.
 - b. In attuazione degli obblighi derivanti dalla Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972, come ratificata dalla legge 184/1977, il PI disciplina puntualmente gli interventi ammessi nell'ambito delle quattro componenti e buffer zone di cui alla lett. a.
 - c. Nell'ambito di cui alla lett. a. il progetto degli interventi che comporti sopraelevazione di edifici esistenti, nuove costruzioni o ricostruzioni con modifica di sagoma o incremento dell'altezza nonché modifiche delle facciate con riferimento allo spazio pubblico o da questo visibile, dovrà dimostrare e garantire l'integrità della percezione visiva e d'insieme tutelato della componente “Città Storica”, con particolare riferimento ai coni visuali originati dalle direttrici principali di accesso alla città e dal fondale panoramico collinare, delle componenti “Villa Trissino (Vicenza)”, “Villa Almerico, Capra, detta “La Rotonda”” e “Villa Gazzotti”. Ai soli fini della valutazione sulla necessità di effettuare ulteriori approfondimenti e verifiche ovvero sull'assoggettamento dell'intervento a una Heritage Impact Assessment (HIA), secondo la Guida elaborata da UNESCO, si procederà utilizzando le metodologie di screening contenute nello “Studio sugli attributi e valori scenico-percettivi nel Sito Patrimonio Mondiale UNESCO “Città di Vicenza e le Ville del Palladio, nel Veneto””, di cui alla delibera di GC n. 208 del 19/10/2022.
 - d. I progetti, ai fini di cui alla lett. c., dovranno essere obbligatoriamente corredati da fotoinserimenti o rendering che evidenzino e dimostrino l'integrità della percezione visiva e d'insieme del Centro Storico tutelato.
- 4.bis Ville del Palladio
 - a. Per gli ambiti di salvaguardia e valorizzazione delle Ville del Palladio, fermo quanto già prescritto nei relativi decreti di tutela di cui al DLgs 42/2004, si applicano le seguenti disposizioni:



- deve essere salvaguardata l'organizzazione generale agricola storica, devono essere mantenuti e conservati gli elementi naturali del territorio storico-agrario e i caratteri paesaggistici delle aree rurali all'interno degli ambiti, senza possibilità di nuova espansione insediativa;
- sono ammesse le sistemazioni colturali della campagna ricompresa nell'ambito di tutela, i ripristini ad aratorio arborato, nonché gli interventi di riqualificazione paesaggistica e ambientale delle sponde fluviali e della relativa vegetazione. È vietata l'introduzione di essenze non pertinenti o non autoctone;
- non è consentita l'installazione di campi fotovoltaici a terra e centrali a biomassa;
- opere incongrue o elementi di degrado, purché legittimi o legittimati, accertati dal Comune, sono soggetti a demolizione o a eliminazione. La demolizione delle opere incongrue accedono al Credito Edilizio di cui all'art. 12 delle presenti NTO;
- sugli edifici esistenti, salvo le tutele già indicate dal PI o quelle di cui al DLgs 42/2004, sono sempre ammessi interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia. Gli interventi di ristrutturazione edilizia dovranno garantire una elevata qualità architettonica, con particolare attenzione alla composizione dei prospetti e delle coperture. Nel caso di demolizione, la ricostruzione dovrà essere improntata a uno sviluppo planovolumetrico compatto, l'altezza non dovrà superare quella dell'edificio limitrofo più alto e comunque non oltre i 7,50 metri alla gronda. Dovrà essere garantita un'adeguata qualità compositiva dei prospetti e delle coperture.
- eventuali adeguamenti o modifiche agli impianti tecnologici o edifici produttivi esistenti dovranno tener conto della percezione visiva degli insediamenti di villa e attivare tutte le possibili forme di mitigazione e riduzione dell'impatto rispetto alla villa e alla sua pertinenza oggetto di tutela diretta DLgs 42/2004;
- interventi edilizi in funzione dell'attività agricola, residenza o strutture agricolo-produttive, dovranno essere collocate all'esterno degli ambiti, salvo la dimostrata impossibilità dovuta all'estensione del fondo afferente all'azienda agricola di riferimento. Nel tal caso, le abitazioni dovranno essere ubicate in prossimità dell'edificio esistente, mentre le strutture agricolo-produttive non dovranno interferire con le visuali principali e panoramiche della villa, inserirsi nel contesto agrario senza compromettere gli elementi di pregio e paesaggistici del territorio storico-agrario;
- gli interventi in applicazione degli articoli 6 e 7 della LR 14/2019 sono soggetti alle disposizioni del presente articolo;
- in tutti i casi di cui sopra, le coloriture e i materiali dovranno assicurare il minor impatto visivo dell'edificio, nel rispetto delle tecniche tradizionali e delle cromie locali;
- la potenzialità edificatoria residua ammessa dal PI nelle zone di completamento, è attuabile esclusivamente come ampliamento dell'edificio esistente senza previsione di corpi separati;
- le previsioni di espansione insediative vigenti alla data di approvazione del PTRC devono essere sottoposte a verifica di compatibilità rispetto alle finalità di salvaguardia e valorizzazione dei contesti in cui ricadono. Tale verifica deve prevedere il coinvolgimento delle amministrazioni preposte alla tutela degli interessi pubblici coinvolti.

b. L'ambito di salvaguardia e valorizzazione di Villa Amerigo Capra "La Rotonda" è soggetto anche alle previsioni del PAMOB, contenute nel Progetto norma denominato "Valletta del Silenzio".

5. Contesti figurativi Ville venete

a. Per gli ambiti individuati dal PI si applicano le seguenti disposizioni:

- devono essere salvaguardati la visibilità complessiva e i limiti dei contesti figurativi con elementi di schermatura arborea per mascherare situazioni insediative o antropiche esterne all'ambito incongrue con la tutela della risorsa culturale da proteggere;
- devono essere mantenuti e valorizzati gli aspetti naturali e paesaggistici del territorio agrario storico, evitando smembramenti o separazione tra edifici e contesto paesaggistico, che possano compromettere l'integrità e le relazioni con l'intorno (parchi e giardini, broli, viali, filari, siepi autoctone e fossati);
- deve essere favorita l'eliminazione di eventuali elementi detrattori del paesaggio o di edificazione incongrua, per migliorare la percezione visiva del contesto, anche mediante l'utilizzo del Credito Edilizio.

6. Sedime storico cinta muraria, Arco, Scalette, Portici e Basilica di Monte Berico esterne all'ambito della Città Storica



- a. Il PI indica la fascia di tutela di 50 m delle Mura storiche e delle relative pertinenze nonché dell'Arco e delle Scalette di Monte Berico, dei Portici di Monte Berico e della Basilica di Monte Berico come rappresentata nell'Elaborato 3 – Zonizzazione.
 - b. Entro tale fascia si definiscono di seguito gli interventi ammessi nei seguenti ambiti:
 - edifici e manufatti esistenti
 - i. Per gli edifici e manufatti esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro conservativo, ristrutturazione edilizia, purché comporti la riqualificazione dei fronti situati in prossimità delle mura, dell'Arco, delle Scalette, dei Portici e della Basilica di Monte Berico e in relazione visiva con le stesse. È sempre ammessa la demolizione degli elementi incongrui, di degrado o che contrastano con gli obiettivi di tutela.
 - spazi scoperti e aree a verde
 - i. Su detti spazi non è ammessa alcuna edificazione. Sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e sistemazione degli spazi purché salvaguardino i caratteri formali e la percezione del sistema fortificatorio e degli altri siti oggetto della presente tutela.
 - c. Sono inoltre sempre ammessi gli interventi pubblici volti al raggiungimento degli obiettivi di valorizzazione nonché altri interventi pubblici o di interesse pubblico.
 - d. Interventi di demolizione dei fabbricati incongrui e che contrastano con il ripristino ambientale delle aree, nonché la cessione di aree scoperte o edifici, sono soggetti all'applicazione del Credito Edilizio e della perequazione urbanistica secondo quanto disposto dalle presenti norme.
7. Aree a rischio archeologico
- a. Le aree individuate nell'Elaborato 2 – Vincoli e tutele, sottoposte a tutela archeologica, sono così distinte:
 - “Alto rischio archeologico”;
 - “A rischio archeologico”.
 - b. Gli interventi previsti nell'ambito delle zone “Alto rischio archeologico”, per una profondità al di sotto di 0,70 m dal piano stradale, sono condizionati alla preventiva approvazione del progetto da parte dell'autorità preposta.
Potrà essere richiesta l'esecuzione di eventuali sondaggi archeologici al fine di verificare la consistenza archeologica del sito.
I sondaggi, il cui onere sarà a carico del titolare della richiesta, saranno effettuati sotto il controllo dell'autorità preposta.
 - c. Gli interventi previsti nell'ambito delle zone “A rischio archeologico”, per una profondità al di sotto di 0,70 m dal piano stradale, sono condizionati, preventivamente alla presentazione dell'istanza edilizia, alla trasmissione all'autorità preposta di una relazione descrittiva delle opere che comportano scavi.
 - d. In qualsiasi parte del territorio comunale, per i lavori rientranti nella disciplina delle opere pubbliche, è obbligatorio accertare presso la competente autorità l'eventuale necessità di effettuare indagini archeologiche preliminari (art. 28 del DLgs. 42/2004)
8. Zona di tutela fluviale ai sensi della lett. g), comma 1, art. 41 della LR 11/2004
- a. Il PI individua nel contesto extraurbano, per i corsi d'acqua Bacchiglione, Retrone, Astichello, Tesina, Orolo, Canale di Debba, Roggia Dioma, Roggia Rozzola e Tribolo le relative zone sottoposte a tutela ai sensi dell'art. 41 della LR 11/2004, secondo elementi significativi quali discontinuità morfologiche, idrografia, limiti colturali, recinzioni, edificazioni esistenti, infrastrutture.
 - b. All'interno delle zone di tutela non sono consentite nuove edificazioni per una profondità di 20 m dall'unghia esterna dell'argine principale o, in assenza di arginature, dal limite dell'area demaniale, limitatamente alle aree periurbane individuate dal PAT, e per una profondità di 50 m dall'unghia esterna dell'argine principale o, in assenza di arginature, dal limite dell'area demaniale nelle altre aree rurali individuate dal PAT.
 - c. Fatto salvo quanto previsto dagli strumenti e normative di settore, gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia previsti dal PI dovranno rispettare le disposizioni del Prontuario.
 - d. Sugli edifici e i manufatti esistenti sono sempre ammessi gli interventi di cui al comma 1 art. 3 del DPR 380/2001 lett. a), b), c), d) senza demolizione e ricostruzione e quanto specificatamente previsto dalle presenti NTO.
9. Impianti a rischio incidente rilevante (RIR)



- a. Nel territorio comunale non sono ammessi nuovi impianti rientranti nella disciplina del rischio di incidente rilevante.
 - b. Il PI individua l'insediamento produttivo, "Acciaierie Valbruna", le cui attività sono ricomprese nella disciplina di cui al DLgs. 105/2015 e per il quale è approvato il piano di Emergenza con Decreto del Prefetto della provincia di Vicenza Prot. n. 2008/651 Area V Prot.Civ. del 26/06/2008.
 - c. Il PI, accertata la compatibilità dell'impianto con gli obiettivi di trasformazione urbanistica in conformità con le previsioni del DLgs. 105/2015 e del DM 09/05/2001, fa proprie le distanze di cui al vigente Elaborato Tecnico RIR tra gli stabilimenti esistenti e le zone residenziali, gli edifici e le zone frequentate dal pubblico, le vie di trasporto principali, le aree ricreative e le aree di particolare interesse naturale o particolarmente sensibili dal punto di vista naturale, nonché tra gli stabilimenti e gli istituti, i luoghi e le aree tutelati ai sensi del DLgs. 42/2004.
 - d. Il PI disciplina gli interventi ed i limiti di edificabilità della fascia di sicurezza di detti impianti ai sensi del DLgs. 105/2015, del DM 09/05/2001, del DLgs. 238/2005.
 - e. Nelle aree di salvaguardia individuate dal PI, a norma del DM 09/05/2001 "Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante", si applicano le limitazioni all'edificabilità previste dall'Elaborato Tecnico "Rischio di Incidenti Rilevanti" – RIR costituente parte integrante e sostanziale del presente piano
 - f. In caso di dismissione degli impianti per motivi diversi, i vincoli di cui al presente articolo decadono automaticamente a decorrere dalla data di notifica della dismissione da parte del soggetto gestore dell'impianto o dalla data di accertamento da parte degli organi competenti al controllo della dismissione dell'impianto.
 - g. L'elaborato tecnico RIR, redatto in applicazione alle disposizioni contenute nel DM 09/05/2001, contiene gli elementi conoscitivi utili all'individuazione e regolamentazione delle aree da sottoporre a disciplina specifica in relazione alla presenza di stabilimenti soggetti agli obblighi di cui al DLgs. 105/2015.
 - h. Il documento recepisce le informazioni fornite dal gestore dell'impianto (vedi notifiche e piano emergenza) di cui al punto 7 del DM 09/05/2001 consistenti in:
 - identificazione possibili scenari incidentali;
 - probabilità di ogni singolo evento;
 - categorie di danno attese che possono interessare elementi vulnerabili;
 - inviluppo, su base cartografica, delle aree di danno.
 - i. Sulla base di tali indicazioni, è formulata la regolamentazione delle destinazioni d'uso delle aree coinvolte, in conformità alle categorie territoriali compatibili con lo stabilimento esistente, secondo quanto disposto al punto 6.3.1 del DM 09/05/2001.
 - j. Nell'insediamento di cui alla lett. b. le destinazioni non produttive non sono consentite fino a una fascia di 50 m dal limite esterno dell'area di danno.
10. Edifici oggetto di tutela
- a. Gli edifici oggetto di tutela presenti nel territorio comunale, esterni al Centro Storico, si distinguono nelle seguenti categorie:
 - edifici di valore monumentale;
 - edifici di valore architettonico;
 - edifici di valore ambientale;
 - edifici e contesti di valore testimoniale.
 - b. I proprietari e aventi titolo di edifici esistenti non compresi tra quelli classificati e individuati possono proporre l'inclusione, da attuare mediante le procedure di variazione del PI, presentando idonea documentazione storico-architettonica. Con la medesima modalità, può essere proposta la modifica della categoria o del grado intervento.
 - c. L'idoneo titolo abilitativo può essere rilasciato in corrispondenza anche delle singole unità edilizie, in conformità alle previste categorie d'intervento.
Nel caso di immobili interessati da parziali crolli dei paramenti murari che ne hanno compromesso l'agibilità attestata da perizia statica e dove il rapporto costi/benefici non consente di dare corso a opere di restauro e risanamento dell'esistente, è ammessa la demolizione della porzione staticamente compromessa e la sua successiva ricostruzione con soluzioni progettuali rispettose della tipologia originaria mediante il riutilizzo, ove possibile, dei materiali originali precedentemente conservati in loco.



- d. Per le zone scoperte e libere da costruzioni dovrà essere predisposto un progetto del verde che preveda:
- il mantenimento, escluse le superfici soprastanti a vani interrati, della permeabilità delle superfici e un minimo del 75% delle superfici scoperte sistemate in terreno vegetale con manto erboso;
 - il mantenimento delle essenze arboree di pregio e l'inserimento di nuovi esemplari di specie autoctone o già presenti nel contesto.
- e. La piantumazione di filari alberati lungo le strade poderali, periferiche e di accesso, lungo i fossati esterni ed interni alla proprietà, nei perimetri dei parcheggi, ove non sia possibile inserire nuove piantumazioni nell'area perché satura, dovrà avvenire nell'area pubblica più prossima a quella d'intervento che il Comune indicherà.
- f. Edificio di valore monumentale
- Tale categoria di intervento è riservata agli edifici tutelati ai sensi della Parte II del DLgs. 42/2004. Si dovranno osservare le disposizioni di cui all'art. 13 delle presenti norme e della zona omogenea in cui ricadono.
 - Ogni intervento dovrà essere preceduto da un'accurata analisi degli elementi tipologici e strutturali tesi a definire i caratteri originali dell'organismo architettonico, documentata anche da fotografie e sufficientemente estesa in relazione all'entità dell'intervento e approfondita in relazione alla qualità dell'edificio.
- g. Edificio di valore architettonico
- Edificio di valore architettonico - intervento di restauro conservativo (rs1)
 - i. Tale categoria di intervento è riservata agli edifici che presentano una buona integrità dei caratteri originali, sia riferiti agli elementi planimetrici e di organizzazione tipologica, sia agli elementi costruttivi e decorativi, e sono caratterizzati da un linguaggio architettonico meritevole di maggior tutela.
 - ii. Per detti edifici si dovranno inoltre osservare i seguenti criteri di intervento:
 - ogni intervento dovrà essere preceduto da un accurato rilievo e da uno studio sugli elementi tipologici e strutturali, tesi a definire i caratteri originali dell'organismo architettonico;
 - ogni operazione di restauro dovrà essere effettuata con tecnologie e materiali coerenti con quelli costitutivi dei caratteri originali dell'edificio, quali si desumono dagli studi di cui al punto precedente;
 - deve essere conservato l'impianto strutturale e distributivo originale, così come conservate le facciate e l'apparato decorativo;
 - l'assetto dei fori va recuperato, ove possibile, con ricerca delle antiche aperture; è concessa l'apertura e chiusura di porte per passaggi interni purché non siano effettuate in presenza di ambienti significativi per l'impianto tipologico;
 - non è consentito variare o sostituire murature portanti o pareti divisorie originali caratterizzanti l'assetto distributivo riconducibile agli elementi identitari dell'edificio di valore architettonico, fatte salve le opere indispensabili per il risanamento statico e il miglioramento strutturale dell'edificio;
 - non possono essere modificati i solai, le scale originali, i contorni in pietra delle forature, la struttura e il manto di copertura del tetto; è vietata qualsiasi variazione della pendenza delle falde e la quota d'imposta del tetto;
 - è vietata l'aggiunta di abbaini e di finestre in randa; i comignoli originali eventualmente demoliti, vanno ricostruiti come quelli esistenti, con disegno tradizionale; le grondaie devono avere un profilo curvo;
 - è ammessa la realizzazione di lucernari, arretrati rispetto al filo esterno della parete dell'edificio, con una larghezza esterna massima pari a 1,00 x 0,70 m e rapportati al disegno della facciata;
 - tutti gli elementi originali, funzionali e decorativi sia interni, che esterni, documentati nel rilievo e negli studi di cui sopra, vanno restaurati ed integrati, o sostituiti se deteriorati, utilizzando tecniche e materiali coerenti con quelli originali; non sono ammessi rivestimenti in pietra esterni e gli



intonaci esterni vanno realizzati con malta di calce; i telai di porte e finestre che vengono sostituiti vanno rifatti in legno, con disegno tradizionale locale;

- sono ammessi l'inserimento degli impianti igienico-sanitari e la realizzazione delle reti tecnologiche, nel maggior rispetto dei caratteri distributivi degli edifici, delle partiture murarie e dell'aspetto dei luoghi;
- nei prospetti secondari è consentito il riordino delle aperture esistenti e l'inserimento di nuove aperture per esigenze di carattere igienico-sanitario attraverso un loro riallineamento in asse rispetto agli originari tracciati architettonici;
- è ammesso l'adeguamento degli elementi distributivi verticali e orizzontali non originali nonché l'inserimento all'interno dell'edificio di nuovi elementi accessori, conservando la leggibilità dello schema generale dell'impianto tipologico di riferimento. In particolare, non dovrà essere modificata la partitura originale delle strutture portanti;
- non sono ammessi aumenti di volume, la chiusura di loggiati e porticati, la realizzazione di balconi e sporti su porte esterne;
- i sottotetti possono essere resi abitabili nel rispetto delle disposizioni igienico sanitarie e delle altre norme regolamentari vigenti;
- per gli edifici con funzione agricola da recuperare, nell'osservanza delle disposizioni di zona in cui ricadono, fermo restando l'obbligo della loro conservazione formale e architettonica, sarà possibile la variazione e l'inserimento di nuovi solai, la previsione di nuove aperture funzionali, la chiusura di logge e porticati con serramenti vetrati, a eccezione di quelli di materiale plastico o alluminio anodizzato, che garantiscano la lettura dello schema compositivo della facciata;
- è ammessa la demolizione degli elementi estranei all'organismo di valore architettonico, per i quali si può accedere al Credito Edilizio di cui all'art. 12 delle presenti norme.

- Edificio di valore architettonico - intervento di restauro e rinnovamento (rs2)
 - i. Tale categoria d'intervento è riservata agli edifici che, avendo conservato una buona integrità dei caratteri originali tipologici e costruttivi, sono caratterizzati da un linguaggio architettonico più semplice;
 - ii. Per detti edifici, oltre a quanto ammesso per gli edifici con interventi rs1, si dovranno osservare i seguenti criteri di intervento:
 - ogni intervento dovrà essere preceduto da un accurato rilievo e da uno studio sugli elementi tipologici e strutturali, tesi a definire i caratteri originali dell'organismo architettonico, le componenti prive di valore o le parti estranee;
 - è possibile la fusione di più unità tipologiche poste in aderenza, avendo cura di adottare soluzioni che rendano possibile la lettura delle unità tipologiche originarie;
 - devono essere conservate la sagoma, i prospetti e gli elementi caratteristici dell'edificio. È consentito il riordino delle aperture esistenti e l'inserimento di nuove aperture per esigenze di carattere igienico-sanitario attraverso un loro riallineamento in asse rispetto agli originari tracciati architettonici;
 - è ammesso l'adeguamento degli elementi distributivi verticali e orizzontali nonché l'inserimento all'interno dell'edificio di nuovi elementi accessori e impianti, conservando la leggibilità dello schema generale dell'impianto tipologico di riferimento. In particolare, non dovrà essere modificata la partitura originale delle strutture portanti;
 - è consentito lo spostamento di orizzontamenti esistenti e l'inserimento di nuovo impalcato, purché non si determini incoerenza funzionale rispetto alle aperture esistenti;
 - è ammesso il tamponamento delle logge e dei porticati mediante l'inserimento di serramenti vetrati, a eccezione di quelli di alluminio anodizzato, purché rimanga inalterata la lettura di tali elementi e venga garantita la lettura dello schema compositivo della facciata;



- non sono ammessi aumenti di volume;
 - è ammessa la demolizione degli elementi estranei all'organismo di valore architettonico, per i quali si può accedere al Credito Edilizio di cui all'art. 12 delle presenti norme.
- h. Edificio di valore ambientale
- Edificio di valore ambientale – intervento di ristrutturazione senza demolizione (r)
 - i. Tale categoria di intervento riservata agli edifici o sue parti che hanno subito trasformazioni, anche consistenti, della struttura tipologica e della configurazione originale facenti parte di un agglomerato edilizio con edifici che conservano caratteri di valore storico, ovvero inseriti in un contesto di pregio tutelato o ambientale.
 - ii. Per detti edifici, oltre a quanto ammesso per gli edifici con interventi rs1 e rs2, si dovranno osservare i seguenti criteri di intervento:
 - ogni intervento dovrà essere preceduto da un accurato rilievo e da uno studio sugli elementi tipologici e strutturali, tesi a definire i caratteri originali dell'organismo architettonico ancora riconoscibili;
 - tutti gli elementi originali, documentati nel rilievo e negli studi di cui sopra, vanno recuperati e integrati, utilizzando tecniche e materiali coerenti con quelli originali;
 - sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro conservativo, ristrutturazione edilizia senza demolizione, mantenendo inalterati i caratteri identitari dell'edificio; non è ammesso incremento di volume;
 - per inderogabili motivi di staticità o di tutela della pubblica incolumità, accertati da perizia statica, è ammessa la demolizione e ricostruzione con conservazione della sagoma, dei prospetti e degli elementi caratteristici dell'edificio. È consentito il riordino delle aperture esistenti e l'inserimento di nuove aperture per esigenze di carattere igienico-sanitario attraverso un loro riallineamento in asse rispetto agli originari tracciati architettonici;
 - è ammessa la demolizione di superfetazioni e aggiunte recenti e la loro eventuale ricostruzione a pari volume in aderenza all'edificio principale;
 - gli interventi sugli edifici in zona rurale devono rispettare le specifiche disposizioni e prescrizioni contenute nell'Elaborato 7 – Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale.
- i. Edificio e contesto di valore testimoniale
- Edifici della fine del 1800 e dei primi decenni del 1900 che presentano una buona integrità dei caratteri originali, sia riferiti agli elementi planimetrici e di organizzazione tipologica, sia agli elementi costruttivi e decorativi.
 - Per detti edifici sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro conservativo, volti a recuperare e mettere in adeguata evidenza gli elementi originali ancora riconoscibili, e i cambi di destinazione d'uso nei limiti di zona in cui ricadono.
 - È ammessa la possibilità di demolire limitate parti dell'edificio quali superfetazioni e altre aggiunte recenti.
 - Sono fatte salve le destinazioni d'uso legittimamente esistenti al 24/10/2012 data di adozione del PI.
 - Gli spazi esterni di pertinenza vanno restaurati nei loro elementi sia costruiti che vegetali; la loro integrazione deve essere prevista nel progetto e autorizzata. Non sono ammesse nuove costruzioni, fatti salvi gli adempimenti consentiti dal piano e quelli necessari per il raggiungimento degli standard di legge.
 - Per detti edifici, se non puntualmente assoggettati ad altra categoria di tutela, si dovranno osservare i seguenti criteri di intervento per il restauro conservativo:
 - i. ogni intervento dovrà essere preceduto da un accurato rilievo e da uno studio sugli elementi tipologici e strutturali, tesi a definire i caratteri originali dell'organismo architettonico;
 - ii. tutti gli elementi originali, funzionali e decorativi sia interni, che esterni, documentati nel rilievo e negli studi di cui sopra, vanno restaurati ed integrati, utilizzando tecniche e materiali coerenti con quelli originali; non sono ammessi rivestimenti in



pietra esterni e gli intonaci esterni vanno realizzati con malta di calce; i telai di porte e finestre che vengono sostituiti vanno rifatti in legno, con disegno tradizionale locale;

- iii. la integrazione o sostituzione delle parti deteriorate può essere fatta con materiali e tecniche nuove, in armonia con il lavoro critico di ripristino degli elementi originali dell'edificio;
- iv. fatti salvi gli elementi originali, documentati con il rilievo e gli studi preliminari, le strutture orizzontali e verticali possono essere sostituite, anche al fine di ripristinare antiche quote o orizzontamenti;
- v. è prescritta la conservazione della forometria delle facciate; ciò comporta una possibilità d'intervento limitata alla ridistribuzione dell'interno, senza la modifica delle aperture esterne e l'eventuale completamento dei caratteri architettonici delle facciate con elementi tipici dell'architettura originale locale. Sono ammesse piccole aperture esclusivamente per l'inserimento di nuovi servizi igienico-sanitari;
- vi. il recupero dei sottotetti è ammesso, salvo limitazioni dovute a specifiche e puntuali norme a tutela del fabbricato, senza alterazioni della sagoma originaria.

11. Architetture del Novecento

- a. Per gli edifici individuati dal PI come "Architetture del Novecento", salvo forme di tutela di cui al DLgs. 42/2004, si applicano le seguenti disposizioni:
 - è vietata l'alterazione dei valori architettonici, costruttivi e tipologici e decorativi degli edifici, salvo per le parti la cui mancanza di valore sia accertata da uno specifico studio;
 - è ammesso il ripristino delle condizioni originarie degli elementi identitari, accertato da documenti testimoniali. Sostituzione o integrazione degli elementi di facciata devono essere uniformati alla tipologia originaria;
 - sono sempre ammesse le demolizioni delle parti prive di valore volte a ripristinare la consistenza originaria del bene; il corrispettivo volume può accedere al Credito Edilizio;
 - per gli edifici pubblici o di interesse pubblico, interventi di adeguamento a normative sovraordinate o eventuali ampliamenti devono essere preceduti da uno studio che dimostri la compatibilità dell'intervento ai suoi valori identitari, perseguendo il minor impatto possibile.

12. Edifici Liberty

- a. Per gli edifici individuati dal PI come "Edifici Liberty ed eclettismo primo Novecento", salvo forme di tutela di cui al DLgs. 42/2004, si applicano le seguenti disposizioni:
 - ogni intervento edilizio dovrà essere preceduto da uno studio sugli elementi tipologici, strutturali e decorativi così da definire l'assetto originario dell'organismo architettonico, inteso quale esito di tutte le stratificazioni storiche;
 - sull'edificio o sui corpi edilizi che conservano i caratteri originari sono ammessi gli interventi di manutenzione e restauro e risanamento conservativo;
 - è ammessa la ristrutturazione edilizia dell'edificio qualora sia volta all'eliminazione delle addizioni più recenti che ne diminuiscono la coerenza e la leggibilità rispetto all'assetto originario;
 - eventuali ampliamenti non devono compromettere le parti dell'edificio con la presenza degli elementi stilistici decorativi caratteristici dell'immobile;
 - è prescritta la manutenzione e la conservazione degli elementi stilistici decorativi identitari dell'edificio, dei suoi accessi pedonali e carrabili e delle recinzioni; è sempre ammesso il loro ripristino;
 - deve essere mantenuto, per quanto possibile, il rapporto spaziale tra l'edificio originario e l'ambito di pertinenza, in particolare gli spazi a verde.

13. Tutela dei grandi alberi

- a. La tutela dei grandi alberi individuati dal PAT avviene mediante apposita indagine ricognitiva con conseguente elaborazione di un Programma di conservazione e manutenzione. Gli oneri finanziari per l'attuazione di detto Programma potranno essere reperiti mediante imputazione di spesa al bilancio comunale; in alternativa, imputati agli aventi titolo per l'attuazione delle convenzioni di PUA o IED convenzionato o mediante riconoscimento di Credito Edilizio a fronte di un miglioramento ambientale.

14. Ambiti per l'istituzione dei parchi e riserve naturali e archeologiche e di aree di tutela paesaggistica



- a. Il PI individua gli ambiti per l'istituzione dei parchi e riserve naturali e archeologiche e di aree di tutela paesaggistica come individuati dal PTRC, per i quali si applica quanto previsto nelle NTA dello stesso.

Art. 15 Fasce di rispetto

Disposizioni generali

1. Le fasce di rispetto sono aree nell'ambito delle quali operano divieti o limiti all'edificabilità e alla trasformabilità ulteriori rispetto a quelli previsti dalle norme di zona su cui ricadono, volti a evitare che interventi di trasformazione edilizia e urbanistica possano arrecare pregiudizio all'oggetto o alla previsione che le origina o volti ad evitare che i medesimi interventi possano a loro volta subire pregiudizio dall'esercizio dell'oggetto o della previsione che origina la fascia di rispetto.
2. L'individuazione delle fasce di rispetto disciplinate da fonti normative statali, regionali o da strumenti di pianificazione di livello superiore ha carattere ricognitivo e non esaustivo.
3. L'individuazione e la regolamentazione delle fasce di rispetto di competenza del PI hanno natura costitutiva.
4. L'effettiva estensione delle fasce di rispetto, dei divieti e dei limiti alla trasformabilità degli immobili ricadenti in dette fasce dovranno essere oggetto di accertamento a cura del progettista in sede di progettazione attuativa o di intervento diretto secondo la disciplina vigente al momento della presentazione dell'istanza, della denuncia o della segnalazione e verificati dall'organo comunale competente al controllo.
5. Nell'ambito delle fasce di rispetto non sono ammesse trasformazioni o nuove costruzioni in contrasto con le norme speciali che le disciplinano; restano inoltre fermi i limiti di edificabilità e trasformabilità previsti dalle norme di zona.
6. Fatti salvi i divieti o le limitazioni alla trasformabilità più restrittive previsti da fonti normative statali, regionali, da strumenti di pianificazione di livello superiore, o dalle norme di zona in cui l'intervento ricade non derogate dal presente comma, sulle costruzioni legittimamente esistenti ubicate nelle fasce di rispetto e non oggetto di altre norme di tutela più restrittive, sono consentiti:
 - a. gli interventi fino alla lettera d), comma 1 dell'art. 3 del DPR 380/2001 con il mantenimento delle destinazioni d'uso legittimamente esistenti o ammesse dalle norme di zona e delle unità immobiliari esistenti al 24/10/2012 data di adozione del PI;
 - b. gli interventi di cui al comma 4ter dell'art. 41 della LR 11/2004 con il mantenimento delle destinazioni d'uso legittimamente preesistenti o ammesse dalle norme di zona e delle unità immobiliari esistenti al 24/10/2012 data di adozione del PI, sempre che ciò non comporti, in tutto o in parte, l'avanzamento dell'edificio verso altri fronti di rispetto.
7. Il rilascio del titolo abilitativo o l'accertamento di conformità degli interventi ammessi nelle fasce di rispetto disciplinate da fonti normative statali, regionali o da strumenti di pianificazione di livello superiore, salvo che non siano di carattere meramente conservativo dell'esistente o esplicitamente ammessi dalle norme, sono subordinati al preventivo parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo.

Disposizioni settoriali

8. **Metanodotti**
 - a. Nell'ambito delle fasce di rispetto dei metanodotti si applicano le disposizioni di cui al DM del 24 novembre 1984 "Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8", come successivamente modificato ed integrato con il DM 17 aprile 2008.
 - b. Ai sensi del DM 17 aprile 2008, per gli impianti primari la fascia di protezione corrisponde all'area recintata dell'impianto stesso; per gli impianti secondari le distanze di sicurezza tra l'impianto e i fabbricati esterni non devono essere minori di 2 m per fabbricati di civile abitazione o industriali, e 4 m, per fabbricati destinati a collettività o locali aperti al pubblico. Possono esserci deroghe per impianti con portata inferiore a 1200 kW o con pressione massima di entrata non maggiore di 0.5 bar, da valutare caso per caso in base alla situazione specifica.



- c. Ai sensi del DM 24 novembre 1984, per i depositi di accumulo in serbatoi esistenti è prevista una distanza di sicurezza esterna non inferiore 35 m. Nel raggio di 200 m dal deposito la densità di edificazione non potrà comunque superare i tre metri cubi per metro quadrato.
9. Ossigenodotto
- a. Il PI riporta il tracciato dell'ossigenodotto e la relativa fascia di servitù e sicurezza di 3 m per lato, misurata dall'asse della condotta. Qualsiasi intervento in prossimità dell'impianto è sottoposto ad autorizzazione da parte del soggetto proprietario (Air Liquide Italia Produzione S.r.l.).
10. Risorse idropotabili
- a. Per le risorse idropotabili, si applicano le norme di tutela e salvaguardia previste dall'art. 94 del DLgs. 152/2006, dal Piano Regionale di Tutela delle Acque e dagli atti di indirizzo regionali di applicazione del Piano.
11. Impianti di depurazione
- a. Il PI individua l'area occupata dai depuratori esistenti nel territorio comunale e la relativa fascia di rispetto.
- b. Per l'ubicazione di funzioni residenziali e di pubblico servizio in parti del territorio contermini ad impianti di depurazione a ciclo biologico, deve essere osservata la fascia di rispetto di 100 m da qualsiasi componente impiantistica esistente o di progetto approvato dalle autorità competenti.
- c. Gli interventi di trasformazione o riqualificazione prossimi ai sistemi di depurazione biologica e delle relative aree di rispetto devono essere accompagnati da una valutazione della dispersione delle sostanze odorigene, con la verifica della compatibilità igienico-sanitaria degli interventi e la definizione di eventuali misure di mitigazione da realizzare a carico del soggetto attuatore.
- d. Per gli edifici esistenti nella fascia di rispetto, qualora adibiti a permanenza di persone per non meno di 4 ore continuative, sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro come definiti dalle lett. a), b), c) comma 1 dell'art. 3 del DPR 380/2001 e gli adeguamenti indispensabili al rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro.
- e. Per la realizzazione di nuovi impianti, pubblici o privati, di depurazione biologica di acque reflue civili o di acque reflue derivanti da insediamenti produttivi o per l'ampliamento di impianti esistenti, è prescritta una fascia di rispetto, secondo quanto prescritto dalla Delibera del Comitato Interministeriale del 04/02/1977, non inferiore a 100 m da abitazione o edifici adibiti ad attività di pubblico servizio esistenti, o da insediamenti a destinazione abitativa di pubblico servizio previsti dal Piano o dai suoi strumenti attuativi.
12. Acquedotti
- a. Il PI riporta le condotte comunali ed extracomunali e una relativa fascia di rispetto cautelativa di 20 m per lato, misurata dall'asse della condotta.
- b. Il rilascio di titoli abilitativi per l'esecuzione di tutte le opere in prossimità degli impianti idrici e di scavi sulle strade interessate da detti impianti è subordinato al nullaosta da parte della società proprietaria o gestore del servizio.
13. Pozzi di geotermia
- a. Per gli impianti di scambio termico chiuso e aperto si applica la specifica normativa di settore e gli specifici regolamenti provinciali.
14. Risorgiva
- a. Nella fascia di rispetto di protezione primaria di 20 m computata dal ciglio superiore della ripa è vietato qualsiasi intervento che alteri lo stato dei luoghi. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della risorgiva sono disciplinati dall'art. 36 delle NTA del PTCP.
15. Servitù idraulica
- a. Entro il limite di 10 m dal limite fluviale o dal piede esterno valgono le disposizioni specifiche di cui al RD 368/1904 e al RD 523/1904.
- b. Qualsiasi intervento previsto in tale fascia dovrà essere autorizzato a seguito di presentazione di apposita istanza di concessione/autorizzazione idraulica all'Ente competente.
16. Insediamenti militari e istituti di pena
- a. Nelle aree sottoposte a servitù militari si applicano le limitazioni temporanee o permanenti alle trasformazioni previste dai relativi provvedimenti impositivi.
- b. Nella fascia di rispetto del cono di volo aeroportuale, fino all'emanazione di nuovo decreto dell'Ente competente, valgono le limitazioni previste per la tutela della sicurezza della navigazione ai sensi del Codice della Navigazione aerea come modificato dal DLgs. 96/2005 e con DLgs. 151/2006.



- c. Nelle aree di rispetto degli istituti di pena non è ammessa alcuna edificazione, salvo quelle inerenti l'edilizia carceraria e cimiteriale.
 - d. L'utilizzazione delle aree di rispetto degli istituti di pena con attività a cielo libero è subordinata a parere favorevole dell'Autorità che gestisce l'istituto.
17. Elisuperficie
- a. Il PI individua i siti esistenti adibiti a elisuperficie. Per quanto attiene all'individuazione del sito dell'ambito di pertinenza di Villa Bonin Longare a Vicenza Ovest essa è desunta dal Piano di Emergenza Esterno Acciaierie Valbruna (Decreto Prefetto della provincia di Vicenza 26.06.2008 Prot. n. 2008/651 Area V Prot.Civ.).
 - b. Per le zone ad essi associate valgono le limitazioni derivanti dall'osservanza delle norme ICAO Annesso 14, Volume II, Heliports, così come disposto dal DM 1 febbraio 2006 e dall'atto di indirizzo del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti del 24/05/2002.
18. Elettrodotti
- a. La localizzazione di nuovi elettrodotti o la modifica degli esistenti è subordinata alla verifica di conformità con le disposizioni della vigente normativa e in particolare della L 36/2001 e della legislazione regionale di attuazione vigente.
 - b. Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione regionale speciale in materia, nell'ambito delle aree interessate da campi elettromagnetici, generati da elettrodotti legittimamente assentiti ed eccedenti i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui alla normativa vigente, non è consentita alcuna nuova destinazione di aree a gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici e luoghi adibiti a permanenza di persone non inferiore a quattro ore giornaliere.
 - c. Il PI individua gli impianti per la trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica delle linee con tensione pari o superiore a 50 kV; le relative distanze di prima approssimazione (Dpa) costituiscono dotazione ecologica e ambientale del territorio; l'ampiezza indicativa delle distanze di prima approssimazione (Dpa) è indicata negli elaborati progettuali del PI ed è finalizzata a perseguire gli obiettivi di qualità previsti nei decreti attuativi alla L 36/2001.
 - d. La realizzazione di nuovi elettrodotti superiori a 100 kV, destinati ad attraversare aree urbane di tipo residenziale, o zone che il PI destina a nuovi insediamenti residenziali avverrà preferibilmente previa intesa tra Comune ed Ente elettrico per la concertazione volta alla definizione del tracciato e all'adozione delle migliori tecnologie disponibili; i nuovi elettrodotti comunque destinati ad impegnare il territorio comunale saranno realizzati in cavo interrato, salvo comprovate difficoltà di carattere tecnico che ne impediscano, o sconsiglino l'adozione; la presenza del cavo interrato dovrà essere evidenziata in superficie con apposita segnaletica; la posa del cavo interrato adotterà le migliori tecnologie disponibili, con ulteriori misure protettive laddove la linea interrata sia destinata a scorrere nelle immediate adiacenza di luoghi destinati a residenza o altri luoghi sensibili quali scuole e parchi gioco.
 - e. Le cabine elettriche di nuova autorizzazione, destinate alla distribuzione e trasformazione dell'energia alle utenze finali, non dovranno essere poste all'interno di fabbricati destinati a permanenza prolungata di persone, o in loro immediata aderenza; nel caso in cui, per comprovate esigenze tecniche e preferibilmente previa intesa col Comune, si dovessero necessariamente così allocare, l'Ente realizzatore sarà tenuto ad adottare le migliori tecnologie disponibili e misure protettive aggiuntive volte alla schermatura del campo elettromagnetico.
 - f. In fase di progettazione degli interventi edilizi le Dpa dovranno essere sempre calcolate sulla base del rilievo reale del posizionamento della linea o della cabina e della tipologia delle stesse.
 - g. All'interno delle Dpa non sono consentite aree gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici e luoghi per i quali si preveda la permanenza uguale o superiore alle 4 ore giornaliere. Destinazioni d'uso in contrasto con quanto sopra sono ammissibili solo nel rispetto dell'obiettivo di qualità prescritto per l'area in esame ai sensi della vigente normativa in termini di elettrodotti.
 - h. Attraverso decreto dirigenziale è riportata nel PI, con valore di recepimento, la riduzione delle fasce di rispetto e delle distanze di prima approssimazione degli elettrodotti in seguito ad interventi che ne comportano la riduzione dei campi elettromagnetici e l'eliminazione delle fasce in seguito alla dismissione dell'elettrodotto medesimo.
 - i. Attraverso decreto dirigenziale è riportata nel PI, con valore di recepimento, la previsione di nuove fasce di rispetto o distanze di prima approssimazione, in seguito alla realizzazione di nuovi elettrodotti, sulla base degli elaborati progettuali e della reale tipologia di linea approvata dagli organi competenti.



- j. I miglioramenti qualitativi definiti con appositi accordi o intese con i Soggetti realizzatori e gestori delle reti di elettrodotto costituiranno buona prassi e riferimento per la realizzazione di nuovi elettrodotti e la modifica degli esistenti.
19. Cimiteri
- a. All'interno dei cimiteri si applicano le norme di polizia mortuaria e le previsioni regolamentari comunali.
 - b. All'interno delle fasce di rispetto cimiteriale si applicano le limitazioni alla trasformabilità previste dall'art. 338 del testo unico leggi sanitarie, approvato con RD 1265/1934 e l'art. 57 del DPR 285/1990 (Regolamento di polizia mortuaria). Nelle aree di rispetto cimiteriale oggetto di riduzione della zona di rispetto cimiteriale ai sensi del comma 5 dell'art. 338 del RD 1265/1934, si applicano le disposizioni del comma 4 bis dell'art. 41 della LR 11/2004.
 - c. Gli interventi ammessi dalle norme della lettera b. devono in ogni caso rispettare le disposizioni delle norme di zona.
 - d. È ammessa la localizzazione di impianti di trasmissione e comunicazione elettronica a condizione che il concessionario assuma l'obbligazione dello spostamento a propria cura e spese in caso di ampliamento del cimitero ed in quanto gli stessi, per la loro natura e conformazione, non appaiano lesivi delle finalità di tutela dell'interesse pubblico sotto il profilo sanitario ed urbanistico.
20. Ferrovia
- a. Il PI individua le aree occupate dalla linea e dalla stazione ferroviaria esistente e sono riservate alle opere e costruzioni connesse con l'esercizio del traffico ferroviario.
 - b. La distanza minima da osservarsi nella realizzazione di costruzioni di qualsiasi tipo ai lati dei tracciati ferroviari è di 30 m a partire dalla rotaia esterna, salvo deroga da parte dell'Ente proprietario ai sensi dell'art. 60 del DPR 753/1980.
 - c. Per gli edifici esistenti ubicati all'interno della distanza minima sopra riportata, sono consentiti previo parere dell'Ente proprietario gli interventi previsti alle lettere a), b), c), d) comma 1 dell'art. 3 del DPR 380/2001.
 - d. Vigono inoltre le altre limitazioni previste dal Titolo III del DPR 753/1980 e smi.
21. Allevamento zootecnico intensivo
- a. In conformità all'art. 32 del PAT, nel territorio comunale non è consentita la realizzazione/attivazione di allevamenti zootecnici intensivi, come definiti dalla DGR 856/2012.
 - b. Qualora siano accertati allevamenti zootecnici intensivi localizzati a confine con il territorio comunale, dovranno essere rispettate le disposizioni di cui alla LR 11/2004 e alla DGR 856/2012.
22. Viabilità
- a. Nelle fasce di rispetto stradale della viabilità esistente e di progetto, è consentita la realizzazione, oltre alle opere stradali, di impianti di arredo urbano, di canalizzazioni di infrastrutture tecnologiche (acquedotti, elettrodotti, gasdotti, ecc.) aree di parcheggio pubblico o di uso pubblico e stazioni di servizio per rifornimento carburanti.
 - b. Le aree comprese nelle fasce di rispetto stradale sono computabili agli effetti della edificabilità nei lotti adiacenti secondo gli indici degli stessi, qualora sia identificata la nuova sede stradale, che deve essere esclusa dal computo. Esse sono altresì computabili al fine del calcolo degli standard con esclusione di una fascia di 7 m sul lato del ciglio strada.
 - c. Nel caso di nuove strade, con l'approvazione da parte degli organi competenti del progetto dell'opera che si mantenga all'interno delle fasce di rispetto ai sensi del DPR 753/1980, nonché ai sensi del DM 1404/1968, la previsione del PI è adeguata al nuovo tracciato, senza che ciò costituisca variante al piano stesso, ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. L'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio a seguito delle previsioni di nuove infrastrutture viarie nel PI, decorso il quinquennio di efficacia del PI, potranno essere previste misure di indennizzo compensativo anche mediante Credito Edilizio.
 - d. Gli incroci viari cittadini, tra strade di cui almeno una non sia strada locale, hanno un'area di rispetto stradale circolare, di raggio pari a metà della distanza massima tra due fabbricati prospettanti sull'intersezione, maggiorata di metri 10, con centro all'intersezione degli assi stradali. Il raggio non potrà mai superare i 50 m, salvo disciplina regolamentare specifica delle intersezioni e quanto stabilito dalla norma nazionale. In ogni caso, vanno rispettate le disposizioni derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'art. 5 del DM 1404/1968 e dall'art. 16 del Nuovo Codice della strada, in merito alle distanze da osservarsi in corrispondenza degli incroci, per quanto concerne le aree di visibilità nelle intersezioni.



- e. Lungo gli assi viari maggiormente interessati dai fenomeni dell'edificazione diffusa e di edificazione lineare, il PI prevede in corrispondenza dei varchi ambientali, di cui all'Elaborato 4 – Rete ecologica, il mantenimento della discontinuità edilizia per una fascia di ampiezza minima ortogonale all'asse stradale di 30 m.
- f. All'interno dei centri abitati, sono indicate graficamente sulle tavole di PI le fasce di rispetto da applicare alle singole strade. Comunque, anche indipendentemente da detta indicazione, lungo le strade appartenenti alla rete portante delle piste ciclabili (individuata nell'Elaborato 3 – Zonizzazione con gli assi stradali di colore verde), è prevista una fascia di rispetto minima di 5 m dal ciglio esterno di entrambi i marciapiedi o, in mancanza di esso, dal confine di proprietà della strada. Lungo le strade interessate dal transito delle linee Linee ad Alta Mobilità (LAM) del servizio di Trasporto Pubblico Locale, è prevista analogamente una fascia di rispetto minima di 5 m.
- g. All'esterno del perimetro dei centri abitati, nei casi in cui non sono esplicitamente indicate le fasce di rispetto nell'Elaborato 3 – Zonizzazione, le distanze minime dei fabbricati dalle strade sono quelle stabilite dalla normativa vigente al momento dell'intervento, in riferimento alla classificazione tecnico funzionale della rete di viabilità esistente.

Art. 16 Ricognizioni puntuali di carattere ambientale

- 1. Censimento e anagrafe dei siti da bonificare
 - a. Nell'Elaborato 2 – Vincoli e tutele, sono individuati i siti pubblici o privati contaminati già sottoposti a procedura ambientale al momento dell'approvazione del PI, ai sensi del DLgs. 152/2006.
 - b. Il competente Ufficio comunale mediante determina dirigenziale provvederà all'aggiornamento dell'elenco dei siti, nonché all'aggiornamento della banca dati alfanumerica costituente il Quadro Conoscitivo del PI, senza che questo costituisca variante al PI.
- 2. Impianti generanti campi elettromagnetici ad alta frequenza
 - a. Il Comune adotta un Piano di Localizzazione degli impianti e delle infrastrutture funzionali alla rete di telecomunicazione, integrato da un apposito regolamento comunale, volto alla definizione e localizzazione delle opere da realizzare, o riqualificare anche mediante loro trasferimento, che potrà avvenire in applicazione delle vigenti disposizioni in materia di attività produttive; la localizzazione, e il risanamento e nuova localizzazione dell'attuale assetto impiantistico, privilegeranno i siti di proprietà comunale, o di cui si prevede l'acquisizione al patrimonio comunale, e la pratica del co-siting, con la condivisione tra più Gestori dei medesimi sostegni ed apparati di alimentazione elettrica, e pure dei medesimi apparati d'antenna laddove tecnicamente possibile, al fine di tutelare, nella salvaguardia del servizio di telefonia, le aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali, scolastiche e sportive e le zone ricreative attrezzate a parchi gioco; nelle aree verdi e nelle zone rurali ZTO E l'impatto percettivo verrà schermato con l'adozione di sostegni che puntino alla mimesi; nelle aree di proprietà pubblica sarà privilegiata l'adozione di impianti concepiti come strutture innovative e di pregio, volte a costituire elemento d'arredo urbano; nelle aree residenziali e di interesse storico, artistico e ambientale ZTO A gli impianti dovranno assicurare il minor impatto urbanistico, anche con l'adozione di sistemi a microcelle o altre tecnologie innovative.
 - b. I sistemi radianti di impianti DVBH ed altri, progettati per operare nelle bande VHF III, UHF IV-V ed L, saranno localizzati privilegiando siti di proprietà comunale.



PARAMETRI, DISTANZE E DISPOSIZIONI SPECIFICHE

Art. 17 Parametri urbanistici ed edilizi, definizioni e modalità di applicazione

1. Le definizioni relative ai parametri urbanistici sono di seguito riportate e, per l'attuazione del PI, sostituiscono ogni altra definizione.
 - a. Superficie territoriale (St)
 - Per Superficie territoriale deve intendersi la superficie complessiva, comprensiva delle aree per l'urbanizzazione primaria e di quelle per l'urbanizzazione secondaria, di una o più aree tra loro adiacenti classificate dal PI come appartenenti ad un'unica Zona Territoriale Omogenea, per la cui trasformazione urbanistica ed edilizia il PI prevede la preliminare formazione di PUA;
 - la St è misurata al netto delle superfici classificate dal PI come viabilità di progetto e al lordo delle strade eventualmente esistenti o previste indicativamente nel PI come Progetto Urbano e nelle schede di cui all'Elaborato 5 – Fascicolo Schede Urbanistiche, come indirizzo per la formazione del PUA.
 - b. Superficie fondiaria (Sf)
 - Per Superficie fondiaria deve intendersi la superficie reale del lotto a destinazione omogenea, derivante dal rilievo topografico, al netto di eventuali superfici previste per opere di urbanizzazione primaria e secondaria, individuate dagli strumenti urbanistici. Per i fabbricati esistenti la superficie fondiaria corrisponde all'area di pertinenza urbanistica originaria del fabbricato.
 - c. Indice di utilizzazione territoriale (Ut)
 - Per indice di Utilizzazione territoriale deve intendersi la massima Superficie utile Su, come definita alla successiva lett. g., espressa in metri quadrati costruibili per ogni mq di superficie territoriale St.
 - d. Indice di utilizzazione fondiaria (Uf)
 - Per indice di Utilizzazione fondiaria deve intendersi la massima superficie Su, come definita alla successiva lett. g., espressa in mq costruibile per ogni mq di superficie fondiaria Sf.
 - e. Indice di fabbricabilità territoriale (It)
 - Per indice di fabbricabilità territoriale deve intendersi il volume massimo, espresso in mc, costruibile per ogni mq di superficie territoriale St.
 - f. Indice di fabbricabilità fondiaria (If)
 - Per indice di fabbricabilità fondiaria deve intendersi il volume massimo, espresso in mc, costruibile per ogni mq di superficie fondiaria Sf.
 - g. Superficie utile (Su)
 - Per Superficie utile deve intendersi la somma delle superfici di tutti i piani fuori terra misurate al lordo di murature interne e perimetrali.
 - Non concorrono al calcolo della Su:
 - i. le scale aperte esterne a rampa unica larghe fino a 1,50 m e le scale di sicurezza;
 - ii. le rampe dell'ultimo livello del vano scala;
 - iii. gli annessi rustici;
 - iv. le cabine elettriche, telefoniche o di distribuzione del gas, i vani tecnici di cui alla circolare Ministero Lavori Pubblici n. 2474/1973, nelle dimensioni strettamente necessarie;
 - v. gli impianti tecnologici e i volumi tecnici da intendersi come i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere e a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici tecnologici al servizio dell'edificio (quali silos, cabine elettriche, depuratori, impianti idrici, termici, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, compreso l'extracorsa dell'ascensore, elettrici, di sicurezza, telefonici, ecc.) che non abbiano caratteristiche di agibilità;
 - vi. le autorimesse realizzate in aderenza o all'interno del corpo di fabbrica con altezza massima del solaio strutturale fisso inamovibile di 2,50 m per la residenza e di 3,00 m per le altre destinazioni. Per le sole unità residenziali non viene considerata Su



fino al limite massimo di 40 mq per unità immobiliare, superato il limite qui riportato si conteggia la parte in eccedenza. Delle autorimesse realizzate in aderenza si conteggia comunque la Su della parte che eccede il 20% della Sc del corpo di fabbrica;

- vii. i sottotetti per le loro parti in cui l'altezza, misurata dal pavimento all'intradosso della struttura della copertura, sia inferiore a 1,80 m, misurata sottotavolato per i tetti in legno aventi interasse minimo 0,50 m;
 - viii. le logge rientranti, fino alla profondità massima di 1,50 m, superato il limite qui riportato si conteggia la parte in eccedenza;
 - ix. le pensiline e le terrazze a sbalzo fino alla profondità massima pari a 1,50 m, superato il limite qui riportato si conteggia la parte in eccedenza;
 - x. le cantine realizzate in aderenza o all'interno del corpo di fabbrica al piano terra o seminterrato e fino al limite massimo di 12 mq per unità immobiliare con altezza massima del solaio strutturale inamovibile di 2,50 m, superato il limite qui riportato si conteggia la parte in eccedenza;
 - xi. i portici ad uso pubblico;
 - xii. i portici ad uso privato nel limite massimo del 20% della superficie coperta complessiva di progetto, superato il limite qui riportato si conteggia la parte in eccedenza.
- h. Superficie coperta (Sc)
- Per Superficie coperta deve intendersi la proiezione orizzontale sul lotto degli edifici esistenti e di progetto.
 - Sono esclusi dal computo:
 - i. gli aggetti, gli sporti di copertura per la parte a sbalzo fino a 1,50 m, i cornicioni e le gronde con sporgenza e/o profondità complessiva fino a 1,50 m, le scale aperte a rampa unica larghe fino a 1,50 m qualora eccedenti si computano interamente;
 - ii. le parti completamente interrate e seminterrate fino ad una quota massima di 0,50 m misurata dalla quota "zero" come successivamente definita alla seconda alinea della lett.i.;
 - iii. le serre stagionali, le piscine scoperte interrate;
 - iv. pergolati, di limitate dimensioni e non stabilmente infissi al suolo, e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici;
 - v. gli impianti tecnologici e i volumi tecnici da intendersi come i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere e a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici tecnologici al servizio dell'edificio (quali silos, cabine elettriche, depuratori, impianti idrici, termici, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento compreso l'extracorsa dell'ascensore, elettrici, di sicurezza, telefonici, ecc.) che non abbiano caratteristiche di agibilità.
- i. Altezza del fabbricato (H):
- Per altezza del fabbricato deve intendersi la differenza tra la quota zero e la quota più elevata dell'intradosso dell'ultimo solaio coincidente con la struttura di copertura dell'edificio fatti salvi i volumi tecnici come definiti alla precedente lettera.
Per le eventuali trasformazioni di edifici esistenti o nuove costruzioni che risultino ammissibili, l'altezza massima di ogni edificio non può superare l'altezza degli edifici circostanti di carattere storico-artistico vincolati per legge ai sensi della Parte II del DLgs. 42/2004.
 - Si definisce quota zero, la quota di imposta del fabbricato così determinata:
 - i. nelle zone pianeggianti e nel tessuto urbano consolidato, l'altezza va riferita alla quota del colmo strada o dal marciapiede stradale del fronte lotto;
 - ii. per le zone rurali alla quota media del lotto di pertinenza;
 - iii. su terreno inclinato, l'altezza viene misurata dalla quota di riferimento 0,00 corrispondente alla più bassa quota del profilo naturale del terreno che interseca il paramento esterno del volume di progetto;
 - iv. nel caso di riporti artificiali di terreno, l'altezza si misura comunque dal piano di campagna originario o dalla quota strada;



v. nei PUA la quota “zero” è definita dalla disciplina di piano.

- j. Volume del fabbricato (V)
- Per Volume del fabbricato deve intendersi il volume del solido calcolato rispetto alla quota “zero” di riferimento sommando i prodotti delle superfici utili dei singoli piani per le rispettive altezze computate dal piano utile a piano utile, a eccezione dell’ultimo piano per cui l’altezza va misurata all’intradosso dell’ultimo solaio.
 - Per gli interventi che comportino la demolizione e ricostruzione dell’edificio esistente il volume corrisponde a quello delimitato dalla sagoma dell’edificio come definita alla voce 18 dell’Allegato A del RET adottato con Intesa sancita in sede di Conferenza unificata n. 125/CU del 20 ottobre 2016.
 - In caso di copertura inclinata il volume va calcolato come prodotto della Superficie utile per l’altezza media misurata all’intradosso della copertura.
 - Per gli edifici disciplinati all’articolo 36, all’art. 40 e oggetto di tutela di cui all’art. 14 comma 10., il volume corrisponde a quello delimitato dalla sagoma dell’edificio come definita alla voce 18 dell’Allegato A del RET adottato con Intesa sancita in sede di Conferenza unificata n. 125/CU del 20 ottobre 2016.
- k. Sottotetto
- Per sottotetto si definisce lo spazio compreso tra l’intradosso della copertura dell’edificio e l’estradosso del solaio del piano sottostante.
- l. Superficie permeabile minima (Spm)
- Per Superficie permeabile minima deve intendersi la parte di area di pertinenza di ogni intervento, ivi comprese le superfici a standard pubblico o privato a uso pubblico, che non deve risultare compromessa da costruzioni in soprassuolo o nel sottosuolo o da pavimentazioni impermeabili.
 - La superficie permeabile va calcolata sulla base dei seguenti criteri:
 - i. area naturalmente permeabile in modo profondo, superficie computabile al 100%;
 - ii. area pavimentata: la superficie è computata in rapporto alla permeabilità che risulta certificata in riferimento ai materiali e alla tecnica di messa in opera e non può comunque mai essere computata di permeabilità superiore al 50%.
- m. Parametro K
- Per K deve intendersi il valore massimo tra la Superficie utile edificabile a destinazione direzionale, commerciale e artigianale di servizio dove previsto e la Su totale.
- n. Parametro S
- Per S deve intendersi la superficie minima obbligatoria destinata a opere di urbanizzazione, a esclusione delle strade a uso privato.
- o. Superficie di vendita (Sv)
- Per Superficie di vendita si intende quanto definito al comma 1 lett. a) dell’art 3 della LR 50/2012.
- p. Superficie lorda di pavimento (Slp)
- Per Superficie lorda di pavimento si intende quanto definito al comma 1 lett. b) dell’art. 3 della LR 50/2012.
- q. Bilancio CO₂
- Il Bilancio di CO₂ è il risultato dato dalla differenza tra le emissioni di gas clima alteranti e le mitigazioni messe in atto per ridurle, corrispondente alla quantità di anidride carbonica equivalente espressa in chilogrammi. Le modalità applicative e di calcolo sono definite all’art. 34 dell’Elaborato 7 – Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale.
- r. Indice di Riduzione dell’Impatto Climatico (RIC)
- L’Indice di Riduzione dell’Impatto Climatico è un rapporto numerico di qualità ambientale applicato al lotto edificabile o edificato finalizzato a garantire la qualità dell’intervento edilizio rispetto alla permeabilità del suolo e al verde.
Le modalità applicative e di calcolo sono definite all’art. 35 dell’Elaborato 7 – Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale.
2. Gli indici di fabbricabilità e di utilizzazione territoriale si applicano in caso di PUA. Gli indici di fabbricabilità e di utilizzazione fondiaria si applicano in caso di IED.
3. I parametri fondiari e territoriali si applicano in via alternativa.



4. Quando siano previsti sia gli indici di fabbricabilità che quelli di utilizzazione, va sempre applicato quello dei due indici che risulti più restrittivo, in base all'altezza tra piano e piano esistente o prevista nell'edificio di cui calcolare la Superficie utile e il Volume.
5. Gli indici riportati nella presente normativa sono sempre indici massimi. Per le nuove costruzioni in lotti inediti o liberati da preesistenze, la volumetria dovrà raggiungere almeno il 75% della potenzialità data dall'indice della zona, salvo che per le ZTO D e fatta salva la dimostrata impossibilità di raggiungere tale percentuale minima in ragione di limitazioni derivanti da imperative disposizioni normative. Non sono ammessi interventi che riducano il volume esistente quando esso non raggiunge il 75% dell'indice di zona. Sono altresì ammessi interventi che aumentano il volume esistente anche quando esso non raggiunge il minimo previsto.
6. Le aree di pertinenza territoriali e fondiari relative agli edifici esistenti o realizzati secondo le norme del PI non potranno mai essere ulteriormente conteggiate ai fini dell'utilizzo degli indici di edificabilità se non per raggiungere l'edificabilità massima consentita, nel caso di utilizzazione parziale della volumetria.
7. Qualora un'area a destinazione urbanistica omogenea, su cui esistono costruzioni che si devono o si intendono conservare, venga frazionata allo scopo di costruire nuovi lotti edificabili, tutti gli indici e prescrizioni di piano vanno comunque rispettati sia per le costruzioni conservate, sia per le nuove da edificare.
8. Ai soli fini del computo del contributo di costruzione, la trasformazione da indici di utilizzazione espressi in mq/mq a indici di edificabilità espressi in mc/mq va eseguita secondo la seguente formula:
 $I_f = U_f \times H$ dove H sta per l'altezza convenzionale di 3 m.

Art. 18 Distanze

1. Distanze minime tra fabbricati (Df)
In tutte le zone, salvo particolari disposizioni, è prescritta la distanza minima tra pareti finestrate di edifici antistanti pari all'altezza del fabbricato più alto con un minimo assoluto di 10 m, la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata.
È definita come distanza minima, misurata ortogonalmente, la distanza che intercorre tra la superficie coperta dei fabbricati, così come definita alla lett. h. dell'art.17.
La distanza minima tra i fabbricati, fatte salve le disposizioni del Codice Civile, può essere ridotta se trattasi di pareti non finestrate.
Se esistono nelle proprietà limitrofe edifici costruiti anteriormente al 27/28 luglio 1979, data di adozione della Variante Generale al PRG che ha introdotto la disposizione, con distanze dai confini inferiori a quelle previste dal successivo comma 3., le nuove costruzioni debbono rispettare egualmente la distanza minima di 10 m tra fabbricati indipendentemente dall'altezza dell'edificio fronteggiante salvo il caso di strumento attuativo con previsioni planivolumetriche che interessi anche detti edifici presenti in proprietà limitrofe.
La data di costruzione degli edifici esistenti di cui ai precedenti capoversi è quella risultante dal certificato di agibilità o, in mancanza, dal certificato di ultimazione dei lavori, oppure quella comunque accertata.
I distacchi tra gli edifici vengono misurati in direzione perpendicolare alle due pareti opposte (prospicienza diretta). Il distacco tra pareti finestrate dello stesso edificio non viene computato nelle rientranze degli edifici qualora il rapporto tra profondità e larghezza delle rientranze sia inferiore a 1/3 (un terzo).
Nelle misurazioni tra la quota "zero" di due lotti adiacenti, uno oggetto di intervento e l'altro già edificato, la proiezione va calcolata con riferimento al piano del lotto più basso e con una inclinazione di 45 gradi.
2. Distanze minime tra fabbricati fra i quali siano interposte strade (Ds)
Salvo specifiche disposizioni di zona, le distanze minime tra fabbricati fra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli, con l'esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio dei singoli edifici o di insediamenti, debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:
 - a. 5 m per lato, per strade di larghezza inferiore a 7 m;
 - b. 7,50 m per lato, per strade di larghezza compresa fra 7 m e 15 m;
 - c. 10 m per lato, per strade di larghezza superiore a 15 m.



Qualora le distanze fra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa.

Ove non sussistano esigenze di allineamento, ammissibili ai sensi dell'art. 22, per strade vicinali o a fondo cieco, deve essere prevista una distanza minima assoluta di 5 m dal ciglio della strada.

Le distanze di cui alle lett. a., b. e c. si applicano anche nel caso di un singolo fabbricato rispetto alla strada.

3. Distanze minime dei fabbricati dai confini di proprietà (Dc)

Salvo specifiche disposizioni di zona, per tutte le nuove costruzioni la distanza minima dal confine di proprietà deve essere pari alla metà dell'altezza del fabbricato, con un minimo di 5 m.

Distanze inferiori possono essere concesse previo accordo con i proprietari confinanti con atto da trascriversi presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.

È ammessa la costruzione a confine di proprietà, se sul confine preesiste una parete o parti di parete non finestrata, oppure in base a presentazione di un progetto unitario per i fabbricati da realizzare.

In caso di costruzione in aderenza, salvo accordo registrato e trascritto, la sopraelevazione del nuovo corpo di fabbrica rispetto all'altezza dell'edificio preesistente deve rispettare la distanza di cui al primo capoverso.

Le distanze dai confini vengono misurate radialmente. Previo accordo con i proprietari confinanti degli edifici esistenti di cui ai precedenti capoversi, la distanza dai confini potrà essere inferiore qualora sia rispettata la distanza minima tra fabbricati.

4. Distanze dai confini di zona (Dz)

Al fine della determinazione della distanza dei fabbricati dai confini tra le zone urbanistiche si applica la distanza minima di 5,00 m. È ammessa la costruzione alla distanza minima di 3 m dal confine di zona nel caso di confine tra zone residenziali e produttive da un lato e zone agricole dall'altro se appartenenti alla medesima proprietà; tale misura si riduce a 2 m negli interventi di cui al successivo art. 61.

5. Modalità di calcolo

a. Le distanze si misurano dalla proiezione sul piano orizzontale della superficie esterna delle singole pareti fronteggianti comprensive di qualsiasi avancorpo o elemento, che rientri nel calcolo della superficie coperta.

b. Si considera finestrata la parete, continua, che sia interessata da fori che costituiscono vedute ai sensi dell'art. 900 del Codice Civile. Nel caso di pareti discontinue si devono considerare separatamente le singole parti. Si considerano discontinue le pareti di un singolo edificio che si sviluppano su due piani sfalsati di almeno 30 cm.

c. Per altezza delle pareti fronteggianti, ai fini del computo delle sole distanze, deve intendersi l'altezza massima delle singole pareti dell'edificio. La stessa va misurata sulla verticale tra il punto di spiccatto dal terreno e il punto di incontro tra superficie esterna della parete e l'imposta del solaio o della copertura misurata all'estradosso, comprensiva di eventuale cornice in presenza di timpano, o la quota superiore del parapetto cieco in caso di copertura a terrazza.

d. Nel caso di coperture a falde con pendenza superiore al 40% e per coperture curve, l'altezza per il solo calcolo delle distanze va riferita alla media tra punto minimo e massimo della copertura.

6. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti punti nel caso di PUA con previsioni planivolumetriche a eccezione delle distanze dal perimetro dell'ambito, che non siano prospicienti strade pubbliche, e di quelle dagli edifici esterni al medesimo perimetro.

Art. 19 Dotazione di spazi pubblici per l'attuazione del PI

1. Di seguito sono indicate le dotazioni minime di spazi pubblici da reperire negli ambiti, di cui al comma 6. dell'art. 5, agli artt. 6, 7, 38, 39, 40, 44, 55 e 59 delle presenti NTO, ai sensi degli artt. 31 e 32 della LR 11/2004.

a. Per la destinazione residenziale, sulla base di un rapporto di 150 mc per abitante.

Urbanizzazione primaria, minimo 10 mq/ab suddivisi in:

– Spazi a verde attrezzato: 3,00-7,00 mq/ab;

– Spazi a parcheggio: 3,00-7,00 mq/ab.

Urbanizzazione secondaria, minimo 20 mq/ab. per spazi pubblici o per usi collettivi.

b. Per le destinazioni commerciali, direzionali e attività economiche.



Urbanizzazione primaria di spazi a parcheggio e spazi a verde attrezzato:

- Industriale e assimilabili, minimo 10 mq/100 mq St;
- Direzionale, minimo 100 mq/100 mq Su;
- Commerciale, minimo 100 mq/100 mq Su.

c. Per le destinazioni turistiche:

le dotazioni minime di aree a servizi sono quelle indicate al comma 3 dell'art. 31 della LR 11/2004. L'Amministrazione può consentire l'applicazione del comma 5 dell'art. 31 della LR 11/2004.

Le opere di urbanizzazione primaria che consistono in strade, spazi di sosta o parcheggio, spazi di verde attrezzato, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e gas, illuminazione pubblica, cavedi multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni, nonché quelle elencate alla lettera h degli "atti di indirizzo" di cui all'art. 50 della LR 11/2004, devono essere realizzate in ragione delle caratteristiche dell'insediamento e delle necessità rilevate. La dotazione minima deve garantire funzionalità dell'area e dei servizi.

2. Considerata la variabilità delle destinazioni insediabili, per stabilire la quota di superficie per ciascuna categoria di opera di urbanizzazione, l'interessato potrà preliminarmente acquisire il parere del Settore Mobilità e Trasporti, congiunto con quello del Settore Infrastrutture e gestione urbana.
3. Per tutti gli insediamenti ove si intenda realizzare attività commerciali con superficie di vendita gli spazi a parcheggio di uso pubblico a servizio delle attività, di cui al successivo art. 28, possono essere compensati dalla quantità minima richiesta alla lett. b. del comma 1. fino alla concorrenza della quota minima prescritta.
4. Per i PUA che superino i tre ettari o i 50.000 mc si applicano le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 32 della LR 11/2004.
5. Al fine di tutelare i valori storici e ambientali delle ZTO A e consentire la valorizzazione del patrimonio architettonico esistente, nonché nel caso di interventi su aree o edifici vincolati ai sensi dell'art. 10 del DLgs. 42/2004 anche ricadenti in altre ZTO, qualora sia dimostrata l'impossibilità del reperimento degli spazi a parcheggio pubblico e del verde attrezzato, potranno essere monetizzate secondo le modalità definite con provvedimento del Consiglio comunale.
6. Le compensazioni e mitigazioni finalizzate a garantire l'invarianza idraulica conseguenti a processi di edificazione e urbanizzazione nei PUA di iniziativa privata, potranno essere ubicate in aree pubbliche destinate ad opere di urbanizzazione o ad uso pubblico, opportunamente segnalate, purché venga garantita la funzionalità delle aree a servizi e la relativa manutenzione dovrà restare a carico di ciascun proponente e avente causa. I bacini di laminazione devono essere conformati per prevenire ristagni e impaludamenti mediante un sistema che consenta il deflusso delle acque.
7. Nel caso in cui sia accertato che l'intervento attuativo non necessiti, o necessiti parzialmente, delle opere di urbanizzazione, è consentito compensare la mancata realizzazione di tali opere con la realizzazione di altre opere finalizzate al miglioramento del sistema infrastrutturale della zona di riferimento per un importo equivalente.
8. Le aree per spazi pubblici destinati all'urbanizzazione possono essere monetizzate in applicazione delle deliberazioni del Consiglio comunale in materia di monetizzazione e previa apposita deliberazione della Giunta comunale con cui si darà motivato atto della non necessità di attuazione di dette urbanizzazioni
9. I parcheggi di cui al presente articolo saranno computati con le seguenti dimensioni:
 - a. autovetture (minimo 5 m x 2,50 m);
 - b. cicli, ciclomotori e motociclette (minimo 2 m x 1 m);
 - c. autocarri (minimo 10 m x 3 m).

Nei parcheggi relativi a fabbricati artigianali, industriali, magazzini e simili, i posti autocarro dovranno essere accoppiati in modo da consentire la sosta di autotreni.

Negli spazi a parcheggio sono computati anche gli spazi di manovra esclusa la viabilità di accesso.

Art. 20 Edificabilità con preesistenze e lotto suddiviso in più ZTO

1. Un'area edificabile già utilizzata a fini edilizi è suscettibile di ulteriore edificazione solo quando la costruzione di progetto trovi capienza nella potenzialità edificatoria consentita dalla normativa vigente al momento del rilascio dell'ulteriore titolo abilitativo.
2. Ai fini del calcolo della potenzialità edificatoria disponibile su un lotto già parzialmente edificato occorre considerare tutte le costruzioni, che comunque già insistono sull'area.



3. Qualora un lotto, già costituito come tale e identificabile quale unico mappale catastale al 24/10/2012 momento di adozione del PI, risulti compreso in zone territoriali omogenee diverse, l'edificabilità realizzabile è data dalla somma dell'edificabilità spettante alle singole porzioni di aree ricadenti nelle diverse zone territoriali omogenee. L'intervento di trasformazione dovrà comunque rispettare i parametri relativi alle distanze dai confini di proprietà e da altri edifici e pareti relative a ciascuna zona territoriale omogenea mentre le altre prescrizioni edilizie applicabili sono quelle relative alla zona territoriale omogenea avente l'indice di edificabilità più elevato.
4. Non è consentita la realizzazione di pertinenze in ZTO diversa da quella in cui ricade l'edificio principale a cui esse si riferiscono.

Art. 21 Criteri per l'applicazione dello Sportello Unico per le Attività Produttive

1. Il PI assume, quali criteri generali di riferimento per l'applicazione della procedura dello Sportello Unico per le attività produttive, i criteri stabiliti dal PAT vigente.
2. Sono assoggettabili alla procedura dello Sportello Unico tutte le attività esistenti che di fatto operino nel territorio comunale.
3. Per i progetti relativi a impianti produttivi in zona propria o impropria che non si conformano alle indicazioni previste dal presente PI, ma si conformano ai criteri stabiliti dal PAT, l'Amministrazione comunale può, motivatamente, procedere con quanto previsto dalla normativa statale e regionale vigente.
4. Sono fatti salvi i procedimenti in corso per i quali, nel rispetto della legge e degli strumenti di pianificazione già vigenti, si applica la normativa dello strumento urbanistico vigente al momento dell'avvio del procedimento.
5. Per i procedimenti che comportino variazione al PAT, si coordinano le procedure previste dalla normativa statale e regionale vigente con quelle del PAT, secondo quanto disposto dall'art. 4 della LR 55/2012.
6. Nell'Elaborato 3 – Zonizzazione sono individuati i perimetri degli interventi di edilizia produttiva convenzionata ai sensi dell'art. 4 della LR 55/2012. Il numero identificativo corrisponde al progetto edilizio SUAP approvato in sede di conferenza di servizi.

Art. 22 Allineamento dei fabbricati sul fronte strada

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 28 del DPR 495/1992, il rilascio di titolo abilitativo con deroga delle distanze minime dalla strada per allineamento a edifici esistenti può essere ammesso esclusivamente lungo gli assi ricadenti all'interno del "centro abitato", come definito dal Codice della Strada.
2. Nel caso di allineamento esistente, nei termini di cui al successivo comma 3, a maggiore o minore distanza dalla strada può essere prescritta o consentita la costruzione secondo detto allineamento. Non sono tenute al rispetto delle distanze minime le sopraelevazioni se in allineamento con il corpo di fabbrica esistente.
3. L'allineamento consente il posizionamento della nuova costruzione nel caso di intervento in lotto residuale privo di preesistenze e se viene rilevata una schiera composta di almeno tre fabbricati esistenti e limitrofi al lotto oggetto di intervento, avente una costante distanza dal ciglio della strada, tale da configurare una cortina edilizia, che possa giustificare la richiesta di allineamento a minore distanza da quella prevista dalle presenti NTO.
4. L'allineamento, su istanza del privato richiedente, viene concesso ogni qual volta non vi siano motivi ostativi dovuti a progetti di sistemazione, riqualificazione, messa in sicurezza o allargamento della viabilità interessata, con motivato e favorevole parere degli Uffici comunali competenti in materia di mobilità, infrastrutture.
5. Alle condizioni di cui al comma 4 sono consentiti inoltre prolungamenti delle facciate esistenti in allineamento senza riduzione della distanza minima dell'edificio dalla strada

Art. 23 Recupero dei sottotetti

1. Il recupero dei sottotetti ai fini abitativi è consentito secondo le disposizioni della vigente normativa regionale in materia nonché secondo quanto disciplinato dal regolamento edilizio. Gli interventi di recupero dei sottotetti non possono modificare le quote dei solai e delle coperture esistenti.



Art. 24 Impianti solari fotovoltaici e termici

1. L'installazione di impianti fotovoltaici e termici è consentita secondo le disposizioni della vigente normativa nazionale e regionale in materia nonché secondo quanto disposto dalle presenti norme e dal regolamento edilizio.

Art. 25 Costruzioni interrato e seminterrato

1. Non sono ammesse costruzioni interrato o seminterrato, se non pertinenti ad edifici principali fuori terra; la destinazione d'uso di dette costruzioni dovrà in ogni caso essere accessoria a quella del fabbricato principale. Tali costruzioni vanno realizzate nelle medesime zone omogenee degli edifici di cui costituiscono pertinenza.
2. La superficie della parte interrato o seminterrato, con intradosso del solaio di copertura emergente rispetto alla quota zero come definita alla seconda alinea della lett. i. dell'art. 17 per non più di 0,50 m, potrà essere ricavata, fatta salva l'osservanza delle altre disposizioni di legge e delle presenti NTO, anche fuori del perimetro edificato per non oltre l'80% della superficie rimanente del lotto edificabile e la soletta di copertura dovrà essere realizzata in modo da consentire la formazione di un tappeto erboso per tutta l'estensione della parte interrato o seminterrato per la quale non si preveda la sistemazione per aree lastricate, porticate o per la sosta veicolare e i percorsi pedonali.
3. Dette costruzioni interrato o seminterrato devono comunque rispettare le distanze minime dalle strade e le fasce di rispetto stradale.

Art. 26 Attività produttiva in zona impropria

1. Il PI individua le attività economico-produttive esistenti in zona impropria da confermare, da trasferire e le opere incongrue sulla scorta dei seguenti criteri:
 - a. consistenza, tipologia specifica di attività, rumorosità, inquinamento;
 - b. compatibilità con il contesto;
 - c. condizioni di accessibilità ed effetti sul traffico;
 - d. dotazione di opere di urbanizzazione.
2. Rispetto a tale valutazione il PI indica le attività esistenti da confermare, relativamente alle quali, fatto salvo quanto disposto dalla LR 55/2012, definisce la possibilità di ampliamento, comunque non superiore al 20% della superficie coperta esistente e a 1.000 mq di Su, escludendo in ogni caso la possibilità di demolizione e ricostruzione, l'aumento del numero delle unità immobiliari e l'inserimento di ulteriori e diverse attività, rispetto a quelle regolarmente insediate alla data di adozione del PAT. Per le attività da trasferire e le opere incongrue il PI prescrive il ripristino ambientale attraverso l'eliminazione degli elementi di degrado, ai sensi dell'art. 12. Sono pertanto ammissibili solo interventi di manutenzione.
3. Il PI può stabilire inoltre, in relazione agli interventi ammissibili e allo stato dei luoghi, l'integrazione delle opere di urbanizzazione, la riqualificazione dell'area pertinenziale, le opere di mitigazione degli impatti di varia natura nei confronti del contesto circostante.

Art. 27 Edifici in contrasto con le destinazioni del PI

1. Gli edifici esistenti con destinazioni non ammesse dalla specifica disciplina di zona, purché rispondenti alla normativa in vigore alla data della loro costruzione, non sono soggetti ad alcuna procedura coattiva. Fino al momento della realizzazione delle previsioni di PI, sono consentiti i soli lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione ai sensi del DPR 380/2001.

Art. 28 Insediamento attività commerciali al dettaglio

1. Le attività commerciali esistenti, al 22/07/2014 data di adozione della relativa disciplina, non sono obbligate a conformarsi a quanto dettato dalle disposizioni della LR 50/2012. In caso di aumento della Superficie di vendita, della Superficie lorda di pavimento o di cambio di tipologia per le Grandi



strutture, che comportino una maggiore dotazione di parcheggi di uso pubblico a servizio delle attività, per le porzioni modificate, si applicano le presenti norme.

2. Le strutture con Superficie di vendita non superiore a 1.500 mq sono insediabili su tutto il territorio comunale nei limiti delle disposizioni stabilite per le singole zone.
3. Ai sensi del comma 2 dell'art. 21 della LR 50/2012, gli ambiti da D4 a D10 sono idonei per l'insediamento delle medie strutture con Superficie di vendita (Sv) fino a 2.500 mq.
4. L'insediamento delle medie strutture con Superficie di vendita superiore a 1.500 mq e delle grandi strutture di vendita è ammesso all'interno delle aree o strutture dismesse e degradate, di cui al comma 3 dell'art. 2 del Regolamento regionale n.1/2013, individuate nell'Elaborato 5 – Fascicolo Schede Urbanistiche che contiene le relative schede descrittive, fatto salvo quanto previsto all'art. 36.
5. A seguito di ricognizione, nell'Elaborato 3 – Zonizzazione, sono individuati i parchi commerciali esistenti alla data del 30 giugno 2014 ai sensi della LR 50/2012.
A fronte dell'assetto territoriale, infrastrutturale, ambientale e della mobilità in cui si colloca il parco commerciale, in caso di aumento dell'attuale carico urbanistico derivante dall'apertura di nuove attività, dovranno essere valutati in particolare le seguenti situazioni di criticità:
 - a. accessibilità al parco commerciale con utilizzo di TPL, con mobilità ciclopedonale e mezzi sostenibili;
 - b. miglioramento della mobilità in entrata e uscita dal parco commerciale anche con l'eliminazione degli incroci stradali esistenti;
 - c. interventi di mitigazione delle isole di calore;
 - d. mitigazioni degli effetti derivanti da ulteriori impermeabilizzazioni dei suoli;
 - e. interventi per il risparmio idrico e riutilizzo delle acque;
 - f. abbattimento delle emissioni CO₂ anche con l'utilizzo delle energie rinnovabili e aumento dell'efficienza energetica;
 - g. ottimizzazione della gestione dei rifiuti;
 - h. interventi di contenimento e riduzione dell'inquinamento acustico.
6. Per l'insediamento di nuovi esercizi commerciali o di modifica di quelli esistenti di cui al comma 1. devono essere reperite superfici minime a parcheggio di uso pubblico a servizio delle attività come sotto riportate:

	Quantità di parcheggi di uso pubblico a servizio delle attività ai sensi dell'art. 5 del Regolamento regionale n. 1/2013		
	Centro storico	Centro urbano	Fuori centro urbano
Esercizio di vicinato	0,8 mq/mq Sv	0,8 mq/mq Sv	1 mq/mq Sv
Medie strutture di vendita	convenzione	0,8 mq/mq Sv	1 mq/mq Sv
Grandi strutture di vendita	convenzione	Zone di completamento 0,4 mq/mq SIp	Lett. b) comma 4 art. 5
		Zone di espansione e di ristrutturazione urbanistica 0,5 mq/mq SIp	

7. Per gli insediamenti di medie e grandi strutture di vendita assoggettati all'art. 19, la superficie a parcheggio dovuta corrisponde alla superficie maggiore tra quella risultante dall'applicazione dello stesso articolo delle NTO e quella richiesta dal precedente comma 6. In ogni caso la superficie di parcheggi di cui all'art. 19, deve essere garantita mediante la cessione delle aree o vincolo a uso pubblico, ai sensi del comma 1 dell'art. 32 della LR 11/2004, collocati in modo da agevolare la piena funzionalità e direttamente accessibili dalla viabilità pubblica.
8. Il perimetro del centro urbano è indicato nell'Elaborato 9 – L.R. 50/2012.
9. Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo si applica la LR 50/2012.



Art. 29 Sale giochi e scommesse

1. Il “Regolamento comunale per l’apertura delle sale gioco e l’installazione degli apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro” è approvato con delibera di Consiglio comunale n. 29/2019 e disciplina il procedimento per il rilascio dell’apertura delle sale gioco e l’installazione degli apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro.



INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

Art. 30 Infrastrutture a rete di interesse pubblico

1. La realizzazione di impianti e infrastrutture a rete pubbliche e di interesse pubblico è consentita in tutte le ZTO di PI.
2. Gli interventi sono realizzati dopo l'approvazione del progetto, in applicazione delle vigenti normative legislative statali e regionali, da parte del competente organo dell'Ente titolare per la realizzazione di detti impianti e infrastrutture a rete e previa verifica di conformità urbanistica.

Art. 31 Ferrovia

1. Le aree occupate dalla linea e dalla stazione ferroviaria esistente, individuate nell'Elaborato 3 – Zonizzazione sono riservate alle opere e costruzioni connesse con l'esercizio del traffico ferroviario.
2. In dette aree gli interventi sono attuati unicamente a cura delle pubbliche amministrazioni competenti e potranno essere oggetto di apposito accordo di programma o protocollo d'intesa.
3. In caso di dismissione dell'esercizio ferroviario, sino all'approvazione e all'inserimento delle nuove previsioni urbanistiche o all'approvazione di progetti specifici da parte del Comune, sono ammessi esclusivamente interventi sugli edifici esistenti sino al grado massimo di intervento del restauro conservativo, senza modifica della destinazione d'uso e del numero delle unità immobiliari.
4. In dette aree le indicazioni finalizzate al perseguimento del migliore coordinamento con le aree urbane circostanti non costituiscono alcun vincolo.
5. Nell'ambito del corridoio della nuova linea ferroviaria AV/AC Verona–Padova individuato dal CIPE con propria Delibera del 29 marzo 2006 e del 26 novembre 2020, al fine di salvaguardare la realizzazione dell'opera fino all'approvazione del relativo progetto definitivo, le opere sottoposte a rilascio di permesso a costruire o di altro titolo abilitativo sono subordinate ad un preventivo parere di compatibilità tecnica da parte dell'Ente preposto.

Art. 32 Viabilità esistente e di progetto

1. Sono destinate alla conservazione, alla protezione, all'ampliamento e alla creazione di spazi per il traffico pedonale e veicolare.
2. Esse indicano, ove necessario, l'intera area nella quale sarà ricavata la viabilità, e nei rimanenti casi soltanto la sede viaria.
3. Qualora sia indicata la viabilità e/o la fascia di rispetto stradale, il tracciato viario di progetto riportato sulle tavole del PI ha valore indicativo e la progettazione esecutiva potrà modificare il tracciato stesso nell'ambito della fascia di rispetto, senza che ciò comporti variante al PI.
4. Qualora sia indicata solo la sede stradale potranno essere eseguiti lavori di rettifica, sistemazione e ampliamento stradale, fuori della sede esistente, entro una fascia di 10 m di larghezza su ambo i lati della strada senza che ciò comporti variante al PI.
5. La rete di distribuzione urbana secondaria, interna, pedonale e ciclabile, segnata nel PI è indicativa; essa può essere modificata in sede di pianificazione attuativa o in sede di progettazione esecutiva, senza che ciò costituisca variante al PI.
6. Per quanto riguarda le nuove previsioni insediative relative alla zona produttiva lungo la Statale Riviera Berica, in prossimità dell'Autostrada (località Campedello), si prescrive di attrezzare adeguatamente l'innesto alla S.S. Riviera Berica.
7. Nella realizzazione della variante relativa alla S.P. 46 del "Pasubio" da viale del Sole a Moracchino – Stralcio A, è prescritta l'osservanza di quanto valutato dal Genio Civile con nota n. 47841 del 28/01/2009; in particolare, che vengano eseguite le opere di scavo, di raccolta e smaltimento acque meteoriche, così come previste e dimensionate nello studio di compatibilità idraulica depositato, al fine del rispetto del principio dell'invarianza idraulica. Considerato, altresì, che il nuovo tracciato stradale correrà in prossimità di un'area presso la roggia Dioma, che per la sua fragilità ha in previsione la realizzazione di una cassa di espansione, si sottolinea l'importanza di favorirne l'attuazione a difesa del territorio e della nuova infrastruttura in argomento.



Ogni opera di mitigazione dovrà essere sottoposta a periodiche attività di manutenzione, in modo da conservare efficienza sia nella raccolta che nello smaltimento delle acque meteoriche.

Dovranno peraltro essere osservate tutte le precauzioni per quanto attiene il rispetto delle normative in materia di inquinamento acustico, prevedendo apposite quinte arboree oltre che opere di mitigazione ambientale (pannelli fonoassorbenti).

Il collegamento stradale dalla variante alla S.P. 46 del "Pasubio" alla Base militare, rappresentato nell'Elaborato 3 – Zonizzazione, ha carattere indicativo. In fase di progettazione dell'opera stradale si dovrà preliminarmente accertare, con le competenti Autorità statali, la necessità di traslare a nord l'ingresso principale alla base in modo da ridurre lo sviluppo del tracciato della nuova infrastruttura viaria e quindi il consumo di territorio e l'impatto ambientale.

Art. 33 Assi viari principali assoggettati a specifiche misure per la riqualificazione

1. Le infrastrutture viarie previste dal PUM con funzione di Linee Alta Mobilità (LAM) e pista ciclabile portante sono considerate di prioritaria rilevanza per la modernizzazione e l'efficientamento del sistema di Trasporto Pubblico locale e della mobilità ciclabile e per il contributo che la loro riqualificazione può dare alla fluidità del traffico, alla qualità ambientale e alla sicurezza.
2. Lungo dette infrastrutture non devono aumentare le interferenze costituite dalla presenza di passi carrai e aree di sosta prive di idoneo sistema di gestione delle immissioni e in occasione di interventi di trasformazione e riqualificazione si deve procedere all'eliminazione dei fattori di interferenza.
3. Le aree scoperte ricadenti in una fascia di 5 m dal limite delle infrastrutture viarie vanno mantenute libere da nuovi edifici o ampliamenti, fatta salva l'applicazione delle altre disposizioni in materia di viabilità, ogni intervento che determini una modifica dell'attuale movimentazione e immissione dei veicoli sull'asse stradale dovrà essere coordinato mediante la definizione di un apposito Schema Direttore per orientare gli interventi privati in sinergia con gli obiettivi di riqualificazione degli assi stradali.
4. In carenza di detto Schema Direttore da elaborare a cura dei competenti Settori comunali, gli interventi di cui sopra sono assoggettati all'acquisizione del preventivo positivo parere vincolante del Settore Mobilità e Trasporti.
5. Lo Schema Direttore di cui sopra, soggetto ad approvazione della Giunta comunale, potrà essere definito anche mediante PUA e dovrà comunque affrontare prioritariamente le seguenti tematiche:
 - a. la risistemazione funzionale degli spazi in carreggiata stradale;
 - b. la riorganizzazione delle immissioni dalle aree private;
 - c. la definizione degli altri spazi pubblici esistenti lungo la strada;
 - d. la realizzazione di nuova pavimentazione tesa al miglioramento delle fruizioni veicolari, ciclabili e pedonali;
 - e. il rinnovo e il coordinamento degli elementi di arredo urbano;
 - f. l'ammodernamento delle reti tecnologiche impiantistiche;
 - g. il rinnovo degli elementi per la raccolta dei rifiuti anche mediante l'allestimento di soluzioni innovative, migliorando gli aspetti igienici e di impatto ambientale del punto di raccolta;
 - h. la riorganizzazione e il potenziamento delle fermate del trasporto pubblico locale, anche con la realizzazione di strutture intermodali per la mobilità ciclabile.
6. L'ambito dell'eventuale PUA deve comprendere l'intero asse viario prospiciente prevedendo limiti e sagome di edificazione per le nuove costruzioni e per la ricostruzione e l'ampliamento degli edifici esistenti.
7. In ragione dell'importanza dell'asse viario di collegamento tra il Comune di Altavilla e viale degli Scaligeri, la fascia di rispetto di cui al precedente comma 3. è pari a 35 m.

Art. 34 Sentieri e strade interpoderali, percorsi pedonali e ciclabili, piste ciclabili

1. I percorsi ciclo-pedonali sono indicati con apposita grafia nell'Elaborato 3 – Zonizzazione. Altre infrastrutture viarie sono indicate negli elaborati del PUM.
2. La rete ciclabile è suddivisa in due tipologie principali:
 - a. percorsi di uso promiscuo pedone-ciclista-veicolo a motore:



- percorsi ciclabili su strade di campagna, già utilizzate per accedere a fondi agricoli da parte di mezzi agricoli o altro;
 - percorsi ciclabili su strade residenziali interne in ambito più densamente abitato, caratterizzate da traffico residenziale privato di scarsa entità o in regime particolare.
- b. piste ciclabili e ciclopedonali in sede propria:
- corsie ciclabili in contro mano su sensi unici o a lato carreggiata in entrambi i sensi su strade a doppio senso;
 - piste ciclabili o ciclo-pedonali autonome separate a lato carreggiata o completamente autonome lontane dalla carreggiata prevalentemente in contesto di campagna.
3. I tracciati dei percorsi pedonali e ciclabili individuati, in parte esistenti, da sistemare o da realizzare ex novo, potranno essere modificati in sede di progetto definitivo senza che ciò costituisca variante al PI nel caso in cui dette modifiche non eccedano una fascia della profondità di 10 m su ciascun lato del tracciato e comunque nel caso in cui restino all'interno delle aree interessate dalla rete viarie esistente o di progetto e della fascia della profondità di 10 m su ciascun lato. Nel caso di pista o percorso costituito da una corsia ciclabile lungo strada, il tracciato può essere modificato, qualora l'adozione di nuovi schemi di circolazione lo rendano necessario.
- Le piste ciclabili e ciclopedonali in sede propria possono essere realizzate, senza che ciò costituisca variante al PI, nelle fasce di rispetto stradale di cui al comma 22. dell'art. 15 e, previo parere di deroga da parte dell'Ente proprietario, nelle fasce di rispetto ferroviario di cui al comma 20. dell'art. 18.
4. I nuovi percorsi dovranno avere dimensioni e sezioni conformi a quanto previsto dal "Regolamento viario" comunale vigente o da normative più aggiornate, dal piano e dalle normative di settore. L'arredo deve essere di forma e materiale tale da non costituire pericolo per i ciclisti, e devono essere privilegiate scelte rispondenti sia a requisiti funzionali che estetici. Lungo i percorsi in parchi urbani o territoriali, in ambiti rurali o arginali gli arredi devono essere in legno. La segnaletica sia orizzontale che verticale è soggetta per tipi, colori e dimensioni alle norme in vigore. Essa dovrà essere integrata dalla segnaletica speciale per l'indicazione di tragitti preferenziali e ciclo-turistici.
- I percorsi ciclabili, ove ne fossero sprovvisti, vengono dotati di pubblica illuminazione ed idonea pavimentazione in tipologia rigida, ricorrendo preferibilmente a tecnologie per l'illuminazione a bassi consumi secondo la normativa settoriale e salvo che la normativa speciale di zona ne vieti o ne sconsigli l'utilizzo.
5. Il Comune potrà prevedere in attuazione di un progetto di intervento relativo ad un intero percorso, aree da destinare alla creazione di spazi verdi attrezzati per la sosta ed il ristoro, alla realizzazione di punti di speciale fruizione panoramica, alla piantumazione di essenze arboree. Per la realizzazione dei progetti si potrà provvedere con intervento diretto o con accordi con i proprietari.
6. Saranno tutelate, valorizzate ed integrate le alberature e siepi stradali rilevanti, filari e viali di particolare interesse, antiche opere di bonifica esistenti nel territorio agricolo comunale.
7. Si dovranno inoltre realizzare fasce alberate e messe a dimora siepi di protezione delle coltivazioni e dei corpi idrici da fonti di inquinamento urbano o stradale.
8. I sentieri e le strade interpoderali esistenti potranno essere utilizzati anche come percorsi pedonali per il tempo libero e per l'agriturismo, quelli attualmente in terra battuta dovranno essere, di norma, conservati e mantenuti in tale stato. A tale scopo il Comune appronterà piani quinquennali di ripristino e di pubblicizzazione di tali sentieri, sentito il parere dei proprietari interessati. Le eventuali recinzioni sui lati dei sentieri dovranno essere realizzate come elementi quali siepi, staccionate in legno e simili. Qualora si provveda mediante reti metalliche queste saranno mascherate da vegetazione arbustiva.
9. I nuovi edifici e gli ampliamenti di quelli esistenti manterranno la distanza minima di 5 m dai tracciati di cui al comma 1. Per edifici esistenti a distanza inferiore saranno ammessi ampliamenti che non comportino l'avanzamento dell'edificio esistente verso il sentiero o percorso pedonale e ciclabile. Per le piste ciclabili ricavate sulla carreggiata o comunque collocate all'interno del centro abitato le precedenti norme sulle distanze non hanno valore prescrittivo. Il competente Ufficio comunale stabilirà la distanza minima al momento della presentazione del progetto tenendo conto delle condizioni del contesto.

Art. 35 Parcheggi privati

1. Negli interventi di nuova costruzione e negli interventi di demolizione e ricostruzione:



- a. a destinazione residenziale, direzionale e commerciale, debbono essere riservati all'interno dell'edificio o nelle aree di pertinenza appositi spazi per parcheggi nella misura, con le modalità e alle condizioni stabilite dalla relativa normativa statale e regionale;
 - b. a destinazione industriale, artigianale e logistica debbono essere riservati all'interno dell'edificio o nelle aree di pertinenza appositi spazi per parcheggi nella misura pari al 10 % della Su con un minimo del 10 % della Sf.
2. Nei cambi di destinazione da industriale, artigianale e logistica a residenziale, direzionale e commerciale devono essere garantiti gli spazi a parcheggio di cui alla lett. a.
Nei cambi d'uso con l'insediamento di attività private aperte al pubblico e generanti un flusso di persone superiore all'uso residenziale, la disponibilità effettiva dei parcheggi negli orari di apertura a favore degli utenti, nella misura minima prevista dal comma 1., costituisce requisito obbligatorio e presupposto sostanziale di legittimazione all'esercizio o alla prosecuzione dell'attività stessa. Tale disposizione non trova applicazione nei cambi d'uso per l'insediamento di esercizi di vicinato all'interno della ZTO A e B.
Negli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione senza demolizione e ricostruzione non devono essere ridotti gli spazi a parcheggio esistenti.
3. I regolamenti comunali - nel rispetto delle normative statali e regionali - definiscono eventuali ulteriori modalità attuative.
4. Nelle more dell'approvazione dei regolamenti di cui al precedente comma si applica la seguente disposizione:
- a. compresa entro la dotazione di parcheggi di cui al presente articolo, dovrà essere garantita una quota pari al 10 % della stessa per spazi idonei per il parcheggio delle biciclette;
 - b. gli spazi per parcheggi di cui al presente articolo dovranno sempre essere predisposti individuando aree di stallo per i veicoli con le seguenti dimensioni minime:
 - autovetture 5 m x 2,50 m;
 - cicli, ciclomotori e motociclette 2 m x 1 m;
 - autocarri 10 m x 3 m.
5. Nelle ZTO A, sulla base delle disposizioni regolamentari del Comune, in caso di dimostrata impossibilità di reperimento, i parcheggi richiesti possono essere monetizzati.
6. Gli spazi per parcheggi di cui al presente articolo devono essere accessibili e fruibili, direttamente dalla viabilità pubblica, mediante accesso privato e dovranno essere dotati di adeguati spazi di manovra. Nelle superfici a parcheggio è esclusa la viabilità di accesso e sono computate:
- le aree destinate a stallo di sosta;
 - gli spazi di manovra antistanti lo stallo nella misura massima del 50% della superficie dello stesso.



ZONIZZAZIONE

Art. 36 ZTO A – Zona di interesse storico, artistico e ambientale

1. Sono le parti del territorio costituite dalla città storica, da agglomerati urbani, da complessi edilizi e da aree o di porzione di essi, comprese le aree circostanti, che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale, individuate nelle seguenti sottozone:
 - a. A1 Centro Storico;
 - b. A2 Tessuti e Borghi Storici;
 - c. A3 Centro storico minore;
 - d. A4 Complessi e immobili storici e di interesse culturale;
 - e. A5 Parchi, giardini e spazi scoperti privati di interesse storico-ambientale.
2. Nella sottozona A1 e nelle sottozone A2-P1, A2-P3, A2-P4, A2-P5, A2-P6, A2-P9, A2-P11, valgono i contenuti e le disposizioni del Titolo – CITTÀ STORICA, nonché le eventuali previsioni puntuali contenute nelle schede di cui all'Elaborato 5 – Fascicolo Schede Urbanistiche.
In attuazione dell'art. 21 della LR 50/2012, al fine di integrare la rete commerciale di prossimità del Centro Storico favorendone il potenziamento, all'interno del perimetro individuato nell'Elaborato 9 – L.R. 50/2012, possono essere insediate anche le medie e grandi strutture di vendita con le seguenti procedure:
 - a. mediante Accordo ex art. 6 LR 11/2004;
 - b. per i beni culturali di cui alla Parte seconda del DLgs 42/2004, previo parere della Soprintendenza in ordine alla nuova destinazione d'uso e agli interventi edilizi richiesti.

Le procedure di cui sopra saranno oggetto di convenzione con il Comune il cui testo sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale ai fini del rilascio del titolo edilizio convenzionato.

La convenzione disciplinerà, in particolare, le misure di mitigazione e compensazione derivanti dai previsti impatti relativi dall'insediamento dell'attività, gli oneri a carico dell'attuatore, le garanzie, nonché gli aspetti architettonici dell'intervento e i termini temporali di attuazione.

In relazione agli effetti attesi generati dall'insediamento di medie e grandi strutture di vendita e per conseguire le finalità di cui sopra, il Comune verificherà le proposte di insediamento con particolare attenzione all'integrazione e al potenziamento degli itinerari commerciali, al rafforzamento e alla promozione del Centro Storico con azioni e attività per la promozione turistica, culturale e di intrattenimento.

Il Comune valuterà inoltre anche gli impatti cumulativi e verificherà i seguenti aspetti:

 - mobilità e accessibilità, anche con riferimento al TPL, sosta e adeguatezza delle infrastrutture esistenti;
 - abbattimento delle barriere architettoniche e adeguatezza dei servizi presenti quali la gestione dei rifiuti e la consegna merci;
 - aspetti ambientali quali il rumore, inquinamento atmosferico, risparmio ed efficienza energetica;
 - adeguamento e necessità di riqualificazione della segnaletica, dell'arredo urbano nel contesto territoriale di riferimento.
3. Nelle sottozone A2-P2, A2-P7, A2-P8, A2-P9 (parte), A2-P10 e da A2-P12 ad A2-P18, A3-P1, A3-P2, A4 e per gli edifici ricompresi nella sottozona A5 la destinazione d'uso è residenziale. Sono ammesse attività complementari di cui al comma 5 dell'art. 37. Sono fatte salve le destinazioni esistenti alla data di entrata in vigore del PI (23/03/2013).
4. Tessuti e Borghi Storici (A2) esterni all'ambito della Città Storica
 - a. Sono ammessi gli interventi indicati nei Piani norma e disciplinati nell'Elaborato 5 – Fascicolo Schede Urbanistiche e sono altresì sempre ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo per tutti gli edifici esistenti ai sensi del DPR 380/2001.
 - b. Gli edifici assoggettati al grado di intervento RE possono essere inoltre oggetto di demolizione e ricostruzione, anche con variazione del sedime, nei casi in cui ciò determini maggiore distanza rispetto ad edifici con grado di intervento RS, purché la nuova costruzione rispetti la distanza minima di 10 m tra pareti finestrate, la distanza minima dai confini pari a 1/2 dell'altezza con un minimo di 5 m e non superi l'attuale dimensione di volumetria, altezza e superficie coperta ovvero quelle maggiori se ammesse dalle presenti norme, nella scheda o in un PUA.



- c. Gli interventi classificati D4 e D5 sono regolati come indicato nell'Elaborato 5, ferma l'altezza massima come specificata per le diverse tipologie.
 - d. Per gli edifici non contrassegnati da gradi di intervento edilizio, l'altezza massima non può superare l'altezza minore tra quella degli edifici esistenti nei lotti circostanti dei quali sia prescritto il restauro e risanamento conservativo ovvero l'altezza massima di 4,50 m quando nei lotti circostanti non sia prescritto il restauro e risanamento conservativo. La superficie coperta complessiva non può superare il 30% della superficie fondiaria, la restante superficie scoperta dovrà essere mantenuta a verde mediante l'impianto, sulla base di apposito progetto, di essenze autoctone presenti nel contesto.
 - e. È ammesso l'incremento volumetrico una tantum degli edifici assoggettati a ristrutturazione edilizia RE, fino al 10% del volume esistente e comunque fino al massimo di 150 mc per ciascun lotto e l'accorpamento del Volume di edifici esistenti non assoggettati a grado di protezione.
 - f. Nei lotti all'interno del perimetro del Piano Norma di cui all'Elaborato 3 – Zonizzazione si applica un U_f pari a 0,25 mq/mq. Dove le schede prevedano opere di urbanizzazione gli interventi saranno assoggettati a IED convenzionato.
 - g. In caso di PUA che disciplini tutti gli edifici presenti all'interno del Piano Norma o delle parti di Piano Norma delimitate da viabilità, aree a servizi, altre ZTO o altre aree assoggettate a specifica modalità attuativa, potranno essere ammessi parametri urbanistici ed edilizi diversi e maggiori rispetto a quelli sopra indicati che comunque non potranno superare i seguenti limiti:
 - altezza massima non superiore all'altezza media degli edifici presenti nei lotti circostanti dei quali sia prescritto il restauro e risanamento conservativo;
 - incremento del 15% dell'indice fondiario (U_f);
 - superficie coperta totale incrementata non più del 10% rispetto alla superficie coperta complessiva relativa a tutti gli edifici esistenti;
 - esclusione di ampliamento degli edifici assoggettati a restauro e risanamento conservativo.
 - h. Nei PUA dovranno inoltre essere rispettate le seguenti condizioni qualitative:
 - dovranno essere demoliti tutti gli edifici accessori non coerenti con i caratteri dell'architettura e dell'ambiente;
 - dovranno essere rinnovate le reti tecnologiche procedendo all'interramento delle linee aeree e innovando, adeguandolo al contesto, il sistema di pubblica illuminazione;
 - dovranno essere realizzate, ove previste dal sistema di raccolta, idonee piazzole per i rifiuti anche mediante realizzazione di bocche esterne con deposito di raccolta interrato;
 - dovrà essere predisposto e attuato un piano generale di riqualificazione della viabilità carrabile e pedonale;
 - dovrà essere predisposto e attuato un piano generale di riqualificazione del verde sia in area pubblica che privata.
 - i. La realizzazione di interventi di demolizione e ricostruzione nelle aree collinari ricomprese nei Tessuti e Borghi Storici, deve essere preceduta dall'effettuazione di rilievi e indagini geognostiche, geomorfologiche, idrogeologiche, geologiche e ambientali atti a garantire l'assenza di impatti negativi sugli edifici e sulle infrastrutture circostanti in caso di realizzazione di scavi, fondazioni o costruzioni interrato oltre i 1,5 m di profondità.
 - j. In caso di modificazione della destinazione d'uso di interi immobili con trasformazione da altre destinazioni a destinazione direzionale, il reperimento di superfici a parcheggio dovrà avvenire nel lotto di pertinenza nella percentuale massima possibile e comunque con un minimo del 30%; la superficie a parcheggio non realizzata nel lotto di pertinenza o in area limitrofa asservita con vincolo d'uso potrà essere oggetto di monetizzazione.
5. Centro storico minore (A3)
- a. Maddalene Vecchie (A3 - P1)
 - Per l'ambito di Maddalene Vecchie la relativa scheda individua gli ambiti assoggettati a PUA e a IED convenzionato.
 - Nell'ambito assoggettato a PUA gli interventi agli edifici sono volti al recupero e alla valorizzazione degli stessi. È inoltre ammesso l'ampliamento, degli edifici classificati RE, pari al 5% del volume esistente, con un massimo di 150 mc, e nel rispetto degli altri parametri urbanistici ed edilizi.



Sono inoltre consentite la demolizione di parti degli edifici esistenti aventi carattere di superfetazione e il riutilizzo delle corrispondenti volumetrie.

In carenza di PUA sono ammessi esclusivamente gli interventi diretti agli edifici come classificati dalla scheda.

- Gli interventi sulle aree e sugli edifici individuati nell'ambito a IED convenzionato sono realizzabili sulla base dei seguenti parametri e prescrizioni edilizie e ambientali:
 - i. ciascuna unità abitativa dovrà essere realizzata applicando le norme del Prontuario e dovrà integrarsi nel tessuto urbano esistente con particolare cura per gli allineamenti e le vedute da aree pubbliche o di uso pubblico degli immobili assoggettati a tutela;
 - ii. gli accessi alle nuove costruzioni dovranno essere realizzati in conformità ai vigenti regolamenti comunali e dovranno prevedere un arretramento dei cancelli idoneo per evitare la sosta in strada dei veicoli;
 - iii. i progetti di ristrutturazione e di nuova costruzione dovranno essere dotati di rilievo dendrologico e di uno specifico progetto del verde redatto da libero professionista abilitato (agronomo forestale o equipollente);
 - iv. l'altezza massima delle nuove costruzioni è di 6,50 m e comunque non superiore agli eventuali edifici assoggettati a tutela presenti nelle aree limitrofe;
 - v. la Su massima di ciascun edificio è stabilita in 300 mq al netto di eventuali interrati la cui superficie non potrà eccedere il 50% di quella fuori terra;
 - vi. l'area di pertinenza di ciascuna nuova costruzione non potrà eccedere i 800 mq;
 - vii. la superficie coperta di ciascuna nuova costruzione non potrà eccedere il 40% dell'area fondiaria di pertinenza;
 - viii. ad esclusione dello sporto della copertura che non potrà comunque eccedere la dimensione degli sporti già presenti nel contesto, non sono ammessi poggiali o altri elementi architettonici in aggetto;
 - ix. sono ammesse le logge chiuse su almeno tre lati;
 - x. nuove recinzioni potranno essere realizzate esclusivamente mediante rete priva di cordolo e corredata da siepe della medesima altezza e in applicazione del Prontuario.
 - La realizzazione di edifici a schiera, fermi i parametri sopra indicati che si intendono proporzionalmente adattati al numero delle unità abitative, è ammessa per un numero massimo di tre unità abitative.
 - Nella scheda del centro storico minore A3 – P1, inserita nell'Elaborato 5 – Fascicolo Schede Urbanistiche, sono indicate le opere pubbliche e di pubblico interesse di cui alla successiva alinea.
 - Il rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione di nuove costruzioni è assoggettato alla stipula di convenzione o alla sottoscrizione di atto unilaterale d'obbligo e di apposita garanzia fidejussoria per la partecipazione perequata alla realizzazione delle opere pubbliche e di pubblico interesse indicate nella scheda di cui sopra. In particolare a ciascuna nuova costruzione è correlata la realizzazione di specifiche opere il cui progetto va presentato, previa acquisizione di favorevole parere preliminare dei competenti uffici comunali, contestualmente all'istanza per l'ottenimento del titolo abilitativo.
 - Per quanto sopra non specificato si fa riferimento all'Elaborato 7 – Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale.
- b. San Pietro Intrigogna (A3 – P2)
- L'intero ambito A3 – P2 è individuato come zone di degrado ai sensi della L 457/1978.
 - Sono ammessi gli interventi indicati nella scheda A3 – P2 e disciplinati nell'Elaborato 5 – Fascicolo Schede Urbanistiche e sono altresì sempre ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo per tutti gli edifici esistenti;
6. Complessi e immobili storici e di interesse culturale (A4)
- a. I proprietari e aventi titolo di edifici esistenti non compresi tra quelli classificati e individuati possono proporre l'inclusione, da attuare mediante le procedure di variazione del PI, presentando idonea documentazione storico-architettonica.



- b. Sono sempre ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro e l'idoneo titolo abilitativo può essere rilasciato in corrispondenza delle singole unità edilizie, in conformità alle previste categorie d'intervento.
- c. In assenza del progetto esteso all'intero complesso di interesse culturale non sono ammessi interventi diretti che prevedano:
- modificazioni del disegno della facciata o dell'assetto planovolumetrico;
 - interventi sugli spazi di pertinenza di più unità immobiliari;
 - interventi di demolizione e ricostruzione;
 - ricomposizione dei volumi, per l'eliminazione di superfetazioni se regolarmente assentite.
- d. Per gli interventi sulle zone scoperte e libere da costruzioni dovrà essere predisposto un progetto del verde che preveda:
- il mantenimento della permeabilità delle superfici e un minimo del 75% delle superfici scoperte sistemato con terreno vegetale e manto erboso;
 - il mantenimento delle essenze arboree di pregio e l'inserimento di nuovi esemplari di specie autoctone o già presenti nell'area;
 - la mascheratura delle recinzioni con l'inserimento di siepi vive autoctone (alte minimo a sviluppo completo 1,80 m), in alternativa possono essere realizzate solo staccionate in legno;
 - la piantumazione di filari alberati lungo le strade poderali, periferiche e di accesso, lungo i fossati esterni ed interni alla proprietà, nei perimetri dei parcheggi; se non è possibile inserire nuove piantumazioni nell'area perché satura, la piantumazione dovrà avvenire nell'area pubblica più prossima a quella d'intervento che il Comune indicherà.
- e. Negli spazi scoperti sono ammessi gli interventi che non determinino frazionamento mediante recinzione.
- f. Per gli edifici esistenti, frutto di nuova costruzione o di precedenti ricomposizioni di volumi, ma comunque legittimi o legittimati e non individuati dal PI, gli interventi di ristrutturazione, anche con demolizione e ricostruzione, sono ammessi mediante IED quando rispettino i seguenti criteri e parametri:
- non incrementino la superficie coperta o lastricata;
 - non ricadano nelle fasce di rispetto del Codice della Strada;
 - non ricadano in aree di pericolosità idraulica del PGRA;
 - non ricadano in zone di tutela paesaggistica;
 - non superino l'altezza esistente qualora l'edificio supera i 7 m; diversamente, non possono superare i 7 m;
 - stiano ad una distanza di almeno 5 m dai confini di proprietà, fatte salve le altre distanze da confini, o prevedano l'acquisizione di autorizzazione, da registrare e trascrivere, del proprietario confinante;
 - le nuove costruzioni fuori terra siano realizzate in aderenza o mantengano una distanza minima pari almeno all'altezza dagli esistenti edifici oggetto di restauro o di ristrutturazione senza demolizione;
 - sia rispettata la distanza di 10 m tra pareti di cui anche solo una finestrata.
- È consentito a fronte della completa demolizione di costruzioni accessorie pertinenziali, per una volumetria massima di 150 mc, accorpate al volume all'edificio principale, la cui altezza non può superare l'edificio esistente a cui fa riferimento l'ampliamento e nel rispetto degli obiettivi di tutela.
- g. Ad eccezione del limite volumetrico, se non diversamente ed espressamente previsto dalle presenti norme, le medesime disposizioni vanno osservate anche in caso di IED per la realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia ed estesi a tutti gli immobili di proprietà.
- h. Altri interventi che non rispettino detti criteri e parametri saranno assoggettati a preventiva formazione di PUA esteso all'intero ambito.
- i. L'organo comunale competente potrà ammettere in sede di adozione del PUA con motivato parere, sulla base degli studi storico-critici, della organica valutazione dei beni compresi nell'ambito e dei rilievi prodotti, la suddivisione in più unità minime d'intervento e un maggiore o minore grado di protezione.
7. Parchi, giardini e spazi scoperti privati di interesse storico-ambientale (A5)
I parchi, i giardini e gli spazi scoperti privati di interesse storico-ambientale sono individuati nell'Elaborato 3 – Zonizzazione.



Tali ambiti non possono essere alterati nella loro giacitura, conformazione ed estensione. Sono pertanto ammessi esclusivamente interventi che non compromettono la loro integrità e conservazione o i caratteri storici e ambientali propri del luogo.

A tal fine sono da conservare gli elementi storico-architettonici, i beni ivi presenti, le alberature e gli elementi vegetazionali di pregio naturalistico o di valore storico-ambientale, salvo la loro sostituzione per ragioni fitosanitarie con esemplari della stessa specie, ovvero, il ripristino dei caratteri storici e ambientali preesistenti, in armonia con l'attuale stato dei luoghi, sulla base di un'analisi storica documentata.

Sono inoltre ammessi gli interventi volti all'eliminazione degli elementi di degrado o incongrui con il carattere storico ambientale del luogo stesso.

Per gli edifici presenti nell'ambito individuato sono sempre ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro in corrispondenza anche delle singole unità edilizie, e comunque in conformità alle previste categorie di intervento indicate dal PI.

Art. 37 ZTO B – Zona residenziale e mista esistente e di completamento

1. Trattasi di tessuti esistenti o in via di completamento destinati principalmente alla residenza e integrata con usi terziari e commerciali, nonché a suolo libero non impermeabilizzato nei limiti ed alle condizioni di cui ai successivi commi.
2. Nelle zone B16, B17, B20, B21 e B22 sono ammessi gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell'art. 3 del DPR 380/2001, interventi diversi si attuano con PUA.
3. Nel caso di ristrutturazione edilizia di edifici esistenti con indice superiore a quello di zona è consentito il mantenimento del volume esistente nel rispetto delle destinazioni di zona.
4. Il PI si attua secondo i seguenti indici:

ZTO	Uf (mq/mq)	Su (mq)	H max (m)
B0	0	0	0
B1	1	–	18
B2	1	–	15
B3	1	–	12
B4	0,5	–	12
B5	0,5	–	9
B6	0,5	–	7,5
B7	0,35	–	9
B8	0,35	–	9
B9	0,35	–	7,5
B10	0,35	–	7,5
B11	–	–	9
B12	0,35	–	7,5
B13	–	750	9
B14	–	–	7,5
B15	–	1000	11
B16	1	–	15
B17	1	–	12
B18	1	–	18
B19	1	–	15
B20	1	–	15
B21	1	–	12
B22	0,7	–	12
B23	–	690	9
B24	0,35	–	9
B25	0,25	–	7,5
B26	–	–	9,5

- a. Nella zona B0 non è ammessa alcuna costruzione salvo le recinzioni perimetrali a tutela delle proprietà realizzate senza zoccolo continuo; non deve essere diminuita la permeabilità del



suolo. Dette aree non possono generare Credito Edilizio di cui all'art. 12 delle presenti NTO. Non si applicano i commi sottoriportati.

- b. Nelle zone B8 e B10 sono ammessi gli interventi edilizi previsti dal PGRA per le "aree fluviali".
- c. Nella zona B12 di strada dei Pizzolati si applica quanto disposto dalla scheda puntuale dell'Elaborato 5 – Fascicolo Schede Urbanistiche. Gli interventi devono rispettare le specifiche prescrizioni e disposizioni contenute nell'art. 12 dell'Elaborato 7 – Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale.
- d. Nella zona B14 sono consentiti i seguenti interventi:
 - recupero degli edifici esistenti a fini residenziali con attività complementari nei limiti del comma 6.;
 - nuova costruzione residenziale derivante da Credito Edilizio, previa ristrutturazione dell'edificio esistente;
 - nuova costruzione ai sensi del successivo art. 61.

Per i fabbricati esistenti è confermata la destinazione d'uso attuale, purché compatibile con la residenza.

Gli interventi di cui sopra, a esclusione della volumetria realizzabile ai sensi dell'art. 61, dovranno rispettare i seguenti parametri:

- area di pertinenza massima pari a 6 volte la superficie coperta;
- altezza massima pari a 7,50 m;
- distanza minima tra i fabbricati pari a 10 m o in aderenza;
- distanza minima dai confini pari a 5 m o distanza inferiore previo accordo tra confinanti regolarmente registrato e trascritto o in aderenza.

In caso di ristrutturazione con recupero delle volumetrie esistenti, potranno essere realizzate anche quote di Credito Edilizio volumetrico, nella misura massima del 30% del volume oggetto di ristrutturazione, generato per interventi di eliminazione di situazioni di degrado.

Gli edifici di nuova costruzione e gli ampliamenti dovranno rispettare caratteri tipologici e costruttivi propri del patrimonio edilizio rurale esistente con le caratteristiche prescrittive del Prontuario.

Nell'Elaborato 3 – Zonizzazione, la superficie fondiaria, classificata B14, relativa alle "Esigenze abitative di tipo familiare" di cui all'art. 61, è delimitata da perimetro; l'asterisco indica il posizionamento indicativo di un unico edificio.

- e. Nella zona B15 sono consentiti gli interventi di nuova costruzione con i seguenti parametri:
 - altezza massima pari a 11 m;
 - distanza minima dai confini pari a 5 m;
 - distanza dalla strada di Viale Grappa: in allineamento all'edificio a nord ricadente nella ZTO B3.

In deroga all'art. 25, comma 3., delle vigenti NTO, le costruzioni interrato potranno avanzare fino al limite dell'allineamento ammesso.

L'accessibilità carraia dovrà avvenire esclusivamente dal fronte sud del lotto.

L'eventuale recinzione del lotto e la sua tipologia, nonché l'accessibilità pedonale e ciclabile dovranno essere coordinate con l'assetto delle aree pubbliche circostanti.

- f. Nella zona B26 si applicano i parametri, le deroghe alle distanze e gli allineamenti definiti nel piano di lottizzazione n.214 in località Bertesina.

5. Al fine dell'integrazione della residenza con altre funzioni urbane compatibili, sono ammesse attività complementari a esclusione di:

- a. locali di spettacolo e divertimento arrecanti disturbo al vicinato e non compatibili con altre disposizioni di PI e/o di settore;
- b. laboratori artigianali risultino inquinanti e rumorose, nonché insalubri di prima classe ai sensi del RD 1265/1934;
- c. industrie, depositi nocivi o maleodoranti, allevamenti di animali, depositi e magazzini di merci all'ingrosso, ospedali e case di cura ed ogni altra attività che, a giudizio degli organi competenti, risulti in contrasto con il carattere residenziale della zona;
- d. altre attività o destinazioni d'uso oggetto di limitazione ai sensi della normativa statale e regionale vigente.

6. Le attività complementari sono ammesse con i seguenti limiti massimi:

- a. 30% per le zone da B1 a B14, B16, B17, B23, B25 e B26;
- b. 40% per le zone B15, da B18 a B22 e B24.



È consentito il superamento delle percentuali di cui sopra nel caso di insediamento di esercizi di vicinato al piano terra degli edifici esistenti, nonché di studi professionali al piano primo.

7. Per le zone B15 e B24, in deroga ai limiti di cui alla lett. b del comma 6., sono ammessi uffici pubblici e privati, studi professionali, istituti di credito, esercizi commerciali per la vendita al dettaglio, pubblici esercizi, attività artigianali di servizio, di riparazione e/o produzione di beni o servizi direttamente collegati alla residenza, fino al 100% della Superficie utile.
8. Per gli edifici di valore ambientale e valore testimoniale ricadenti in ZTO B, si applica la disciplina di cui all'art.14 delle presenti NTO.
9. Per gli edifici esistenti è ammesso un ampliamento della Su pari a 30 mq per alloggio. È ammesso, inoltre, un incremento della Su con destinazione residenziale fino al 20% aggiuntivo rispetto alla potenzialità derivante dalla tabella di cui al comma 4. da realizzare, nel rispetto degli altri parametri di zona, mediante l'utilizzo di Credito Edilizio a condizione che l'intervento edilizio determini la conseguente classificazione energetica A dell'intero edificio.
10. Nelle zone B11 e B14 sugli annessi rustici riconosciuti non più funzionali al fondo, fatte salve le disposizioni di tutela di cui all'art. 14, sono ammessi gli interventi fino alla demolizione e ricostruzione, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 15, e con le destinazioni ammesse nella zona in cui ricadono, senza incremento della Superficie utile.

Art. 38 ZTO C – Zona residenziale di espansione assoggettata a PUA

1. Trattasi di aree scarsamente o per nulla urbanizzate ed edificate, prive di complete e funzionali connessioni con il tessuto urbano. Il PI individua dette aree e ne regola la trasformazione definendo per ciascuna specifici parametri urbanistici, modalità e prescrizioni attuative.
Obiettivo del PI è quello di integrare dette aree nel contesto urbano in cui si collocano anche risolvendo, attraverso la loro urbanizzazione, eventuali carenze funzionali dei vicini insediamenti.
La destinazione d'uso è residenziale integrata con usi terziari e commerciali nei limiti ed alle condizioni di cui ai successivi commi in considerazione del carattere residenziale delle zone e della tipologia edilizia, la superficie di vendita degli esercizi commerciali non potrà essere superiore a 1.500 mq.
In queste zone il PI si attua mediante preliminare formazione di PUA esteso all'intero ambito interessato.
Per gli edifici esistenti il PUA potrà stabilire specifiche disposizioni che comunque non potranno determinare incremento del complessivo indice territoriale di zona. Nel caso di ristrutturazione edilizia di edifici esistenti con indice superiore a quello di zona è consentito, fermo il limite complessivo di volumetria previsto per ciascun ambito, il mantenimento del volume esistente.
2. Negli ambiti individuati nelle tabelle che seguono, il PI si attua mediante PUA secondo i seguenti indici, parametri e prescrizioni:

ZTO	Ut (mq/mq)	H max (m)	S (mq)	K	Prescrizioni
C3 (PUA n. 219)	0,25	9	–	0,3	Si confermano gli impegni assunti conseguenti all'approvazione del PUA (Delibera CC n. 4 del 28/01/2010 proroga delibera di GC n. 6 del 22/01/2020. Convenzione del 18/06/2019 racc.2282, rep.28.559).
C4	0,30	12	3.280 min. 69% St	0,3	
C6	0,58	12	6.652 min. 38% St	0,2	Si confermano gli impegni assunti conseguenti all'approvazione del PUA (Delibera CC n.60 del 29/09/2010).
C7	0,26	7,5	704 min.	0,3	Le due aree sono assoggettate ad un unico PUA. L'edificabilità è condizionata al contributo in quota parte dei lavori eseguiti per la sistemazione di



ZTO	Ut (mq/mq)	H max (m)	S (mq)	K	Prescrizioni
			24% St		Strada della Paglia, di cui al progetto definitivo approvato dalla Giunta comunale con delibera n. 344 del 12/10/2005, nonché alla restituzione della quota di indennità di esproprio già incassata dalle parti per la realizzazione dei relativi lavori, ai sensi della DGR 3089/2008.
C9	– (vedi prescri- zioni)	7,5	2.400 min. 24% St	0,3	Il Comune in sede di convenzionamento del PUA dovrà disciplinare gli impegni assunti dai lottizzanti con Atto d'Obbligo trascritto all'Ufficio del Territorio di Vicenza ai nn. 20649-13263 e 20560-13264 e secondo le richieste contenute nell'Ordine del Giorno approvato dal CC nella seduta del 27/10/2005, a fronte di una capacità edificatoria pari a Superficie utile complessiva di mq 2.500, come previsto nel citato Atto d'Obbligo.
C10	0,20	7,5	750	0,0	Si confermano gli impegni assunti conseguenti all'approvazione del PUA (Delibera GC n. 42 del 15/03/2016. Convenzione del 15/06/2016 racc.42.349, rep.123.538).
C12	0,32	7,5	8.960 min. 45% St	0,0	Si confermano gli impegni assunti conseguenti all'approvazione del PUA (Delibera CC n. 3 del 28/01/2010. Convenzione del 21/10/2010 racc.1276, rep.27498 subentro del 16/11/2021).
C13	0,20	7,5	11.070 min. 23% St	0,3	Si confermano gli impegni assunti conseguenti all'approvazione del PUA (Delibera GC n. 126 del 05/09/2018. Convenzione del 21/11/2019 racc.44.752, rep.127.355).
C14	0,25	7,5	400 min. 22% St	0,3	Si confermano gli impegni assunti conseguenti all'approvazione del PUA (Delibera GC n. 6 del 19/01/2016. Convenzione del 06/02/2018 racc.2101, rep.28378).
C16	0,26	7,5	1.010 min. 17% St	0,3	Si confermano gli impegni assunti conseguenti all'approvazione del PUA (Delibera GC n. 191 del 11/10/2023). Si prescrive che la successiva fase progettuale dovrà essere accompagnata da una relazione di Valutazione di incidenza ambientale (VIncA) che prenda in considerazione le effettive caratteristiche delle opere da realizzare.
C17	0,21	7,5	1.555 min. 24% St	0,3	L'ampliamento di via Casale in corrispondenza del PUA e la sua alberatura. Il piano dovrà prevedere la progettazione dell'area a verde pubblico a sud, che sarà attuata dal Comune.
C24	0,39	10	1.650 min. 25% St	0,3	
C26	0,17	7,5	1.000 min. 20% St	0,3	Si confermano gli impegni assunti conseguenti all'approvazione del PUA (Delibera GC n. 7 del 19/01/2016. Convenzione del 16/03/2016 racc.27248, rep. 61393).
C28	0,28	10	7.400	0,3	Dovranno essere disposte delle alberature lungo il perimetro del PUA in adiacenza alla pista ciclabile.



ZTO	Ut (mq/mq)	H max (m)	S (mq)	K	Prescrizioni
			min. 30% St		
C29	0,29	10	10.200	0,3	
			min. 25%St		
C30	Comp.1 0,19	9	5.060	0,3	Il Comune procederà all'approvazione dei singoli comparti solo dopo che i titolari dei tre comparti abbiano presentato lo schema unitario di assetto viario e abbiano sottoscritto un impegno unilaterale alla elaborazione dei progetti dei singoli comparti in coerenza con detto schema. Detto impegno unilaterale registrato e trascritto dovrà essere garantito mediante idonea polizza fidejussoria a copertura dei costi di realizzazione dell'infrastruttura viaria. Il nuovo collegamento stradale dovrà essere alberato. Particolare cura dovrà essere posta nella progettazione dell'innesto del Comparto 3 con la strada Padana 11 verso Padova, organizzandolo con la viabilità esistente. Il collegamento con la viabilità esistente a nord del Comparto 3 sarà solo pedonale-ciclabile.
	Comp.2 0,26	9	4.525	0,3	
	Comp.3 0,31	9	5.130	0,3	
			min. 41% St		
			min. 41% St		
C33	0,5	15	42.470	0,3	Si confermano gli impegni assunti conseguenti all'approvazione del PUA (Delibera CC n. 11 del 12/02/2008) e Programma Integrato (Delibera CC n. 10 del 11/02/2008).
			min. 41% St		

Per le ZTO C24, C29 e C30 si rimanda alle schede puntuali contenute nell'Elaborato 5 – Fascicolo Schede Urbanistiche.

Art. 39 ZTO D – Zona per insediamenti economico – produttivi

1. Ambito per insediamenti economici e produttivi soggetto a riqualificazione
 - a. Trattasi del tessuto produttivo esistente caratterizzante la Zona Industriale di Vicenza Ovest da sottoporre a trasformazione attraverso interventi di ristrutturazione e riqualificazione di ampie porzioni del tessuto con lo scopo di migliorare la funzionalità mediante una nuova urbanizzazione e la innovazione morfologica e tipologica degli insediamenti.
 - b. Detto tessuto è individuato nei seguenti otto Ambiti:
 - (D11) aree situate tra la Ferrovia, Viale Sant'Agostino, Viale dell'Industria e Viale degli Scaligeri.
Sono destinate dal PI a nuovi insediamenti di tipo terziario e commerciale integrati con una forte dotazione di aree e attrezzature pubbliche con l'obiettivo di strutturare un aggregato insediativo rinnovato per dotazioni di servizi e di funzioni economiche.
Tra gli obiettivi di riqualificazione, come previsto dal PAT, il PI prevede la realizzazione di un ambito a verde che costituisca un corridoio ambientale lungo il corso della Dioma, prevedendo la formazione di percorsi ciclo-pedonali, la creazione di servizi pubblici a servizio delle attività economiche e delle adiacenti zone residenziali, nonché la riorganizzazione del sistema infrastrutturale.
 - (D12) aree situate tra Viale dell'Industria, Viale Sant'Agostino, Viale del Lavoro e Viale degli Scaligeri.
Sono destinate dal PI per funzioni produttive e di artigianato di servizio, integrate con attività di tipo terziario e commerciale, allo scopo di costituire una zona di transizione tra



gli Ambiti a preminente vocazione artigianale/industriale e gli Ambiti con destinazione terziaria.

Tra gli obiettivi di riqualificazione è prioritaria la riorganizzazione del sistema di mobilità, determinando le condizioni per il potenziamento del TPL, la creazione di percorsi pedonali e ciclabili, la realizzazione di parcheggi, nonché la riqualificazione del corso d'acqua per la creazione di un corridoio ecologico e ambientale.

- (D13) aree situate tra Viale del Lavoro, Via dell'Economia, l'Autostrada e Viale degli Scaligeri.

Sono ammesse attività di tipo terziario e commerciale accompagnate dalla realizzazione di servizi pubblici o privati ad uso pubblico, al fine di migliorare la qualità insediativa e le condizioni di vivibilità degli utenti.

La riqualificazione della Dioma, la realizzazione di parcheggi, percorsi pedonali/ciclabili e di aree a verde pubblico, che consentono una maggiore integrazione con l'adiacente zona residenziale, sono gli obiettivi che il PI si pone per il terzo Ambito.

- (D14) aree situate tra Viale della Scienza, Viale degli Scaligeri e l'Autostrada.
Sono destinate in via preminente per insediamenti industriali e limitate quote di terziario e servizi pubblici.

- (D15) aree situate tra la Ferrovia, Via dell'Oreficeria e Viale della Scienza.
Sono caratterizzate da insediamenti prevalentemente commerciali e direzionali per le quali si conferma la prevalente vocazione terziaria e si prevedono interventi di integrazione al sistema infrastrutturale e urbano.

- (D16) aree situate tra la linea ferroviaria, Viale degli Scaligeri, Viale della Scienza e Via dell'Oreficeria.

Sono caratterizzate dalla presenza della Fiera di Vicenza, sono confermate le attività per rafforzare detta funzione e costituire il Quartiere Fieristico con funzioni espositive, congressuali e di accoglienza degli espositori e dei visitatori, nonché funzioni commerciali, direzionali e culturali. Obiettivi del PI sono il miglioramento dell'accessibilità e della mobilità, l'innovazione dei servizi e la qualità ambientale delle urbanizzazioni e dell'apparato verde.

- (D17) aree situate tra Viale del Lavoro, Viale Sant'Agostino, l'Autostrada e Via dell'Economia.

Sono caratterizzate dalla presenza di attività eterogenee che, per la loro collocazione, il PI destina a nuovi insediamenti economici, compatibili con la residenza, che integrino la dotazione di attrezzature pubbliche. Sono altresì ammesse attività terziarie e commerciali a scala locale e di quartiere.

- (D18) aree situate tra la Strada Padana Vs. Verona, Via dei Capuleti, Via dei Montecchi, la Ferrovia e Via degli Ontani.

Sono destinate ad ospitare attività commerciali, direzionali e terziarie connesse alle funzioni di servizio al sistema infrastrutturale dell'Alta Velocità.

- c. L'attuazione degli Ambiti da D11 a D17 è assoggettata a perequazione per la realizzazione di opere di ammodernamento, rifunzionalizzazione e riqualificazione dei servizi, delle infrastrutture e delle reti pubbliche e per il recupero ambientale della Dioma e del Retrone, con particolare riguardo per le funzioni di mobilità, di compensazione e mitigazione idraulica e per l'innovazione tecnologica.

- d. Negli Ambiti elencati nel presente comma, per la quota parte corrispondente alla capacità edificatoria, gli interventi dovranno partecipare alla complessiva attuazione delle opere indicate che dovranno essere oggetto della predisposizione di uno Schema Direttore di cui all'art. 52.

Tra le opere di riqualificazione che dovranno essere realizzate pro quota, anche per stralci minimi, da parte dei soggetti che interverranno in ciascun ambito, di seguito si indicano quelle prioritarie che dovranno essere considerate per la redazione dello Schema Direttore:

- ristrutturazione delle infrastrutture viarie mediante la separazione delle diverse modalità di trasporto, la formazione di controstrade e di rotatorie, la separazione dei flussi locali da quelli di attraversamento;
- realizzazione di percorsi TPL, ciclabili e pedonali, in sede propria, e di ampie aree a parcheggio con immissione da contro strada e viabilità dedicata;
- formazione di fasce verdi alberate e arbustive lungo gli assi viari e lungo i percorsi pedonali e ciclabili;



- riqualificazione della Roggia Dioma mediante la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili e la formazione di aree verdi;
- realizzazione di nuove opere viarie per ridurre le confluenze sulle intersezioni maggiormente caricate e per separare i flussi diretti alla specifica zona da quelli di attraversamento;
- predisposizione di un nuovo sistema di segnaletica per facilitare l'individuazione dei percorsi e per ridurre il disordine informativo;
- rinnovo, adeguamento e modernizzazione delle reti fognarie, acquedottistiche, energetiche, telefoniche e dati, illuminazione pubblica.

Le nuove opere da realizzare prioritariamente, compatibilmente con la sostenibilità economica che verrà valutata mediante l'applicazione dei criteri e delle metodologie di cui alla delibera di Giunta comunale n. 5/2023e successive deliberazioni di adeguamento dei valori economici, saranno indicate nello Schema Direttore da approvare da parte della Giunta comunale e inserite in un programma operativo da concordare con i soggetti gestori delle reti al fine di garantire l'economicità e la funzionalità delle stesse.

- e. L'Ambito D18 è assoggettato a perequazione urbanistica, con cessione non onerosa al Comune del 40% della superficie. Gli interventi urbanistici ed edilizi sono assoggettati alla preliminare formazione di PUA in assenza del quale, sugli edifici esistenti, sono ammessi esclusivamente gli interventi edilizi di cui alle lett. a), b), c) e d) comma 1 dell'art. 3 del DPR 380/2001.

In detto ambito sono in ogni caso ammessi, anche in mancanza dell'Accordo suddetto, gli interventi edilizi di cui alle lettere a), b), c) e d) comma 1 dell'art. 3 del DPR 380/2001 sugli edifici esistenti.

- f. Nell'Ambito D11 l'edificabilità è consentita nel limite massimo di Ut pari a 1,2 mq/mq e ammesse le destinazioni con i limiti dimensionali di seguito indicati:

- commercio 40% della Su edificabile totale;
- direzionale 100% della Su edificabile totale;
- artigianato di servizio 20% della Su edificabile totale;
- ricettività turistica 5% della destinazione commerciale massima ammessa;
- residenza 10% della edificabilità massima di cui il 20% per ERP-ERS;
- abitazioni per il personale addetto alla sorveglianza e alla manutenzione degli impianti nella misura massima di 120 mq di Su per lotto.

In aggiunta alla edificabilità totale ammessa è consentito un incremento del 10% della Su edificabile totale per la realizzazione di servizi pubblici e d'interesse pubblico.

La quota di Su commerciale edificabile è generata per il 20% del totale ammesso nel medesimo ambito D11 e per il restante 80%, con un indice Ut di 0,07 mq/mq, negli ambiti D12, D13, D14; nel caso in cui al termine dei 5 anni di validità dette previsioni urbanistiche non siano state attuate si procederà alla revisione della disciplina per consentire comunque le trasformazioni urbanistiche anche in carenza dei trasferimenti di Su commerciali ammessi.

L'altezza massima consentita è di 25 m o 40 m in attuazione di PUA con previsione planivolumetrica e la superficie coperta massima è pari al 40% della Sf.

La distanza dal confine dell'ambito è stabilita in 1/2 dell'altezza con un minimo di 5 m.

La distanza dal confine di proprietà è stabilita in 1/3 dell'altezza. Sono ammesse distanze inferiori e l'edificazione a confine sulla base di PUA con previsione planivolumetrica o di accordo, registrato e trascritto, tra i proprietari interessati.

La distanza tra edifici è stabilita in 1/3 dell'altezza con un minimo di 10 m in caso di pareti prospicienti di cui anche solo una sia finestrata. Sono ammesse distanze inferiori e l'edificazione a confine sulla base di PUA con previsione planivolumetrica.

- g. Nell'Ambito D12 l'edificabilità è consentita nel limite massimo di Ut pari a 1,5 mq/mq e sono ammesse le destinazioni con i limiti dimensionali di seguito indicati:

- commerciale 10% della Su edificabile totale;
- direzionale 20% della Su edificabile totale;
- industriale e artigianale 100% della Su edificabile totale;
- logistica 20% della Su edificabile totale;
- artigianato di servizio 10% dell'edificabilità totale;
- abitazioni per il personale addetto alla sorveglianza e alla manutenzione degli impianti nella misura massima di 120 mq di Su per lotto.



In aggiunta alla edificabilità totale ammessa è consentito un incremento del 10% della Su edificabile totale per la realizzazione di servizi pubblici e d'interesse pubblico.

Oltre alla percentuale commerciale ammessa, l'ambito genera superficie commerciale con un indice Ut di 0,07 mq/mq realizzabile esclusivamente nell'ambito D11, l'utilizzo della superficie e il trasferimento sono subordinati alla preventiva trascrizione nel Registro Immobiliare; nel caso in cui al termine dei 5 anni di validità dette previsioni urbanistiche non siano state attuate si procederà alla revisione della disciplina per consentire comunque le trasformazioni urbanistiche anche in carenza dei trasferimenti di Su commerciali ammessi.

L'altezza massima consentita è di 20 m e la superficie coperta massima è pari al 50% della Sf. Non sono sottoposte a limitazioni di sviluppo in altezza i corpi di fabbrica aventi natura di corpo tecnico e gli altri elementi e componenti impiantistici che non costituiscono Volume o Superficie utile.

La distanza dal confine dell'ambito è stabilita in 1/2 dell'altezza con un minimo di 5 m.

La distanza dal confine di proprietà è stabilita in 1/3 dell'altezza. Sono ammesse distanze inferiori e l'edificazione a confine sulla base di PUA con previsione planivolumetrica o di accordo, registrato e trascritto, tra i proprietari interessati.

La distanza tra edifici è stabilita in 1/3 dell'altezza con un minimo di 10 m in caso di pareti prospicienti di cui anche solo una sia finestrata. Sono ammesse distanze inferiori e l'edificazione a confine sulla base di PUA con previsione planivolumetrica.

- h. Nell'Ambito D13 l'edificabilità è consentita nel limite massimo di Ut pari a 1,5 mq/mq e sono ammesse le destinazioni con i limiti dimensionali di seguito indicati:

- commerciale 5% della Su edificabile totale;
- direzionale 10% della Su edificabile totale;
- industriale e artigianale 100% della Su edificabile totale;
- logistica 20% della Su edificabile totale;
- artigianato di servizio 5% dell'edificabilità totale;
- abitazioni per il personale addetto alla sorveglianza e alla manutenzione degli impianti nella misura massima di 120 mq di Su per lotto.

In aggiunta alla edificabilità totale ammessa è consentito un incremento del 5% della Su edificabile totale per la realizzazione di servizi pubblici e d'interesse pubblico.

Oltre alla percentuale commerciale ammessa, l'ambito genera superficie commerciale con un indice Ut di 0,07 mq/mq realizzabile esclusivamente nell'ambito D11, l'utilizzo della superficie e il trasferimento sono subordinati alla preventiva trascrizione nel Registro Immobiliare; nel caso in cui al termine dei 5 anni di validità dette previsioni urbanistiche non siano state attuate si procederà alla revisione della disciplina per consentire comunque le trasformazioni urbanistiche anche in carenza dei trasferimenti di Su commerciali ammessi.

L'altezza massima consentita è di 20 m e la superficie coperta massima è pari al 50% della Sf. Non sono sottoposti a limitazioni di sviluppo in altezza i corpi di fabbrica aventi natura di corpo tecnico e gli altri elementi e componenti impiantistiche che non costituiscono Volume o Superficie utile.

La distanza dal confine dell'ambito è stabilita in 1/2 dell'altezza con un minimo di 5 m.

La distanza dal confine di proprietà è stabilita in 1/3 dell'altezza. Sono ammesse distanze inferiori e l'edificazione a confine sulla base di PUA con previsione planivolumetrica o di accordo, registrato e trascritto, tra i proprietari interessati.

La distanza tra edifici è stabilita in 1/3 dell'altezza con un minimo di 10 m in caso di pareti prospicienti di cui anche solo una sia finestrata. Sono ammesse distanze inferiori e l'edificazione a confine sulla base di PUA con previsione planivolumetrica.

- i. Nell'Ambito D14 l'edificabilità è consentita nel limite massimo di Ut pari a 1,2 mq/mq e sono ammesse le destinazioni con i limiti dimensionali di seguito indicati:

- commerciale 5% della Su edificabile totale;
- direzionale 5% della Su edificabile totale;
- industriale e artigianale 100% della Su edificabile totale;
- logistica 40% della Su edificabile totale;
- artigianato di servizio 5% dell'edificabilità totale;
- abitazioni per il personale addetto alla sorveglianza e alla manutenzione degli impianti nella misura massima di 120 mq di Su per lotto.

In aggiunta alla edificabilità totale ammessa è consentito un incremento del 5% della Su edificabile totale per la realizzazione di servizi pubblici e d'interesse pubblico.



Oltre alla percentuale commerciale ammessa, l'ambito genera superficie commerciale con un indice Ut di 0,07 mq/mq realizzabile esclusivamente nell'ambito D11, l'utilizzo della superficie e il trasferimento sono subordinati alla preventiva trascrizione nel Registro Immobiliare; nel caso in cui al termine dei 5 anni di validità dette previsioni urbanistiche non siano state attuate si procederà alla revisione della disciplina per consentire comunque le trasformazioni urbanistiche anche in carenza dei trasferimenti di Su commerciali ammessi.

L'altezza massima consentita è di 20 m e la superficie coperta massima è pari al 50% della Sf. Non sono sottoposti a limitazioni di sviluppo in altezza i corpi di fabbrica aventi natura di corpo tecnico e gli altri elementi e componenti impiantistiche che non costituiscono Volume o Superficie utile.

La distanza dal confine dell'ambito è stabilita in 1/2 dell'altezza con un minimo di 5 m.

La distanza dal confine di proprietà è stabilita in 1/3 dell'altezza. Sono ammesse distanze inferiori e l'edificazione a confine sulla base di PUA con previsione planivolumetrica o di accordo, registrato e trascritto, tra i proprietari interessati.

La distanza tra edifici è stabilita in 1/3 dell'altezza con un minimo di 10 m in caso di pareti prospicienti di cui anche solo una sia finestrata. Sono ammesse distanze inferiori e l'edificazione a confine sulla base di PUA con previsione planivolumetrica.

Il comune in sede di formazione dello Schema Direttore e PUA per l'ambito indicato nel PI, assumerà i seguenti indirizzi: al fine di favorire da un lato il consolidamento e lo sviluppo delle attività siderurgiche e, dall'altro, le migliori condizioni di compatibilità insediativa nelle aree circostanti, sono individuati i seguenti ambiti entro i quali si applica la seguente disciplina integrativa:

- ambito del polo della siderurgia: gli interventi di ristrutturazione ed ampliamento comportanti un incremento delle potenzialità produttive derivanti da attività di fusione e affinazione dell'acciaio, laminazione e finitura, sono subordinati all'adozione delle migliori tecniche disponibili al momento (BAT), al fine di conseguire un bilancio ambientale positivo (BAC) o comunque non negativo. Sono, inoltre, da favorirsi:
 - i. il maggiore utilizzo del trasporto su ferro al fine di trasferirvi quote crescenti del trasporto su gomma;
 - ii. il recupero e il riutilizzo dell'energia termica;
 - iii. la realizzazione di "architetture di bordo" e recinzioni che per tipologia e dimensioni si caratterizzino quali nuovi fronti unitari (in particolare su viale della Scienza) anche con funzione di mitigazione (da polveri, rumori, ecc.): qualora per la realizzazione del nuovo fronte risultasse opportuna l'integrazione tra fabbricati, impianti tecnologici e recinzioni, potranno essere autorizzate le deroghe al distacco dalla strada che si rendessero necessarie per la realizzazione dell'intervento ed essere ammessa l'applicazione del Credito edilizio.
- mitigazione tra il polo siderurgico e le aree immediatamente esterne mediante le eventuali:
 - i. creazione di un filtro continuo, anche visivo, mediante l'impianto di idonei schermi alberati lungo strada e, ove possibile, negli spazi pertinenziali integrati da architetture di terra;
 - ii. limitazione dell'altezza delle fronti finestrate e la quota di calpestio delle terrazze praticabili prospettanti il polo della siderurgia, che qualora maggiore di 25,0 m, dovrà essere oggetto di specifiche modalità progettuali per filtrare anche visivamente il rapporto con il polo della siderurgia;
 - iii. protezione passiva (per protezione dal rumore dalle vibrazioni, ecc.) da attuarsi per garantire idonee condizioni di salubrità ai fabbricati ricompresi in tale fascia.
- j. Nell'Ambito D15 l'edificabilità è consentita nel limite massimo di Ut pari a 1,2 mq/mq e sono ammesse le destinazioni con i limiti dimensionali di seguito indicati:
 - commercio 40% della Su edificabile totale;
 - direzionale 100% della Su edificabile totale;
 - artigianato di servizio 20% della Su edificabile totale;
 - logistica 20% della Su edificabile totale;
 - abitazioni per il personale addetto alla sorveglianza e alla manutenzione degli impianti nella misura massima di 120 mq di Su per lotto.

In aggiunta alla edificabilità totale ammessa è consentito un incremento del 10% della Su edificabile totale per la realizzazione di servizi pubblici e d'interesse pubblico.



L'altezza massima consentita è di 25 m e la superficie coperta massima è pari al 40% della Sf.
La distanza dal confine dell'ambito è stabilita in 1/2 dell'altezza con un minimo di 5 m.

La distanza dal confine di proprietà è stabilita in 1/3 dell'altezza. Sono ammesse distanze inferiori e l'edificazione a confine sulla base di PUA con previsione planivolumetrica o di accordo, registrato e trascritto, tra i proprietari interessati.

La distanza tra edifici è stabilita in 1/3 dell'altezza con un minimo di 10 m in caso di pareti prospicienti di cui anche solo una sia finestrata. Sono ammesse distanze inferiori e l'edificazione a confine sulla base di PUA con previsione planivolumetrica.

- k. Nell'Ambito D16 l'edificabilità è consentita nel limite massimo di Ut pari a 1,2 mq/mq e sono ammesse le destinazioni con i limiti dimensionali di seguito indicati:

- commercio 100% della Su edificabile totale;
- direzionale 100% della Su edificabile totale;
- logistica 20% della Su edificabile totale;
- abitazioni per il personale addetto alla sorveglianza e alla manutenzione degli impianti nella misura massima di 120 mq di Su per lotto.

In aggiunta alla edificabilità totale ammessa è consentito un incremento del 10% della Su edificabile totale per la realizzazione di servizi pubblici e d'interesse pubblico.

L'altezza massima consentita è di 25 m o 40 m in attuazione di PUA con previsione planivolumetrica e la superficie coperta massima è pari al 50% della Sf.

La distanza dal confine dell'ambito è stabilita in 1/2 dell'altezza con un minimo di 5 m.

La distanza dal confine di proprietà è stabilita in 1/3 dell'altezza. Sono ammesse distanze inferiori e l'edificazione a confine sulla base di PUA con previsione planivolumetrica o di accordo, registrato e trascritto, tra i proprietari interessati.

La distanza tra edifici è stabilita in 1/3 dell'altezza con un minimo di 10 m in caso di pareti prospicienti di cui anche solo una sia finestrata. Sono ammesse distanze inferiori e l'edificazione a confine sulla base di PUA con previsione planivolumetrica.

- l. Nell'Ambito D17 l'edificabilità è consentita nel limite massimo di Ut pari a 0,8 mq/mq e sono ammesse le destinazioni con i limiti dimensionali di seguito indicati:

- commercio 20% della Su edificabile totale;
- direzionale 60% della Su edificabile totale;
- artigianato di servizio 20% della Su edificabile totale;
- logistica 20% della Su edificabile totale;
- ricettività turistica 5% della destinazione commerciale massima ammessa;
- abitazioni per il personale addetto alla sorveglianza e alla manutenzione degli impianti nella misura massima di 120 mq di Su per lotto;
- residenza 20% della edificabilità massima di cui il 20% per ERP-ERS.

In aggiunta alla edificabilità totale ammessa è consentito un incremento del 10% della Su edificabile totale per la realizzazione di servizi pubblici e d'interesse pubblico.

L'altezza massima consentita è di 15 m e la superficie coperta massima è pari al 40% della Sf.

La distanza dal confine dell'ambito è stabilita in 1/2 dell'altezza con un minimo di 5 m.

La distanza dal confine di proprietà è stabilita in 1/3 dell'altezza. Sono ammesse distanze inferiori e l'edificazione a confine sulla base di PUA con previsione planivolumetrica o di accordo, registrato e trascritto, tra i proprietari interessati.

La distanza tra edifici è stabilita in 1/3 dell'altezza con un minimo di 10 m in caso di pareti prospicienti di cui anche solo una sia finestrata. Sono ammesse distanze inferiori e l'edificazione a confine sulla base di PUA con previsione planivolumetrica.

- m. Nell'Ambito D18 l'edificabilità è consentita nel limite massimo di Ut pari a 0,2 mq/mq e sono ammesse le destinazioni con i limiti dimensionali di seguito indicati:

- commercio 100% della Su edificabile totale;
- direzionale 100% della Su edificabile totale;
- artigianato di servizio 10% della Su edificabile totale;
- logistica 20% della Su edificabile totale;
- ricettività turistica 5% della destinazione commerciale massima ammessa;
- abitazioni per il personale addetto alla sorveglianza e alla manutenzione degli impianti nella misura massima di 120 mq di Su per lotto.

In aggiunta alla edificabilità totale ammessa è consentito un incremento del 10% della Su edificabile totale per la realizzazione di servizi pubblici e d'interesse pubblico.



L'altezza massima consentita è di 25 m e la superficie coperta massima è pari al 40% della Sf. La distanza dal confine dell'ambito è stabilita in 1/2 dell'altezza con un minimo di 5 m.

La distanza dal confine di proprietà è stabilita in 1/3 dell'altezza. Sono ammesse distanze inferiori e l'edificazione a confine sulla base di PUA con previsione planivolumetrica o di accordo, registrato e trascritto, tra i proprietari interessati.

La distanza tra edifici è stabilita in 1/3 dell'altezza con un minimo di 10 m in caso di pareti prospicienti di cui anche solo una sia finestrata. Sono ammesse distanze inferiori e l'edificazione a confine sulla base di PUA con previsione planivolumetrica.

- n. Negli Ambiti disciplinati dal presente comma è ammesso un incremento della Su fino al 10% aggiuntivo, da realizzare, nel rispetto degli altri parametri di zona, mediante l'utilizzo di Credito Edilizio a condizione che l'intervento edilizio preveda la realizzazione di pari superficie di standard a verde a terra o, in alternativa, la realizzazione della medesima superficie di verde orizzontale sul tetto dell'edificio (tetto verde).
 - o. Prima dell'adozione dei PUA o del rilascio del titolo abilitativo per IED convenzionato per l'attuazione delle previsioni negli ambiti, la Giunta comunale approva, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del PI (23/03/2013), uno Schema Direttore esteso all'intero perimetro di ciascun ambito, con i seguenti contenuti progettuali:
 - individuazione degli impianti e delle opere infrastrutturali che, anche per stralci, dovranno essere realizzate mediante i PUA e gli IED convenzionati compresi nel perimetro;
 - indicazione delle opere e degli impianti di competenza del Comune cui si prevede la realizzazione entro cinque anni dall'entrata in vigore del PI (23/03/2013);
 - i criteri e le modalità per garantire il corretto dimensionamento degli impianti e la funzionalità degli stralci esecutivi.
 - p. Fino all'approvazione dello Schema Direttore di cui sopra, potranno comunque essere realizzati interventi edilizi diretti fino alla ristrutturazione edilizia e ampliamenti degli edifici esistenti fino al massimo del 50% dell'attuale Superficie utile, con una Superficie coperta massima pari all'80% della Sf, con la medesima destinazione e nel rispetto dei parametri di distanza e altezza stabiliti per ciascun ambito.
 - q. All'interno di ciascun Ambito l'attuazione per stralci è consentita, sulla base dello Schema Direttore di cui sopra, limitatamente ad interventi relativi ad aree di almeno 10.000 mq di St.
2. Zona per insediamenti economici e produttivi esistenti e di completamento
- a. Sono riconosciute quale luogo vocato alla produzione, conseguentemente sono ammesse le attività nel rigoroso rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente statale, regionale, provinciale e locale posta a tutela dei luoghi di lavoro e della tutela dell'ambiente e del paesaggio, con particolare riferimento alle seguenti matrici ambientali:
 - scarichi idrici;
 - approvvigionamento idrico;
 - emissioni in atmosfera;
 - emissioni odorigene;
 - produzione e gestione dei rifiuti;
 - rumore;
 - traffico;
 - energia e risparmio energetico;
 - campi elettromagnetici.
 - b. Il PI riconosce l'importanza di perseguire lo sviluppo locale sostenibile attraverso la ricerca di diverse e ambientalmente più compatibili modalità di utilizzo delle risorse rinnovabili. A tal fine il competente Organo comunale, nel rispetto del dimensionamento del presente PI, potrà adottare provvedimenti ritenuti idonei per favorire o incentivare l'applicazione di tecnologie o modalità costruttive ambientalmente sostenibili.
 - c. Nella zona D1 sono ammesse esclusivamente le seguenti destinazioni d'uso:
 - artigianali e industriali;
 - laboratori di ricerca e analisi;
 - uffici della pubblica amministrazione, uffici postali, uffici delle società di gestione dei servizi pubblici (acquedotto, fognatura, gestione rifiuti urbani, elettricità, gas), uffici delle rappresentanze di categoria dei lavoratori (sindacati) e degli imprenditori (artigiani, industriali ecc.), studi professionali (fatto salvo il parere favorevole di compatibilità espresso dal competente servizio ULSS, sono escluse le arti mediche a eccezione di



quelle con prevalenza di pazienti portatori di gravi handicap, che richiedono spazi per l'utilizzo della struttura sanitaria maggiori, rispetto a quelli previsti dai soli requisiti di accessibilità dettati dalla L 13/1989);

- sale di esposizione e di vendita (showroom) purché a servizio delle attività produttive con superficie di vendita non superiore a 400 mq;
- impianti di stoccaggio merci, depositi e magazzini;
- impianti ed attività a servizio del traffico (garage, officine, impianti per la distribuzione del carburante, ecc.);
- attività commerciali con Superficie di vendita non superiore a 1.500 mq;
- attività commerciali all'ingrosso;
- palestre ed altre attrezzature destinate ad attività sportive, motorie, riabilitative e simili, private e/o pubbliche, purché non all'aperto;
- abitazioni per il titolare dell'impresa o per il personale di custodia, nella misura massima di 120 mq di Su per unità produttiva, il cui titolo abilitativo può essere rilasciato solo quando sia esistente o contestualmente realizzato non meno del 75% della Sc prescritta per le attività produttive;
- pubblici esercizi.

Sono escluse le seguenti lavorazioni:

- stabilimenti soggetti agli obblighi di cui al DLgs. 105/2015 (aziende a rischio di incidente rilevante);
- distillerie;
- galvanotecnica, galvanoplastica, galvanostegia;
- inceneritori;
- chimiche di base e di trasformazione e deposito delle relative materie prime;
- deposito gas tossici;
- petrolio: raffinerie;
- zincatura per immersione in bagno fuso;
- candeggio;
- fonderie di seconda fusione;
- tinture di fibre con prodotti che non ricadono in altre voci;
- mangimifici.

È ammesso l'insediamento di attività di modeste dimensioni che svolgono le lavorazioni di cui sopra previo parere favorevole di compatibilità espresso da competente servizio ULSS.

d. Nella zona D2 sono ammesse esclusivamente le seguenti destinazioni d'uso:

- artigianali e industriali;
- laboratori di ricerca;
- uffici della pubblica amministrazione, uffici postali, uffici delle società di gestione dei servizi pubblici (acquedotto, fognatura, gestione rifiuti urbani, elettricità, gas), uffici delle rappresentanze di categoria dei lavoratori (sindacati) e degli imprenditori (artigiani, industriali ecc.);
- sale di esposizione e di vendita (showroom) purché a servizio delle attività produttive con superficie di vendita non superiore a 400 mq;
- impianti di stoccaggio merci, depositi e magazzini;
- impianti ed attività a servizio del traffico (garage, officine, impianti per la distribuzione del carburante, ecc.);
- attività commerciali con Superficie di vendita non superiore a 1.500 mq;
- attività commerciali all'ingrosso;
- abitazioni per il titolare dell'impresa o per il personale di custodia, nella misura massima di 120 mq di Su per unità produttiva, il cui permesso a costruire può essere rilasciato solo quando sia esistente o contestualmente realizzato non meno del 75% della Sc prescritta per le attività produttive;
- pubblici esercizi.

e. Nella zona D3 sono ammesse esclusivamente le seguenti destinazioni d'uso:

- artigianali;
- attività direzionali;
- attività artigianali di servizio;



- impianti di stoccaggio merci, depositi e magazzini;
 - attività commerciali all'ingrosso;
 - attività commerciali con Superficie di vendita non superiore a 1500 mq;
 - sale di esposizione e convegni;
 - impianti ed attività a servizio del traffico (garage, officine, impianti per la distribuzione del carburante, ecc.);
 - pubblici esercizi;
 - abitazioni per il titolare dell'impresa o per il personale di custodia, nella misura massima di 120 mq di Su per unità produttiva, il cui permesso a costruire può essere rilasciato solo quando sia esistente o contestualmente realizzato non meno del 75% della Sc prescritta per le attività produttive.
- f. Nelle zone da D4 a D6 sono ammesse esclusivamente le seguenti destinazioni d'uso:
- attività commerciali con Superficie di vendita non superiore a 2500 mq;
 - attività commerciali all'ingrosso, magazzini e depositi senza vendita diretta al pubblico;
 - attività direzionali;
 - attività artigianali di servizio;
 - laboratori di ricerca e analisi in genere;
 - sale di esposizione e convegni;
 - strutture per la sosta e la logistica;
 - impianti ed attività a servizio del traffico (garage, officine, impianti per la distribuzione del carburante, ecc.);
 - palestre ed altre attrezzature destinate ad attività sportive, motorie, riabilitative e simili, private e/o pubbliche, purché non all'aperto;
 - attività per lo spettacolo, l'intrattenimento e per il ristoro;
 - attività per la ricettività turistica;
 - abitazioni per il titolare dell'attività o per il personale di custodia, nella misura massima di 120 mq di Su per lotto.
- g. La zona D19, in ragione delle sue dimensioni e delle sue peculiarità, è assoggettata a PUA. L'edificabilità è ammessa nel limite massimo di Ut pari a 0,8 mq/mq. L'altezza massima consentita è di 15 m e la superficie coperta massima è pari al 60% della Sf. Le destinazioni d'uso ammesse sono esclusivamente le seguenti:
- uffici della pubblica amministrazione, uffici delle società di gestione dei servizi pubblici (acquedotto, fognatura, gestione rifiuti urbani, elettricità, gas), uffici delle rappresentanze di categoria dei lavoratori (sindacati) e degli imprenditori (artigiani, industriali ecc.);
 - attività di logistica delle merci, servizi per i trasportatori in transito, strutture tecniche ed amministrative connesse alla gestione delle merci;
 - attività commerciali all'ingrosso, fino al 30% della Su edificabile del lotto;
 - pubblici esercizi, fino al 5% della Su edificabile del lotto;
 - attività artigianali di servizio fino al 30% della Su edificabile del lotto;
 - abitazioni per il titolare dell'attività o per il personale di custodia, nella misura massima di 120 mq di Su per lotto.
- h. Il PI, per le sottostanti zone, si attua con IED secondo i seguenti indici:

ZTO	Uf (mq/mq)	Sc (%)	H max (m)
D1	0,8	60	10
D2	0,7	60	15
D3	0,8	60	15
D4	1	60	15
D5	1	60	12
D6	0,35	60	7,5

L'attuazione della previsione di PI relativa all'ampliamento della zona D2 di via Faedo è subordinata alla cessione non onerosa a favore del Comune, del tratto stradale che collega la rotatoria di via Scolari con via Faedo, previa stipula di apposita convenzione.

- i. In tutte le zone di cui al presente comma si applicano le seguenti disposizioni relative alle distanze da rispettare all'interno degli ambiti:



- la distanza dal confine dell'ambito è stabilita in 1/2 dell'altezza con un minimo di 5 m;
- la distanza dal confine di proprietà è stabilita in 1/3 dell'altezza, con un minimo di 5 m; sono ammesse distanze inferiori e l'edificazione a confine sulla base di PUA con previsione planivolumetrica o di accordo, registrato e trascritto, tra i proprietari interessati.
- la distanza tra edifici è stabilita in 1/3 dell'altezza con un minimo di 10 m in caso di pareti prospicienti di cui anche solo una sia finestrata. Sono ammesse distanze inferiori e l'edificazione a confine sulla base di PUA con previsione planivolumetrica.

j. Nella zona D20 sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso commerciali:

- esercizi di vicinato;
- media struttura di vendita.

L'edificabilità è ammessa nel limite massimo di U_f pari a 1 mq/mq.

L'altezza massima consentita è di 5 m e la superficie coperta è pari a 100%.

Il portico a uso pubblico esistente dovrà essere mantenuto o ricostruito nella posizione e nella profondità esistente e il medesimo non costituisce superficie coperta.

La distanza minima assoluta dai confini di proprietà e di zona che interessano la proprietà pubblica è derogata e il posizionamento del fabbricato è indicato con apposita grafia ("Posizionamento obbligatorio") nella scheda puntuale "ZTO D20 – Via dei Laghi e Via Lago di Levico".

Sono ammesse eventuali pensiline o coperture a sbalzo su suolo pubblico fronte via Lago di Fogliano, previo nulla osta del settore competente in materia di viabilità.

L'attuazione dell'intervento è subordinata alla stipula di una convenzione con l'Amministrazione comunale che regolerà le modalità attuative, tecniche ed economiche, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione a carico dei privati e l'eventuale realizzazione su area comunale di parcheggi pertinenziali necessari per soddisfare la dotazione minima dell'attività commerciale.

k. Nella zona D21 valgono le norme e le previsioni contenute negli specifici strumenti attuativi approvati. In parziale variazione delle norme del PUA è ammessa la destinazione direzionale. Qualora la destinazione direzionale determini un aumento del carico urbanistico è prescritto l'adeguamento delle dotazioni di spazi pubblici nella misura di cui al comma 1. dell'art. 19.

l. Nella zona D22 sono ammesse esclusivamente le seguenti destinazioni d'uso:

- attività commerciali comprese le grandi strutture di vendita in forma singola o aggregata;
- attività direzionali;
- attività artigianali di servizio;
- sale di esposizione e convegni;
- palestre e altre attrezzature destinate ad attività sportive, motorie, riabilitative e simili, private e/o pubbliche, purché non all'aperto;
- attività per lo spettacolo, l'intrattenimento e per il ristoro.

L'edificazione è ammessa nel limite massimo di U_f pari a 0,8 mq/mq.

L'altezza massima consentita è di 15 m.

3. Zona per insediamenti economici e produttivi di espansione assoggettati a PUA

a. Comprende porzioni di territorio ineditato destinato all'insediamento di nuove attività di tipo economico produttivo con le specificazioni del presente comma.

b. L'edificazione può avvenire esclusivamente attraverso PUA secondo i criteri di cui all'art. 5; in sede di stesura del piano attuativo potranno essere stabilite ulteriori quote di parcheggio rispetto a quanto previsto dagli standard urbanistici, per rispondere a fabbisogni derivanti da particolari attività eventualmente inserite nell'area e che dovessero generare frequenti movimenti e soste, in funzione agli indirizzi strategici e all'assetto funzionale definito dagli strumenti di pianificazione della mobilità e del traffico.

c. Il PI si attua con PUA esteso all'intero ambito secondo i seguenti indici:

ZTO	U_t (mq/mq)	Sc (%)	H max (m)
D7	0,8	60	15
D8	0,8	60	15
D9	0,35	60	15
D10	0,8	60	15

d. Sono ammesse esclusivamente le seguenti destinazioni d'uso:



- medie strutture di vendita con Sv non superiore a 2500 mq;
 - attività commerciali all'ingrosso, magazzini e depositi senza vendita diretta al pubblico;
 - attività direzionali e artigianali di servizio;
 - laboratori di ricerca e analisi in genere;
 - sale di esposizione e convegni;
 - strutture per la sosta e la logistica;
 - impianti ed attività a servizio del traffico (garage, officine, impianti per la distribuzione del carburante, ecc.);
 - palestre ed altre attrezzature destinate ad attività sportive, motorie, riabilitative e simili, private e/o pubbliche, purché non all'aperto;
 - attività per lo spettacolo, l'intrattenimento e per il ristoro;
 - attività per la ricettività turistica;
 - abitazioni per il titolare dell'attività o per il personale di custodia, nella misura massima di 120 mq di Su per lotto.
- e. In tutte le zone di cui al presente comma si applicano le seguenti disposizioni relative alle distanze da rispettare all'interno degli ambiti:
- la distanza dal confine dell'ambito è stabilita in 1/2 dell'altezza con un minimo di 5 m;
 - la distanza dal confine di proprietà è stabilita in 1/3 dell'altezza. Sono ammesse distanze inferiori e l'edificazione a confine sulla base di PUA con previsione planivolumetrica o di accordo, registrato e trascritto, tra i proprietari interessati;
 - la distanza tra edifici è stabilita in 1/3 dell'altezza con un minimo di 10 m in caso di pareti prospicienti di cui anche solo una sia finestrata. Sono ammesse distanze inferiori e l'edificazione a confine sulla base di PUA con previsione planivolumetrica.

Art. 40 ZTO E – Zona rurale

1. Il territorio rurale come stabilito dal PAT, è suddiviso nelle seguenti sottozone omogenee:
 - a. Rurale periurbano intercluso;
 - b. Rurale periurbano aperto;
 - c. Rurale ambientale;
 - d. Rurale collinare;
 - e. Rurale agricolo.
2. L'unità di intervento urbanistico-edilizio a cui sono riferiti gli indici e le prescrizioni delle presenti norme, è costituita dall'azienda agricola singola o associata, composta da terreni in proprietà, in affitto o in possesso a vario titolo, purché sottoposti ad una gestione tecnico-economica unitaria.
3. Nel caso di terreni in affitto o in possesso a vario titolo, la disponibilità delle aree dovrà risultare da contratti registrati in data anteriore a quella della domanda edificatoria, dai quali sia possibile determinarne esplicitamente la durata, escludendo qualunque facoltà di recesso; in ogni caso tale durata non potrà risultare inferiore a dieci anni, dei quali almeno cinque non ancora trascorsi.
4. Ai fini del dimensionamento dell'intervento vengono considerati agli eventuali fini edificatori le superfici dei terreni che hanno già poste in essere le relative colture.
5. Ai fini dell'applicazione dei parametri edilizi ed urbanistici previsti dalle presenti norme sono considerate anche le "fasce di rispetto" indicate dall'articolo 15 delle presenti NTO. Non concorrono le aree dissestate e non coltivabili, le superfici destinate, nelle previsioni di piano, ad attività estrattive e in genere a tutte le destinazioni diverse da quelle agricole, salvo che non vengano ripristinate le condizioni per l'uso agricolo.
6. La costruzione di nuovi edifici nonché gli ampliamenti degli esistenti sono assoggettati alla disciplina dell'articolo 44 della LR 11/2004 e comunque nel rispetto dell'altezza massima di 9 m. Dovranno essere realizzati nel rispetto dell'organizzazione insediativa preesistente e della orografia, tenendo conto dei principi e delle tipologie aggregative preesistenti. Gli ampliamenti dovranno in ogni caso armonizzarsi con gli edifici esistenti, con la possibilità di adottare forometrie, forme e materiali coerenti con le caratteristiche della costruzione da ampliare.
In caso di costruzioni edificate a seguito di demolizioni, l'intervento dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti limiti di altezza:
 - 7,50 m per nuove costruzioni;



– non superiore a quelle dell'edificio esistente a cui si riferisce l'ampliamento.

È inoltre possibile a fronte della completa demolizione di costruzioni accessorie pertinenziali, non costituenti struttura agricola produttiva, per una volumetria massima di 150 mc, accorpare il volume all'edificio principale avente grado di protezione (r), nei limiti massimi previsti dall'art. 44 delle LR 11/2004.

Per gli edifici esistenti tutelati ai sensi del comma 10. dell'art. 14, non funzionali alla conduzione di un fondo agricolo, ai sensi dell'art. 41, è ammessa la destinazione d'uso residenziale, direzionale, agrituristica e turistico ricettiva, purché gli interventi volti all'adeguamento dell'edificio alla diversa destinazione non risultino in contrasto con le specifiche disposizioni di tutela e senza i limiti di recupero delle volumetrie esistenti indicati per ogni singola sottozona agricola. La convenzione di cui al comma 5. dell'art. 41 specificherà che, fino alla variazione dello strumento urbanistico che modifichi le previsioni vigenti, non saranno consentite destinazioni diverse da quelle stabilite in convenzione e conterrà l'impegno per la realizzazione di eventuali opere di urbanizzazione integrative in riferimento alle specifiche attività ammesse.

7. Il recupero dei sottotetti ai fini abitativi è consentito nei termini e con le modalità specificate all'art. 23.
8. In tutte le zone agricole è vietata la tombinatura dei fossati, salvo che essa sia imposta da inderogabili esigenze igieniche o funzionali. È fatto divieto di:
 - a. apertura di discariche;
 - b. apertura di cave e riapertura di quelle inattive da oltre un anno;
 - c. raccolta, asportazione e danneggiamento della flora spontanea e delle singolarità geologiche e mineralogiche;
 - d. abbandono di rifiuti di qualsiasi natura;
 - e. realizzare movimenti di terreno e scavi che compromettano permanentemente il paesaggio e aumentino il rischio geologico e idrogeologico.

In ZTO E è consentita la realizzazione di accessi carrai a lotti edificabili risultanti interclusi alla data di adozione del PI 24/10/2012, purché gli stessi non siano limitrofi ad altri lotti appartenenti alla medesima proprietà accessibili dalla viabilità pubblica. Non sarà consentita la realizzazione di detti accessi carrai a lotti che dovessero risultare interclusi a seguito di frazionamento, cessione, accordo tra privati o altra causa intervenuta successivamente all'adozione del PI il 24/10/2012. Gli accessi carrai non devono superare le dimensioni minime necessarie per assicurare l'accesso al lotto intercluso e devono essere realizzati con l'utilizzo di tecniche e materiali che assicurino l'elevata permeabilità del suolo utilizzato.

9. Le sottozone Rurale ambientale, Rurale collinare e Rurale agricolo sono considerate di speciale tutela paesaggistica.

In tali aree sono ammessi interventi sul patrimonio edilizio esistente fino alla lettera d) dell'art. 3 del DPR 380/2001 e quanto previsto all'art. 44 della LR 11/2004. In caso di demolizione e ricostruzione il corpo di fabbrica ricostruito non può essere delocalizzato rispetto all'aggregato insediativo originario. Sono altresì consentiti interventi volti alla salvaguardia dell'integrità aziendale, con minime trasformazioni delle urbanizzazioni, potenziamento del patrimonio naturale vegetazionale, mediante anche coltivazioni a ridotta richiesta di input energetici.

Nella progettazione e realizzazione di ogni opera di trasformazione non agraria o forestale debbono essere previste e prescritte le opere di ricomposizione paesaggistica e ambientale comprendente anche il programma di scaglionamento nel tempo degli interventi previsti. Nel caso in cui tale programma preveda interventi anche successivi al completamento dell'opera per cui viene richiesto il titolo abilitativo, questo verrà rilasciato soltanto previa stipula di convenzione urbanistica o atto unilaterale d'obbligo regolatore della realizzazione e del collaudo di tali interventi e della prestazione di congrua garanzia per la loro puntuale realizzazione.

Per le sole sottozone Rurale ambientale e Rurale collinare nel caso si intendano interessare parti di esse con opere pubbliche o di interesse pubblico, la proposta di trasformazione deve essere preceduta da uno studio che preveda eventuali alternative di localizzazione.

10. Devono essere ridotti i conflitti tra attività agricole e la tutela e conservazione di:
 - a. risorse idriche;
 - b. ecosistemi naturali;
 - c. paesaggio storico.
11. Negli interventi pubblici e privati si dovranno osservare i seguenti criteri:



- a. debbono essere tutelate le sistemazioni idraulico-agrarie di collina e incentivate le fasce boscate o prative specie lungo i corsi d'acqua al fine di contenere l'apporto di prodotti chimici residui della produzione agricola;
 - b. si dovranno promuovere sperimentazioni che riguarderanno: la razionalizzazione del diserbo chimico o il ricorso a forme alternative di controllo delle malerbe; l'adozione di rotazioni e più in generale di tecniche produttive a basso impatto ambientale; le tecniche di lotta integrata in viticoltura;
 - c. sarà favorita la tutela e/o il ripristino delle piantate di viti con palificazione in legno; devono essere individuati e salvaguardati, altresì, i grandi alberi isolati;
 - d. con riferimento ad un congruo intorno, dovrà essere tutelato il paesaggio agrario e rurale in cui sono inseriti gli edifici di interesse storico-architettonico e ambientale di cui al comma 10. dell'art. 14;
 - e. gli interventi su complessi e borghi rurali, complessi di archeologia agro-industriale, eventuali mulini, portali, ecc., dovranno concorrere a conservare e valorizzare il quadro paesaggistico.
12. Il Comune può ingiungere ai proprietari la rimozione di elementi o sistemazioni improprie non più in uso e che abbiano particolarmente impatto visivo. È altresì possibile prescrivere ai proprietari gli opportuni interventi per occultare, con barriere vegetali e/o altre opere, particolari elementi di disturbo dell'assetto paesaggistico.
 13. In ciascuna delle sottozone omogenee in cui è suddiviso il territorio rurale la trasformazione degli annessi rustici non più funzionali al fondo, specificatamente individuati dal PI, è regolata dalla stipula di una convenzione sottoscritta prima del rilascio del titolo abilitativo, sulla base di apposito schema approvato dall'organo competente. La convenzione specificherà che fino a variazione dello strumento urbanistico che modifichi le previsioni vigenti non saranno consentite destinazioni diverse da quelle stabilite in convenzione e conterrà l'impegno per la realizzazione di eventuali opere di urbanizzazione integrative in riferimento alle specifiche attività ammesse.
 14. Gli interventi ammessi ai successivi commi, in quanto attinenti al sistema agricolo, non modificano la zonizzazione agricola e funzionali alla riduzione dell'edificato già destinato ad annessi rurali non più funzionali e non vanno conteggiati ai fini del dimensionamento del piano.
 15. Gli interventi di nuova costruzione, ampliamento e recupero dovranno rispettare caratteri tipologici e costruttivi propri del patrimonio edilizio rurale esistente e dovranno conformarsi alle specifiche prescrizioni e disposizioni dell'Elaborato 7 – Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale.
 16. Le aree classificate come Periurbano intercluso sono aree in cui la funzione di transizione tra il tessuto consolidato e le aree agricole si concretizza integrando e completando i fabbisogni ricreativi. In tali aree sono ammesse le attività per il ristoro, la ricreazione e lo sport, piccole attività commerciali di vicinato e artigianato di servizio. Qualora venga accertata la non funzionalità degli annessi rurali per l'attività agricola, specificatamente individuati dal PI ovvero con le modalità di cui all'art. 41, per il riutilizzo degli stessi si applica la seguente disciplina:
 - a. per gli annessi esistenti non più funzionali sino a 1.000 mc di volumetria esistente sono ammesse le destinazioni di cui alla tabella che segue. Per quelli di volumetria compresa tra 1.001 mc e 5.000 mc e per quelli di volumetria superiore ai 5.000 mc è ammesso il cambio d'uso per volumetrie massime, variabili a seconda delle destinazioni d'uso come indicate nella tabella che segue:

Volumetrie degli annessi non più funzionali	Volumetrie ammesse per destinazione		
	Abitativa	Ricettiva e ristoro	Ricreativa e sportiva
Fino a 1.000 mc	fino al 100% del volume esistente	fino al 100% del volume esistente	fino al 100% del volume esistente
Da 1.001 a 5.000 mc	1.200 mc	1.300 mc	1.400 mc
Oltre 5.000 mc	1.300 mc	1.400 mc	1.500 mc

- b. in caso di destinazioni miste, la volumetria massima consentita è quella riferita alla destinazione che interessi almeno il 51% della nuova volumetria;
- c. obbligo di demolizione della volumetria eccedente al riuso e ripristino ambientale del sito;
- d. obbligo stipula di convenzione con cui il proprietario e gli aventi causa si impegnano a non modificare le destinazioni d'uso autorizzate e, in caso di funzioni ricreative e sportive, a consentire la fruizione delle strutture alla generalità del pubblico; le destinazioni potranno



essere modificate solo in destinazione residenziale non prima di 10 anni dall'agibilità del primo intervento;

- e. obbligo di registrazione e trascrizione del vincolo volumetrico e di destinazione che potrà essere eliminato solo in applicazione di eventuale variante urbanistica che consenta la realizzazione delle volumetrie assentite;
 - f. in caso di utilizzo per funzioni ricreative e sportive potranno essere realizzate strutture all'aria aperta, prive di coperture e volumetrie, anche accessorie, nel limite massimo di sedime pari a non più di 20 volte la Superficie utile dell'edificio;
 - g. le superfici a parcheggio dovranno essere dimensionate in analogia ad analoghe strutture e dovranno essere realizzate in applicazione del Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale di cui all'art. 9 delle presenti NTO;
 - h. dovranno essere attuate le misure per la formazione della rete ecologica;
 - i. dovranno essere adeguate le infrastrutture per l'accessibilità e, in particolare, quelle ciclabili e pedonali;
 - j. ove si consenta alla realizzazione di opere idrauliche atte alla realizzazione senza indennizzo di bacini di laminazione delle acque per una superficie pari a 200 volte la Superficie utile dell'edificio, e comunque per un minimo di 5.000 mq, l'incremento di cui alla tabella verrà raddoppiato.
17. Le aree classificate come Periurbano aperto sono aree che, per collocazione e assetto funzionale e insediativo caratterizzato da una significativa presenza residenziale priva di connessioni con le attività agricole, richiedono la definizione di specifiche misure per migliorare la qualità abitativa e infrastrutturale. In queste aree sono ammesse le attività agricole e quelle integrative e/o complementari, interventi di adeguamento delle urbanizzazioni, interventi di ristrutturazione volti alla ricomposizione dell'assetto insediativo. Qualora venga accertata la non funzionalità degli annessi rurali per l'attività agricola, specificatamente individuati dal PI ovvero con le modalità di cui all'art. 41, per il riutilizzo degli stessi si applica la seguente disciplina:
- a. per gli annessi esistenti non più funzionali sino a 1.000 mc di volumetria esistente sono ammesse le destinazioni di cui alla tabella che segue. Per quelli di volumetria compresa tra 1.001 mc e 5.000 mc e per quelli di volumetria superiore ai 5.000 mc è ammesso il cambio d'uso per volumetrie massime, variabili a seconda delle destinazioni d'uso come indicate nella tabella che segue:

Volumetrie degli annessi non più funzionali	Volumetrie ammesse per destinazione	
	Abitativa	Ricettiva e ristoro
Fino a 1.000 mc	fino al 100% del volume esistente	fino al 100% del volume esistente
Da 1.001 a 5.000 mc	1.100 mc	1.200 mc
Oltre 5.000 mc	1.200 mc	1.300 mc

- b. in caso di destinazioni miste, la volumetria massima consentita è quella riferita alla destinazione che interessi almeno il 51% della nuova volumetria;
- c. obbligo di demolizione della volumetria eccedente al riuso e ripristino ambientale del sito a esclusione degli edifici tutelati ai sensi dell'art. 14;
- d. obbligo stipula di convenzione con cui il proprietario e gli aventi causa si impegnano a non modificare le destinazioni d'uso autorizzate; le destinazioni potranno essere modificate solo in destinazione residenziale non prima di 10 anni dall'agibilità del primo intervento;
- e. obbligo di registrazione e trascrizione del vincolo volumetrico e di destinazione che potrà essere eliminato solo in applicazione di eventuale variante urbanistica che consenta la realizzazione delle volumetrie assentite;
- f. le superfici a parcheggio dovranno essere dimensionate in analogia ad analoghe strutture e dovranno essere realizzate in applicazione del Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale di cui all'art. 9 delle presenti NTO;
- g. dovranno essere attuate le misure per la formazione della rete ecologica anche allo scopo di ridurre la frammentazione ambientale e percettiva e per avviare un processo di riqualificazione;
- h. dovranno essere adeguate le infrastrutture per l'accessibilità e, in particolare, quelle ippiche, ciclabili e pedonali;
- i. ove si consenta alla realizzazione di opere idrauliche atte alla realizzazione senza indennizzo di bacini di laminazione delle acque per una superficie pari a 200 volte la Superficie utile



dell'edificio, e comunque per un minimo di 5.000 mq, l'incremento di cui alla tabella verrà raddoppiato.

18. Le aree classificate come Rurale ambientale sono aree che, per il loro assetto geomorfologico e ambientale, rivestono una rilevante funzione di riequilibrio ecologico e paesaggistico, funzionale al potenziamento dell'armatura ambientale. Qualora venga accertata la non funzionalità degli annessi rurali per l'attività agricola, specificatamente individuati dal PI ovvero con le modalità di cui all'art. 41, per il riutilizzo stessi si applica la seguente disciplina:

- a. per gli annessi esistenti non più funzionali sino a 1.000 mc di volumetria esistente sono ammesse le destinazioni di cui alla tabella che segue. Per quelli di volumetria compresa tra 1.001 mc e 5.000 mc e per quelli di volumetria superiore ai 5.000 mc è ammesso il cambio d'uso per volumetrie massime, variabili a seconda delle destinazioni d'uso come indicate nella tabella che segue:

Volumetrie degli annessi non più funzionali	Volumetrie ammesse per destinazione	
	Abitativa	Ricettiva e ristoro
Fino a 1.000 mc	fino al 100% del volume esistente	fino al 100% del volume esistente
Da 1.001 a 5.000 mc	1.200 mc	1.300 mc
Oltre 5.000 mc	1.300 mc	1.400 mc

- b. in caso di destinazioni miste, la volumetria massima consentita è quella riferita alla destinazione che interessi almeno il 51% della nuova volumetria;
- c. obbligo di demolizione della volumetria eccedente al riuso e ripristino ambientale del sito;
- d. obbligo stipula di convenzione con cui il proprietario e gli aventi causa si impegnano a non modificare le destinazioni d'uso autorizzate; le destinazioni potranno essere modificate solo in destinazione residenziale non prima di 10 anni dall'agibilità del primo intervento;
- e. obbligo di registrazione e trascrizione del vincolo volumetrico e di destinazione che potrà essere eliminato solo in applicazione di eventuale variante urbanistica che consenta la realizzazione delle volumetrie assentite;
- f. le superfici a parcheggio dovranno essere dimensionate in analogia ad analoghe strutture e dovranno essere realizzate in applicazione del Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale di cui all'art. 9 delle presenti NTO;
- g. dovranno essere attuate le misure per la formazione della rete ecologica;
- h. dovranno essere adeguate le infrastrutture per l'accessibilità e, in particolare, quelle ciclabili e pedonali;
- i. ove si consenta alla realizzazione di opere idrauliche atte alla realizzazione senza indennizzo di bacini di laminazione delle acque per una superficie pari a 200 volte la Superficie utile dell'edificio, e comunque per un minimo di 5.000 mq, o di interventi estesi a tutto il sistema idrografico per la realizzazione della rete ecologica, l'incremento di cui alla tabella verrà raddoppiato.

19. Le aree classificate come Rurale collinare sono aree che, per il loro assetto geomorfologico e ambientale, rivestono una rilevante funzione di riequilibrio ambientale e paesaggistico. Qualora venga accertata la non funzionalità degli annessi rurali per l'attività agricola, specificatamente individuati dal PI, per il riutilizzo degli annessi dismessi si applica la seguente disciplina:

- a. per gli annessi esistenti non più funzionali sino a 1.000 mc di volumetria esistente sono ammesse le destinazioni di cui alla tabella che segue. Per quelli di volumetria compresa tra 1.001 mc e 5.000 mc e per quelli di volumetria superiore ai 5.000 mc è ammesso il cambio d'uso per volumetrie massime, variabili a seconda delle destinazioni d'uso come indicate nella tabella che segue:

Volumetrie degli annessi non più funzionali	Volumetrie ammesse per destinazione	
	Abitativa	Ricettiva e ristoro
Fino a 1.000 mc	fino al 100% del volume esistente	fino al 100% del volume esistente
Da 1.001 a 5.000 mc	1.200 mc	1.300 mc
Oltre 5.000 mc	1.300 mc	1.400 mc

- b. in caso di destinazioni miste, la volumetria massima consentita è quella riferita alla destinazione che interessi almeno il 51% della nuova volumetria;



- c. obbligo di demolizione della volumetria eccedente al riuso e ripristino ambientale del sito;
 - d. obbligo stipula di convenzione con cui il proprietario e gli aventi causa si impegnano a non modificare le destinazioni d'uso autorizzate; le destinazioni potranno essere modificate solo in destinazione residenziale non prima di 10 anni dall'agibilità del primo intervento;
 - e. obbligo di registrazione e trascrizione del vincolo volumetrico e di destinazione che potrà essere eliminato solo in applicazione di eventuale variante urbanistica che consenta la realizzazione delle volumetrie assentite;
 - f. in caso di utilizzo per funzioni di ristoro le superfici a parcheggio dovranno essere dimensionate in analogia ad analoghe strutture e dovranno essere realizzate in applicazione del Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale di cui all'art. 9 delle presenti NTO;
 - g. dovranno essere attuate le misure per la formazione della rete ecologica;
 - h. dovranno essere adeguate le infrastrutture per l'accessibilità e, in particolare, quelle ciclabili e pedonali;
 - i. ove si preveda la realizzazione di interventi di riqualificazione per la realizzazione della rete ecologica, estesi a tutto il sistema idrografico presente nella proprietà e alle parti non coltivate, l'incremento di cui alla tabella verrà raddoppiato.
20. Le aree classificate come Rurale agricolo sono aree che possiedono una buona integrità fondiaria e svolgono la preminente funzione di produzione agro-zootecnica. In tali aree sono ammessi i seguenti interventi:
- realizzazione, adeguamento o trasformazione delle strutture agricolo-produttive;
 - la realizzazione di impianti e di reti tecnologiche;
 - interventi di realizzazione di impianti di produzione di energia anche connessa all'attività agricolo-zootecnica;
 - realizzazione o miglioramento di servizi e infrastrutture volte allo sviluppo agrituristico;

Per il riutilizzo degli annessi non più funzionali si applica la seguente disciplina:

- a. per gli annessi esistenti non più funzionali sino a 1.000 mc di volumetria esistente sono ammesse le destinazioni di cui alla tabella che segue. Per quelli di volumetria compresa tra 1.001 mc e 5.000 mc e per quelli di volumetria superiore ai 5.000 mc è ammesso il cambio d'uso per volumetrie massime, variabili a seconda delle destinazioni d'uso come indicate nella tabella che segue:

Volumetrie degli annessi non più funzionali	Volumetrie ammesse per destinazione	
	Abitativa	Ricettiva e ristoro
Fino a 1.000 mc	fino al 100% del volume esistente	fino al 100% del volume esistente
Da 1.001 a 5.000 mc	1.100 mc	1.200 mc
Oltre 5.000 mc	1.200 mc	1.300 mc

- b. in caso di destinazioni miste, la volumetria massima consentita è quella riferita alla destinazione che interessi almeno il 51% della nuova volumetria;
- c. obbligo di demolizione della volumetria eccedente al riuso e ripristino ambientale del sito;
- d. obbligo stipula di convenzione con cui il proprietario e gli aventi causa si impegnano a non modificare le destinazioni d'uso autorizzate; le destinazioni potranno essere modificate solo in destinazione residenziale non prima di 10 anni dall'agibilità del primo intervento;
- e. obbligo di registrazione e trascrizione del vincolo volumetrico e di destinazione che potrà essere eliminato solo in applicazione di eventuale variante urbanistica che consenta la realizzazione delle volumetrie assentite;
- f. in caso di utilizzo per funzioni di ristoro le superfici a parcheggio dovranno essere dimensionate in analogia ad analoghe strutture e dovranno essere realizzate in applicazione del Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale di cui all'art. 9 delle presenti NTO;
- g. dovranno essere attuate le misure per la formazione della rete ecologica;
- h. dovranno essere adeguate le infrastrutture per l'accessibilità e, in particolare, quelle ciclabili e pedonali;
- i. ove si preveda la realizzazione di interventi di riqualificazione per la realizzazione della rete ecologica, estesi a tutto il sistema idrografico presente nella proprietà e alle parti non coltivate, l'incremento di cui alla tabella verrà raddoppiato.

Sono inoltre ammesse:

- attività di promozione e pubblicizzazione delle iniziative agrituristiche;



- realizzazione e promozione di itinerari agrituristici;
 - iniziative di valorizzazione dell'ambiente rurale;
 - iniziative di promozione e valorizzazione dei prodotti tipici.
21. Gli interventi dovranno essere realizzati perseguendo i seguenti obiettivi generali:
- a. minima diffusione edilizia compatibilmente con la morfologia;
 - b. minimizzare il consumo del suolo;
 - c. compatibilità tra destinazioni esistenti e future nel rispetto della normativa vigente;
- Tali interventi potranno essere realizzati anche tramite accorpamento a condizione che i nuovi volumi vengano inseriti in maniera organica nel tessuto edilizio di cui fanno parte.
Detti obiettivi saranno valutati in sede di istruttoria dell'istanza edilizia di ogni progetto.
22. Le aree individuate con apposita grafia nell'Elaborato 3 – Zonizzazione, ai sensi dell'art. 7 della LR 4/2015, sono inedificabili e non sono ammesse nuove costruzioni, il suolo deve rimanere permeabile salvo gli interventi di pubblico interesse.
Tali aree non possono generare Credito Edilizio di cui all'art. 12 delle NTO.
Sugli edifici esistenti insistenti su tali aree sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Art. 41 Modalità per l'individuazione degli annessi rustici non più funzionali al fondo

1. Sono definite "costruzioni non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola", le costruzioni legittimamente edificate in funzione dell'attività agricola in virtù delle previgenti disposizioni in materia di edificabilità delle zone agricole, che presentano i seguenti requisiti:
 - a. successivamente al 24/10/2012 data di adozione del primo PI non sono stati oggetto di frazionamenti della proprietà rispetto al fondo cui sono collegati;
 - b. hanno perduto un nesso funzionale concreto ed attuale con le esigenze dell'azienda agricola.
2. I requisiti di non funzionalità di cui alla lett. b. del comma 1. sono certificati mediante una perizia tecnico-agronomica, asseverata da un professionista abilitato, redatta secondo i criteri previsti dall'atto di indirizzo approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera d) della LR 11/2004 e dell'art. 2135 del Codice Civile, nella quale, previo sopralluogo, il perito accerti, anche in fatto, che la costruzione non è più utilizzata per le esigenze di un'azienda agricola e indichi:
 - a. Generalità
 - dati proprietario/i (richiedente/i);
 - ubicazione: planimetria catastale con evidenziazione dei terreni dell'azienda e rispondenza requisito "fondo rustico", in scala 1:2000.
 - b. Descrizione azienda
 - riparto reale della superficie (prato, seminativo, vigneti, tare, ecc.);
 - indirizzo produttivo (viticolo, zootecnico da latte, da carne, estensivo, cerealicolo, ecc.);
 - parco macchine-attrezzi esistenti in azienda;
 - sintetica, ma esauriente "storia" dell'azienda agricola a partire dal 24/03/2006 (cessione di terreni in affitto, vendita di terreni, cambio d'indirizzo produttivo, variazione nel numero degli addetti, disinvestimenti effettuati, altri cambiamenti sostanziali che spieghino il motivo dell'attuale situazione e della richiesta).
 - c. Fabbricati aziendali attuali
 - descrizione con: planimetria indicante gli edifici, interessante anche un congruo intorno, in scala 1:500;
 - per ciascun fabbricato rurale o parte: utilizzo attuale, superficie coperta e volume;
 - estremi delle concessioni edilizie o condoni ottenuti;
 - documentazione fotografica esauriente: minimo 5 foto a colori in formato 13x18 (inquadramento generale panoramico del complesso e quattro sui lati dell'edificio).
3. Non è comunque consentito il recupero di tettoie, baracche ed ogni altro manufatto precario, non regolarmente assentito.
4. Per ottenere il riconoscimento da parte del Comune di "costruzione non più funzionale alle esigenze dell'azienda agricola" l'avente titolo sull'immobile deve presentare istanza di validazione della proposta di riconoscimento cui va allegata la documentazione comprovante i requisiti di cui ai commi 1. e 2.



5. La validazione dell'istanza di cui sopra da parte del competente Dirigente comunale avviene con specifico provvedimento in esito all'istruttoria per il rilascio del titolo abilitativo richiesto previa stipula di convenzione.
6. Ad avvenuto rilascio del titolo abilitativo il provvedimento di validazione è trasmesso, con modalità informatiche, al responsabile del SIT per l'aggiornamento del quadro conoscitivo e delle informazioni cartografiche e territoriali e per la pubblicazione sul sito internet del Comune.
7. Per gli annessi rustici non più funzionali al fondo sono ammessi i cambi d'uso nei limiti e con le destinazioni previsti per la zona, in cui ricadono fatte salve le tutele di cui all'art. 14. La Superficie utile degli annessi rustici non più funzionali, qualora ricadente in zone di completamento può essere oggetto di recupero anche se eccedente l'indice fondiario, se ricadente in zona di espansione deve essere contenuta entro la Superficie utile massima ammessa dall'indice territoriale della zona.

Art. 42 Attività agrituristiche

1. L'apertura di attività agrituristiche o il proseguimento di esercizio di quelle esistenti è regolato dalle vigenti normative regionali in materia.
2. L'autorizzazione a costituire agricampeggi aggregati alle aziende è subordinata al rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari ed alla predisposizione di idonei impianti di raccolta e trattazione degli effluenti solidi e liquidi, tali da escludere ogni inquinamento delle acque superficiali e profonde.
3. I progetti di organizzazione e di attrezzatura degli spazi destinati all'agricampeggio devono essere predisposti e valutati con particolare attenzione all'impatto sul paesaggio, con riferimento agli insediamenti ed allo spazio rurale.

Art. 43 Interventi pubblici e di interesse pubblico nella zona agricola

1. Nella zona agricola sono sempre ammessi gli interventi pubblici, approvati secondo le vigenti disposizioni in materia di opere ed impianti pubblici o di pubblico interesse, purché non in contrasto con gli obiettivi fissati dai piani di livello superiore e dal PRC per i singoli ambiti interessati.
2. Sono sempre ammesse le opere di regimazione idraulica e irrigue nonché quelle necessarie per la tutela della pubblica incolumità e gli impianti per la gestione di servizi pubblici e di pubblica utilità, non collocabili in specifiche zone ad essi destinate dal PI, purché i relativi progetti siano corredati da studi specifici che dimostrino l'adozione delle migliori soluzioni tecniche disponibili:
 - a. per minimizzare l'impatto ambientale e paesaggistico;
 - b. per tutelare l'integrità del territorio agricolo;
 - c. per tutelare la funzionalità delle aziende agricole.

Art. 44 ZTO F – Zona destinata ad attrezzature e impianti di interesse generale

1. Le zone per i servizi e le attrezzature di interesse generale indicate nell'Elaborato 3 – Zonizzazione, sono destinate alla realizzazione di opere e di servizi pubblici o di pubblico interesse e sono così articolate:
 - a. Fa - Zona per l'istruzione;
 - b. Fb - Zona per attrezzature, infrastrutture e impianti di interesse comune;
 - c. Fc - Zona per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport;
 - d. Fd - Zona per servizi a supporto della viabilità.
2. Salvo diverse disposizioni di norme speciali o settoriali, i servizi di cui al precedente comma, concorrono al soddisfacimento degli standard quantitativi di urbanizzazione previsti dalle vigenti disposizioni e dalle presenti norme.
3. Il PI individua inoltre Ambiti a Parco e Zone di riqualificazione e miglioramento ambientale che concorrono alla qualità urbana ed ecologico-ambientale del territorio. Essi partecipano alla dotazione generale ed al miglioramento dell'indice di qualità complessivo della città pubblica, fermo restando la non computabilità negli standard quantitativi di legge.
4. Le destinazioni riportate nell'Elaborato 3 – Zonizzazione hanno carattere orientativo; l'effettiva destinazione dell'area, nell'ambito degli usi consentiti, sarà puntualmente definita



dall'Amministrazione, con le opportune deliberazioni, in sede di approvazione dei singoli progetti di intervento.

5. Gli interventi possono essere attuati da enti pubblici o da privati. Nel caso di attuazione da parte dei privati, l'intervento deve essere disciplinato da apposita convenzione urbanistica con il Comune e con le eventuali ulteriori Amministrazioni competenti, i cui contenuti assicurino:
- a. la sostenibilità economica dell'intervento e dell'esercizio in regime di libero mercato, salvaguardando l'accessibilità e la funzione sociale;
 - b. lo svolgimento delle funzioni di interesse generale previste dal PI;
 - c. la possibilità del Comune di svolgere il necessario controllo preventivo e successivo sul rispetto delle finalità pubblicistiche e l'accessibilità sociale dei servizi.

Non risulta necessaria la stipula di nuova convenzione o la modifica dei contenuti della convenzione in essere in caso di interventi effettuati da privati su ZTO F classificate come esistenti e già attuate purché rispettino i seguenti requisiti:

- risultino necessari a garantire l'adeguamento e la funzionalità delle attività ivi presenti;
- rientrino nel limite del 10% della Su esistente alla data del 24/10/2012 di adozione del primo PI.

Per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse gli interventi possono essere realizzati anche in deroga alle distanze dalle strade.

6. Le aree classificate come Zona per l'istruzione (Fa) sono destinate ad asili nido, scuole materne, scuole elementari, scuole medie dell'obbligo e scuole medie superiori ed altre, esistenti e di nuovo impianto. Per le nuove costruzioni si applica il Rapporto di copertura massimo pari a 40%. Nei complessi scolastici dovranno essere previste apposite aree da destinare alla sosta veicolare, separate dagli spazi pedonali.

I parcheggi pubblici delle aree per l'istruzione di tipo prescolastico e scolastico dell'obbligo sono previsti nella misura minima di 4 posti auto per classe.

Per le aree per l'istruzione superiore nella misura minima di 8 posti auto per classe.

In apposito sito dovranno altresì prevedersi, per l'istruzione dell'obbligo e superiore, spazi attrezzati per la sosta di biciclette e motocicli nella misura di 2 ogni 5 studenti.

- L'area Fa "ex Caserma Borghesi" di Borgo Casale è destinata al sistema educativo di diverso ordine e grado e all'implementazione dei servizi all'Università di Vicenza, gli interventi si attuano con i parametri e nei limiti riportati di seguito.

Sono consentiti interventi di ristrutturazione, ampliamento o nuova costruzione nel rispetto del rapporto di copertura massimo complessivo pari al 60% del lotto. Gli spazi per l'attività motoria e sportiva complementari potranno essere ricavati sulla sommità degli edifici purché attrezzati con zone d'ombra e protetti con parapetti alti almeno 1,50 m per evitare scavalcamenti. La dotazione a parcheggio esclusivo è stabilita nella misura di 1 mq ogni 5 mq di Su. La superficie dovrà essere reperita con almeno il 50% di parcheggio effettivo al netto dell'area di manovra. Il 20% minimo della superficie a parcheggio deve essere ricavata all'interno del lotto. La restante quota deve essere reperita a non più di 500 metri in linea d'aria dal plesso scolastico; in alternativa, deve essere previsto un servizio di trasporto scolastico, le cui modalità di fruizione saranno definite dalla convenzione di cui al comma 5.

7. Le aree classificate come Zona per attrezzature, infrastrutture e impianti di interesse comune (Fb) comprendono le aree e gli edifici destinati ad attrezzature pubbliche amministrative, culturali, sociali, associative, ricreative e per campeggi, residenziali di tipo sociale (ERP, social housing, ecc.), religiose, ospedaliere e sanitarie, cimiteriali, di pubblica sicurezza e vigilanza, nonché quelle destinate agli impianti tecnici e tecnologici.

L'attuazione degli interventi di cui al presente comma può essere subordinata alla formazione di un PUA, salvo specifiche procedure semplificate previste da Leggi Regionali e Statali disciplinanti gli interventi pubblici e/o di interesse generale e comune.

All'interno di tali zone è consentita la realizzazione, anche su parte dell'ambito, di servizi e strutture di accoglienza sociale, come previsto dall'art. 57 del PAT. Detti servizi e strutture dovranno essere allacciate ai servizi pubblici, dotati di idonee aree di sosta recintate e dotati delle opere complementari, igieniche e tecnologiche necessarie in riferimento alla dimensione e alla capacità di accoglienza di ciascuna area attrezzata. È consentita la costruzione di un edificio di uso comune la cui Superficie utile sarà determinata in sede di redazione del progetto dell'opera. Per quanto non indicato nella presente disposizione, si farà riferimento al Prontuario di cui all'art. 9.

Per le nuove costruzioni si applica il Rapporto di copertura massimo pari a 40%.



A servizio delle attrezzature pubbliche o di uso pubblico dovranno essere previste apposite aree da destinare alla sosta veicolare e a quella di cicli e motocicli nella misura di legge per ciascuna delle destinazioni.

Nelle zone Fb sono comprese anche le aree destinate alle attrezzature militari, su cui grava la servitù militare. In tali zone è consentita esclusivamente la realizzazione di edifici ed attrezzature connesse all'attività militare in osservanza alle norme speciali di settore.

Il progetto di intervento potrà prevedere limitate quote di attività commerciali a supporto delle funzioni di cui sopra, in caso di intervento di iniziativa privata lo stesso è assoggettato a convenzionamento.

- L'area Fb di via della Rotonda è destinata a centro diurno per disabili e per le sedi dei centri culturali e ricreativi rivolti alle attività per i disabili.

In essa sono ammessi interventi sugli edifici esistenti di cui alle lettere a), b), c), d), comma 1 dell'art. 3 del DPR 380/2001 e tutti gli interventi necessari a garantire il miglioramento dell'accessibilità. Dovrà essere garantita una permeabilità delle aree scoperte con un minimo del 75% con terreno vegetale e mantenuto piantumato con specie autoctone, che potrà essere ridotta per motivate esigenze di accessibilità.

- Le aree Fb in località Laghetto di proprietà IPAB sono destinate a residenze assistenziali ed altri servizi e attività di carattere sociale e sanitario, con natura di urbanizzazione secondaria, e abitazioni.

Il PI si attua applicando gli indici e le indicazioni contenute nella scheda grafica di cui all'Elaborato 5 – Fascicolo Schede Urbanistiche e le seguenti prescrizioni:

I progetti dovranno essere sviluppati perseguendo il contenimento dell'impatto urbanistico ed edilizio anche con l'adozione di tecniche costruttive, tecnologiche e materiali che riducano il fabbisogno energetico.

I progetti delle costruzioni e delle opere accessorie e complementari dovranno determinare, mediante una adeguata dislocazione delle costruzioni e delle relative finiture esterne, il corretto inserimento nel paesaggio. L'intrinseca riduzione dell'impatto paesaggistico ottenuto con le scelte progettuali dovrà essere perseguita anche mediante specifici interventi di integrazione delle costruzioni nel contesto mediante l'utilizzo di materiali, scelte cromatiche, composizione architettonica dei volumi.

Particolare attenzione dovrà essere posta nella sistemazione delle aree verdi che dovranno essere costituite prevalentemente da essenze arboree autoctone preservando, per quanto possibile le strutture arboree ed arbusti esistenti e garantendo la fruizione pubblica.

Dovranno essere ridotte al minimo le superfici impermeabilizzate all'interno dell'area, compatibilmente con l'esigenza di garantire la fruizione da parte di persone con ridotta o nulla capacità motoria, per gli spazi a parcheggio sarà necessario l'utilizzo di materiali drenanti.

Le aree, al fine di dare attuazione all'indicazione del PAT relativamente ai corridoi ecologici, dovranno essere permeabili alla piccola fauna locale e le recinzioni artificiali, da contenere nello sviluppo perimetrale e nell'altezza al minimo funzionale per garantire il controllo dell'accesso dell'area pertinenziale, dovranno essere realizzate con materiali idonei al contesto ambientale del sito e comunque integrate nell'apparato vegetazionale mediante la formazione di siepi o macchie arbustive.

- Nell'area Fb di progetto di strada di Gogna sono consentiti interventi per la realizzazione di strutture e volumetrie, non destinate al pernottamento di persone, strettamente a servizio dell'attività di cura e ricovero dei randagi. Le opere previste devono mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica e migliorarle, agevolare e comunque non impedire il normale deflusso delle acque. Sono vietati i locali interrati o seminterrati.

8. L'area Fb sede del Mercato Ortofrutticolo all'ingrosso e le aree limitrofe destinate a parcheggio e ricicleria sono destinate a ospitare un "Polo Agroalimentare" avente quale funzione prevalente il commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli e del settore agro-alimentare. Per l'intera area si prevede la riqualificazione e la creazione di spazi multifunzionali da destinare ad attività commerciali/annonarie, servizi, logistica, spazi ricreativi, spazi per eventi, vetrine/showroom, ecc.

L'attuazione del progetto, previa approvazione di PUA, avverrà mediante forme di Partenariato Pubblico Privato con procedura di evidenza pubblica per la concessione di costruzione e gestione di tutta l'area attraverso bando di gara.

- a. Gli obiettivi di portata generale sono:

- miglioramento operativo del mercato terminale;
- creazione del polo dell'agroalimentare di Vicenza;
- riqualificazione e integrazione dell'area nel tessuto urbano;



- ampliamento delle fasce orarie di attività e diversificazione dei servizi che saranno rivolti ad una più ampia tipologia di fruitori;
- promozione del prodotto agroalimentare agricolo, artigianale e industriale e dell'educazione alimentare;
- integrazione delle seguenti funzioni e attività:
 - i. mercato all'ingrosso terminale (con formula attuale);
 - ii. vendita prodotti tipici/locali di produttori, artigiani, connessi con le produzioni originarie del territorio vicentino;
 - iii. punti ristoro ed enogastronomia e che offrono preferibilmente il consumo dei prodotti locali;
 - iv. mercato ambulanti;
 - v. servizi (postali, uffici, laboratori, ecc.);
 - vi. logistica inerente alle attività del Mercato Ortofrutticolo (city logistic integrata con il mercato) e area ricicleria/rifiuti in zona ben separata e mitigata con opportuni accorgimenti allo scopo di attenuare l'impatto ambientale e visivo;
 - vii. show room, mostre del prodotto vicentino;
 - viii. eventi (es: ecoeventi, fiera e eventi provinciali, ecc.);
 - ix. ricreativa e aperta ad uso del quartiere opportunamente attrezzata.

b. La redazione del PUA è assoggettata ai seguenti parametri:

- destinazioni prevalenti: commerciale all'ingrosso vincolata a mercato ortofrutticolo all'ingrosso ed attività a servizio di detta struttura sia per funzioni pubbliche che private (quali ad es. logistica, laboratori di analisi delle merci e prodotti alimentari, mercato di prodotti a Km. zero e mercati di prodotti freschi stagionali, ecc.) e comunque tutte le attività di vendita e di servizio al centro agroalimentare;
- destinazione commerciale per vendita al dettaglio nel rispetto della LR 50/2012 sino ad un massimo del 50% della Superficie utile;
- destinazioni secondarie: logistica (solamente per la quota destinata alla società mista pubblica-privata "Veloce"), artigianale, direzionale, esercizi per la somministrazione al pubblico di bevande ed alimenti, servizi postali e sportelli bancari sino ad un massimo del 30% della Superficie utile;
- sarà possibile realizzare residenza a servizio di eventuali custodi o dipendenti delle strutture attivate nel centro agroalimentare sino ad un massimo di complessivi 500 mq di Superficie utile, ciascun alloggio avrà una Su massima di 150 mq comprensiva di locali accessori.

c. Indici e parametri urbanistici-edilizi:

- altezza massima degli edifici 18 m;
- distanza minima dai confini 5 m e comunque non inferiore a 1/2 dell'altezza del fabbricato;
- indice di copertura massimo il 60% della superficie territoriale dell'ambito;
- gli standard a parcheggio potranno essere assolti anche mediante la realizzazione di parcheggi interrati;
- distanza tra edifici 10 m;
- distanza dalle strade 10 m;
- distanze diverse potranno essere determinate in caso di PUA con previsione planivolumetrica.

d. Fino all'entrata in vigore del PUA sono comunque consentiti gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del DPR 380/2001.

9. L'area Fb di Via Medici "Ex Centrale del Latte" sarà in parte attrezzata in attuazione dei progetti esecutivi di opera pubblica approvati dal Comune.

La rimanente parte sarà oggetto di specifica progettazione di opera pubblica, finalizzata all'inserimento di:

- edifici di interesse comune, destinati ad attrezzature pubbliche amministrative, culturali, sociali, associative, residenziali di tipo sociale, sanitarie, impianti tecnologici;
- parco urbano;
- parcheggi.



La progettazione degli edifici, del parco urbano e dei percorsi pedonali e/o ciclopeditoni dovrà tener conto dell'impianto urbano previsto nei progetti esecutivi già approvati. La progettazione dovrà inoltre garantire l'accessibilità da Via Mentana al lato sud della stazione di smistamento energia.

L'accessibilità ai nuovi edifici potrà essere sviluppata anche su livelli altimetricamente differenziati.

La dotazione a parcheggio sarà stabilita in relazione alle funzioni previste per i nuovi edifici di interesse comune e potrà essere ricavata sia a raso che interrata o seminterrata, in base allo sviluppo progettuale.

Il fabbricato esistente adibito a stazione di smistamento energia potrà avere un eventuale ampliamento fino a un'altezza massima di 9,00 metri.

10. Le aree classificate come Zona per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport (Fc) comprendono le aree destinate a verde pubblico o di uso pubblico (parchi, giardini pubblici, aree gioco per i bambini ecc.) e aree destinate ad impianti sportivi di base.

- a. Nelle aree destinate a verde pubblico è prescritta la sistemazione a verde, a spazi di sosta e di gioco.
- b. Sono ammessi gli interventi necessari per la difesa del suolo e per il mantenimento, il potenziamento e la formazione delle sistemazioni a verde. Sono ammesse altresì la realizzazione di percorsi pedonali, nonché di attrezzature ginniche, l'edificazione di piccoli fabbricati per la fruizione e la manutenzione del verde, di chioschi o attrezzature precarie per il ristoro, di servizi igienici. Tali costruzioni potranno avere un'altezza massima di 3,50 m e un indice pari a 0,005 mq/mq e comunque con un massimo edificabile di Superficie utile di 50 mq.
- c. Dovrà in ogni caso essere tutelata la crescita e lo sviluppo delle specie arboree tipiche della zona.
- d. Negli impianti sportivi esistenti sono possibili tutti gli interventi di miglioramento delle attuali strutture e interventi di ampliamento nella misura massima del 20% della Superficie utile esistente, sono inoltre ammesse limitate quantità di Superficie utile per esercizi pubblici, previo apposito convenzionamento.
- e. Per gli impianti sportivi di progetto è possibile la realizzazione di nuove costruzioni per l'attività sportiva al coperto, immerse nel verde, che devono occupare al massimo il 50% dell'area.

La Zona Fc di Gogna dell'ex Colonia Bedin Aldighieri è destinata a verde naturale ed attrezzato per lo svago e il tempo libero. È ammesso il recupero degli edifici esistenti e la realizzazione di strutture e impianti pubblici o di interesse pubblico a servizio dell'area. Sono consentite attività di ristorazione e commerciali legate alla fruizione del parco.

I materiali da impiegare nelle varie opere sono quelli tipici dei luoghi e gli interventi tali da non alterare l'ambiente.

È consentita la realizzazione della viabilità di accesso all'area, nonché la sistemazione e il completamento dei collegamenti.

11. Le aree classificate come Zona per servizi a supporto della viabilità (Fd) comprendono le aree destinate a servizi a supporto della viabilità quali: parcheggi, stazioni di rifornimento carburanti, officine, autolavaggi, noleggio veicoli e complementari a servizio della persona come attività turistico ricettivo, esercizi di vicinato, edicole e pubblici esercizi.

- a. Le attività a servizio della persona non potranno eccedere il 20% della superficie a servizi e potranno essere attuate solo a complemento delle attrezzature di interesse pubblico.
- b. La sistemazione delle aree a parcheggio dev'essere particolarmente curata: le aree con estensione superiore a 300 mq dovranno essere opportunamente piantumate con essenze arboree di alto fusto tipiche della flora locale nella misura di una pianta ogni tre posti macchina.
- c. Per gli edifici esistenti, sono confermate le destinazioni d'uso e le attività attuali. Sono ammessi gli interventi edilizi fino alla lett. d) comma 1 dell'art. 3 del DPR 380/2001, salvo quanto già diversamente autorizzato o convenzionato al momento dell'approvazione del PI.

12. Le aree classificate come Zona di riqualificazione e miglioramento ambientale (Frm), costituiscono parte del sistema ambientale locale e struttura connettiva della rete ecologica.

Al fine di valorizzare e tutelare la loro particolare valenza ambientale, paesaggistica ed ecologica, si applica quanto segue:

- a. Sugli edifici esistenti sono ammessi interventi edilizi sino alla lettera d) del comma 1 dell'art. 3 del DPR 380/2001. È vietato qualsiasi aumento di volume o di superficie coperta.
- b. Sono confermate le destinazioni in essere alla data di adozione del presente PI, purché legittime o legittimate;
- c. Gli annessi rustici esistenti potranno essere oggetto di cambio d'uso con destinazione ricettiva, turistica, educativa/didattica e sportiva;



- d. Per i restanti edifici esistenti sono ammesse la residenza e le attività ricettive, turistiche, educative/didattiche e sportive;
 - e. La modifica della destinazione d'uso in attività ricettive, turistiche e sportive è subordinata al versamento di un importo non inferiore al 50% del maggior valore generato dal cambio d'uso, destinato alla realizzazione dei percorsi ciclopeditoni, delle aree di sosta e ricreative indicate nelle schede di PI ove ricade l'edificio oggetto di cambio d'uso;
 - f. I cambi d'uso, a esclusione della residenza, necessitano del reperimento di adeguate superfici di parcheggio nella misura, con le modalità e alle condizioni stabilite dalla relativa normativa statale e regionale per le nuove costruzioni. Dovranno essere utilizzati materiali drenanti e naturali (ghiaia, misto di frantoio e analoghi).
13. In attuazione del PAT e della pianificazione sovraordinata, il PI individua nell'Elaborato 3 – Zonizzazione e disciplina nell'Elaborato 5 – Fascicolo Schede Urbanistiche i parchi di interesse locale e le aree di riqualificazione e miglioramento ambientale che possono essere integrate con gli ambiti di parco e che contribuiscono alla dotazione di standard secondari.
- a. In detti ambiti e nelle Fm si applicano le disposizioni relative alla rete ecologica e di connessione naturalistica di cui agli articoli da 45 a 51 delle presenti NTO.
 - b. I Parchi sono ambiti del tutto o in parte acquisiti al patrimonio pubblico e assoggettati a disposizioni finalizzate al miglioramento della qualità ambientale, alla tutela delle componenti naturalistiche autoctone, alla fruizione ricreativa e turistica, allo sport e all'educazione.
 - c. All'interno dei Parchi sono ammesse le funzioni e le attività compatibili con gli obiettivi di miglioramento e di tutela ambientale. Per le funzioni e le attività non compatibili il PI o il progetto di formazione del parco dispone i limiti e le condizioni che consentono il permanere e lo svolgimento di dette funzioni e attività o i termini per la cessazione e il trasferimento in altra localizzazione compatibile all'interno o all'esterno dell'ambito. Per l'attuazione della presente norma è possibile procedere all'applicazione di misure compensative anche mediante l'applicazione dell'articolo 6 della LR 11/2004.
 - d. L'attuazione dei parchi può avvenire anche per fasi, per iniziativa di soggetti pubblici o privati, mediante una molteplicità di azioni attuative coordinate sulla base del documento attuativo, denominato "progetto parco", approvato dalla Giunta comunale.
 - e. Il documento attuativo "progetto parco" è formato da:
 - relazione programmatica, che individua le risorse e la tempistica per l'attuazione delle azioni;
 - mappa del parco, che localizza le principali funzioni e attività, i percorsi e i servizi per l'accessibilità e la sosta, le aree del parco soggette a limitazioni e condizioni d'uso e di fruizione;
 - estratto catastale, che individua le proprietà comunali, le proprietà di altre amministrazioni pubbliche, le aree per le quali si prevede di procedere all'acquisizione o al vincolo ad uso pubblico e quelle per le quali si prevedono altre forme giuridiche che ne permettano l'integrazione funzionale nel "progetto parco";
 - quadro economico, indicante la destinazione delle risorse disponibili;
 - altri documenti tecnici ritenuti necessari per l'illustrazione e per l'attuazione.
14. Gli annessi che ricadono nelle zone F di cui al comma 1., potranno essere oggetto di interventi edilizi fino alla lettera d) comma 1 dell'art. 3 del DPR 380/2001 con le destinazioni ammesse nelle zone Fa, Fb, Fc.



SISTEMA AMBIENTALE

Art. 45 Rete ecologica

1. La rete ecologica costituisce la struttura ambientale da attivare per incrementare la qualità del territorio e per creare un nuovo equilibrio tra spazi naturali e contesto antropizzato.
2. Il PI si pone l'obiettivo di conservare, migliorare e ripristinare ecosistemi, habitat e specie nonché caratteristiche ambientali promuovendo la formazione, l'attivazione e una gestione efficace di una rete ecologica interconnessa a scala territoriale sovracomunale, con un approccio integrato tra conservazione della diversità biologica e del paesaggio.
3. Il PI considera la rete ecologica come fase operativa delle indicazioni contenute nel PAT cui ci si deve riferire sotto il profilo previsionale per l'attuazione mediante specifici progetti e azioni di promozione.
4. La rete ecologica è costituita dai seguenti elementi:
 - a. Aree nucleo (core area) e buffer zone;
 - b. Corridoi ecologici (principali e secondari);
 - c. Ambiti di connessione naturalistica;
 - d. Isole ad elevata naturalità e Stepping stones;
 - e. Aree di mitigazione ambientale – barriere antropiche, varchi ambientali;
 - f. Ambiti di interesse ambientale.
5. Il PI individua e disciplina la rete ecologica rendendo operative le strategie di intervento per la riqualificazione del territorio e dei processi naturali che lo caratterizzano ed in particolare incentiva i seguenti interventi:
 - a. la tutela della natura, basata sul concetto di biodiversità, ha l'obiettivo di salvaguardare e potenziare la diversità biologica, fondamentale per la sopravvivenza degli ecosistemi, all'interno di una rete continua, diffusa e globale, non limitata esclusivamente a "isole verdi";
 - b. l'ampliamento e valorizzazione delle aree protette o di pregio naturalistico ambientale esistenti, al fine di migliorare la rete ecologica nell'ambito dei grandi spazi verdi di rilievo metropolitano provinciale (Parco della Pace);
6. Il PI prevede la costituzione di una "*rete periurbana*" di aree rilevanti sotto l'aspetto ecologico, paesaggistico o naturalistico composta da:
 - a. corridoi dei principali corsi d'acqua, completati da un tessuto di aree di collegamento che all'interno del territorio metropolitano assume un ruolo primario, dal punto di vista ecologico;
 - b. i rilievi collinari, di grande valenza dal punto di vista naturalistico e paesaggistico, sono riconosciuti come aree di particolare pregio ambientale e paesistico;
 - c. spazi agricoli strategici dal punto di vista della connessione ecologica tra aree protette, di pregio o comunque di valenza ambientale.
7. Il PI riconosce nella rete delle connessioni di natura ecologica gli elementi paesaggistici, storici e dei percorsi di fruizione da sottoporre a tutela. Per tali elementi, oltre a quanto previsto dal presente articolo, valgono le disposizioni dei singoli riferimenti normativi ai quali si rimanda per le specificità in essi contenuti:
 - a. la rete degli ecosistemi acquatici comprendente i corridoi costituiti dai corsi d'acqua, il reticolo idrografico minore, la rete delle sorgenti e dei fontanili e gli ambiti dei bacini, invasi e aree umide, per i quali obiettivo primario è il miglioramento delle capacità di autodepurazione e la loro valorizzazione in termini naturalistici ed ecologici;
 - b. aree boscate e grandi alberi. I boschi rappresentano il connettivo vegetazionale che collega ambiti fisiograficamente diversi, contribuendo alla stabilità idrogeologica, all'autodepurazione dell'ambiente, all'equilibrio ed alla compensazione bioecologica generale degli ecosistemi;
 - c. la rete delle aree verdi (greenways): sono aree naturali o seminaturali di connessione e collegamento tra spazi aperti con aree urbanizzate e parchi, beni culturali e siti storici. Esse si affermano come un servizio indispensabile e un sistema di percorsi ciclo-pedonali, quali elemento fondamentale per la fruibilità e godibilità pubblica del paesaggio degli spazi verdi o naturali in ambito urbano e periurbano e dei corridoi verdi dei corsi d'acqua, relativamente alle reti idrauliche storiche e canali storici e le strade di connessione tra territorio aperto e borghi storici;
 - d. il reticolo di siepi e alberate: si tratta della rete ecologica minuta e più pervasiva perché assicura un buon grado di naturalità all'agroecotessuto dei seminativi e dei prati stabili e degli spazi



aperti del contesto dei centri minori. Tale reticolo, molto ricco nel paesaggio agricolo storico, ha subito una drastica riduzione a seguito della modernizzazione dell'agricoltura e dei fenomeni di antropizzazione;

- e. la rete dei corridoi infrastrutturali verdi di mitigazione: attualmente praticamente inesistenti, ma che in prospettiva potrebbero diventare l'asse principale di una politica di miglioramento del paesaggio periurbano e agricolo diffuso. Comprende il sistema di mitigazione alle infrastrutture autostradale e delle tangenziali al fine dell'abbattimento dell'inquinamento acustico, nonché per ridurre l'eccessiva prossimità delle fonti d'inquinamento chimico conseguente al traffico e/o alla presenza di aree densamente edificate.
8. Progetti di intervento devono essere orientati:
- a. alla creazione di nuovi ecosistemi con finalità di miglioramento dell'inserimento paesaggistico di nuove infrastrutture e dei nuovi insediamenti;
 - b. alla gestione ed alla conservazione dell'agricoltura in quanto soggetto di salvaguardia dei territori, favorendo le colture specializzate ed incentivando forme di agricoltura compatibile o con finalità "a perdere", salvaguardando e/o ripristinando il sistema di siepi e alberature tipiche dell'agricoltura di pianura, in favore del mantenimento di particolari specie animali (anche di interesse venatorio) nell'ambito degli istituti venatori istituiti ai sensi della LR 1/2007;
 - c. alla riqualificazione di aree degradate quali cave, discariche, aree industriali dismesse, ecc. con finalità di ricostruire i siti naturalistici, creando un sistema unitario con la rete ecologica, così come individuata nel progetto di PI, recuperando e valorizzando i beni d'interesse storico-architettonico ed ambientale, i percorsi ciclo-pedonali esistenti ed in progetto, nell'ambito di una valorizzazione turistica complessiva dell'area;
 - d. alla contestualità degli interventi di minimizzazione degli impatti e compensazione ambientale con gli interventi di trasformazione per favorire la ricostituzione di ecosistemi naturali e seminaturali.
9. Ad eccezione degli interventi previsti nelle aree nucleo e relative buffer zone, per i quali dovrà essere predisposta la VInCA secondo la normativa vigente, i progetti di interventi da realizzarsi nei siti della Rete ecologica, devono ricomprendere una valutazione delle potenziali incidenze sugli ecosistemi esistenti. Tale valutazione dovrà prevedere una descrizione delle componenti ambientali naturali e antropiche presenti nel sito di intervento, la descrizione dell'intervento in progetto, le potenziali incidenze della fase di cantiere/realizzativa e della successiva fase di utilizzo/esercizio sulle componenti ambientali naturali presenti (flora e fauna) nel sito di intervento, nonché gli interventi volti a mitigare o rendere nulle le eventuali incidenze negative e, se possibile, a migliorare le qualità ambientali del sito anche in relazione alla creazione di corridoi ecologici e/o stepping stones (aree di collegamento ecologico discontinuo).

Art. 46 Aree nucleo (core area) e buffer zone

- 1. Il PI identifica le aree a nucleo costituite dagli ambiti territoriali rientranti nella delimitazione dei siti della Rete Natura 2000 in quanto ricadenti nel territorio comunale e precisamente:
 - a. SIC/ZPS IT 322005 "Ex Cave di Casale";
 - b. SIC IT 320040 "Bosco di Dueville e risorgive limitrofe".
- 2. Le aree nucleo costituiscono i nodi della rete e l'ossatura della rete stessa; si tratta di unità territoriali di elevato valore funzionale e naturalità tali da offrire uno spazio ecologico ottimale in quantità e qualità e di sufficiente dimensione per sostenere comunità animali autoriproducentesi.
- 3. In tali aree il Comune persegue l'obiettivo di creazione e consolidamento della rete ecologica anche mediante forme di gestione da parte di soggetti pubblici o privati di aree e spazi da integrare nella rete ecologica; a tale fine particolare valenza assumono le azioni mirate al miglioramento delle aree interessate da processi di rinaturalizzazione spontanea soprattutto lungo i corsi d'acqua e in particolare lungo il Bacchiglione, l'Astichello, il Tesina, la Dioma e il Retrone, mediante interventi di recupero e riqualificazione degli habitat Natura 2000 e la creazione di nuove nicchie ecologiche per le specie di interesse comunitario. Inoltre:
 - a. dovrà essere garantita la permeabilità delle aree a sosta, sentiero e spiaggia, escludendo quindi l'utilizzo di getti in calcestruzzo all'interno del sito "Ex Cave di Casale – Vicenza";
 - b. dovrà essere prevista la manutenzione delle vegetali estese o secolari lungo i fossi e i corsi d'acqua;



- c. delle previsioni progettuali per recuperare e/o incrementare il verde, ai fini di impedire possibili colonizzazioni di specie esotiche e quindi di un possibile inquinamento genetico, si prescrive che siano utilizzate esclusivamente specie autoctone e non siano utilizzate specie alloctone invasive.
- 4. Nelle aree rurali circostanti l'area nucleo del SIC/ZPS "Ex Cave di Casale" è prevista una fascia di profondità di 200 m (buffer zone) nella quale è incentivata la formazione di nuove aree boscate che potrà essere compensata con la generazione di Crediti Edilizi da realizzare in loco, compatibilmente con la tutela dell'area nucleo da accertare mediante VInCA, o in altra area anche già individuata come trasformabile.
- 5. Nelle aree rurali circostanti l'area nucleo del SIC IT 320040 "Bosco di Dueville e risorgive limitrofe" è prevista una fascia (buffer zone) di profondità di 20 m dal limite demaniale del corso d'acqua nella quale possono essere realizzate perimetrazioni con siepi di essenze vegetali autoctone – arboree e/o arbustive – o recinzioni faunapassanti, mentre è vietata la realizzazione di manufatti che sortiscono l'effetto di barriera faunistica.

Art. 47 Corridoi ecologici

- 1. I corridoi ecologici ed in particolare le fasce fluviali caratterizzate dalla presenza di vegetazione ripariale e i corridoi di collegamento ecologico in ambito prevalentemente agricolo, svolgono la funzione di mantenimento e recupero delle connessioni tra ecosistemi e biotopi di alto valore naturalistico.
- 2. La funzione dei corridoi ecologici è di limitare gli effetti della frammentazione ecologica superando gli effetti negativi causati dagli insediamenti e dalle infrastrutture del territorio.
- 3. I corridoi ecologici individuati dal PI sono suddivisi in corridoi principali e corridoi secondari. Il requisito essenziale utilizzato per la definizione dei corridoi principali e secondari non è legato esclusivamente a parametri di tipo strutturale (larghezza del corso d'acqua, ampiezza della fascia priva di strutture artificiali, ecc.) ma anche a considerazioni di carattere funzionale, individuando gli elementi che contribuiscono effettivamente alla connettività del territorio, favorendo i flussi di materia ed energia tra ecosistemi e il mantenimento nel tempo di popolazioni e comunità biologiche vitali.
- 4. I corridoi ecologici fluviali (blueways), primari e secondari, hanno ampiezza di 20 m dal limite demaniale del corso d'acqua, su entrambi i lati.
- 5. Costituiscono corridoi ecologici fluviali principali i corsi d'acqua Bacchiglione, Tesina e Retrone, le fasce demaniali del corso d'acqua, la fascia di 20 m dal limite dell'area demaniale e la fascia non antropizzata che attraversa il centro storico laddove si rinviene una esigenza di "connessione" ecologica in ambito urbano.
- 6. Costituiscono corridoi ecologici fluviali secondari l'Astichello, la Dioma e i corsi d'acqua minori che assumono il ruolo di "linee preferenziali di permeabilità ecologica" per le quali può essere proposta una politica di mantenimento e di valorizzazione delle risorse biologiche.
- 7. I corridoi ecologici terrestri (greenways) sono caratterizzati in ragione della loro capacità di favorire la mobilità e la dispersione biologica e hanno una ampiezza variabile in generale non inferiore a 40 m.
- 8. Gli interventi ricompresi nell'Ambito del "Corridoio Ecologico Berici - Bacchiglione - Tesina" saranno attuati secondo il progetto definitivo approvato dall'Amministrazione comunale in osservanza della Convenzione tra la Regione del Veneto, la Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona, il Comune di Vicenza per la realizzazione del progetto denominato "Rete ecologica del Comune di Vicenza. Progetto assi fluviali Astichello e Bacchiglione. Primo Stralcio per la realizzazione del Corridoio Ecologico Berici-Bacchione-Tesina", siglata il 12/07/2011.
- 9. Il Comune in tali ambiti promuove, in accordo con gli enti e le amministrazioni competenti:
 - a. il mantenimento di fasce di protezione delle rive anche attraverso l'impianto di specie vegetali riparie;
 - b. il recupero di aree degradate ed erosioni in atto attraverso interventi di ingegneria naturalistica e la rinaturalizzazione di rive e sponde artificiali con l'inserimento di vegetazione arborea – arbustiva riparia;
 - c. la minimizzazione della frammentazione dei corsi d'acqua causata da manufatti quali soglie, briglie, derivatori, ecc., con interventi che favoriscano la risalita e la realizzazione di percorsi di connessione a bypass;



- d. la riapertura di rami laterali e lanche che, oltre a fungere da vasche di contenimento e regolazione delle piene, rappresentano degli ambienti idonei ad ospitare una diversificata comunità vegetale e faunistica;
 - e. la costruzione di vasche o bacini di laminazione, integrando la finalità di realizzazione di nuovi ecosistemi;
 - f. il miglioramento dei punti di inserzione di fossi irrigui e adduttori di acque depurate attraverso la realizzazione di ecosistemi filtro (lagunaggi, fitodepurazione, ecc.);
 - g. il completamento dei corridoi terrestri con realizzazione di tratti a siepi e neoformazioni boscate contraddistinte da composizione e struttura ecologicamente coerenti con le tipiche cenosi planiziali e collinari;
 - h. la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili e punti di sosta attrezzati utili alla visitazione;
 - i. la realizzazione di aree a servizi da attrezzare con elementi di arredo urbano e opere di mitigazione e compensazione con specie arboree e arbustive da utilizzare secondo le indicazioni del Prontuario.
10. Gli interventi di trasformazione edificatoria, qualora ricadano nei corridoi ecologici non devono interrompere la connettività, ma devono contemplare adeguati "intervalli del costruito" per garantire la biopermeabilità, evitando fenomeni di linearizzazione urbana e prevedendo interventi di riambientazione.
11. Le eventuali recinzioni dovranno essere faunapassanti o realizzate con siepi di essenze vegetali autoctone, arboree e/o arbustive.

Art. 48 Ambiti di connessione naturalistica

1. Il Piano individua e tutela le aree di connessione naturalistica deputate a costituire elemento fondamentale per l'attivazione di azioni di consolidamento ecologico e per le politiche globali di riassetto fruitivo ed ecologico. Esse annoverano elementi tipologici di sufficiente naturalità o estensione che, attraverso il mantenimento della connettività tra ecosistemi e biotopi di alto valore naturalistico e favorendo i processi di dispersione, contribuiscono al mantenimento delle specie selvatiche (animali e vegetali) sul territorio.
2. Dette aree sono individuate nelle zone collinari e pedecollinare di Monte Berico, di Monte Crocetta, Monte Bisortole e Bugano, nonché nelle zone rurali adiacenti ai corsi d'acqua del Bacchiglione e dell'Astichello.
3. Il Comune, in accordo con gli enti e le amministrazioni competenti:
 - a. promuove la salvaguardia delle funzioni ambientali riconosciute a tali aree;
 - b. promuove la conservazione ed il potenziamento degli elementi naturali della rete a verde (siepi, filari, macchie boscate, prati stabili ecc.) ivi presenti, nonché il controllo della qualità delle acque;
 - c. promuove iniziative di divulgazione agricola, per lo sviluppo di colture e di attività alternative, in grado di tutelare maggiormente l'area naturalistica e garantire un reddito adeguato agli operatori economici;
 - d. promuove la formazione di percorsi pedonali e di spazi per il tempo libero, per attività di tipo ricreativo, turistico, didattico e culturale, e per lo sport moderatamente attrezzati, con i necessari collegamenti con gli insediamenti limitrofi;
 - e. promuove in accordo con gli enti competenti la riqualificazione paesistica delle sponde e degli ambiti degradati o compromessi da interventi antropici, perseguendo la libertà di accesso e la percorribilità pedonale delle medesime;
4. Nelle zone rurali è vietata la costruzione di nuovi manufatti edilizi isolati, fatta esclusione per quelli strettamente necessari per il governo e la tutela degli assetti agricolo-produttivi, nonché la realizzazione di impianti e infrastrutture a rete pubbliche e di interesse pubblico di cui all'art. 30 delle presenti NTO.
5. Nell'ambito delle aree tutelate dal presente articolo sono inoltre vietati:
 - a. l'apertura di cave e discariche;
 - b. l'insediamento di nuove strutture produttive intensive e nuove costruzioni per strutture agro-produttive anche zootecniche, salvo che non costituiscono ampliamento di preesistenze assentite prima della data di adozione del PI;



- c. il mutamento di superficie boscata, nelle more della disciplina specifica di settore. Tale mutamento è ammesso esclusivamente su superfici boscate fortemente degradate e/o di recente formazione;
- d. le strutture a serra fissa, con o senza zoccolo di fondazione. Sono invece ammesse le serre mobili senza alcuna fondazione se destinate alla forzatura stagionale delle produzioni orto-floro-vivaistiche.

Art. 49 Isole a elevata naturalità e Stepping stones

- 1. Si tratta di aree che fungono da punto di appoggio e rifugio per gli organismi nel corso degli spostamenti giornalieri e stagionali.
- 2. Le isole a elevata naturalità e le stepping stones (aree puntiformi) sono ambienti già oggetto di parziale trasformazione o per i quali è previsto un progetto di recupero o sistemazione, che presentano potenzialità ambientali elevate e dunque interesse strategico al mantenimento della capacità di connessione e costituiscono luogo preferenziale per la formazione di aree di riequilibrio ecologico.
- 3. Le stepping stones assumono ruolo rilevante per specie che compiono movimenti regolari fra ambienti differenti per le loro necessità vitali (trofiche, riproduttive, ecc.) e sono spesso legate alla presenza di acqua ferma.
- 4. Il PI classifica isole ad elevata naturalità:
 - a. le ex cave e gli altri elementi puntuali rinaturalizzati o in corso di rinaturalizzazione che presentano valori ecologici di interesse gestionale;
 - b. gli ambiti con significativa componente naturale/seminaturale;
 - c. gli ambiti in evidente stato di naturalizzazione anche spontanea;
 - d. parchi urbani e boschi periurbani e planiziali.
- 5. Il Comune in tali ambiti promuove, in accordo con gli enti e le amministrazioni competenti:
 - a. la realizzazione di interventi necessari per fornire allo sviluppo le condizioni di sostenibilità ambientale in relazione ad interventi di trasformazione oggetto di compensazioni ambientali per bilanciare la valenza ecosistemica attuale. Tali compensazioni ambientali, da attuarsi contestualmente alla realizzazione delle opere e degli interventi, devono prioritariamente essere orientati al rafforzamento e al miglioramento della rete ecologica comunale e del sistema del verde;
 - b. gli interventi di potenziamento e riqualificazione (rimboschimenti, progetti di rinaturalizzazione, zone umide artificiali, ambiti naturaliformi e territori agricoli della zona periurbana) al fine di aumentare il livello complessivo di biodiversità, in ambito urbano e periurbano;
 - c. il mantenimento o la creazione di fasce di protezione delle aree umide naturalizzate anche attraverso l'impianto di specie vegetali riparie che svolgono una funzione di consolidamento delle sponde, nonché una funzione di aumento della diversità ambientale con conseguente aumento della diversità biologica;
 - d. concreti interventi di recupero ambientale di aree degradate quali cave, discariche, aree dismesse, aree bonificate e altre aree e attività in stato di abbandono o cessate;
 - e. il completamento dei corridoi terrestri con realizzazione di tratti a siepe di nuova costituzione che utilizzino modelli di impianto e composizione tipici delle strutture planiziali;
 - f. la deframmentazione di manufatti, infrastrutture quali viabilità di livello locale e/o sovracomunale mediante la creazione di percorsi di connessione a bypass;
 - g. la costruzione di vasche o bacini di laminazione con finalità polivalenti, facendo attenzione cioè non solo alla funzione idraulica, ma integrandola con finalità di realizzazione di neo-ecosistemi utili alla fauna dei luoghi.

Art. 50 Aree di mitigazione ambientale – Barriere antropiche, Varchi ambientali

- 1. Al fine dell'abbattimento dell'inquinamento acustico, nonché per ridurre l'eccessiva prossimità delle fonti d'inquinamento chimico conseguente al traffico e/o alla presenza di aree densamente edificate, il Piano individua zone di filtro e mitigazione (barriere antropiche e varchi ambientali) costituite da aree destinate a ridurre le criticità determinate dalle infrastrutture lineari e areali e caratterizzate da "effetto barriera".



2. Le specifiche criticità da mitigare sono:
 - a. frammentazione degli habitat e perdita di produttività agricola;
 - b. riduzione, perdita e alterazione di biodiversità e delle specie autoctone sensibili alla frammentazione e aumento delle specie alloctone ubiquiste (fauna) ed invasive (flora) anche alloctone;
 - c. disturbo alle migrazioni e relazioni ecologiche degli animali terrestri e ai volatili;
 - d. alterazioni del paesaggio con crescita di nuovi insediamenti sparsi;
 - e. divisione di ambiti paesistici e progressiva trasformazione delle parti separate;
 - f. aumento delle emissioni in atmosfera, dell'inquinamento delle acque, del rumore e del disturbo agli ambiti agrari;
 - g. aumento dell'illuminazione notturna negli ambienti naturali attraversati.
3. Le aree individuate come barriere antropiche e varchi ambientali si sviluppano lungo il corridoio infrastrutturale della Autostrada, del sistema delle Tangenziali e di altra viabilità principale.
4. La progettazione delle infrastrutture viarie di cui al comma precedente dovrà essere supportata da opportuni studi che verifichino se la realizzazione degli interventi vada a interrompere o compromettere la funzionalità della rete ecologica. È opportuna la previsione di fasce alberate in modo da produrre funzioni multiple, sia ecologiche sia territoriali (percorsi ciclo-pedonali).
5. La realizzazione di siepi e filari lungo i tracciati contribuisce a mitigare l'impatto ambientale delle infrastrutture lineari, contribuisce alla formazione del sistema di rete ecologica e introduce nuova qualità nella percezione del paesaggio. Tra le funzioni più significative delle fasce di vegetazione si evidenzia la costituzione di corridoi ecologici per la connessione e per la funzione di "stepping stones".
6. Le opere di compensazione ambientale, inserite in aree libere di tipo residuale, localizzate in prossimità dell'infrastruttura stradale, ma estranee al suo stretto ambito, si configurano, invece, come realizzazioni di nuove fasce boscate, di tipo forestale, atte a "compensare" gli impatti ecologici e ambientali determinati dall'infrastruttura.
7. Il Comune in tali ambiti, in accordo con gli enti e le amministrazioni competenti:
 - a. promuove la risoluzione dell'interferenza delle infrastrutture con gli ambiti agricoli e/o urbani circostanti, cercando di limitarne la frammentazione e il consumo di suolo;
 - b. garantisce un controllato sviluppo reciproco affinché l'avanzamento dell'urbanizzazione verso la strada sia compatibile con il territorio destinato alle misure di mitigazione/attenuazione;
 - c. realizza ampie superfici verdi per la compensazione costituite da fascia boscata di tipo forestale.

Art. 51 Ambiti di interesse ambientale

1. Il Piano individua gli ambiti di interesse ambientale in aree che per caratteristiche naturalistiche, morfologiche e paesaggistiche sono idonee all'istituzione di parchi fluviali agricoli.
Per la realizzazione di tali Parchi fluviali si dovrà:
 - a. tutelare le emergenze storico culturali identitarie del paesaggio fluviale e delle sistemazioni agricole tradizionali;
 - b. creare accessi e percorsi ricreativi e didattici pubblici e la promozione di attività e attrezzature per il tempo libero;
 - c. incentivare colture a basso impatto e con ridotto o nullo carico inquinante sugli acquiferi, in particolare per la produzione di specie legnose da utilizzare come fonte di energia o come legname d'opera;
 - d. valorizzare l'attività agrituristica attraverso la creazione di itinerari e la riconversione degli annessi per scopi ricettivi.



AMBITI, ACCORDI E PROGETTI URBANI

Art. 52 Coordinamento Urbanistico e Schema Direttore

1. Il PI individua nell'Elaborato 3 – Zonizzazione, le aree di “Coordinamento Urbanistico” nelle quali, per una più efficace operatività, è necessario coordinare l'attuazione delle previsioni urbanistiche del piano con la realizzazione delle urbanizzazioni, delle opere pubbliche e di pubblico interesse e degli altri interventi di trasformazione.
2. Oltre alle aree di cui al comma 1. necessitano di coordinamento urbanistico e sono assoggettate alle disposizioni del presente articolo anche quelle di cui al comma 1. dell'art. 39.
3. L'individuazione di ulteriori aree assoggettate a Coordinamento Urbanistico e la variazione, mediante riduzione o incremento, di quelle già individuate avviene con apposita deliberazione del Consiglio comunale e non costituisce e non comporta variante del PI.
4. Per le aree di cui sopra, il coordinamento urbanistico è assicurato mediante PUA e, negli ambiti di maggiore estensione e/o di particolare complessità funzionale e infrastrutturale, mediante la preliminare formazione di uno Schema Direttore, redatto con le modalità e i contenuti di cui ai successivi commi, con la funzione di indirizzare e coordinare l'azione del Comune e di attivare forme di collaborazione con altri enti e con i privati proprietari delle aree. Ove un ambito che il PI indica come assoggettato a Schema Direttore sia già oggetto di procedura per la formazione di Accordo di programma l'eventuale sottoscrizione dell'Accordo assorbe la funzione già attribuita allo Schema Direttore.
5. Lo Schema Direttore contiene:
 - il perimetro entro cui operare il coordinamento delle previsioni insediative e delle più rilevanti opere, anche esterne all'ambito, che possono condizionare l'efficace attuazione del PI;
 - le principali opere da realizzare, per urbanizzare e per riqualificare le aree, anche per stralci e secondo fasi economicamente sostenibili;
 - il perimetro dei PUA per l'attuazione delle previsioni del PI e delle aree nelle quali le previsioni possono essere attuate mediante IED convenzionato;
 - le direttive esecutive per la formazione dei PUA e degli IED convenzionati;
 - l'indicazione delle risorse economiche e finanziarie per l'attuazione anche in riferimento agli stralci e alle fasi di cui sopra e i criteri per l'equa ripartizione degli oneri relativi alla realizzazione degli interventi.
6. Lo Schema Direttore è formato dai seguenti elaborati:
 - estratto del vigente PI e dei piani sovraordinati;
 - ricognizione dei vincoli e delle fasce di rispetto;
 - estratto catastale delle proprietà;
 - aree e immobili assoggettati a urbanizzazione e opere pubbliche e di pubblico interesse;
 - individuazione delle trasformazioni autorizzate e di quelle in atto;
 - schemi progettuali preliminari delle principali opere e infrastrutture e dei relativi costi di realizzazione;
 - altri documenti necessari per le specifiche finalità di coordinamento degli ambiti interessati.
7. Lo Schema Direttore, previa apposita conferenza dei servizi cui sono invitati a partecipare tutti gli enti pubblici e gli altri soggetti interessati per l'attuazione delle previsioni del PI e i proprietari delle aree, è redatto in conformità al PI e diventa efficace dopo l'approvazione con delibera della Giunta comunale.
8. Dell'avvenuta approvazione dello Schema Direttore viene data notizia mediante comunicazione agli enti pubblici, agli altri soggetti interessati e ai proprietari delle aree e mediante pubblicazione sul sito internet del Comune.
9. Nelle aree di cui ai commi 1., 2. e 3., per le quali la formazione dei PUA e gli IED è subordinata all'approvazione dello Schema Direttore di cui ai precedenti commi, a meno di diversa e più restrittiva disposizione, sono comunque ammessi gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) comma 1 dell'art. 3 del DPR 380/2001 e, nel rispetto dei parametri di zona e senza variazione della destinazione d'uso in atto, ampliamenti degli edifici esistenti fino al massimo del 50% della Su in proporzione alle destinazioni di cui sopra.



10. Trascorsi 180 giorni dall'entrata in vigore del PI (23/03/2013) senza che la Giunta comunale abbia approvato lo Schema Direttore decadono le limitazioni relative alla tipologia d'intervento di cui al DPR 380/2001 e agli ampliamenti degli edifici esistenti.
11. Trascorsi ulteriori 180 giorni dal termine di cui sopra decadono le disposizioni che subordinano i PUA all'approvazione di uno Schema Direttore. Le finalità di cui ai commi 4., 5., 6. e le finalità attribuite allo Schema Direttore dovranno comunque trovare trattazione in sede di formazione di PUA.

Art. 53 Accordo ex art. 32 LR 35/2001

1. Il PI individua nell'Elaborato 3 – Zonizzazione, gli ambiti degli Accordi ex art. 32 della LR 35/2001 per i quali la Conferenza dei Servizi ha proceduto, con apposito verbale, all'adozione o approvazione della proposta di accordo e dei relativi allegati.
2. Le disposizioni che impegnano i soggetti interessati dall'accordo e la normativa urbanistica sono contenute nell'accordo di programma e nei relativi allegati come approvati con il richiamato verbale della Conferenza dei Servizi.
3. L'Accordo diventa esecutivo con Decreto del Presidente della Regione e successiva pubblicazione sul BUR.
4. Per gli accordi di programma di cui alla rubrica, adottati e approvati dopo l'adozione del PI il 24/10/2012, l'aggiornamento ricognitivo dell'Elaborato 3 – Zonizzazione avverrà a cura del competente Dirigente previa deliberazione di presa d'atto della Giunta comunale. Dell'avvenuto aggiornamento ricognitivo si darà notizia mediante avviso all'Albo pretorio e pubblicazione sul sito internet del Comune.

Art. 54 Accordo ex art. 6 LR 11/2004

1. L'Elaborato 3 – Zonizzazione, individua con apposita numerazione gli ambiti assoggettati ad Accordo ai sensi dell'art. 6 della LR 11/2004 per i quali il Consiglio comunale ha riconosciuto il rilevante interesse pubblico.
2. L'Elaborato 5 – Fascicolo Schede Urbanistiche, raccoglie per ogni Accordo la scheda che norma le modalità di attuazione degli interventi, i parametri urbanistico-edilizi, le opere urbanistiche da cedere e da realizzare e i principali aspetti da inserire in convenzione.

Art. 55 Progetto Urbano

1. Gli ambiti denominati "Progetto Urbano", individuati nell'Elaborato 3 – Zonizzazione, e ricadenti all'interno del perimetro di Coordinamento Urbanistico, concernono previsioni insediative e infrastrutturali che, per la loro rilevanza ai fini dell'innovazione e della riqualificazione della Città, richiedono la preliminare definizione di uno Schema Direttore esteso al perimetro del Coordinamento Urbanistico.
2. Nei suddetti ambiti valgono le disposizioni e le prescrizioni contenute nella seguente tabella:

Denominazione	It o Su	H max (m)	S (mq)	K	Prescrizioni
PU1 Viale Margherita	2000 mq di Su	7,5	10.000 min. 80% St	1	L'ambito è assoggettato a PUA e, come da art. 54 di PAT, a perequazione per la realizzazione, da parte dei proprietari, di una passerella ciclopeditonale sul Retrone, di una porzione di edificio di Su 200 mq a servizio della mobilità ciclopeditonale e del TPL e di un incremento del 50% della dotazione minima di parcheggi d'uso pubblico. L'eventuale realizzazione di ulteriori parcheggi a rotazione, anche interrati, potrà essere autorizzata, mediante



Denominazione	It o Su	H max (m)	S (mq)	K	Prescrizioni
					accordo ex art. 6 della LR 11/2004, previo accertamento della compatibilità idraulica e paesaggistica dell'intervento, in coerenza con il PUM e sulla base di tariffazione convenzionata della sosta.
PU2 Viale Margherita "ex Fro"	2	15,5	7.200 min. 65% St	0,5	L'ambito potrà essere attuato in due o più comparti funzionali. Ciascun progetto di comparto dovrà essere predisposto sulla base di uno Schema Direttore esteso all'intero ambito, redatto dagli Uffici comunali o dai proprietari interessati e approvato dalla Giunta comunale, con il quale si definiscono le caratteristiche funzionali e tecniche delle reti tecnologiche e delle opere di urbanizzazione. Ciascun comparto sarà oggetto di attuazione mediante IED convenzionato, secondo quanto previsto dallo Schema Direttore.
PU3 Via Riello "Montagnole"			-		L'ambito potrà essere attuato in quattro comparti funzionali secondo le indicazioni riportate nell'Elaborato 3 – Zonizzazione. Ciascun progetto di comparto dovrà essere predisposto sulla base di uno Schema Direttore esteso all'intero ambito, redatto dagli Uffici comunali o dai proprietari interessati e approvato dalla Giunta comunale, con il quale si definiscono le caratteristiche funzionali e tecniche delle reti tecnologiche e delle opere di urbanizzazione. Ciascun comparto sarà oggetto di attuazione mediante progetto d'opera pubblica o IED convenzionato, secondo quanto previsto dallo Schema Direttore. Le destinazioni ammesse nell'ambito sono: parco urbano e aree per il gioco e lo sport, nuova struttura scolastica per la scuola dell'infanzia, aree e strutture per la mobilità. Gli edifici esistenti privati sono destinati ad attività commerciali, complementari e di servizio alle destinazioni sopra indicate, e in particolare a esercizi pubblici per la ristorazione. Le volumetrie degli edifici esistenti al 24/10/2012 data di adozione del PI potranno essere incrementate del 15% a condizione che le aree pertinenziali non siano recintate e vengano realizzati al piano terreno servizi igienici d'uso pubblico direttamente accessibili dalle aree pubbliche o d'uso pubblico. In alternativa al mantenimento delle costruzioni esistenti, si potrà procedere alla demolizione previo



Denominazione	It o Su	H max (m)	S (mq)	K	Prescrizioni
					riconoscimento di corrispondente Credito Edilizio da trasferire su altra area anche di proprietà comunale da cedere al proprietario interessato. La Giunta comunale potrà procedere all'attuazione delle previsioni per l'ambito in oggetto anche mediante PUA, anche limitatamente a parte dei comparti funzionali, e potrà, anche per stralci funzionali, procedere all'acquisizione delle aree mediante riconoscimento di Credito Edilizio e/o cessione compensativa di aree di proprietà comunale.
PU5 SS. Felice e Fortunato "Ferrotramvie" (ex PP5)	1,8	25	-	0,3	L'ambito è assoggettato a PUA e a perequazione, come da art. 54 di PAT, per la realizzazione, da parte dei proprietari, di opere viarie i cui tracciati indicativi sono riportati nell'Elaborato 3 – Zonizzazione e degli standard minimi di legge. Il PUA e gli interventi di attuazione dovranno perseguire l'obiettivo di salvaguardia delle alberature di pregio presenti nell'ambito e garantire le quantità di aree a standard dovute per legge. Il PUA per l'attuazione dell'ambito, sulla base di un rilievo accurato, definirà la localizzazione delle aree a verde. L'ambito potrà essere attuato in comparti funzionali. Le destinazioni ammesse nell'ambito sono residenziale per il 70% della capacità insediativa e commerciale, direzionale e artigianato di servizio per il restante 30%.
	2,5	25	-	0,3	In attuazione del Protocollo di Intesa tra Comune e Provincia di cui alla delibera di GC n. 346 del 5/09/2012 sulle aree dell'Amministrazione provinciale si applica l'indice It di 2,5. Alla volumetria derivante dall'applicazione di detto indice vanno aggiunte le volumetrie già previste per l'immobile Ex Siamic, dell'ex rimessa di via Napoli e della volumetria derivante dall'area di via Riello. In dette aree saranno ammesse le destinazioni d'uso residenziale, commerciale, direzionale, turistico ricettiva e altre destinazioni compatibili con la seguente distribuzione: 70% residenziale abitativa, 30% non residenziali. L'altezza massima degli edifici sarà di 8



Denominazione	It o Su	H max (m)	S (mq)	K	Prescrizioni
					piani. Per quanto non disciplinato dalle presenti NTO valgono le disposizioni contenute nel Protocollo d'Intesa tra Comune e Provincia.
PU6 Viale Mazzini (ex PP6)	4,7	20	14.800 min. 60% St	1	Le aree ricomprese nel perimetro dell'ambito sono assoggettate a PUA. L'ambito potrà essere attuato in comparti funzionali. L'indice è determinato dalla potenzialità edificatoria già assegnata alla zona ex PP6 (3 mc/mq) a cui si aggiunge la volumetria del Nuovo Teatro Comunale e quella già prevista per uffici comunali.
PU7 Via Cattaneo (ex PP7)	3	–	19.700	1	Le aree ricomprese nel perimetro dell'ambito sono assoggettate a PUA. Il PUA dovrà prevedere la realizzazione unitaria delle opere viarie e a verde indicate nella tavola di zonizzazione del PI.
PU8 Via Monte Zovetto e via Cappuccini (ex PP8)	2,5	–	24.600 min. 65% St	0,3	L'ambito potrà essere attuato in due comparti funzionali secondo le indicazioni riportate nell'Elaborato 3 – Zonizzazione. Ciascun progetto di comparto dovrà essere predisposto sulla base di uno Schema Direttore esteso all'intero ambito e approvato dalla Giunta comunale, con il quale verrà garantito il coordinamento tra i due comparti. Le aree ricomprese nel perimetro dell'ambito sono assoggettate a PUA. Il PUA dovrà prevedere la realizzazione unitaria delle opere viarie e a verde indicate nella tavola di zonizzazione del PI. Le destinazioni ammesse sono residenziale per il 70% della capacità insediativa e commerciale, direzionale e artigianato di servizio per il restante 30%. Per il comparto di proprietà Comune di Vicenza/Zambon Group, oggetto di accordo ex art. 6 L.R. 11/04, gli interventi saranno attuati secondo i contenuti della scheda urbanistica n.15 anche in assenza dello Schema Direttore.
PU9 Viale Trento e via Divisione Julia	1,5	15	–	0,3	Le aree ricomprese nel perimetro dell'ambito sono assoggettate a PUA e alla perequazione come da art. 54 di PAT. Il PUA dovrà prevedere la realizzazione unitaria delle opere viarie e a verde indicate nella tavola di zonizzazione del PI. Le destinazioni ammesse sono residenziale per il 70% della capacità



Denominazione	It o Su	H max (m)	S (mq)	K	Prescrizioni
					insediativa e commerciale, direzionale e artigianato di servizio per il restante 30%. Almeno il 20% della capacità insediativa residenziale dovrà essere destinata a ERP e, prioritariamente, a social housing.
PU10 Viale San Lazzaro	3	15	-	0,5	Le aree ricomprese nel perimetro dell'ambito sono assoggettate a PUA e alla perequazione come da art. 54 di PAT. Valgono le destinazioni d'uso per le zone residenziali B20.
PU13 Via Zamenhof "area APA"	3	15	-	-	I limiti dimensionali e le destinazioni d'uso ammesse per il solo comparto "nord" sono: – uffici della pubblica amministrazione, uffici postali, uffici delle società di gestione dei servizi pubblici, uffici delle rappresentanze di categoria dei lavoratori e degli imprenditori, fino a 2.000 mq di Su; – attività di logistica (custom service, previsione della domanda, gestione della comunicazione, gestione scorte, material handling, processazione dell'ordine, gestione di ritorno, trasporti, approvvigionamenti, imballaggio, magazzinaggio, stoccaggio, ecc.) fino al 100% della Su edificabile del lotto; – attività di ricerca e analisi in genere; – attività commerciali fino a 2.900 mq di Su, di cui 2.500 mq per esercizi di vicinato (con un massimo di 1.000 mq di vendita) e commercio all'ingrosso e 400 mq per pubblici esercizi (ristoranti, bar, ecc.); – "mercato degli agricoltori" (cosiddetto "farmer's market") fino a 1.450 mq di Su massima se ubicate in strutture coperte permanenti; – attività artigianali a supporto dell'attività agricola (officina meccanica, ecc.) fino a 600 mq di Su; – abitazioni per il titolare dell'attività o per il personale di custodia, nella misura massima di 120 mq di Su per lotto. I parcheggi privati riferiti alle attività insediabili dovranno rispettare le quantità minime previste dallo strumento urbanistico vigente al momento del rilascio dei permessi di costruire. La superficie a parcheggio riferita alle attività commerciali dovrà essere reperita nella quantità stabilita dalle disposizioni



Denominazione	It o Su	H max (m)	S (mq)	K	Prescrizioni
					vigenti in materia. Saranno consentiti accessi carrai su via Zamenhof; è fatta salva la facoltà del Comune di chiedere la riorganizzazione degli accessi in relazione alla definizione delle previsioni viabilistiche di maggiore rilevanza. Le destinazioni d'uso e i limiti per il comparto "sud", in aggiunta a quelle già normate dalla zona D19, sono: – attività direzionali fino al 40% della Su edificabile del lotto.

3. Fino all'approvazione del PUA o del comparto urbanistico, fatte salve le eventuali diverse specifiche disposizioni indicate nella precedente tabella, sugli edifici esistenti sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui alle lett. a), b), c) e d) comma 1 dell'art. 3 del DPR 380/2001 e la realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico.
4. Scaduto il termine di cui al comma 11. dell'art. 52, si potrà procedere all'approvazione di PUA e al rilascio di titoli abilitativi, nel rispetto delle altre disposizioni contenute nella tabella del comma 2., anche in carenza dell'approvazione dello Schema Direttore di cui all'art. 52 ove previsto.

Art. 56 LPS non attuabile e attuabile

1. Negli ambiti LPS non attuabili e indicati nell'Elaborato 3 – Zonizzazione, sarà possibile realizzare esclusivamente gli interventi edilizi fino alla ristrutturazione senza demolizione e gli interventi di nuova edificazione previsti in applicazione dell'articolo 61 delle presenti NTO solo atti a soddisfare le esigenze abitative in caso di gravi e certificate situazioni familiari.
2. Negli ambiti LPS attuabili, indicati nell'Elaborato 3 – Zonizzazione, si attuano gli interventi previsti per le ZTO incluse nel perimetro d'ambito.

Art. 57 Ambito di PUA in corso di attuazione

1. I PUA in corso di attuazione, fino alla data della loro efficacia, restano assoggettati alle normative vigenti al momento dell'approvazione.
2. Nell'Elaborato 3 – Zonizzazione, con apposita grafia, i PUA di cui al precedente comma sono individuati a titolo ricognitivo e non esaustivo.

Art. 58 Ambito assoggettato a IED convenzionato

1. Il PI individua gli ambiti assoggettati a permesso di costruire convenzionato con apposita grafia e numero identificativo nell'Elaborato 3 – Zonizzazione. La convenzione dovrà definire in particolare modalità e tempi di realizzazione delle opere di interesse collettivo individuate dal PI, subordinando il rilascio dell'agibilità degli edifici all'approvazione del collaudo delle stesse da parte dell'Amministrazione. Tali ambiti si attuano secondo gli indici e i parametri fissati dal PI e secondo le seguenti previsioni puntuali:
 - a. **Ambito n. [1] – Bertesina**
Il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla stipula di una convenzione, attraverso la quale i privati si impegnano a realizzare e a cedere gratuitamente il percorso ciclopedonale tra strada della Paglia e strada di Bertesinella, con una sezione minima di 3,50 m e affiancato da alberature e idonea illuminazione, a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti per gli interventi edilizi. La convenzione dovrà definire in particolare modalità e tempi di realizzazione delle suddette opere, subordinando il rilascio dell'agibilità per gli edifici al favorevole collaudo delle stesse. In particolare, i privati titolari delle aree fondiarie residenziali dovranno predisporre



progetto preliminare/esecutivo con piano particellare di esproprio per l'acquisizione delle aree di terzi restando inteso che gli oneri di esproprio resteranno a carico dei privati.

Sono in ogni caso ammessi, anche in mancanza della convenzione suddetta, gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) comma 1 dell'art. 3 del DPR 380/2001 sugli edifici esistenti.

b. **Ambito n. [5] – via Prati – via Deledda**

Il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla stipula di una convenzione con l'Amministrazione Comunale, attraverso la quale i privati si impegnano a realizzare e cedere gratuitamente al Comune l'area per parcheggio pubblico individuata nell'Elaborato 3 – Zonizzazione. L'importo delle opere di interesse pubblico realizzate può essere scomputato dal contributo straordinario dovuto ai sensi dell'art. 16 del DPR 380/2001.

Sono in ogni caso ammessi, anche in mancanza della convenzione suddetta, gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) comma 1 dell'art. 3 del DPR 380/2001 sugli edifici esistenti.

c. **Ambito n. [6] – Ospedaletto**

Il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla stipula di una convenzione con l'Amministrazione Comunale, attraverso la quale i privati si impegnano a cedere gratuitamente le aree per attrezzature di interesse collettivo e a realizzare la viabilità di connessione, a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti per gli interventi edilizi. La convenzione dovrà definire in particolare modalità e tempi delle suddette opere, subordinando il rilascio dell'agibilità per gli edifici al favorevole collaudo delle stesse.

In tale ambito ricorrendo allo strumento del comparto ai sensi dell'art. 21 della LR 11/2004, nel caso di coinvolgimento di più proprietà, è prevista la realizzazione di più edifici residenziali all'interno dell'area indicata come fondiario residenziale, secondo gli indici e i parametri fissati dal PI, nonché la realizzazione di un collegamento viario come previsto nell'Elaborato 3 – Zonizzazione da concordarsi in sede di convenzione.

Sono in ogni caso ammessi, anche in mancanza della convenzione suddetta, gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) comma 1 dell'art. 3 del DPR 380/2001 sugli edifici esistenti.

d. **Ambito n. [7] – Ospedaletto**

La realizzazione di uno o più edifici all'interno della superficie fondiaria è subordinata alla stipula di una convenzione con l'Amministrazione comunale per la cessione gratuita dei terreni destinati a spazi pubblici e alla viabilità di collegamento con la limitrofa area sportiva comunale di cui all'Elaborato 3 – Zonizzazione.

Il rilascio del titolo abilitativo del primo edificio è subordinato alla stipula di idonea convenzione con la quale il privato avente titolo si impegna a adempiere a tutti gli obblighi previsti per la realizzazione dell'ambito di PI.

Alla convenzione deve essere inoltre allegato uno schema grafico per l'attuazione, che individui la superficie fondiaria di pertinenza di ogni singolo edificio e la relativa superficie utile realizzabile.

e. **Ambito n. [8] – via Cansiglio – via Bedeschi**

L'ambito individuato con perimetro tratto-punto nella planimetria deve essere attuato mediante IED convenzionato.

Il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla stipula di una convenzione con l'Amministrazione Comunale, attraverso la quale i privati si impegnano a cedere gratuitamente le suddette aree per parcheggi ad uso pubblico come previsto dall'Elaborato 3 – Zonizzazione.

In tale ambito è prevista la realizzazione di uno o più edifici residenziali all'interno dell'area indicata come fondiario residenziale, secondo gli indici e i parametri fissati dal PI.

L'accesso all'area residenziale dovrà essere previsto dal parcheggio di uso pubblico secondo un disegno da concordare con gli Uffici competenti.

f. **Ambito n. [9] – via Brotton**

Il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla stipula di una convenzione con l'Amministrazione Comunale, attraverso la quale i privati si impegnano a realizzare e cedere gratuitamente l'area per parcheggio pubblico come previsto dall'Elaborato 3 – Zonizzazione.

g. **Ambito n. [10] – via Biron di Sopra**

Il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla stipula di una convenzione con l'Amministrazione Comunale, attraverso la quale i privati si impegnano a cedere gratuitamente le aree per parcheggi ad uso pubblico e a verde attrezzato come previsto dall'Elaborato 3 – Zonizzazione. In tale ambito è prevista la realizzazione di uno o più edifici residenziali all'interno dell'area indicata come fondiario residenziale, secondo gli indici e i parametri fissati dal PI con



possibilità del mantenimento di superfici a destinazione commerciale fino ad un massimo del 40% della Su esistente.

Sono in ogni caso ammessi, anche in mancanza della convenzione suddetta, gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) comma 1 dell'art. 3 del DPR 380/2001 sugli edifici esistenti.

h. **Ambito n. [12] – Campedello**

Il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla stipula di una convenzione con l'Amministrazione Comunale, attraverso la quale i privati si impegnano a cedere gratuitamente le suddette aree per parcheggi ad uso pubblico ed attrezzature di interesse collettivo come previsto dall'Elaborato 3 – Zonizzazione.

In tale ambito è prevista la realizzazione di uno o più edifici residenziali all'interno dell'area indicata come fondiario residenziale, secondo gli indici e i parametri fissati dal PI.

Sono in ogni caso ammessi, anche in mancanza della convenzione suddetta, gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) comma 1 dell'art. 3 del DPR 380/2001 sugli edifici esistenti.

L'intervento dovrà attuare specifiche tutele della qualità paesaggistica tenendo conto del contesto in cui si colloca.

i. **Ambito n. [13] – Gogna**

Il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla stipula di una convenzione con l'Amministrazione Comunale, attraverso la quale i privati si impegnano a cedere gratuitamente le aree per parcheggi ad uso pubblico come previsto dall'Elaborato 3 – Zonizzazione. L'ambito si attua mediante unico intervento, ricorrendo allo strumento del comparto ex art. 21 della LR 11/2004 nel caso di coinvolgimento di più proprietà. È prevista la realizzazione di uno o più edifici residenziali all'interno dell'area indicata come fondiario residenziale, secondo gli indici e i parametri fissati dal PI come indicato nell'Elaborato 3 – Zonizzazione.

Sono in ogni caso ammessi, anche in mancanza della convenzione suddetta, gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) comma 1 dell'art. 3 del DPR 380/2001 sugli edifici esistenti.

j. **Ambito n. [14] – strada della Paglia**

Il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla stipula di una convenzione con l'Amministrazione Comunale, attraverso la quale i privati si impegnano a versare il contributo in quota parte dei lavori eseguiti per la sistemazione di Strada della Paglia, di cui al progetto definitivo approvato dalla Giunta comunale con delibera n. 344 del 12/10/2005, alla restituzione della quota di indennità di esproprio già incassata dalle parti per la realizzazione dei relativi lavori, ai sensi della DGR 3089/2008, nonché a realizzare e cedere gratuitamente le aree per parcheggi ad uso pubblico come previsto dall'Elaborato 3 – Zonizzazione.

k. **Ambito n. [16] – viale della Pace**

Il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla stipula di una convenzione con l'Amministrazione Comunale, attraverso la quale i privati si impegnano a realizzare e cedere gratuitamente al Comune l'area parcheggio pubblico individuata nell'Elaborato 3 – Zonizzazione. L'importo delle opere di interesse pubblico realizzate può essere scomputato dal contributo straordinario dovuto ai sensi dell'art. 16 del DPR 380/2001.

l. **Ambito n. [17] – viale Crispi**

Il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla stipula di una convenzione con l'Amministrazione Comunale, attraverso la quale i privati si impegnano a realizzare e cedere gratuitamente al Comune le aree per parcheggio pubblico e il percorso ciclo-pedonale alberato individuate nell'Elaborato 3 – Zonizzazione. L'importo delle opere di interesse pubblico realizzate può essere scomputato dal contributo straordinario dovuto ai sensi dell'art. 16 del DPR 380/2001.

m. **Ambito n. [18] – via Legione Antonini**

Il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla stipula di una convenzione con l'Amministrazione Comunale, attraverso la quale i privati si impegnano a realizzare e cedere gratuitamente al Comune l'area per parcheggio pubblico individuato nell'Elaborato 3 – Zonizzazione. L'importo delle opere di interesse pubblico realizzate può essere scomputato dal contributo straordinario dovuto ai sensi dell'art. 16 del DPR 380/2001.

n. **Ambito n. [19] – via Battaglione Val Vestone**

Il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla stipula di una convenzione con l'Amministrazione Comunale, attraverso la quale i privati si impegnano a realizzare e vincolare a uso pubblico al Comune un'area per parcheggio lungo la via pubblica con stalli paralleli al senso di marcia nell'ambito della Sf. L'importo delle opere di interesse pubblico realizzate può essere scomputato dal contributo straordinario dovuto ai sensi dell'art. 16 del DPR 380/2001.



o. **Ambito n. [20] – Strada del Pasubio**

Il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla stipula di una convenzione con l'Amministrazione Comunale, attraverso la quale i privati si impegnano a realizzare e cedere gratuitamente al Comune l'area per parcheggio pubblico, individuata dell'Elaborato 3 – Zonizzazione, a realizzare una fascia di mitigazione arborea e arbustiva verso il territorio agricolo della profondità di metri 5, è consentita la recinzione della fascia di mitigazione arborea e arbustiva con stanti e rete metallica di altezza massima 1,50 m. L'importo delle opere di interesse pubblico realizzate può essere scomputato dal contributo straordinario dovuto ai sensi dell'art. 16 del DPR 380/2001.

Art. 59 Ambito residenziale di perequazione

1. Si tratta di zone caratterizzate dalla presenza di strutture edilizie e impianti economico-produttivi che, in ragione delle trasformazioni urbane avvenute nel contesto limitrofo, richiedono una generale riqualificazione al fine di generare una più equilibrata e funzionale struttura urbanistica e per avviare un riequilibrio ambientale.
2. Dette aree non sono caratterizzate dalla presenza di valori storico-ambientali da salvaguardare e possono quindi essere oggetto di una totale ristrutturazione e, previa caratterizzazione e bonifica per la messa in sicurezza, potranno essere destinate a residenza integrata da altre funzioni urbane compatibili, escluse quelle elencate al comma 5. dell'art. 37 e delle medie strutture di vendita, fino a un massimo del 40% della Su.
3. In queste zone il PI si attua mediante PUA esteso all'intero ambito individuato che potrà comprendere anche ambiti limitrofi.
4. Prima dell'approvazione del PUA in dette aree sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia senza demolizione. Per le attività economiche produttive esistenti si applicano le disposizioni di cui allo Sportello Unico Attività Produttive.
5. La formazione del PUA dovrà comprendere le forme perequative secondo i criteri e le metodologie stabilite con la delibera della Giunta comunale n. 5 del 18/01/2023 e successive deliberazioni di adeguamento dei valori economici ove le fattispecie non siano esattamente rinvenibili, in attesa di revisione di detti criteri e metodologie, si opererà per analogia.
6. Il PI si attua applicando i seguenti indici:

ZTO	Ut (mq/mq)	Sc (%)	H max (m)	Prescrizioni
C35	1	30	15	
C36	1	30	12	
C37	0,7	30	15	
C41	0,5	30	9	

Art. 60 Nucleo residenziale rurale

1. In attuazione dell'articolo 31 del PAT sono individuati gli ambiti di "edificazione diffusa" che il PI denomina "Nuclei residenziali rurali", aree che pur non presentando caratteristiche tali da poter essere considerate città consolidata, sono caratterizzate da una presenza edificata di un certo rilievo.
2. Nei Nuclei residenziali rurali si applicano le disposizioni delle presenti norme e non sono consentite destinazioni d'uso incompatibili con il carattere prevalentemente abitativo degli stessi.
3. Gli eventuali edifici e aree che risultino ancora in rapporto funzionale con lo svolgimento dell'attività agricola, anche se ricompresi nel perimetro dell'ambito, restano esclusi dalla presenti specifiche disposizioni e restano assoggettati alla disciplina della vigente legislazione regionale in materia di zone agricole.



PREVISIONI PUNTUALI

Art. 61 Soddisfacimento del fabbisogno abitativo familiare avente carattere sociale

1. L'attuazione della disposizione di cui all'art. 57 delle NTA del PAT, relativa al soddisfacimento del fabbisogno abitativo familiare avente carattere sociale, è un'azione di carattere straordinario e temporaneo che risponde alle medesime finalità del "Piano casa" e ha già maturato aspettative abitative ed è disciplinata dal presente articolo.
2. Il posizionamento dell'edificio abitativo, finalizzato a soddisfare il fabbisogno di cui al precedente comma, è indicato nell'Elaborato 3 – Zonizzazione, con apposita grafia. Detta grafia corrisponde alla localizzazione di massima dell'edificio, il posizionamento non ha carattere localizzativo e dovrà essere realizzato all'interno della proprietà.
3. Il rilascio del titolo abilitativo è subordinato alla verifica dei seguenti requisiti:
 - a. l'istanza potrà essere presentata esclusivamente da soggetti che risultino proprietari delle aree al 24/10/2012 data di adozione del PI;
 - b. i nuclei familiari del richiedente e dei beneficiari, alla medesima data, non dovranno possedere nel territorio comunale e nei comuni confinanti immobili (unità abitative disponibili o terreni sui quali, alla data di richiesta del rilascio del titolo abilitativo, è possibile ottenere il permesso di costruire) atti a soddisfare il fabbisogno abitativo familiare;
 - c. sono considerate esigenze di soddisfacimento del fabbisogno abitativo familiare:
 - la realizzazione della prima casa per il richiedente;
 - la realizzazione della prima casa per gli ascendenti e/o discendenti del richiedente sino al primo grado;
 - la realizzazione di abitazioni che consentono l'insediamento dei nuclei familiari del richiedente e/o degli ascendenti e/o discendenti sino al primo grado in area adiacente a quella in cui ricade la residenza del richiedente.
4. I requisiti di cui sopra dovranno essere oggetto di autocertificazione che i competenti Uffici comunali dovranno verificare prima del rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione dell'intervento.
5. Considerata la rilevanza pubblica dell'obiettivo di contenimento del consumo di SAU e le finalità sociali di cui al presente articolo, per un periodo di 10 anni gli edifici realizzati in applicazione delle presenti disposizioni non potranno essere ceduti o locati a terzi, se non a prezzi o canoni corrispondenti a quelli per l'edilizia convenzionata e gli affitti a canone agevolato.
6. Nel caso in cui la realizzazione dell'edificio non avvenga a favore dell'istante, il terreno da edificare o l'immobile dovranno essere ceduti al beneficiario che possenga i requisiti di cui alle lett. b. e c. del precedente comma 3.
7. L'attuazione degli interventi di cui al presente articolo dovrà avvenire entro i termini di validità del vigente PI o nei nuovi termini che potranno essere stabiliti con successiva variante. Si intendono attuati gli interventi per i quali sia stato rilasciato il relativo titolo abilitativo.
8. Ciascun intervento, ovunque localizzato, è disciplinato dalle presenti NTO e deve rispettare i seguenti parametri:
 - Volume max = 600 mc;
 - n. alloggi max = 3;
 - H max = 7,5 m.
9. Il Comune dovrà assoggettare gli interventi di cui al presente articolo alla compensazione idraulica di cui al parere del Genio Civile protocollo n.468022 acquisito al PG n. 77127 del 18/10/2012.
10. Il rilascio del titolo abilitativo per gli edifici di cui sopra è assoggettato a stipula di apposita convenzione, in analogia con quanto previsto dal Piano Frazioni, approvata con provvedimento di GRV n. 3089 del 21/11/2008, contenente gli impegni, le condizioni e i termini di cui al presente articolo da registrare e trascrivere.



CITTÀ STORICA

Art. 62 Città Storica

1. Il Piano di Assetto del Territorio individua la Città Storica, costituita dai tessuti urbani di antica formazione che hanno mantenuto la riconoscibilità della struttura insediativa e la stratificazione dei processi di loro formazione, sia nella rete stradale e negli spazi ineditati, sia nel patrimonio edilizio e in altri manufatti costruiti.
2. Il Piano degli Interventi della Città Storica persegue gli obiettivi strategici delineati nel Piano di Assetto del Territorio adottando particolari misure di tutela e valorizzazione e introducendo elementi di regolazione e limitazione delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie al fine di salvaguardarne i caratteri urbanistici, architettonici, storici, culturali, archeologici e paesaggistici.
3. Il Piano degli Interventi della Città Storica costituisce il supporto per le politiche di rigenerazione urbana.
4. La disciplina del Piano degli Interventi per la Città Storica è riferita ai seguenti elaborati grafici:
 - Elaborato 10.1 – Città Storica – Disciplina urbanistica ed edilizia, scala 1:2.000;
 - Elaborato 10.2 – Città Storica – Disposizioni per la qualità urbana e ambientale, scala 1:2.000.
5. Il Piano opera attraverso una disciplina particolareggiata e di dettaglio, articolata in:
 - a. disposizioni regolative dirette a regolare concretamente l'attività edilizia della città esistente; hanno validità a tempo indeterminato.
 - b. Disposizioni operative che individuano le aree e gli immobili nelle quali è possibile realizzare interventi di recupero o trasformazione dell'esistente sulla base di previsioni quinquennali. Le previsioni operative sono attuate con IED convenzionato o PUA e decadono automaticamente se, decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del PI cui accedono, il prescritto strumento urbanistico attuativo non è approvato o gli interventi previsti dal comparto edilizio non sono convenzionati. In tali ipotesi, fino all'approvazione di una nuova disciplina urbanistica, si applicano le disposizioni regolative.
 - c. Disposizioni programmatiche che indicano gli obiettivi strategici non ancora concretizzabili in previsioni operative quinquennali. Le previsioni programmatiche non hanno valore conformativo degli immobili, hanno validità a tempo indeterminato e possono essere attuate esclusivamente previo inserimento nelle previsioni operative mediante successive implementazioni nel PI su iniziativa diretta del Comune, anche in attuazione di norme o progetti speciali, o mediante accordi di cui agli artt. 6 o 7 della LR 11/2004.
6. Il PI, ai fini della disciplina degli interventi sul patrimonio edilizio della Città Storica e sul relativo contesto, classifica gli edifici della Città Storica in base al valore storico, architettonico, culturale e testimoniale e definisce i criteri per l'individuazione delle Unità Edilizie.
7. La disciplina regolativa dettata dal Piano degli Interventi assume fondamento nelle seguenti definizioni:
 - a. Unità Edilizia: l'edificio oggetto di intervento e le relative pertinenze e aree scoperte di afferenza, essa viene identificata nel progetto di intervento e costituisce l'ambito applicativo di riferimento della disciplina urbanistico edilizia particolareggiata del piano degli interventi.
 - b. Ambito di Studio: l'ambito correlato all'edificio di intervento sotto il profilo spaziale, storico-architettonico e funzionale, identificato nel progetto e volto a dimostrare la coerenza dell'intervento nel contesto circostante.

Gli interventi nell'Unità Edilizia sono valutati in ragione del valore emergente presente nell'Ambito di Studio e in riferimento alla categoria degli edifici in essa compresi.
8. Il PI integra la disciplina urbanistica ed edilizia con disposizioni di dettaglio per la qualità urbana ed ambientale, la riqualificazione della scena urbana e del contesto percettivo della città storica.

Art. 63 Sito del Patrimonio Mondiale UNESCO nella Città Storica

1. Il perimetro (core zone) della componente del centro storico di Vicenza appartenente al Sito "Città di Vicenza e delle Ville del Palladio nel Veneto" inserito nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO nel 1994, si riferisce al cerchio della città murata come configuratosi nel XV secolo sotto la dominazione veneziana. Entro tale ambito sorgono le opere attribuite a Palladio elencate nel provvedimento di



riconoscimento.

2. Il Piano Regolatore Comunale, attraverso il PAT ha assunto e fatto propri, per quanto di competenza comunale, gli obblighi derivanti dalla Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 16 novembre 1972, come ratificata dalla legge 184/77, e delimita e tutela il sito anche ai sensi e per gli effetti del Regolamento per l'Attuazione della Convenzione sul Patrimonio Mondiale.
3. Il Piano degli Interventi della Città Storica, nel perimetro del Sito Patrimonio Mondiale UNESCO, classifica, le testimonianze di valore storico-architettonico in categorie per assicurarne la tutela e disciplinare gli interventi ammessi sugli edifici e i relativi contesti, prevede per gli edifici incoerenti la mitigazione dell'impatto e per quelli in contrasto ne incentiva la demolizione con l'attribuzione di crediti edilizi a norma dell'art. 36 della LR 11/2004.
4. Come indicato nell'Elaborato 7 – Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale (PQAMA), il Comune elabora un Programma generale di riqualificazione percettiva della Città Storica. Per quanto riguarda i più diretti rapporti con le componenti del Sito Patrimonio Mondiale UNESCO, il programma farà riferimento prioritariamente alle "Disposizioni per il programma di controllo e riqualificazione percettiva della Città Storica" indicate nell'Elaborato 10.2 – Città Storica – Disposizioni per la qualità urbana e ambientale:
 - Ambiti di controllo diretto dell'immediato contesto;
 - Accessi Punti privilegiati di controllo ampio;
 - Assi urbani e Ambiti prioritari nel programma di riqualificazione percettiva.

CAPO I – DISCIPLINA URBANISTICA ED EDILIZIA

Art. 64 Destinazioni d'uso e Usi temporanei

1. Al fine dell'integrazione della residenza con altre funzioni urbane a essa collegate, nel rispetto delle condizioni indicate e compatibilmente con gli obiettivi e i livelli di tutela degli edifici d'interesse storico architettonico e culturale testimoniale, le destinazioni d'uso ammesse sono così raggruppate:
 - A. residenza (abitazioni permanenti e temporanee, abitazioni collettive), con la possibilità del mantenimento e riqualificazione delle destinazioni compatibili esistenti
 - B. attività direzionali e commerciali compatibili e complementari alla residenza:
 - uffici pubblici e privati
 - istituti di credito;
 - esercizi commerciali per la vendita al dettaglio (piccole strutture);
 - pubblici esercizi; (esercizi di somministrazione di alimenti e bevande);
 - attività artigianali di servizio, di riparazione e/o produzione di beni o servizi direttamente collegati alla residenza;
 - servizi sociali e ricreativi, istituzioni pubbliche e rappresentative, associazioni politiche, sindacali, culturali e religiose;
 - spazi espositivi e museali.
 - C. attività complementari:
 - attività per ricettività turistica e alberghiera;
 - autorimesse pubbliche e private;
 - locali di spettacolo e divertimento purché non arrecanti disturbo al vicinato e compatibili con altre disposizioni di PI e/o di settore;
 - laboratori artigianali, nel limite di 250 mq di Su, a condizione che risultino non inquinanti e rumorosi.
 - D. medie e grandi strutture di vendita: l'insediamento è disciplinato dagli artt. 28 e 36 delle NTO e dall'Elaborato 9 - L.R. 50/2012.
2. Le destinazioni d'uso ammesse sono specificate nella disciplina edilizia per le diverse categorie di tutela e nelle disposizioni per gli Ambiti morfologici delle trasformazioni otto-novecentesche (T) di cui all'art. 69:
 - T1 – S.BORTOLO NORD - Destinazioni d'uso: A, sugli edifici centrali "di comunità" A+B;
 - T2 – S.BORTOLO SUD - Destinazioni d'uso: A+B;
 - T3 – VITTORIO VENETO - Destinazioni d'uso: A+B (max 25%);



- T4 – ARACELI - BORGO SCROFFA E S.LUCIA - Destinazioni d'uso: A, A+B per gli edifici sul fronte strada;
- T5 – PIAZZA SCAMOZZI - Destinazioni d'uso: A+B (max 25%);
- T6 – PORTA PADOVA - Destinazioni d'uso: A, A+B per gli edifici sul fronte strada;
- T7 – BORGO BERGA - Destinazioni d'uso: A, A+B per gli edifici sul fronte strada;
- T8 – MONTE BERICO - Destinazioni d'uso: A+B (max 25%);
- T9 – VIALE MILANO - Destinazioni d'uso: A+B+C;
- T10 – CORSO SS. FELICE E FORTUNATO OVEST - Destinazioni d'uso: A, A+B per gli edifici sul fronte strada;
- T11 – CORSO SS. FELICE E FORTUNATO EST - Destinazioni d'uso: A, A+B per gli edifici sul fronte strada, C;
- T12 – VIALE MAZZINI-VIALE TRENTO - Destinazioni d'uso: A, A+B per gli edifici sul fronte strada.
3. Al piano terra degli edifici prospettanti portici e/o spazi pubblici negli "Assi urbani centrali (QL)" di cui all'art.82 e in tutti i casi in cui la trasformazione interrompa la continuità di un "Fronte con funzioni relazionate allo spazio pubblico" individuati nell'Elaborato 10.2 – Città Storica – Disposizioni per la qualità urbana e ambientale, sono ammesse le attività di cui alle lettere B e C del comma 1, a esclusione delle autorimesse pubbliche e private, con divieto di oscuramento e tamponamento delle vetrine esistenti.
4. Al fine di salvaguardare il patrimonio storico ed architettonico e di tutelare la tradizione e la tipicità culturale della Città Storica di Vicenza, le vetrine e gli affacci sugli spazi pubblici delle attività commerciali, artigianali e dei pubblici esercizi devono essere qualificate in relazione ai valori degli edifici classificati e al loro contesto.
- La sosta e l'attesa degli eventuali mezzi utilizzati per il delivery e il take-away sono ammesse esclusivamente negli spazi autorizzati.

Usi temporanei

5. È prevista la possibilità di sperimentare nuove forme di gestione temporanea di edifici e di aree dismesse con interventi di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente ai sensi dell'art. 23-quater del DPR 380/01 e dell'art. 8 LR 14/2017.
6. L'uso temporaneo non comporta il mutamento d'uso delle unità immobiliari interessate; in assenza di opere edilizie, è attuato senza titolo abilitativo.
7. Il riuso degli edifici pubblici e privati esistenti per l'insediamento di attività temporanee di natura culturale, sociale, ricreativa, sportiva e servizi di uso pubblico in genere potrà prevedere, se compatibili con i valori presenti, oltre alla dotazione di arredi interni ed esterni, allestimenti leggeri in arredo con infrastrutture impiantistiche, opere strutturali leggere, l'installazione di infrastrutture primarie stabili (luce, elettricità, acqua, servizi igienici), anche strutture architettoniche leggere e reversibili, indipendenti strutturalmente dall'edificio principale (soppalchi, spazi "box in the box", containers).

Art. 65 Norme generali per gli interventi

Vincoli e tutele

1. Sono fatte salve le prescrizioni di fonte legislativa e della pianificazione sovraordinata vigente.
2. Nelle aree potenzialmente interessate da allagamenti come individuate dal Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) e recepite dall'art. 14 delle NTO del PI, gli interventi ammissibili dalla disciplina di zona sono subordinati al rispetto delle norme tecniche di attuazione del PRGA stesso; nelle altre aree potenzialmente interessate da allagamenti, i progetti d'intervento dovranno comprendere una Relazione tecnica di valutazione del rischio idraulico che dimostri, attraverso adeguate misure progettuali, la sostenibilità del progetto facendo riferimento all'adozione di misure per la riduzione della vulnerabilità dei beni e delle persone esposte.

Tipologie di intervento

3. La disciplina urbanistica-edilizia particolareggiata della Città Storica fa riferimento alle tipologie di intervento di cui all'art.3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" con le specificazioni e le modalità previste dalle presenti norme e con l'esclusione delle opere e delle modifiche non compatibili con la salvaguardia dei valori presenti, come precisato nella specifica disciplina di tutela definita per ciascuna delle categorie nelle quali sono



classificati gli edifici.

4. Tutti gli interventi vanno finalizzati alla salvaguardia, alla riqualificazione e alla valorizzazione dei beni culturali, architettonici e dei relativi spazi scoperti di pertinenza, nonché alla tutela delle identità storico-culturali e dei valori paesistici dei luoghi; gli interventi devono essere realizzati con modalità, materiali e finiture coerenti con i valori presenti.

Interventi su immobili vincolati

5. Gli interventi su immobili con vincolo ai sensi degli artt. 10 e 12 del Codice (D.Lgs 42/2004 e s.m.i.) devono essere autorizzati dalla Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici secondo le procedure previste dal medesimo Codice.
6. Su tutti gli edifici di interesse oggetto di tutela ai sensi degli artt. 10 e 12 del Codice (D.Lgs 42/2004 e s.m.i.) si applicano le disposizioni dell'art. 13 delle presenti norme.
7. Gli interventi nelle aree a rischio archeologico sono condizionati alla preventiva approvazione del progetto da parte dell'autorità preposta.

Organizzazione e coordinamento attuativo degli interventi

8. Allo scopo di garantire una migliore organizzazione ed il coordinamento degli interventi di rigenerazione urbana sono individuati ambiti di ristrutturazione edilizia/urbanistica obbligati alla formazione di un Piano Urbanistico Attuativo di recupero e di riqualificazione; è sempre ammessa la formazione di PUA di iniziativa pubblica o privata anche dove non specificatamente richiesto.
9. È richiesta la formazione di un PUA o il rilascio di un permesso di costruire convenzionato di cui all'articolo 28 bis del DPR 380 del 2001, con previsioni planivolumetriche, per gli interventi di ristrutturazione/sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione, o di nuova costruzione, o di cambio d'uso urbanisticamente rilevante ai sensi dell'art. 23-ter del DPR 380/2001, complessivamente maggiori a 3.000 mc.

Manutenzione e/o risanamento delle facciate

10. Qualsiasi intervento di manutenzione e/o risanamento delle facciate degli edifici situati nella Città Storica è soggetto al rispetto delle disposizioni dell'art. 83 e la comunicazione e/o l'istanza deve essere corredata con la documentazione di cui all'art. 67.
In caso di violazioni alle disposizioni dell'art. 83 l'Amministrazione provvede, previa diffida, ad ordinare l'adeguamento delle opere realizzate.
11. Gli interventi rientranti tra le attività di edilizia libera di cui al DPR 380/2001 sono subordinati alla preventiva comunicazione su apposita modulistica.
12. Tali opere riguardano gli interventi sulle superfici di rivestimento murario, gli interventi sugli elementi strutturali e/o decorativi in materiale lapideo naturale o artificiale (cornicioni, cornici, poggiali, basamenti, davanzali e soglie, gradini, pavimentazione portici, ecc.), sugli elementi di chiusura in legno (portoni d'ingresso o carrabili, infissi, oscuri, sugli elementi metallici (ringhiere, inferriate, cancelli, chiusure di garage o di vetrine, pluviali o grondaie, ecc.).
13. In particolare i colori ammessi devono rientrare tra quelli descritti all'art. 83.

Ricostruzione di edifici di valore storico o di interesse storico o culturale crollati o demoliti

14. Sono sempre ammessi interventi di ripristino attraverso la loro ricostruzione di edifici storici, o parti di essi, eventualmente crollati, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza secondo quanto previsto dal DPR 380/2001 (art. 3 comma 1 lettera d).
15. L'intervento di ricostruzione deve rispettare sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente che devono essere adeguatamente documentate.
16. In caso di crollo o di demolizione non autorizzata di qualsiasi struttura o elemento architettonico, è fatto obbligo il ripristino dello stato originale. il mantenimento del sedime e della sagoma preesistente.

Interventi di demolizione e ricostruzione

17. Gli interventi di demolizione e ricostruzione, là dove ammessi e fatti salvi i pareri degli enti preposti alla tutela, sono consentiti:
 - a. con intervento diretto mantenendo sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e senza incrementi di volume;



- b. con intervento diretto nel rispetto della disciplina urbanistica-edilizia particolareggiata definita dal Piano, con permesso di costruire convenzionato o Piano Urbanistico Attuativo di recupero e di riqualificazione, sempre obbligatorio per interventi oltre i 3.000 mc.
- 18. Qualora sia ammessa la demolizione e ricostruzione con variazione del sedime, la nuova sagoma dovrà rispettare le seguenti condizioni:
 - a. non dovrà superare l'altezza e la superficie coperta esistenti;
 - b. non potrà ridurre la distanza esistente degli edifici classificati;
 - c. dovrà rispettare la distanza minima dai confini pari a $\frac{1}{2}$ dell'altezza con un minimo di 5m;
 - d. dovrà rispettare la distanza minima di 10m tra pareti finestrate.
- 19. La realizzazione di interventi di demolizione e ricostruzione nelle aree collinari deve essere preceduta dall'effettuazione di rilievi e indagini geognostiche, geomorfologiche, idrogeologiche, geologiche e ambientali atti a garantire l'assenza di impatti negativi sugli edifici e sulle infrastrutture circostanti in caso di realizzazione di scavi, fondazioni o costruzioni interrato oltre i 1,5 m di profondità.

Ampliamento, riordino, eliminazione di superfetazioni o di fabbricati incongrui

- 20. Gli interventi di ampliamento e/o riordino dei volumi incongrui, là dove ammessi e fatti salvi i pareri degli Enti preposti alla tutela, sono sempre condizionati alla contestuale sistemazione delle aree scoperte dell'Unità Edilizia purché nella disponibilità giuridica del richiedente.
- 21. Il volume in ampliamento e/o previsto a seguito del riordino delle superfetazioni e dei fabbricati incongrui potrà essere collocato, con il prioritario obiettivo della salvaguardia dei valori presenti:
 - a. in aderenza rispetto al fabbricato principale, preferibilmente in adiacenza laterale o sul fronte secondario;
 - b. in aderenza di un corpo edilizio secondario contiguo o separato, o in sopraelevazione dello stesso, se compatibile e di altezza inferiore ai fabbricati adiacenti;
 - c. in un nuovo corpo edilizio separato, purché lo stesso sia coerentemente integrato nell'Ambito di Studio.
- 22. Per gli interventi di riordino delle superfetazioni e dei fabbricati incongrui, nel caso di demolizione di fabbricati non residenziali, là dove ammessi e fatti salvi i pareri degli enti preposti alla tutela, ai fini della determinazione del volume residenziale recuperabile ammesso deve essere considerata la superficie coperta del fabbricato preesistente per un'altezza fino ad un massimo di 3 m.
- 23. In alternativa, l'eliminazione autorizzata di superfetazioni o di fabbricati incongrui con i valori presenti, dà diritto a un credito edilizio come definito dallo specifico Regolamento Comunale.

Interventi di riordino delle coperture

- 24. Là dove ammessi e fatti salvi i pareri degli enti preposti alla tutela, gli interventi di riordino e ricomposizione delle coperture possono prevedere anche la formazione di finestre sul piano di falda. Non è considerato aumento di volume la chiusura totale o parziale delle terrazze in falda.

Sistemi elevatori per il superamento delle barriere architettoniche

- 25. Per tutti gli edifici classificati è ammessa, nel rispetto del Codice Civile, l'installazione degli ascensori e la realizzazione del vano ascensore esterni all'edificio esistente purché non prospicienti spazi pubblici o di uso pubblico. Nel caso di edifici assoggettati a vincolo D.Lgs. 42/2004 l'intervento deve ottenere il parere favorevole della Soprintendenza. L'installazione di sistemi elevatori finalizzati al superamento delle barriere architettoniche sugli edifici di cui sopra è sempre ammessa condizionata all'adozione di modalità costruttive e di materiali che riducano al minimo la percezione visiva dell'impianto.

Deroghe ai regolamenti comunali in materia igienico sanitaria ed edilizia

- 26. Fatte salve diverse disposizioni normative riguardanti i requisiti igienico sanitari prestazionali degli edifici si applicano le seguenti deroghe:
 - a. negli interventi di manutenzione, di restauro e risanamento conservativo degli edifici classificati nelle categorie di cui agli artt. 71 e 72 qualora il raggiungimento delle altezze interne minime e dei rapporti minimi relativi alle superfici illuminanti e/o ventilanti richieda interventi contrastanti con gli obiettivi di tutela e conservazione, le altezze esistenti e i rapporti esistenti tra superfici illuminanti e/o ventilanti e superfici dei locali sono conservati anche in deroga ai valori stabiliti dai regolamenti comunali;
 - b. nel caso di unità immobiliari legittime che non raggiungano i requisiti minimi richiesti dai regolamenti comunali sono ammessi comunque interventi volti a mantenere o migliorare le condizioni di igiene e fruibilità complessive delle stesse unità.



Distanze

27. Interventi su edifici esistenti: per interventi su edifici esistenti che non comportino variazione del sedime e/o della sagoma o per variazioni in diminuzione sono ammesse le distanze legittimamente preesistenti, anche se inferiori a quelle minime.
28. Interventi di sopraelevazione: nei casi di sopraelevazione di edifici a distanza non regolamentare dai confini di proprietà e/o di area a destinazione pubblica, fermi restando i requisiti minimi di distanza tra edifici, sono comunque ammessi gli interventi nei quali il ribaltamento del fronte in sopraelevazione sia compreso all'interno della superficie coperta del piano su cui la sopraelevazione stessa poggia. Le sopraelevazioni parziali con altezza inferiore a quella del corpo di fabbrica dello stesso edificio sono consentite anche in allineamento con la parete sottostante che prospetta il confine o la strada; nel caso il distacco dal confine sia minore di quello prescritto, le pareti prospettanti il confine non devono essere finestrate. Sono fatte salve le norme del Codice Civile e del DM 1444/1968.
29. Interventi di nuova costruzione: per interventi di nuova costruzione (tra cui quelli di demolizione e ricostruzione con modifica del sedime e della sagoma, ampliamento, sopraelevazione), la distanza minima da osservare fra pareti finestrate è di 10,00 m; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata. In caso di pareti non finestrate è prescritta la distanza minima di 3,00 m. È consentita la costruzione in aderenza a edificio preesistente costruito sul confine, nei limiti d'altezza del fronte di detto edificio, nel qual caso non valgono i requisiti di distanza di cui al presente articolo, fermo restando il rispetto dei requisiti di illuminamento.
30. Deroghe ai requisiti minimi di distanza: là dove ammessa e fatti salvi i pareri degli enti preposti alla tutela è esclusa dall'osservanza delle distanze fra pareti la costruzione:
- di ascensori per il superamento delle barriere architettoniche, canne fumarie e di aspirazione, limitatamente ai volumi tecnici strettamente indispensabili a contenerli, sul perimetro esterno dell'edificio esistente, in quanto non diversamente realizzabile;
 - di scale di sicurezza, a condizione che siano aperte e scoperte;
 - di volumi tecnici posti sulla copertura degli edifici a condizione che il ribaltamento del fronte di tali volumi ricada all'interno della superficie coperta del piano su cui poggiano.

Diritti dei terzi

31. Il rilascio del permesso di costruire o il deposito della Scia o della Cila non incidono sui rapporti tra l'avente titolo e i terzi portatori di interessi, i quali nel caso di violazione delle norme civilistiche sulle distanze conservano inalterato il diritto di rivalersi nelle opportune sedi.

Interventi con Piano Urbanistico Attuativo

32. A norma della lett. a), comma 3, dell'art. 17 della LR 11/2004, sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nell'art. 9 del DM 1444/1968, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di strumenti urbanistici di tipo attuativo con previsioni planivolumetriche che consentano una valutazione unitaria e complessiva degli interventi.

Altezze

33. I nuovi corpi edilizi e gli eventuali ampliamenti che risultino ammissibili in sopraelevazione non devono comunque superare l'altezza degli edifici classificati adiacenti appartenenti allo stesso fronte e a quelli contrapposti sull'altro lato della strada, fatte salve le disposizioni di cui alla prima alinea della lett. i. comma 1 dell'art. 17.

Spazi scoperti

34. Gli interventi che eccedono quelli manutentivi limitati all'edificio classificato o a singole unità immobiliari sono condizionati alla contestuale sistemazione delle aree scoperte dell'Unità Edilizia (cortili, parchi, giardini, orti), degli accessi pedonali e carrabili, delle eventuali recinzioni purché nella disponibilità giuridica del richiedente
35. Tutti gli interventi che interessano gli spazi scoperti dell'Unità Edilizia sono volti alla conservazione, al recupero, al reintegro:
- a. delle sistemazioni e degli elementi di valori presenti: gli antichi muri di recinzione, i capitelli, le fontane, le lapidi, i sedili in pietra, paracarri e gli elementi complementari di arredo, conservando la partizione interna di giardini e cortili che abbiano mantenuto una configurazione storica di interesse;
 - b. delle sistemazioni del verde, delle presenze botaniche di pregio e delle pratiche colturali



tradizionali degli esemplari arborei di dimensioni ed età tali da rappresentare un riferimento morfologico operando sostituzioni puntuali dei soli alberi, arbusti e piante compromessi, mantenendo le specie originarie di pregio.

36. Il progetto di sistemazione delle aree scoperte deve prevedere l'eliminazione delle eventuali sistemazioni in contrasto e delle opere incongrue, anche al fine di recuperare e mantenere l'equilibrio ecologico.
37. Gli interventi su pavimentazioni esterne ed elementi di arredo, sulle aree per viabilità e parcheggi dovranno orientarsi alla conservazione ed al ripristino con materiali tradizionali (pietra naturale, ciottoli, laterizio). La forma e dimensione dei materiali per le pavimentazioni, nonché le tecniche di messa in opera dovranno riferirsi a metodi e forme tradizionali.
38. Non è consentita la pavimentazione delle aree scoperte adibite ad orti o giardini, salvo che per la formazione di marciapiedi a protezione degli edifici o per la creazione di percorsi pedonali, da realizzare comunque con sistemi drenanti; non è consentita l'asfaltatura di pavimentazioni esistenti in ciottoli, pietra o cotto.

Parcheggi pertinenziali al servizio degli edifici

39. In caso di edifici di valore storico e d'interesse storico o culturale l'inserimento dell'autorimessa, anche tramite idonee soluzioni tecnologiche, deve tutelare gli elementi di particolare pregio dell'edificio, di giardini, orti e corti storiche.
40. Laddove sia dimostrata l'impossibilità di realizzare parcheggi entro l'involucro dell'edificio, interrati o nei cortili nella città storica, ne è prevista la monetizzazione.
41. Gli interventi di cui alla Legge 122/1989 devono essere compatibili con le disposizioni del Codice della strada, con quelle in materia di sicurezza idraulica e della falda acquifera, con la disciplina di tutela della Città Storica e devono essere realizzati adottando soluzioni volte a salvaguardare i valori presenti di carattere architettonico, ambientale, del verde, dei beni storici e archeologici, del paesaggio.

Art. 66 Disposizioni integrative regolamentari per gli interventi - caratteristiche costruttive e funzionali degli edifici

1. Per gli interventi sugli edifici della Città Storica, a integrazione delle norme generali e specifiche delle categorie di cui agli artt. 71 e 72, salve diverse particolari prescrizioni della Soprintendenza, e nel solo caso siano ammessi, si applicano le seguenti disposizioni regolamentari in funzione dei diversi elementi costitutivi:

Coperture

2. I sistemi di coibentazione e ventilazione, devono essere estesi all'intera copertura dell'edificio o, qualora l'intervento sia limitato a parte della copertura, all'intera falda, posizionando il sistema considerato idoneo sopra al tavolato originario nella forma più compatta possibile, comprendendoli possibilmente all'interno del volume della copertura, o contenendoli entro uno spessore massimo nei limiti consentiti dalla disciplina di settore, alzando la copertura esistente. Gli interventi realizzati non devono produrre discontinuità altimetriche (gradini) nelle coperture che hanno carattere continuo prima dell'intervento.
3. Eventuali impianti complementari relativi alla ricezione dei segnali televisivi e terrestri devono essere centralizzati per ogni edificio e con un impianto per ogni tipologia, inseriti nel coperto in modo da non interferire con la percezione unitaria degli stessi; in particolare, per quanto riguarda le parabole satellitari e altri elementi impiantistici dotati di propria visibilità, essi devono mimetizzarsi con la colorazione del coperto ed essere collocati su falde interne (quindi non su quelle prospicienti i fronti principali verso strada), evitando di impegnare vedute panoramiche. In caso di tetto piano gli impianti devono essere arretrati in modo da non essere visibili dalla pubblica via.
4. Quando l'inserimento dell'extracorsa dell'ascensore emerge dalla falda il volume deve essere armonizzato e mimetizzato con la forma, i materiali ed i colori più pertinenti all'architettura ed alla tipologia dell'edificio e del suo manto di copertura.
5. Non è ammessa la realizzazione di abbaini.
I lucernari per fornire illuminazione e ventilazione naturale ai sottotetti, là dove ammessi, devono inserirsi correttamente nel volume e rapportarsi con il disegno della facciata sottostante e comunque avere una dimensione massima di metri 1,00 x 0,70; per non compromettere l'unitarietà delle



coperture devono essere allineati con quelli esistenti, nonché per mitigarne la percezione visiva dal basso, devono essere collocati arretrandoli rispetto alla gronda.

6. I comignoli e torrini esalatori devono essere posizionati tenendo conto dell'aspetto complessivo della copertura, raggruppandoli il più possibile verso il centro, ossia verso il colmo se la copertura è a falde inclinate, escludendo l'utilizzo di manufatti prefabbricati in cemento, fibrocemento e plastica.
7. È obbligatoria la conservazione dei camini esistenti riconducibili a modelli storici.
8. I canali di gronda devono essere realizzati a sezione semicircolare o sagomata, e i pluviali discendenti devono avere sezione circolare e garantire una efficace resistenza agli urti e alle deformazioni dei tratti terminali a terra. È vietato l'utilizzo di elementi realizzati con materiali plastici e lamiera zincata non verniciata.
9. Là dove ammessa, l'installazione di impianti fotovoltaici e/o solari senza accumulo è consentita sulle coperture piane e a falde non ricadenti, anche parzialmente, nelle aree individuate nell'Elaborato 10.2 – Città Storica – Disposizioni per la qualità urbana e ambientale, come “Assi urbani e ambiti prioritari nel programma di riqualificazione percettiva”.
Nel caso di copertura a falde, detti impianti devono essere collocati in andamento e posizionati in modo ordinato a formare una fascia continua nella parte bassa della falda, di tipo non riflettente in superficie e cromaticamente in armonia con la copertura esistente.
Nel caso di copertura piana, l'eventuale inclinazione dei pannelli deve essere contenuta al di sotto dei parapetti di coronamento.

Facciate

10. Le canne fumarie devono essere collocate sui prospetti secondari che non siano prospicienti la pubblica via, verificando che abbiano un andamento verticale, realizzate in muratura, rame o acciaio. Le canne fumarie devono essere, per tecniche costruttive, forma, colore e rivestimenti congruenti con l'edificio al quale sono applicate.
11. Il posizionamento degli impianti tecnologici, di qualsiasi entità e natura, relativi sia alle reti pubbliche (telefonia, elettricità, gas, acqua, sicurezza), sia a diretto servizio dei privati (campanelli, citofoni, luci, telecamere) all'interno dell'edificio, della sua pertinenza o dei portici, non deve essere in contrasto con le esigenze di tutela, conservazione e leggibilità dell'edificio.
12. L'installazione di pompe di calore, caldaie, condizionatori e unità motocondensanti e simili non è ammessa sulle facciate principali prospicienti la pubblica via e sui prospetti principali (quelli in cui si apre l'ingresso principale o che si affacciano sulle corti principali); l'installazione sui fronti non visibili dalla pubblica via è ammessa purché adeguatamente schermata, come a esempio con involucri con griglie tinteggiati con il colore più idoneo alla loro mimetizzazione o con elementi di verde urbano, in rapporto alla posizione dell'impianto e al tipo di edificio.
13. I contatori devono essere collocati quando possibile all'interno dell'edificio o comunque in posizioni diversa dai fronti principali. È ammessa la collocazione del contatore in una apposita nicchia ricavata nella parete esterna, qualora possibile predisponendo nel caso idonei rinforzi strutturali che dovranno essere oggetto di specifica rappresentazione progettuale. La nicchia deve essere delle dimensioni strettamente necessarie allo scopo e opportunamente occultata da uno sportello a filo della facciata. Lo sportello dovrà essere di materiale, colore e forma tali da riprendere colori, caratteri e le linee del tratto di facciata nel quale è posizionato, armonizzandosi con la medesima e comportando la minor alterazione possibile. In caso di più contatori da collocare in facciata, le nicchie e gli sportelli devono essere ordinatamente allineate.
14. È ammessa l'apposizione di campanelli, citofono, videocitofoni o altri elementi impiantistici analoghi, nonché di targhe purché non deturpino gli elementi di architettura specifici dell'edificio. L'installazione deve essere marginale rispetto al portone d'ingresso. I materiali utilizzati possono essere ottone, bronzo, ferro micaceo. Per le targhe è ammesso anche l'utilizzo di materiali trasparenti.
15. Negli interventi che interessino le facciate nella loro interezza, anche quando di semplice manutenzione ordinaria, è prescritto il riordino dei cavi elettrici e telefonici secondo i criteri e per le finalità di cui al comma precedente, compatibilmente con eventuali prescrizioni degli Enti o Società erogatori.

Art. 67 Progetto e documentazione degli interventi

Fotoinserimenti o rendering

1. I progetti di interventi che alterano i prospetti, le coperture e/o incidono sui volumi degli edifici e sulla



sistemazione delle aree scoperte, devono essere obbligatoriamente corredati da fotoinserimenti o rendering che evidenzino e dimostrino l'integrità della percezione visiva del contesto. In particolare gli interventi edilizi, di sistemazione degli spazi scoperti e del verde compresi negli ambiti e negli assi urbani di riqualificazione percettiva indicati nell'Elaborato 10.2 dovranno evidenziare i corretti rapporti con le componenti del Sito Patrimonio UNESCO e con gli eventuali spazi di visitazione e i relativi "punti privilegiati di controllo" se in relazione.

Manutenzione e/o risanamento delle facciate

2. La comunicazione di cui all'art. 65, comma 11, ovvero l'istanza edilizia da presentare per l'esecuzione degli interventi di manutenzione e/o risanamento delle facciate degli edifici situati nella Città Storica che riguardano: gli interventi sulle superfici di rivestimento murario, gli interventi sugli elementi strutturali e/o decorativi in materiale lapideo naturale o artificiale (cornicioni, cornici, poggiali, basamenti, davanzali e soglie, gradini, pavimentazione portici, ecc.), sugli elementi di chiusura in legno (portoni d'ingresso o carrabili, infissi, oscuri), sugli elementi metallici (ringhiere, inferriate, cancelli, chiusure di garages o di vetrine, pluviali o grondaie, ecc.) devono essere corredate dalla seguente documentazione:
 - a. Relazione storica e tecnica dell'intervento che descriva le caratteristiche storico-tipologiche dell'edificio e delle relative interazioni, anche figurative e materiali, con il contesto. La relazione tecnica dovrà contenere la descrizione dello stato di fatto, con individuazione di tutti i materiali presenti nella facciata e del loro stato di conservazione, e la descrizione dell'intervento da eseguire, comprensiva di materiali e metodologie esecutive;
 - b. Documentazione fotografica con l'individuazione planimetrica degli scatti che descriva dettagliatamente l'edificio. Nel caso di interventi parziali (es: vetrine o altro), la documentazione dovrà comunque essere estesa all'intero edificio. Le foto dovranno documentare ogni lato visibile dell'edificio dallo spazio pubblico, in particolare:
 - fronte dell'edificio, elementi costitutivi (architettonici, decorativi, i fori e i relativi sistemi di chiusura e oscuramento, ecc.), l'eventuale porticato;
 - fronte del fabbricato inserito nel contesto cittadino, in modo da documentare la valenza dell'edificio quale parte della città; la visuale dovrà essere la più ampia possibile e con prese fotografiche da almeno due punti di vista diversi e contrapposti, corrispondenti alle visuali dai percorsi di avvicinamento.
 - c. Campionature delle finiture cromatiche proposte e di eventuali altri trattamenti delle superfici (esempio: prove di pulitura, stesura di fissativi, lavorazioni delle superfici, applicazioni di velature, ecc.).

Interventi manutentivi limitati all'edificio classificato o a singole unità immobiliari nello stesso comprese, non soggetti all'individuazione dell'Unità Edilizia

3. Per la realizzazione degli interventi in rubrica, la documentazione di inizio lavori asseverata, la segnalazione certificata di inizio attività e la richiesta del permesso di costruire debbono essere corredate dalla documentazione prevista dal Regolamento edilizio vigente ai fini del titolo abilitativo. Per gli interventi parziali il progetto deve tener conto dell'organizzazione degli elementi costruttivi dell'intero edificio al fine di conservarne la configurazione e non comprometterne la funzionalità.

Interventi soggetti all'individuazione dell'Unità Edilizia

4. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma, la documentazione prevista dal Regolamento Edilizio vigente ai fini del titolo abilitativo deve essere integrata, ove ciò sia necessario a rappresentare adeguatamente la proposta progettuale, dai seguenti elaborati in ragione del livello e dell'estensione degli interventi:
 - a. Identificazione sulle tavole del PI della Città Storica dell'ambito dell'Unità Edilizia come definita all'art. 62.
 - b. Rilievo planoaltimetrico quotato in scala 1:500 / 1:200 dell'ambito dell'Unità Edilizia, come definita alla lettera precedente, dell'edificio principale classificato, delle sue pertinenze, degli eventuali altri edifici nelle stesse comprese, delle aree scoperte di afferenza ed alla strada e/o dello spazio pubblico di affaccio. Devono essere rilevati gli utilizzi in atto, gli accessi, le alberature presenti (con specificazione delle specie), le sistemazioni a verde, le pavimentazioni esterne, le recinzioni e ogni altro elemento fisso che concorre a caratterizzare il contesto. Devono essere rilevati eventuali elementi di interesse negli edifici non classificati e negli spazi scoperti; devono essere evidenziate le parti e gli elementi incoerenti e/o in contrasto con gli



stessi.

- c. Rilievo architettonico in scala adeguata (1:20, 1:50, 1:100) con l'indicazione delle destinazioni d'uso, delle condizioni di conservazione, statiche ed igieniche, ove necessario, con indagini stratigrafiche e del quadro fessurativo, dei materiali e delle tecniche della costruzione; devono essere precisati i valori presenti, nonché le parti e gli elementi incoerenti e/o in contrasto con gli stessi.
 - d. Documentazione storica, con particolare riferimento alle trasformazioni subite dagli edifici e dagli spazi scoperti di pertinenza, portata a supporto delle valutazioni sui rilievi, delle scelte progettuali, degli interventi proposti e delle relative modalità.
 - e. Relazione contenente la descrizione dell'intervento in relazione alla classificazione, al tipo d'intervento e all'importanza dell'edificio, con riferimento ai rilievi, all'analisi storica avente i seguenti elementi:
 - lettura dell'edificio sotto l'aspetto storico, stilistico-formale, distributivo, morfologico, costruttivo e materico;
 - identificazione delle invarianti tipologiche, individuazione delle trasformazioni reversibili o irreversibili, storicizzate o incongrue;
 - definizione degli obiettivi del restauro o del recupero;
 - scelte progettuali;
 - verifica dei risultati in relazione agli obiettivi.
 - f. Calcolo dei volumi per interventi di riordino delle superfetazioni e dei fabbricati incongrui o, a seguito della loro eliminazione, per il riconoscimento di crediti edilizi.
5. Il progetto di sistemazione delle aree scoperte deve far parte integrante della richiesta del titolo abilitativo e deve essere redatto sulla base del rilievo dello stato di fatto dei luoghi, degli elementi architettonici e botanici; dovrà specificare le specie per le piantumazioni arboree, per quelle arbustive e per le cotiche erbacee, con l'indicazione di quelli di cui si prevede l'eventuale eliminazione/sostituzione.
6. Nel caso il progetto necessiti dell'individuazione dell'Ambito di Studio, la documentazione progettuale di cui sopra deve essere integrata con elaborati che rappresentino i valori presenti nell'ambito, dimostrino la compatibilità delle soluzioni progettuali proposte rispetto al contesto, anche mediante fotoinserimenti o rendering di cui al comma 1.

Copia digitale degli elaborati

7. Al fine di implementare e mantenere aggiornato il patrimonio conoscitivo del Sistema Informativo della Città Storica si richiede copia digitale, in formati editabili, degli elaborati di progetto compresi gli elaborati di rendering e fotoinserimento di controllo percettivo.
8. Tali adempimenti hanno carattere obbligatori e devono essere effettuati secondo le modalità richieste a cura del professionista incaricato all'atto di presentazione del progetto di intervento.

Art. 68 Il sistema delle Mura storiche e il loro contesto

1. Al fine di tutelare e valorizzare il sistema delle Mura storiche e il loro contesto, è fatto obbligo agli interventi pubblici e relativi alle Unità Edilizie, interessate nelle parti coperte o scoperte dalla simbologia del sedime storico di documentare nel rilievo di dettaglio la presenza degli elementi del sistema fortificato anche con indagini archeologiche con il supporto della Soprintendenza.
2. Per gli elementi, parti o resti delle fortificazioni, nel rispetto della consistenza materiale e strutturale storica dei manufatti, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro conservativo e consolidamento statico-strutturale.
3. Per le parti inglobate nel tessuto edilizio sono ammessi gli interventi che comportino il riordino figurativo dei prospetti e dei fronti fortificati interessati dalle trasformazioni civili.
4. In coerenza con quanto previsto dagli artt. 71-72 delle presenti norme, le parti scoperte delle Unità Edilizie interessate dai tracciati dovranno essere sistemate tenendo conto delle presenze rilevate al fine di ricomporre e risaltare per quanto ancora possibile, il sistema continuo delle fortificazioni e del loro storico contesto.
Sono inoltre ammessi interventi:
 - a. volti al mantenimento, al recupero e ripristino degli spazi secondo il profilo altimetrico storicamente documentato o in analogia a preesistenze conservate, oltre alle opere mirate al rinvenimento e recupero, valorizzazione e pubblica fruizione di eventuali resti e manufatti della



cinta muraria. Per manufatti esistenti in tali spazi, incongrui, degradati o che contrastano con l'obiettivo di tutela delle Mura storiche, dell'Arco delle Scalette, delle Scalette e i loro contesti, è sempre ammessa la demolizione;

- b. di riqualificazione urbanistica, pubblici e privati, volti all'eliminazione degli elementi incongrui, di degrado e che contrastano alla reintegrazione figurative dell'insieme del quadro ambientale delle mura e degli altri siti oggetto della presente tutela nonché alla conservazione, valorizzazione e pubblica fruizione delle aree o manufatti di particolare rilevanza storico – testimoniale.

Art. 69 Ambiti morfologici delle trasformazioni otto-novecentesche

- 1. Nelle parti della Città Storica generate dalle trasformazioni ottocentesche e novecentesche, sono identificati, per i caratteri morfologici e del tessuto urbano, i seguenti Ambiti morfologici:
 - a. nelle aree di saturazione dentro la cinta muraria rinascimentale:
 - T1 - S.BORTOLO NORD
 - T2 - S.BORTOLO SUD
 - T3 - VITTORIO VENETO
 - b. nelle aree di espansione/addizione esterne la cinta muraria rinascimentale:
 - T4 - ARACELI - BORGO SCROFFA E S.LUCIA
 - T5 - PIAZZA SCAMOZZI
 - T6 - PORTA PADOVA
 - T7 - BORGO BERGA
 - T8 - MONTE BERICO
 - T9 - VIALE MILANO
 - T10 - CORSO SS. FELICE E FORTUNATO OVEST
 - T11 - CORSO SS. FELICE E FORTUNATO EST
 - T12 - VIALE MAZZINI-VIALE TRENTO
- 2. La disciplina delle destinazioni d'uso di cui all'art. 64 e degli interventi edilizi di cui all'art. 65 prevedono particolari disposizioni all'interno degli Ambiti morfologici.

Art. 70 Ambiti di intervento unitario/coordinato (A), Ambiti funzionali (F)

- 1. Il PI individua gli Ambiti di intervento unitario/coordinato (A), in tali Ambiti qualora si renda necessario coordinare gli interessi pubblici e privati volti alla loro valorizzazione, rifunzionalizzazione e riqualificazione, si procederà alla definizione di un progetto complessivo da approvare ai sensi dell'art. 52, ovvero mediante accordi di cui agli artt. 6 e 7 della LR 11/2004:
 - A1 SANTA CORONA
 - A2 PIAZZA DEI SIGNORI
 - A3 CORSO FOGAZZARO
 - A4 GIARDINI SALVI
 - A5 SAN BIAGIO
 - A6 SANTA MARIA NOVA E MURE S.ROCCO
 - A7 PIAZZA MATTEOTTI
 - A8 COMPLESSO SAN TOMASO
 - A9 OSPEDALE SAN BORTOLO
 - A10 CAMPO MARZO
 - A11 PARCO QUERINI
 - A12 PORTA PADOVA
- 2. Gli interventi sui singoli edifici ricadenti negli ambiti di cui al comma 1 sono disciplinati dall'art. 72 e successivi, con riferimento alla specifica classificazione.
- 3. Il PI individua i seguenti ambiti funzionali (F):
 - F1. Ambito ospedaliero e della sanità:
 - F1.1 - Ospedale S. Bortolo
 - F1.2 - Poliambulatorio S. Lucia
 - F1.3 - Casa di Cura Eretenia
 - F2. Ambito dei servizi assistenziali e dell'accoglienza



- F2.1 - IPAB
 - F2.2 - Istituto Suore delle Poverelle
 - F2.3 - Istituti religiosi di San Domenico
 - F3. Ambito Religioso
 - F3.1 - Curia Vescovile
 - F3.2 - Chiesa di Santa Croce in San Giacomo Maggiore detta ai Carmini
 - F4. Ambito scolastico
 - F4.1 - Contrà dei Burci
 - F4.2 - Patronato Leone XIII
 - F4.3 - Via IV Novembre e San Domenico
 - F4.4 - Contrà S.Marco e Della Misericordia
 - F4.5 - Piazza Marconi
 - F4.6 - Porta S. Croce
 - F4.7 - S. Lorenzo
 - F4.8 - Santa Caterina
 - F4.9 - S. Maria Nova
 - F4.10 - Contrà Stalli
 - F4.11 - Stradella della Racchetta
 - F4.12 - Porta Padova
 - F4.13 - Via Sauro
 - F5. Ambito Universitario
 - F5.1 - Università
4. Negli Ambiti funzionali (F), nel rispetto delle “Norme generali per gli Interventi” di cui all’art. 65 e delle modalità d’intervento di cui alle disposizioni specifiche della categoria di appartenenza degli edifici esistenti, sono consentiti gli interventi finalizzati alla gestione dei servizi pubblici o di pubblico interesse insediati.
- Gli interventi sono realizzati nel rispetto della disciplina dell’art. 44 delle presenti NTO per quanto compatibile con le disposizioni del presente Titolo.

Art. 71 Classificazione degli edifici

1. Gli edifici della Città Storica sono classificati nelle seguenti categorie in base al valore culturale:
 - a. **A.1:** comprende Emergenze architettoniche ed edifici di rilevante valore storico, architettonico e assimilabili.
 - b. **A.2:** comprende Edifici di valore storico, architettonico, ambientale e assimilabili.
 - c. **A.3:** comprende Edifici d’interesse culturale, testimoniale e assimilabili.
 - d. **A.4:** comprende Edifici d’interesse culturale, testimoniale di contesto e assimilabili.
 - e. **A.5:** comprende Edifici d’interesse storico, architettonico, culturale e testimoniale del Primo e Secondo Novecento.
 - f. **B.1:** comprende Edifici privi di interesse nei tessuti della Città Storica.
 - g. **B.2:** comprende Edifici privi di interesse con caratteri estranei ai tessuti della Città Storica.
2. Per gli interventi sugli edifici della Città Storica, oltre alle “Norme generali per gli interventi” di cui all’art. 65 si applicano le disposizioni specifiche della categoria di appartenenza.
3. Sugli edifici non classificati sono ammessi i soli interventi manutentivi limitati alle singole unità immobiliari riferiti alla categoria A5. Qualora siano superfetazioni è inoltre consentita la demolizione senza ricostruzione.

Art. 72 Disciplina degli interventi edilizi

CATEGORIA A.1

COMPRENDE EMERGENZE ARCHITETTONICHE ED EDIFICI DI RILEVANTE VALORE STORICO, ARCHITETTONICO E ASSIMILABILI

Gli interventi sono diretti alla conservazione e valorizzazione della integrità del complesso di valore nei suoi elementi strutturali, funzionali e decorativi, sia interni che esterni, unitamente alle sistemazioni delle aree di pertinenza.



Interventi manutentivi limitati all'edificio classificato o a singole unità immobiliari nello stesso comprese, non soggetti all'individuazione dell'Unità Edilizia, con documentazione di cui al comma 3 dell'art. 67

1. **Manutenzione ordinaria**, nel rispetto dei caratteri architettonici, sono consentiti gli interventi di:
 - a. riparazione delle finiture nel rispetto dei materiali, delle forme, funzioni, sistemi costruttivi originali;
 - b. rinnovamento e sostituzione delle finiture da realizzare in continuità ed analogia con quelle originali;
 - c. integrazione e sostituzione di impianti tecnologici e igienico-sanitari esistenti;
2. **Manutenzione straordinaria**, nel rispetto dei caratteri architettonici dell'edificio, senza modifiche ai prospetti, sono consentiti:
 - a. rinnovamento e sostituzione di elementi anche strutturali dell'edificio in continuità ed analogia con quelle esistenti originali;
 - b. realizzazione ed integrazione dei servizi igienico-sanitari e tecnologici con soluzioni e tecniche compatibili con i valori da tutelare.

Dagli interventi di manutenzione straordinaria sono esclusi gli interventi di frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari, variazioni di superfici delle singole unità immobiliari e tutto ciò che può compromettere la distribuzione interna originale dell'edificio tutelato.
3. Gli interventi parziali, su singole unità immobiliari devono tenere conto dell'organizzazione degli elementi costruttivi dell'intero edificio al fine di conservarne la configurazione e non comprometterne la funzionalità.
4. Nella manutenzione del manto di copertura originario vanno sostituiti solo gli elementi non riparabili con altri identici o analoghi per forma, materiali e colore. In caso di rifacimento totale o parziale del manto utilizzare materiali di recupero omogenei al materiale storico.
5. È vietata l'installazione di impianti fotovoltaici e/o solari.

Interventi soggetti all'individuazione dell'Unità Edilizia con documentazione di cui al comma 4 dell'art. 67

Oltre agli interventi manutentivi di cui sopra, con riferimento alle "Norme generali per gli interventi" di cui all'art. 65, ai rilievi e alla documentazione integrativa al progetto di cui all'art. 67, sono consentiti gli interventi di:

1. **Manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo**, da eseguire nel rispetto delle seguenti modalità:
 - a. restauro e/o ripristino ed integrazione con metodi e tecnologie proprie del restauro, degli elementi di valore culturale funzionali e decorativi sia interni (pavimenti in materiali originari di pregio, serramenti, caminetti, cornici, affreschi, stipiti, intonaci ecc.) che esterni (davanzali in pietra, mensole, stipiti e altri elementi lapidei, fregi e risalti di intonaco originari presenti nelle facciate, forature, camini, serramenti); qualora eventuali manomissioni ed interventi successivi abbiano variato i materiali e le forme di pregio si deve provvedere, per quanto possibile, alla reintegrazione degli elementi architettonici e decorativi mancanti o irrimediabilmente deteriorati o incongrui con altri aventi disegno e materiali uguali e/o coerenti con i caratteri storico architettonici originari;
 - b. conservazione e/o, laddove possibile, ripristino dei caratteri distributivi dell'edificio nelle parti di valore culturale, con possibilità di modificare la distribuzione e dimensione dei locali nelle parti prive di valore;
 - c. gli adeguamenti statici, il consolidamento delle strutture principali e la sostituzione di parti non recuperabili, anche in funzione antisismica (irrigidimento dei solai, consolidamento delle murature, cordoli), così come gli interventi di adeguamento tecnologico (impianti tecnologici, impianti igienico-sanitari, ecc.), devono essere eseguiti nel rispetto del profilo volumetrico originario senza modificare la posizione e la quota delle murature portanti, dei solai, delle volte, delle scale e del tetto, mantenendo le aperture originarie esistenti verso l'esterno; gli eventuali irrigidimenti devono essere contenuti all'interno dei profili murari originali e le finiture esterne devono essere realizzate in continuità ed analogia con quelle esistenti;
 - d. inserimento di impianti tecnologici e igienico-sanitari nel rispetto dei caratteri architettonici dell'edificio; ogni adeguamento tecnologico deve essere realizzato senza introdurre elementi permanenti che alterino la percezione degli spazi;
 - e. mantenimento e/o ripristino delle eventuali portature e delle parti aperte originarie ancora riconoscibili;
 - f. restauro e ripristino dei manufatti e delle sistemazioni degli spazi scoperti di interesse storico,



artistico.

2. **Ristrutturazione, eliminazione delle parti prive di valore culturale**, nei limiti e nel rispetto delle modalità sottoindicate:
 - a. per gli edifici e le parti di edificio prive di valore culturale interni all'Unità Edilizia, che non pregiudicano i valori da tutelare, individuate sulla base della documentazione integrativa al progetto sono consentiti anche gli interventi di ristrutturazione edilizia, purché finalizzati alla riqualificazione architettonica e ambientale dell'Unità Edilizia;
 - b. qualora nelle Unità Edilizie sia accertata l'esistenza di fabbricati o parte di fabbricati in contrasto con i caratteri architettonici di pregio e/o del contesto paesaggistico, o di superfetazioni incongrue, questi devono essere demoliti o, compatibilmente con i valori culturali da tutelare e a condizione che l'intervento sia finalizzato alla riqualificazione architettonica e ambientale e non alteri i fronti principali del corpo edilizio di valore, può essere consentita la loro ricomposizione mediante interventi di ristrutturazione edilizia nel rispetto dei limiti di distanza fissati dal PI;
 - c. è consentito l'uso di materiali e tecniche costruttive anche diverse da quelle originarie purché coerenti con i caratteri architettonici dell'edificio e con l'ambiente circostante;
 - d. la eliminazione autorizzata di eventuali superfetazioni o di edifici in contrasto con i valori presenti da diritto ad un credito edilizio ai sensi dell'art.12 delle presenti norme.
3. È ammessa la modifica del numero di unità abitative a condizione sia assicurato almeno un posto auto per ogni unità abitativa.
4. Non sono ammessi gli interventi di ampliamento di cui alla LR 14/2019 ed è vietata la realizzazione di lucernari a raso, terrazzi in falda e l'installazione di impianti fotovoltaici e/o solari.

Interventi soggetti all'individuazione dell'Ambito di Studio con documentazione di cui al comma 6 dell'art. 67

Necessitano dell'individuazione dell'Ambito di Studio gli interventi di cui alle precedenti fattispecie che comportano alterazione dell'aspetto esteriore dell'edificio e/o modifiche sostanziali alle sistemazioni delle aree scoperte. In tale caso il progetto deve essere integrato dalla documentazione dell'art. 67 comma 6 e valutato in riferimento ai criteri di cui all'art. 62 comma 7.

Destinazioni d'uso

Le destinazioni d'uso ammesse sono quelle di cui all'art. 64 e devono essere compatibili con i caratteri tipologici dell'edificio e i valori da tutelare.

CATEGORIA A.2

COMPRENDE EDIFICI DI VALORE STORICO, ARCHITETTONICO, AMBIENTALE E ASSIMILABILI

Gli interventi sono diretti alla conservazione e/o al recupero degli edifici di valore nei caratteri tipologici, strutturali, funzionali e decorativi, sia interni che esterni, unitamente alle sistemazioni delle aree di pertinenza, anche con opere finalizzate all'adattamento alle nuove esigenze d'uso. L'adattamento alle moderne esigenze funzionali, alla sicurezza degli utenti e alla qualità ecologica ambientale devono essere coordinate e valutate nell'ambito di un complessivo progetto di recupero che assicuri la permanenza dei caratteri storico-architettonici, tutelando l'integrità di tutti gli elementi architettonici, artistici e decorativi (colonne, lesene, zoccolature, cornici, paramenti in mattoni faccia a vista o sagramati, mensole, graffiti, targhe, lapidi, vecchi numeri civici, ecc.).

Interventi manutentivi limitati all'edificio classificato o a singole unità immobiliari nello stesso comprese, non soggetti all'individuazione dell'Unità Edilizia, con documentazione di cui al comma 3 dell'art. 67

1. **Manutenzione ordinaria**, nel rispetto dei caratteri architettonici, sono consentiti gli interventi di:
 - a. riparazione delle finiture nel rispetto dei materiali, delle forme, funzioni, sistemi costruttivi originali;
 - b. rinnovamento e sostituzione delle finiture da realizzare in continuità ed analogia con quelle originali;
 - c. integrazione e sostituzione di impianti tecnologici e igienico-sanitari esistenti;
2. **Manutenzione straordinaria**, nel rispetto dei caratteri architettonici dell'edificio, senza modifiche ai prospetti, sono consentiti:
 - a. rinnovamento e sostituzione di elementi anche strutturali dell'edificio in continuità ed analogia con quelle esistenti originali;
 - b. realizzazione ed integrazione dei servizi igienico-sanitari e tecnologici con soluzioni e tecniche



compatibili con i valori da tutelare.

3. Gli interventi parziali, su singole unità immobiliari devono tenere conto dell'organizzazione degli elementi costruttivi dell'intero edificio al fine di conservarne la configurazione e non comprometterne la funzionalità.
4. Sono ammessi gli interventi di frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari, variazioni di superfici delle singole unità immobiliari, nonché il cambio di destinazione d'uso, salvo non si pregiudichino gli elementi distributivi caratterizzanti l'identità dell'edificio e/o si compromettano eventuali elementi di pregio.
5. Nella manutenzione del manto di copertura originario sostituire solo gli elementi non riparabili con altri identici o analoghi per forma, materiali e colore. In caso di rifacimento totale o parziale del manto utilizzare materiali di recupero omogenei al materiale storico.
6. È vietata l'installazione di impianti fotovoltaici e/o solari.

Interventi soggetti all'individuazione dell'Unità Edilizia con documentazione di cui al comma 4 dell'art. 67

Oltre agli interventi manutentivi di cui sopra, con riferimento alle "Norme generali per gli interventi" di cui all'art. 65, ai rilievi e alla documentazione integrativa al progetto di cui all'art. 67 sono consentiti gli interventi di:

1. **Manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo**, da eseguire nel rispetto delle seguenti modalità:
 - a. restauro e/o ripristino ed integrazione con metodi e tecnologie proprie del restauro, degli elementi di valore culturale funzionali e decorativi sia interni (pavimenti in materiali originari di pregio, serramenti, caminetti, cornici, affreschi, stipiti, intonaci) che esterni (davanzali in pietra, mensole, stipiti e altri elementi lapidei, fregi e risalti di intonaco originari presenti nelle facciate, forature, camini, serramenti); qualora eventuali manomissioni ed interventi successivi abbiano variato i materiali e le forme di pregio si deve provvedere, per quanto possibile, alla reintegrazione degli elementi architettonici e decorativi mancanti o irrimediabilmente deteriorati o incongrui con altri aventi disegno e materiali uguali e/o coerenti con i caratteri storico architettonici originari;
 - b. ricomposizione dei prospetti modificati nel tempo, comprese eventuali nuove aperture su fronti secondari, purché le modifiche siano coerenti con i caratteri architettonici dell'edificio;
 - c. conservazione e/o, laddove possibile, ripristino dei caratteri distributivi dell'edificio nelle parti di valore culturale, con possibilità di modificare la distribuzione e dimensione dei locali nelle parti prive di valore;
 - d. gli adeguamenti statici, il consolidamento delle strutture principali e la sostituzione di parti non recuperabili, anche in funzione antisismica (irrigidimento dei solai, consolidamento delle murature, cordoli), così come gli interventi di adeguamento tecnologico (impianti tecnologici, impianti igienico-sanitari, ecc.), devono essere eseguiti nel rispetto del profilo volumetrico originario senza modificare la posizione e la quota delle murature portanti, dei solai, delle volte, delle scale e del tetto, mantenendo le aperture originarie esistenti verso l'esterno; gli eventuali irrigidimenti devono essere contenuti all'interno dei profili murari originali e le finiture esterne devono essere realizzate in continuità ed analogia con quelle esistenti;
 - e. mantenimento o ripristino delle portature e delle parti aperte originarie ancora riconoscibili;
 - f. inserimento di impianti tecnologici e igienico-sanitari nel rispetto dei caratteri architettonici dell'edificio;
 - g. restauro e ripristino dei manufatti e delle sistemazioni degli spazi scoperti di interesse storico, artistico.
2. **Ristrutturazione, demolizione e ricostruzione delle parti prive di valore culturale**, nei limiti e nel rispetto delle modalità sottoindicate:
 - a. Per gli edifici e le parti di edificio prive di valore culturale interni all'Unità Edilizia, che non pregiudicano i valori da tutelare, individuate sulla base della documentazione integrativa al progetto sono consentiti anche gli interventi di ristrutturazione edilizia, purché finalizzati alla riqualificazione architettonica e ambientale dell'Unità Edilizia.
 - b. Qualora nell'Unità Edilizia sia accertata l'esistenza di fabbricati o parte di fabbricati in contrasto con i caratteri architettonici di pregio e/o del contesto paesaggistico, o di superfetazioni incongrue, questi devono essere demoliti o, compatibilmente con i valori culturali da tutelare e a condizione che l'intervento sia finalizzato alla riqualificazione architettonica e ambientale e non alteri i fronti principali del corpo edilizio di valore, può essere consentita la loro ricomposizione mediante interventi di ristrutturazione edilizia o di demolizione e nuova costruzione di pari



- volume all'interno dell'unità edilizia, nel rispetto dei limiti di distanza fissati dal PI.
- c. È consentito l'uso di materiali e tecniche costruttive anche diverse da quelle originarie purché coerenti con i caratteri architettonici dell'edificio e con l'ambiente circostante.
 - d. La eliminazione autorizzata di eventuali superfetazioni o di edifici in contrasto con i valori presenti da diritto ad un credito edilizio ai sensi dell'art. 12 delle presenti norme.
 - e. Sui fronti secondari è ammessa la realizzazione di lucernai a raso falda nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 66.
3. È ammessa la modifica del numero di unità abitative a condizione sia assicurato almeno un posto auto per ogni unità abitativa.
 4. Non sono ammessi gli interventi di ampliamento di cui alla LR 14/2019 ed è vietata l'installazione di impianti fotovoltaici e/o solari.

Interventi soggetti all'individuazione dell'Ambito di Studio con documentazione di cui al comma 6 dell'art. 67

Necessitano dell'individuazione dell'Ambito di Studio gli interventi di cui alle precedenti fattispecie che comportano alterazione dell'aspetto esteriore dell'edificio e/o modifiche sostanziali alle sistemazioni delle aree scoperte. In tale caso il progetto deve essere integrato dalla documentazione dell'art. 67 comma 6 e valutato in riferimento ai criteri di cui all'art. 62 comma 7.

Destinazioni d'uso

Le destinazioni d'uso ammesse sono quelle di cui all'art. 64 e devono essere compatibili con i caratteri tipologici dell'edificio e i valori da tutelare.

CATEGORIA A.3

COMPRENDE EDIFICI DI INTERESSE CULTURALE, TESTIMONIALE E ASSIMILABILI

Gli interventi sono diretti al recupero degli edifici di interesse nei caratteri tipologico, documentario, paesaggistico ed ambientale, unitamente alle sistemazioni delle aree di pertinenza, anche con opere finalizzate all'adattamento alle nuove esigenze d'uso.

Interventi manutentivi limitati all'edificio classificato o a singole unità immobiliari nello stesso comprese, non soggetti all'individuazione dell'Unità Edilizia, con documentazione di cui al comma 3 dell'art. 67

1. **Manutenzione ordinaria**, nel rispetto dei caratteri architettonici dell'edificio, sono consentiti gli interventi di:
 - a. riparazione delle finiture nel rispetto dei materiali, delle forme, funzioni, sistemi costruttivi originali;
 - b. rinnovamento e sostituzione delle finiture da realizzare in continuità ed analogia con quelle originali;
 - c. integrazione e sostituzione di impianti tecnologici e igienico-sanitari esistenti;
2. **Manutenzione straordinaria**, nel rispetto dei caratteri architettonici dell'edificio, senza modifiche ai prospetti, sono consentiti:
 - a. rinnovamento e sostituzione di elementi anche strutturali dell'edificio in continuità ed analogia con quelle esistenti originali;
 - b. realizzazione ed integrazione dei servizi igienico-sanitari e tecnologici con soluzioni e tecniche compatibili con i valori da tutelare.
3. Gli interventi parziali, su singole unità immobiliari devono tenere conto dell'organizzazione degli elementi costruttivi dell'intero edificio al fine di conservarne la configurazione e non comprometterne la funzionalità.
4. Sono ammessi gli interventi di frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari, variazioni di superfici delle singole unità immobiliari, nonché il cambio di destinazione d'uso, salvo non si pregiudichino gli elementi distributivi caratterizzanti l'identità dell'edificio e/o si compromettano eventuali elementi di pregio.
5. È ammessa la realizzazione di lucernari a raso falda e l'installazione di impianti fotovoltaici e/o solari senza accumulo, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 66.

Interventi soggetti all'individuazione dell'Unità Edilizia con documentazione di cui al comma 4 dell'art. 67

Oltre agli interventi manutentivi di cui sopra, con riferimento alle "Norme generali per gli interventi" di cui



all'art.65, ai rilievi e alla documentazione integrativa al progetto di cui all'art.67, sono consentiti gli interventi di:

1. **Manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo**, nel rispetto delle caratteristiche costruttive, tipologiche e morfologiche originarie, da eseguire nel rispetto delle seguenti modalità:
 - a. sostituzione delle strutture di copertura con il mantenimento della forma e delle quote di gronda e di colmo;
 - b. sostituzione delle strutture orizzontali, con tecniche appropriate, senza modifiche delle quote d'imposta, e senza arrecare pregiudizio ai rapporti dimensionali, funzionali ed architettonici caratterizzanti i piani interessati alle modifiche tanto all'interno che all'esterno;
 - c. restauro e/o ripristino ed integrazione degli elementi di valore culturale funzionali e decorativi sia interni che esterni; reintegrazione degli elementi architettonici e decorativi mancanti o irrimediabilmente deteriorati o incongrui con altri aventi disegno e materiali coerenti con i caratteri tipologici originari;
 - d. ricomposizione dei prospetti modificati nel tempo, comprese eventuali nuove aperture su fronti secondari, purché le modifiche siano coerenti con i caratteri architettonici dell'edificio; l'apertura di nuovi fori secondo moduli di partitura e configurazione analoghi a quelli originari, se rilevabili nello stesso edificio o in edifici prossimi di simili caratteristiche;
 - e. conservazione e/o, laddove possibile, ripristino dei caratteri distributivi dell'edificio nelle parti di valore culturale, con possibilità di modificare la distribuzione e dimensione dei locali nelle parti prive di valore; per mutate esigenze funzionali e d'uso è ammessa la sostituzione e l'integrazione di elementi distributivi verticali e orizzontali, la demolizione e la realizzazione di tramezzi divisorii con l'esclusione delle murature originarie;
 - f. adeguamenti statici, consolidamento e sostituzione delle strutture principali non recuperabili anche in funzione antisismica;
 - g. al fine di migliorare le condizioni igieniche e di abitabilità è consentita l'eventuale sopraelevazione del piano di calpestio del piano terreno e l'adeguamento delle altezze dei locali, senza modificare le quote delle finestre nei prospetti di valore culturale e ambientale, della linea di gronda e del colmo del tetto; l'adeguamento delle quote di alcune strutture orizzontali (in particolare dei piani ammezzato e sottotetto) purché ciò non riguardi solai con strutture aventi pregio e/o decorazioni particolari e purché l'operazione non comporti pregiudizio ai complessivi caratteri architettonici dell'edificio e ai rapporti dimensionali, funzionali, di sicurezza e di architettura interna propria dei piani interessati dall'intervento; non sono comunque ammesse alterazioni volumetriche, planimetriche e di sagoma né alterazioni delle quote di imposta e di colmo delle coperture;
 - h. mantenimento o ripristino delle portature e delle parti aperte originarie ancora riconoscibili;
 - i. inserimento di impianti tecnologici e igienico-sanitari nel rispetto dei caratteri architettonici dell'edificio;
 - j. restauro e ripristino dei manufatti e delle sistemazioni degli spazi scoperti di interesse storico, artistico.
2. **Ristrutturazione, demolizione e ricostruzione delle parti prive di valore culturale**, nei limiti e nel rispetto delle modalità sottoindicate:
 - a. Per gli edifici e le parti di edificio prive di valore culturale interni all'Unità Edilizia, che non pregiudicano i valori da tutelare, individuate sulla base della documentazione integrativa al progetto sono consentiti anche gli interventi di ristrutturazione edilizia, purché finalizzati alla riqualificazione architettonica e ambientale dell'Unità Edilizia;
 - b. Qualora nell'Unità Edilizia sia accertata l'esistenza di fabbricati o parte di fabbricati in contrasto con i caratteri architettonici di pregio e/o del contesto paesaggistico, questi devono essere demoliti o, compatibilmente con i valori culturali da tutelare e a condizione che l'intervento sia finalizzato alla riqualificazione architettonica e ambientale e non alteri i fronti principali del corpo edilizio di valore, può essere consentita la loro ricomposizione mediante interventi di ristrutturazione edilizia o di demolizione e nuova costruzione di pari volume all'interno dell'unità edilizia, nel rispetto dei limiti di distanza fissati dal PI;
 - c. È consentito l'uso di materiali e tecniche costruttive anche diverse da quelle originarie purché coerenti con i caratteri architettonici dell'edificio e con l'ambiente circostante.
 - d. La eliminazione autorizzata di eventuali superfetazioni o di edifici in contrasto con i valori presenti da diritto ad un credito edilizio ai sensi dell'art.12 delle presenti norme.
3. È ammessa la modifica del numero di unità abitative a condizione sia assicurato almeno un posto auto per ogni unità abitativa.



4. È ammessa la realizzazione di lucernai a raso falda e l'installazione di impianti fotovoltaici e/o solari senza accumulo, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 66.
5. Non sono ammessi gli interventi di ampliamento di cui alla LR 14/2019.

Interventi soggetti all'individuazione dell'Ambito di Studio con documentazione di cui al comma 6 dell'art. 67

Necessitano dell'individuazione dell'Ambito di Studio gli interventi di cui alle precedenti fattispecie che comportano alterazione dell'aspetto esteriore dell'edificio e/o modifiche sostanziali alle sistemazioni delle aree scoperte. In tale caso il progetto deve essere integrato dalla documentazione dell'art. 67 comma 6 e valutato in riferimento ai criteri di cui all'art. 62 comma 7.

Destinazioni d'uso

Le destinazioni d'uso ammesse sono quelle di cui all'art. 64 e devono essere compatibili con i caratteri tipologici dell'edificio e i valori da tutelare.

CATEGORIA A.4

COMPRENDE EDIFICI DI INTERESSE CULTURALE, TESTIMONIALE DI CONTESTO E ASSIMILABILI

Gli interventi sono diretti al recupero degli edifici di interesse nei caratteri documentario, paesaggistico ed ambientale, unitamente alle sistemazioni delle aree di pertinenza, anche con opere finalizzate all'adattamento alle nuove esigenze d'uso.

Interventi manutentivi limitati all'edificio classificato o a singole unità immobiliari nello stesso comprese, non soggetti all'individuazione dell'Unità Edilizia, con documentazione di cui al comma 3 dell'art. 67

1. **Manutenzione ordinaria**, nel rispetto dei caratteri architettonici dell'edificio, sono consentiti gli interventi di:
 - a. riparazione delle finiture nel rispetto dei materiali, delle forme, funzioni, sistemi costruttivi originali;
 - b. rinnovamento e sostituzione delle finiture da realizzare in continuità ed analogia con quelle originali;
 - c. integrazione e sostituzione di impianti tecnologici e igienico-sanitari esistenti.
2. **Manutenzione straordinaria**, nel rispetto dei caratteri architettonici dell'edificio, senza modifiche ai prospetti, sono consentiti:
 - a. rinnovamento e sostituzione di elementi anche strutturali dell'edificio in continuità ed analogia con quelle esistenti originali;
 - b. realizzazione ed integrazione dei servizi igienico-sanitari e tecnologici con soluzioni e tecniche compatibili con i valori da tutelare.
3. Gli interventi parziali, su singole unità immobiliari devono tenere conto dell'organizzazione degli elementi costruttivi dell'intero edificio al fine di conservarne la configurazione e non comprometterne la funzionalità.
4. Sono ammessi gli interventi di frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari, variazioni di superfici delle singole unità immobiliari, nonché il cambio di destinazione d'uso, salvo non si pregiudichino gli elementi distributivi caratterizzanti l'identità dell'edificio e/o si compromettano eventuali elementi di pregio.
5. È ammessa la realizzazione di lucernari a raso falda e l'installazione di impianti fotovoltaici e/o solari senza accumulo, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 66.

Interventi soggetti all'individuazione dell'Unità Edilizia con documentazione di cui al comma 4 dell'art. 67

Oltre agli interventi manutentivi di cui sopra, con riferimento alle "Norme generali per gli interventi" di cui all'art. 65, ai rilievi e alla documentazione integrativa al progetto di cui all'art. 67, sono consentiti gli interventi di:

1. **Manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo**, nel rispetto delle caratteristiche costruttive, tipologiche e morfologiche originarie, da eseguire nel rispetto delle seguenti modalità:
 - a. sostituzione delle strutture di copertura con il mantenimento della forma e delle quote di gronda e di colmo;
 - b. sostituzione delle strutture orizzontali, con tecniche appropriate, senza modifiche delle quote d'imposta, e senza arrecare pregiudizio ai rapporti dimensionali, funzionali ed architettonici



caratterizzanti i piani interessati alle modifiche tanto all'interno che all'esterno;

- c. restauro e/o ripristino ed integrazione degli elementi di valore culturale funzionali e decorativi sia interni che esterni; reintegrazione degli elementi architettonici e decorativi mancanti o irrimediabilmente deteriorati o incongrui con altri aventi disegno e materiali coerenti con i caratteri tipologici originari;
- d. ricomposizione dei prospetti modificati nel tempo, comprese eventuali nuove aperture, purché le modifiche siano coerenti con i caratteri architettonici dell'edificio; l'apertura di nuovi fori secondo moduli di partitura e configurazione analoghi a quelli originari, se rilevabili nello stesso edificio o in edifici prossimi di simili caratteristiche;
- e. conservazione e/o, laddove possibile, ripristino dei caratteri distributivi dell'edificio nelle parti di valore culturale, con possibilità di modificare la distribuzione e dimensione dei locali nelle parti prive di valore; per mutate esigenze funzionali e d'uso è ammessa la sostituzione e l'integrazione di elementi distributivi verticali e orizzontali, la demolizione e la realizzazione di tramezzi divisorii con l'esclusione delle murature originarie;
- f. adeguamenti statici, consolidamento e sostituzione delle strutture principali anche in funzione antisismica;
- g. al fine di migliorare le condizioni igieniche e di abitabilità è consentita l'eventuale sopraelevazione del piano di calpestio del piano terreno e l'adeguamento delle altezze dei locali, senza modificare le quote delle finestre nei prospetti di valore culturale e ambientale, della linea di gronda e del colmo del tetto; l'adeguamento delle quote di alcune strutture orizzontali (in particolare dei piani ammezzato e sottotetto) purché ciò non riguardi solai con strutture aventi pregio e/o decorazioni particolari e purché l'operazione non comporti pregiudizio ai complessivi caratteri architettonici dell'edificio e ai rapporti dimensionali, funzionali, di sicurezza e di architettura interna propria dei piani interessati dall'intervento; non sono comunque ammesse alterazioni volumetriche, planimetriche e di sagoma né alterazioni delle quote di imposta e di colmo delle coperture;
- h. mantenimento o ripristino delle portature e delle parti aperte originarie ancora riconoscibili;
- i. inserimento di impianti tecnologici e igienico-sanitari nel rispetto dei caratteri architettonici dell'edificio;
- j. restauro e ripristino dei manufatti e delle sistemazioni degli spazi scoperti di interesse storico, artistico.

2. **Ristrutturazione, demolizione e ricostruzione delle parti prive di valore culturale**, nei limiti e nel rispetto delle modalità sottoindicate:

- a. Per gli edifici e le parti di edificio prive di valore culturale interni all'Unità Edilizia, che non pregiudicano i valori da tutelare, individuate sulla base della documentazione integrativa al progetto sono consentiti anche gli interventi di ristrutturazione edilizia, purché finalizzati alla riqualificazione architettonica e ambientale dell'Unità Edilizia;
- b. Qualora nell'Unità Edilizia sia accertata l'esistenza di fabbricati o parte di fabbricati in contrasto con i caratteri architettonici di pregio e/o del contesto paesaggistico, questi devono essere demoliti o, compatibilmente con i valori culturali da tutelare e a condizione che l'intervento sia finalizzato alla riqualificazione architettonica e ambientale e non alteri i fronti principali del corpo edilizio di valore, può essere consentita la loro ricomposizione mediante interventi di ristrutturazione edilizia o di demolizione e nuova costruzione di pari volume all'interno dell'unità edilizia, nel rispetto dei limiti di distanza fissati dal PI;
- c. È consentito l'uso di materiali e tecniche costruttive anche diverse da quelle originarie purché coerenti con i caratteri architettonici dell'edificio e con l'ambiente circostante;
- d. La eliminazione autorizzata di eventuali superfetazioni o di edifici in contrasto con i valori presenti da diritto ad un credito edilizio ai sensi dell'art. 12 delle presenti norme.

3. È ammessa la modifica del numero di unità abitative a condizione sia assicurato almeno un posto auto per ogni unità abitativa.

4. È ammessa la realizzazione di lucernai a raso falda e l'installazione di impianti fotovoltaici e/o solari senza accumulo, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 66.

5. Non sono ammessi gli interventi di ampliamento di cui alla LR 14/2019.

Interventi soggetti all'individuazione dell'Ambito di Studio con documentazione di cui al comma 6 dell'art. 67

Necessitano dell'individuazione dell'Ambito di Studio gli interventi di cui alle precedenti fattispecie che comportano alterazione dell'aspetto esteriore dell'edificio e/o modifiche sostanziali alle sistemazioni delle



aree scoperte. In tale caso il progetto deve essere integrato dalla documentazione dell'art. 67 comma 6 e valutato in riferimento ai criteri di cui all'art. 62 comma 7.

Destinazioni d'uso

Le destinazioni d'uso ammesse sono quelle di cui all'art. 64 e devono essere compatibili con i caratteri tipologici dell'edificio e i valori da tutelare.

CATEGORIA A.5

COMPRENDE EDIFICI D'INTERESSE STORICO, ARCHITETTONICO, CULTURALE E TESTIMONIALE DEL PRIMO E SECONDO NOVECENTO

Gli interventi sono diretti alla conservazione e/o al recupero degli Edifici d'interesse storico-architettonico che testimoniano la cultura architettonica moderna realizzati a partire dai primi anni del XX secolo fino alla fine del secolo scorso, unitamente alle sistemazioni delle aree di pertinenza, anche con opere finalizzate all'adattamento alle nuove esigenze d'uso.

Gli interventi sull'esterno degli edifici devono garantire la persistenza e la conservazione dei fronti prospicienti le strade pubbliche e delle coperture, con il mantenimento della conformazione e dei materiali.

Il rinnovamento e la manutenzione avviene compatibilmente con il mantenimento delle caratteristiche formali, plastiche e volumetriche dell'edificio, nonché degli elementi architettonici, decorativi e di finitura che sono parte integrante del progetto originario. Gli interventi devono garantire la persistenza e la riconoscibilità degli elementi e dei caratteri distintivi dei linguaggi architettonici moderni e contemporanei.

Interventi manutentivi limitati all'edificio classificato o a singole unità immobiliari nello stesso complesso, non soggetti all'individuazione dell'Unità Edilizia, con documentazione di cui al comma 3 dell'art. 67

1. **Manutenzione ordinaria**, nel rispetto dei caratteri architettonici, sono consentiti gli interventi di:
 - a. riparazione delle finiture nel rispetto dei materiali, delle forme, funzioni, sistemi costruttivi originali;
 - b. rinnovamento e sostituzione delle finiture da realizzare in continuità ed analogia con quelle originali;
 - c. integrazione e sostituzione di impianti tecnologici e igienico-sanitari esistenti.
2. **Manutenzione straordinaria**, nel rispetto dei caratteri architettonici dell'edificio, senza modifiche ai prospetti, sono consentiti:
 - a. rinnovamento e sostituzione di elementi anche strutturali degli edifici in continuità ed analogia con quelle esistenti originali;
 - b. realizzazione ed integrazione dei servizi igienico-sanitari e tecnologici con soluzioni e tecniche compatibili con i valori da tutelare.
3. Gli interventi parziali, su singole unità immobiliari devono tenere conto dell'organizzazione degli elementi costruttivi dell'intero edificio al fine di conservarne la configurazione e non comprometterne la funzionalità.
4. Sono ammessi gli interventi di frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari, variazioni di superfici delle singole unità immobiliari, nonché il cambio di destinazione d'uso, salvo non si pregiudichino gli elementi distributivi caratterizzanti l'identità dell'edificio e/o si compromettano eventuali elementi di pregio.
5. È ammessa la realizzazione di lucernari a raso falda e l'installazione di impianti fotovoltaici e/o solari senza accumulo, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 66.

Interventi soggetti all'individuazione dell'Unità Edilizia con documentazione di cui al comma 4 dell'art. 67

Oltre agli interventi base, con riferimento alle "Norme generali per gli interventi" di cui all'art. 65 ai rilievi e alla documentazione integrativa al progetto di cui all'art. 67, sono consentiti gli interventi di:

1. **Manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo**, nel rispetto delle caratteristiche costruttive, tipologiche e morfologiche originarie, da eseguire nel rispetto delle seguenti modalità:
 - a. sostituzione delle strutture di copertura con il mantenimento della forma e delle quote di gronda e di colmo;
 - b. sostituzione delle strutture orizzontali, con tecniche appropriate, senza modifiche delle quote d'imposta, e senza arrecare pregiudizio ai rapporti dimensionali, funzionali ed architettonici caratterizzanti i piani interessati alle modifiche tanto all'interno che all'esterno;



- c. restauro e/o ripristino ed integrazione degli elementi di valore culturale funzionali e decorativi sia interni che esterni; reintegrazione degli elementi architettonici e decorativi mancanti o irrimediabilmente deteriorati o incongrui con altri aventi disegno e materiali coerenti con i caratteri tipologici originari;
 - d. ricomposizione dei prospetti modificati nel tempo, comprese eventuali nuove aperture, purché le modifiche siano coerenti con i caratteri architettonici dell'edificio; l'apertura di nuovi fori secondo moduli di partitura e configurazione analoghi a quelli originari, se rilevabili nello stesso edificio o in edifici prossimi di simili caratteristiche;
 - e. conservazione e/o, laddove possibile, ripristino dei caratteri distributivi dell'edificio nelle parti di valore culturale, con possibilità di modificare la distribuzione e dimensione dei locali nelle parti prive di valore; per mutate esigenze funzionali e d'uso è ammessa la sostituzione e l'integrazione di elementi distributivi verticali e orizzontali, la demolizione e la realizzazione di tramezzi divisorii con l'esclusione delle murature originarie;
 - f. inserimento di impianti tecnologici e igienico-sanitari nel rispetto dei caratteri architettonici dell'edificio;
 - g. restauro e ripristino dei manufatti e delle sistemazioni degli spazi scoperti di interesse storico, artistico.
2. **Ristrutturazione, demolizione e ricostruzione delle parti prive di valore culturale**, nei limiti e nel rispetto delle modalità sottoindicate:
- a. Per gli edifici e le parti di edificio prive di valore culturale interni all'Unità Edilizia, che non pregiudicano i valori da tutelare, individuate sulla base della documentazione integrativa al progetto sono consentiti anche gli interventi di ristrutturazione edilizia, purché finalizzati alla riqualificazione architettonica e ambientale dell'Unità Edilizia;
 - b. Qualora nell'Unità Edilizia sia accertata l'esistenza di fabbricati o parte di fabbricati in contrasto con i caratteri architettonici di pregio e/o del contesto paesaggistico, questi devono essere demoliti o, compatibilmente con i valori culturali da tutelare e a condizione che l'intervento sia finalizzato alla riqualificazione architettonica e ambientale e non alteri i fronti principali del corpo edilizio di valore, può essere consentita la loro ricomposizione mediante interventi di ristrutturazione edilizia o di demolizione e nuova costruzione di pari volume all'interno dell'unità edilizia, nel rispetto dei limiti di distanza fissati dal PI;
 - c. È consentito l'uso di materiali e tecniche costruttive anche diverse da quelle originarie purché coerenti con i caratteri architettonici dell'edificio e con l'ambiente circostante;
 - d. La eliminazione autorizzata di eventuali superfetazioni o di edifici in contrasto con i valori presenti dà diritto ad un credito edilizio ai sensi dell'art. 12 delle presenti norme.
3. È ammessa la modifica del numero di unità abitative a condizione sia assicurato almeno un posto auto per ogni unità abitativa.
4. È ammessa la realizzazione di lucernai a raso falda e l'installazione di impianti fotovoltaici e/o solari senza accumulo, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 66.
5. Non sono ammessi gli interventi di ampliamento di cui alla LR 14/2019.

Interventi soggetti all'individuazione dell'Ambito di Studio con documentazione di cui al comma 6 dell'art. 67

Necessitano dell'individuazione dell'Ambito di Studio gli interventi di cui alle precedenti fattispecie che comportano alterazione dell'aspetto esteriore dell'edificio e/o modifiche sostanziali alle sistemazioni delle aree scoperte. In tale caso il progetto deve essere integrato dalla documentazione dell'art. 67 comma 6 e valutato in riferimento ai criteri di cui all'art. 62 comma 7.

Destinazioni d'uso

Le destinazioni d'uso ammesse sono quelle di cui all'art. 64 e devono essere compatibili con i caratteri tipologici dell'edificio e i valori da tutelare.

CATEGORIA B.1

COMPRENDE EDIFICI PRIVI DI INTERESSE NEI TESSUTI DELLA CITTÀ STORICA

Gli interventi sono diretti al riordino morfologico/funzionale e alla riqualificazione dei fabbricati con la riduzione degli elementi incoerenti e alla risistemazione delle relative aree di pertinenza anche con opere finalizzate all'adattamento alle nuove esigenze d'uso. Tutti gli interventi devono essere realizzati garantendo l'unitarietà delle caratteristiche morfologiche del contesto (tessuto storico di riferimento, strada) che comunque deve essere analizzato caso per caso per proporre un progetto adeguato.



Interventi manutentivi limitati all'edificio classificato o a singole unità immobiliari nello stesso comprese, non soggetti all'individuazione dell'Unità Edilizia, con documentazione di cui al comma 3 dell'art. 67

1. **Manutenzione ordinaria ai sensi del DPR 380/2001.**
2. **Manutenzione straordinaria ai sensi del DPR 380/2001.**

È ammessa la realizzazione di lucernari a raso falda e l'installazione di impianti fotovoltaici e/o solari senza accumulo, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 66.

Interventi soggetti all'individuazione dell'Unità Edilizia con documentazione di cui al comma 4 dell'art. 67

Oltre agli interventi base, con riferimento alle "Norme generali per gli interventi" di cui all'art. 65, ai rilievi e alla documentazione integrativa al progetto di cui all'art. 67, con un progetto unitario di riqualificazione dell'intera Unità Edilizia, sono consentiti interventi di:

1. **Ristrutturazione, ampliamento, demolizione e ricostruzione**, nei limiti e nel rispetto delle modalità sottoindicate:
 - a. Gli interventi di ristrutturazione edilizia con recupero dei sottotetti e ricomposizione delle coperture, demolizione e ricostruzione ed eventuale rilocalizzazione del volume demolito all'interno dell'Unità Edilizia, nuova costruzione, cambio d'uso purché finalizzati alla riqualificazione architettonica e ambientale dell'Unità Edilizia e coerentemente con l'ambiente circostante;
 - b. Qualora nelle Unità Edilizie, sulla base della Documentazione Integrativa, sia stata accertata l'esistenza di fabbricati o parte di fabbricati in contrasto con il contesto urbano e/o con il contesto paesaggistico, questi devono essere demoliti o, compatibilmente con gli eventuali valori culturali presenti in adiacenti Unità Edilizie e a condizione che l'intervento sia finalizzato alla riqualificazione architettonica e ambientale, può essere consentita la loro ricomposizione mediante interventi di ristrutturazione edilizia o di demolizione e nuova costruzione di pari volume all'interno dell'unità edilizia, nel rispetto dei limiti di distanza fissati dal PI;
 - c. Sono ammessi gli interventi di ampliamento di cui alla LR 14/2019 contestuali al riordino dei volumi esistenti attraverso interventi di demolizione e ricostruzione, ristrutturazione edilizia e nuova edificazione e la sistemazione degli spazi scoperti in forme coerenti con i caratteri degli insediamenti e/o del paesaggio. In alternativa sono consentiti ampliamenti nella misura massima del 10% fino ad un massimo di 150 mc per Unità Edilizia e per una sola volta, nel rispetto delle Norme generali per gli interventi, con obbligo di contestuale ricomposizione dei volumi incongrui e sistemazione degli spazi scoperti;
 - d. È consentito l'uso di materiali e tecniche costruttive anche diverse da quelle originarie purché coerenti con i caratteri architettonici dell'edificio e con l'ambiente circostante;
 - e. La eliminazione autorizzata di eventuali superfetazioni o di edifici in contrasto con i valori presenti dà diritto ad un credito edilizio di pari volume ai sensi dell'art. 59 delle presenti norme.
 - f. È ammessa la modifica del numero di unità abitative a condizione sia assicurato almeno un posto auto per ogni unità abitativa;
 - g. È ammessa la realizzazione di lucernari a raso falda e l'installazione di impianti fotovoltaici e/o solari senza accumulo, copertura nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 66;
 - h. Potranno essere realizzate terrazze "a vasca" ricavate riducendo la copertura del piano di falda per una percentuale del 5% e comunque per una superficie compresa tra un minimo ammissibile, anche se superiore a detta percentuale, fino a 10 mq e una superficie massima complessiva per ciascun immobile di 30 mq.

Interventi soggetti all'individuazione dell'Ambito di Studio con documentazione di cui al comma 6 dell'art. 67

Necessitano dell'individuazione dell'Ambito di Studio gli interventi di cui alle precedenti fattispecie che comportano alterazione dell'aspetto esteriore dell'edificio e/o modifiche sostanziali alle sistemazioni delle aree scoperte. In tale caso il progetto deve essere integrato dalla documentazione dell'art. 67 comma 6 e valutato in riferimento ai criteri di cui all'art. 62 comma 7.

Destinazioni d'uso

Le destinazioni d'uso ammesse sono quelle di cui all'art. 64 e devono essere compatibili con i caratteri



tipologici dell'edificio.

CATEGORIA B.2

COMPRENDE EDIFICI PRIVI DI INTERESSE CON CARATTERI ESTRANEI AI TESSUTI DELLA CITTÀ STORICA

Gli interventi sono diretti al riordino morfologico/funzionale e alla riqualificazione dei fabbricati con l'eliminazione degli elementi incoerenti e in contrasto e alla risistemazione delle relative aree di pertinenza anche con opere finalizzate all'adattamento alle nuove esigenze d'uso. Tutti gli interventi devono essere realizzati garantendo l'unitarietà delle caratteristiche morfologiche del contesto (tessuto storico di riferimento, strada) che comunque deve essere analizzato caso per caso per proporre un progetto adeguato.

Interventi manutentivi limitati all'edificio classificato o a singole unità immobiliari nello stesso comprese, non soggetti all'individuazione dell'Unità Edilizia, con documentazione di cui al comma 3 dell'art. 67

1. **Manutenzione ordinaria ai sensi del DPR 380/2001.**
2. **Manutenzione straordinaria ai sensi del DPR 380/2001.**

È ammessa la realizzazione di lucernari a raso falda e l'installazione di impianti fotovoltaici e/o solari senza accumulo, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 66.

Interventi soggetti all'individuazione dell'Unità Edilizia con documentazione di cui al comma 4 dell'art. 67

Oltre agli interventi base, con riferimento alle "Norme generali per gli interventi" di cui all'art. 65, ai rilievi e alla documentazione integrativa al progetto di cui all'art. 67, con un progetto unitario di riqualificazione dell'intera Unità Edilizia, sono consentiti interventi di:

1. **Ristrutturazione, ampliamento, demolizione e ricostruzione**, nei limiti e nel rispetto delle modalità sottoindicate:
 - a. Gli interventi di ristrutturazione edilizia con recupero dei sottotetti e ricomposizione delle coperture, demolizione e ricostruzione ed eventuale rilocalizzazione del volume demolito all'interno dell'Unità Edilizia, nuova costruzione, cambio d'uso purché finalizzati alla riqualificazione architettonica e ambientale dell'Unità Edilizia e coerentemente con l'ambiente circostante;
 - b. Qualora nelle Unità Edilizie, sulla base della Documentazione Integrativa, sia stata accertata l'esistenza di fabbricati o parte di fabbricati in contrasto con il contesto urbano e/o con il contesto paesaggistico, questi devono essere demoliti o, compatibilmente con gli eventuali valori culturali presenti in adiacenti Unità Edilizie e a condizione che l'intervento sia finalizzato alla riqualificazione architettonica e ambientale, può essere consentita la loro ricomposizione mediante interventi di ristrutturazione edilizia o di demolizione e nuova costruzione di pari volume all'interno dell'unità edilizia, nel rispetto dei limiti di distanza fissati dal PI;
 - c. Sono ammessi gli interventi di ampliamento di cui alla L.R. 14/2019 contestuali al riordino dei volumi esistenti attraverso interventi di demolizione e ricostruzione, ristrutturazione edilizia e nuova edificazione e la sistemazione degli spazi scoperti in forme coerenti con i caratteri degli insediamenti e/o del paesaggio;
 - d. È consentito l'uso di materiali e tecniche costruttive anche diverse da quelle originarie purché coerenti con i caratteri architettonici dell'edificio e con l'ambiente circostante;
 - e. La eliminazione autorizzata di eventuali superfetazioni o di edifici in contrasto con i valori presenti da diritto ad un credito edilizio di pari volume ai sensi dell'art. 59 delle presenti norme;
 - f. È ammessa la modifica del numero di unità abitative a condizione sia assicurato almeno un posto auto per ogni unità abitativa;
 - g. È ammessa la realizzazione di lucernari a raso falda e l'installazione di impianti fotovoltaici e/o solari senza accumulo, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 66.
 - h. Potranno essere realizzate terrazze "a vasca" ricavate riducendo la copertura del piano di falda per una percentuale del 5% e comunque per una superficie compresa tra un minimo ammissibile, anche se superiore a detta percentuale, fino a 10 mq e una superficie massima complessiva per ciascun immobile di 30 mq.

Interventi soggetti all'individuazione dell'Ambito di Studio con documentazione di cui al comma 6 dell'art. 67



Necessitano dell'individuazione dell'Ambito di Studio gli interventi di cui alle precedenti fattispecie che comportano alterazione dell'aspetto esteriore dell'edificio e/o modifiche sostanziali alle sistemazioni delle aree scoperte. In tale caso il progetto deve essere integrato dalla documentazione dell'art. 67 comma 6 e valutato in riferimento ai criteri di cui all'art. 62 comma 7.

Destinazioni d'uso

Le destinazioni d'uso ammesse sono quelle di cui all'art. 64.

Art. 73 Tutela delle Botteghe Storiche e delle Attività Storiche

1. Il Comune di Vicenza ha istituito l'elenco delle Botteghe Storiche e delle Attività Storiche di riconosciuta valenza storica, architettonica e testimoniale, anche esterne alla Città Storica.
2. Lo stato di "bottega storica" e di "attività commerciale storica" costituisce un vincolo di mantenimento delle caratteristiche morfologiche delle vetrine e delle insegne, degli elementi di arredo esterno ed interno.
3. Gli interventi edilizi e/o di rinnovo parziale o totale dell'esercizio devono rispettare lo stile e le caratteristiche architettoniche del progetto originario.
4. In occasione di interventi edilizi e/o di rinnovo parziale o totale dell'esercizio, le vetrine o insegne di esercizio dotate di particolare pregio architettonico e/o di valore storico testimoniale, eventualmente non incluse nell'elenco di cui al comma precedente, possono essere segnalate al Comune per il loro mantenimento.

Elenco delle botteghe riconosciute dal 2002 al 2022

1. Caffè Commercio di Nigro Paola, piazza Biade 22
2. Ditta Mampreso, piazza dei Signori 1
3. Balzarin Giulio (oreficeria), piazza dei Signori 36
4. S.A. S.r.l. (oreficeria), piazza dei Signori 22
5. Nicoletti Moreno – Osteria al Grottino, piazza delle Erbe 2
6. Soprana Adolfo snc (oreficeria), piazza dei Signori 34/35
7. I Borsa Bar (pubblico esercizio), piazza dei Signori 26
8. Ageno Franco (oreficeria), piazza dei Signori 46
9. Ottica Fin Umberto snc (ottica), piazza dei Signori 20
10. E. Dal Monico S.n.c. (timbri e targhe), piazza dei Signori 40
11. Baldinato Piergiorgio & F.lli – Bar Minerva, contrà S. Corona 11
12. Dal Santo Antonio (casalinghi), corso Fogazzaro 120/122
13. Da Rin Betta Dario (orologeria / gioielleria), corso Palladio 80
14. Pozzan Giobattista snc (colori), piazza Matteotti 14
15. Sorio Ferramenta snc (ferramenta), piazza Matteotti 15
16. Orologeria Pavan snc (orologeria), contrà Manin 12
17. Dal Ponte Pietro e figli snc (orologeria / oreficeria), piazza dei Signori 54
18. Roviato Santo "Cappelleria Palladio" (cappelleria), piazzetta Palladio 13
19. Al Pestello sas (esercizio pubblico), contrà S. Stefano 3/5
20. Trattoria "Ponte delle Bele" (esercizio pubblico), ponte delle Bele 5
21. Osteria al campanile (esercizio pubblico), via Fontana 2
22. Il Cursore (esercizio pubblico), contrà Pozzetto 10
23. Studio Fotografico Vajenti (artigiano), corso Palladio 76
24. Stamperia d'arte Busato (artigiano), contrà Porta S. Lucia 38
25. Pasticceria Venezia (pubblico esercizio), contrà Pescaria 4
26. Murat Gaetano (artigiano), contrà Motton S. Lorenzo 25
27. Andrea Levis (commercio), corso Fogazzaro 13
28. Dal Toso Igino Alessandro (artigiano), via Zambeccari 29
29. Colombara Angelo sas (commercio), corso SS. Felice e Fortunato 34
30. Farmacia al Redentor (commercio), piazza delle Erbe 21
31. Barbapapa' (artigiano barbiere), contrà Paolo Liroy 6
32. Rinaldi Dario (commercio), contrà Carpagnon 9
33. Jacolino Giuseppe (commercio), contrà SS. Apostoli 1
34. Ciscato Giovanni (artigiano/commerciante), contrà XX Settembre 50



35. Ischia Italo (orologeria / gioielleria), corso Palladio 200
36. Osteria Porton del Luzo (esercizio pubblico), piazzola San Giuseppe 10
37. Arte Sofia di Sofia Lino Giovanni – laboratorio di restauro d'arte, contra' Porta Padova
38. L.A.S.P.A. di Mazzari Diego artigiano tappezziere contra' Porta Santa Lucia 62
39. Plissettatura Palladio - piazza delle Erbe, 25
40. Lorenzo Bazzo - gioielli d'autore dal 1971 - corso Palladio 179
41. Dalla Valle (materiale elettrico) contra' San Gaetano Thiene 10
42. Bar Smeraldo (pubblico esercizio dal 1900) viale Venezia, 9
43. Pasticceria Aliani di Aliani Michela (pubblico esercizio e pasticceria) corso Fogazzaro 163
44. Panificio "Fantasie di Pane" (panificio e negozio esercizio di vicinato) contra' Pusterla
45. Bernadotto Renato&Meneghetti Lorenzo snc (bottega artigiana di restauro mobili) contra' Paolo Lioy 13

Elenco delle Attività Storiche riconosciute dal 2002 al 2022

1. Treu snc (produzione e vendita timbri), corso Fogazzaro 138
2. Cegalin Vittorino (vendita bevande), contra' Busato 28
3. Bar Osteria Dal Conte, contra' Pusterla 8
4. Donadelli Gianmaria (farmacia), borgo Scroffa 1
5. Meneghetti Giampaolo (abbigliamento), corso Fogazzaro 114
6. Ottica Ravelli (ottica), Levà degli Angeli 13
7. Brustolon Ivano (gelateria), contra' Ponte Pusterla 23
8. Ferrauto Aldo (boutique Camilla), piazza Castello 31
9. Galla 1880 Srl (cartoleria-libreria), corso Palladio 11
10. Manifatture Lombarde (tessili per arredamento), piazza Matteotti 33
11. Piccolo Dionisio (ottica), corso SS. Felice e Fortunato 189
12. AVIT srl (agenzia di viaggi), viale Roma 17
13. Magnabosco Idraulica (termoidraulica, elettricità e arredo bagno), Levà degli Angeli 2
14. Ottica Centrale (ottica e fotografia), corso Palladio 86
15. Farmacia Centrale Valeri, corso Palladio 136
16. Re Mida s.a.s. di Anna Jannò & C. Gioielleria ed Orologeria corso Palladio 70
17. Menegazzo s.a.s. (negozio vendita lampadari ed articoli arredo casa), corso Palladio 173
18. Farmacia al Casino s.n.c. di A. Cattaneo & Figli (farmacia), corso Palladio 63
19. De Bernardini Giuseppe e figli Negozio di Giocattoli dal 1921
20. Franzina Rino (artigiano calzolaio) via Ponte San Paolo n.10
21. De Tomasi Antonio (vendita frutta e verdura) via Pigafetta, 6
22. Franceschetto Luciana (negozio di calzature) Corso Fogazzaro 166
23. Pasticceria Bolzani (pasticceria confetteria) via XX Settembre, 6
24. Bottega della Salute di Massaro Roberta (erboristeria) Levà degli Angeli, 12
25. Dal Ponte Cav. Giuseppe srl (gastronomia) Contra' San Silvestro, 31
26. Tabaccheria rivendita n.18 di Dal Santo Silvia - Corso Palladio, 142
27. Vettori Daniela (gioielleria) via Paolo Lioy 13
28. Salone Milano (barbiere - parrucchiere uomo-donna) viale Milano 33
29. Targotecnica Vicentina (targhe timbri incisioni) viale Milano 25
30. Ralgi di Ranzato Paolo (negozio vendita abbigliamento uomo donna) piazzetta SS. Apostoli 7
31. Pizzeria X Giugno (pubblico esercizio e pizzeria) viale 10 giugno 25
32. Nico & CO di Roberto Costalunga (acconciatore ed estetista) contra' Pusterla 20 - dal 1971

CAPO II - DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA E AMBIENTALE

Art. 74 Percorsi e spazi di relazione

1. Le strade, le piazze, gli spazi pubblici e di uso pubblico, insieme alle fronti edilizie prospettanti, concorrono a determinare l'identità della Città Storica.
2. Tutti gli interventi, comprese le manutenzioni, devono essere orientati al riordino unitario dell'immagine urbana e alla riqualificazione fisica e funzionale degli spazi aperti al pubblico, garantendo la conservazione e il miglioramento dei caratteri morfologici e ambientali e il recupero dei manufatti, degli elementi e dei segni che documentano la memoria storica del centro urbano. Pertanto, gli interventi



sugli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico, vanno rapportati e coordinati con gli interventi sulle fronti edilizie che ne determinano il contorno.

3. Realizzazione coordinata delle opere: la pavimentazione delle strade, delle piazze e dei percorsi, l'illuminazione pubblica, gli elementi di arredo urbano, la segnaletica di pubblico interesse, il verde, le vetrine, le insegne, la pubblicità, i passi carrabili. Il progetto deve anche considerare i rapporti visuali e funzionali che si possono instaurare tra le diverse componenti, anche architettoniche, dell'immagine urbana.
4. La progettazione di interventi di riqualificazione di strade e zone pedonali, di dimensioni rilevanti o modeste, riveste importanza strategica per la qualità degli spazi pedonali se prevede di realizzare l'obiettivo della continuità e dell'abbattimento delle barriere architettoniche nello spazio pubblico, attraverso la progettazione di interventi diffusi e da programmare in relazione alle risorse disponibili; la programmazione degli interventi di "bonifica", consentirà di eliminare progressivamente gli oggetti incongrui, armonizzando tutti gli elementi di arredo in relazione alle esigenze di tutela e valorizzazione e d'uso individuate.

Strade

5. Le strade della città storica devono essere riconoscibili per la cura, la scelta dei materiali, la gestione attenta dei diversi tipi di mobilità; la progettazione, partendo da questa base comune, dovrà poi riuscire a declinare le scelte per esaltare di volta in volta ogni singola attitudine e storia, valutando attentamente la quinta edificata con cui i materiali devono dialogare.
6. Tutti gli interventi anche manutentivi relativi all'assetto delle pavimentazioni di strade e piazze devono essere progettati e approvati salvaguardando le caratteristiche estetiche ed ambientali dei luoghi interessati, attraverso scelte appropriate e corrette modalità d'esecuzione. La scelta delle pavimentazioni da utilizzare, realizzate con diversi materiali, deve essere compiuta alla luce degli assetti storici, ambientali e alle caratteristiche funzionali ad ogni strada.

Piazze, spazi e percorsi pedonali

7. Da valorizzare, riordinare ed ampliare con l'eliminazione delle barriere architettoniche, con il recupero degli elementi originali o di interesse storico, e con l'impiego di materiali coerenti con i caratteri dei luoghi, adatti al calpestio, non sdruciolevoli, di facile manutenzione e sostituzione, in grado di favorire i percorsi pedonali, la sosta, gli incontri e gli scambi tra le persone, e tali da distinguere ed evidenziare le diverse funzioni delle aree riservate alla circolazione/sosta dei veicoli ed ai pedoni.

Portici

8. Il portico e tutti i suoi elementi: pilastri o colonne con relativi capitelli estesi, soffitto, muro di sottoportico e pavimento, vanno intesi come parte integrante la facciata pertanto gli interventi debbono ricondursi ai criteri di conservazione, ripristino e restauro con l'uso dei materiali tradizionali, indicati per le facciate.
9. Impianti. Nei casi in cui si proceda ad un intervento complessivo sull'edificio o sulla facciata porticata devono essere eliminati gli elementi di impiantistica inutili o desueti, organizzando i nuovi impianti in modo organico, riducendo al minimo l'impatto visivo di ogni singola componente.
10. Sotto ai portici deve essere garantita una buona visibilità nelle ore notturne, senza zone d'ombra, con adeguati impianti di illuminazione.

Art. 75 Elementi e manufatti caratterizzanti

Muri di cinta di immobili storici, di interesse documentario e valore prospettico

1. Questa categoria comprende i tratti murari di datazione storica afferenti ad edifici storici, i muri che pur non essendo coevi agli edifici insistono sull'originario impianto dei muri di cinta di broli e giardini, muri che per uso dei materiali tecnologia dei materiali o particolare coerenza con il contesto risultano essere di interesse documentario e prospettico; tali elementi vanno mantenuti, sono consentiti gli interventi di ripristino conservativo, per ragioni statiche o di dimostrata necessità sono consentiti interventi strutturali, purché realizzati con materiali e tecnologie coerenti.

Recinzioni incoerenti

2. Questa categoria comprende tutte le sistemazioni di confine, bordi stradali, recinzioni che presentano pesanti incoerenze, quali muri in c.a. a vista di elevato sviluppo verticale e forte impatto visivo,



recinzioni metalliche su plinti in cls su fronti stradali di pregio, in generale tutti gli elementi che per uso dei materiali, ubicazione, sviluppo lineare, tipologia risultano in contrasto con il contesto.

3. In sede di intervento dovranno essere previste la sostituzione degli elementi in contrasto con soluzioni e materiali tradizionali, sono possibili interventi di mascheramento con idonee piantumazioni di specie rampicanti o ricadenti, per gli elementi che insistono su aree di pregio è preferibile l'intervento con materiali lapidei o che riprendano i caratteri tipici dei luoghi.
4. In sede di progettazione potranno essere rilevati gli eventuali ulteriori elementi incoerenti ed elementi di non elevato contrasto su cui è possibile intervenire con operazioni di mascheramento o mitigazione dell'impatto con piante rampicanti o ricadenti.
5. Le recinzioni dovranno avere altezze definite sulla base della progettazione coordinata ai fini della valorizzazione e completamento degli spazi pubblici e per non compromettere la percezione dello spazio fisico aperto del bene tutelato; gli elementi di recinzione potranno essere interrotti o mascherati da piantumazioni arboree o arbustive.

Elementi e oggetti di arredo e servizio urbano

6. Da installare nello spazio pubblico vanno attentamente selezionati con la finalità di mantenere nel tempo coerenza e uniformità dei materiali, dei colori e dei modelli dei vari oggetti.
7. Qualsiasi scelta progettuale deve essere concepita nel rispetto del contesto architettonico: si deve quindi controllare il posizionamento dell'elemento in rapporto alla quinta urbana, in modo da migliorarne la percezione senza apportare degrado visivo e non ostacolarne la manutenzione.
8. Per garantire una percezione di ordine e pulizia è necessario predisporre una manutenzione continua agli oggetti di arredo, eliminando gli elementi di degrado e ripristinando l'integrità dei materiali e delle finiture dove rotti e rovinati.
9. Gli oggetti da considerare sono:
 - a. Impiantistica: illuminazione, volumi tecnici;
 - b. igiene: cestini gettacarte, isole ecologiche interraste, box chimico mobile o servizi igienici;
 - c. arredo: sedute, fontanelle, protezioni alberi, fioriere;
 - d. mobilità: segnaletica stradale, parcometri, portabici, dissuasori fissi, dissuasori mobili, transenne, fermate trasporto pubblico, colonnine taxi, colonnine ricarica mezzi elettrici;
 - e. comunicazione: apparecchi telefonici, cassette postali;
 - f. informazione culturale e turistica: mappe di orientamento;
 - g. commercio: dehors, impianti pubblicitari, edicole e chioschi, espositori e distributori, mercati e fiere;
 - h. allestimenti temporanei: gazebo, banchetti promozionali, cantieri.

Art. 76 Sistemi ambientali e rete ecologica

1. Sono evidenziati gli elementi della rete ecologica, di cui all'art. 45 e successivi, definiti nell'Elaborato 4 – Rete Ecologica, presenti nella Città Storica:
 - a. corridoi ecologici principali;
 - b. corridoi ecologici secondari;
 - c. isole ad elevata naturalità e Stepping stones.Ad integrazione di tali elementi sono individuati:
 - a. tratti del sistema delle acque e ripariale da ripristinare e riqualificare;
 - b. aree verdi, pubbliche e private, da riconfigurare nella loro funzione urbana coerentemente con la funzione complementare alla rete ecologica principale.
2. Le aree verdi, di diversa estensione e sistemazione, individuano parchi o giardini, anche storici, e si connotano per la presenza importante di vegetazione e la prevalenza di suoli permeabili. Le presenze arboree e arbustive presenti nelle aree verdi, pubbliche e private, devono essere documentate nel rilievo richiesto per il progetto di intervento edilizio e mantenute.
3. L'abbattimento di alberature, con esclusione degli esemplari di grande rilevanza, può essere consentito in relazione alla realizzazione di opere edili di natura pubblica e privata, a fronte della presentazione di un progetto di complessiva riqualificazione del verde che motivi le scelte progettuali dal punto di vista architettonico, agronomico, della migliore efficienza complessiva del progetto proposto, anche rispetto al microclima urbano.



Art. 77 Parchi e giardini pubblici di interesse storico

1. Nei parchi e giardini pubblici di interesse storico, che per impianto, composizione vegetale e presenza di manufatti architettonici e artistici sono detentori di particolare valore per la città, gli interventi, supportati da adeguata conoscenza storica e botanica dei luoghi, devono porre attenzione nel riuso dei singoli manufatti e promuovere la salvaguardia degli elementi di pregio dell'impianto originario.

Art. 78 Ambiti per il miglioramento della qualità urbana e ambientale

1. Negli ambiti per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana il Comune, anche attraverso forme di partenariato pubblico-privato, promuove iniziative e coordina gli interventi per il miglioramento della qualità urbana e territoriale, per la riqualificazione della scena urbana, degli spazi aperti e del contesto percettivo.
2. Per qualificare la relazione tra gli spazi privati e quelli pubblici e d'uso pubblico, nello spazio edificato gli elementi di interfaccia (portici, recinzioni, cancelli, passi carrabili, tettoie, pensiline, tende, tendoni, insegne, mostre commemorative, lapidi e cartigli) prospicienti lo spazio pubblico devono avere forme, materiali e colori adatti al contesto e tali da restituire un'immagine complessiva di ordine e cura. Negli interventi che riguardano gli elementi di interfaccia esistenti è cura dei proprietari degli edifici assicurare condizioni di decoro e di igiene con la periodica manutenzione e pulizia di tutti gli elementi di interfaccia.
3. Nella progettazione, realizzazione e manutenzione dello spazio edificato ai fini del decoro urbano sono da considerare in particolare:
 - a. le interfacce tra edifici e spazi pubblici, ossia gli elementi spaziali che modulano il rapporto edificio/lotto/spazio pubblico, le aree scoperte di loro pertinenza e lo spazio aperto pubblico e d'uso pubblico, collaborando alla costruzione dell'immagine urbana;
 - b. gli edifici e le loro componenti.
4. Il PI individua i seguenti ambiti per il miglioramento della qualità urbana e ambientale:
 - a. Parco delle Mura
 - b. Sistema delle Mura Storiche
 - c. Ambiti di progetto di coordinamento degli spazi di relazione e delle funzioni (Q)
 - Q1 Forum Vicetia
 - Q2 Ambito Duomo
 - Q3 Porta Est
 - Q4 Porta Ovest
 - d. Unità di progetto (QU)
 - QU1 Piazza dei Signori – Piazzetta Palladio
 - QU2 Piazza delle Biade
 - QU3 Piazza delle Erbe
 - QU4 Piazza del Duomo
 - QU5 Piazza Matteotti
 - QU6 Piazza Castello
 - QU7 Piazza S.Lorenzo
 - e. Spazi aperti (QS)
 - QS1 Piazza S.Pietro
 - QS2 Piazza S.Biagio
 - QS3 Spazio Carmini
 - QS4 Piazza Marconi
 - QS5 Piazza De Gasperi
 - QS6 Viale Eretenio
 - QS7 Porta Pusterla
 - f. Assi urbani centrali (QL)
 - QL1 Corso Palladio
 - QL2 Corso Fogazzaro
 - QL3 Corridoio Pusterla
 - QL4 Pescherie Vecchie
 - QL5 Corso SS.Felice e Fortunato
 - QL6 Santa Caterina
 - QL7 Corso Padova



Art. 79 Ambiti di progetto di coordinamento degli spazi di relazione e delle funzioni (Q)

Q1 - Forum Vicetia

Ambito ad elevata centralità. Punto di riferimento nonché simbolo della città. L'ambito si compone di un sistema di Piazze e Piazzette attorno la Basilica Palladiana, rendendolo di fatto un monumento a tutto tondo. L'affaccio su queste piazze è composito, creando una diversificazione percettiva nei diversi punti dell'ambito. Le attività commerciali si svolgono sia nel perimetro esterno l'ambito con affaccio diretto sulle piazze sia al pian terreno della Basilica Palladiana; la terrazza della Basilica è aperta al pubblico garantendo una fruizione completa degli spazi dell'ambito.

- a. Valorizzazione percettiva del monumento palladiano Logge della Basilica Palladiana e Loggia del Capitaniato, e miglioramento della fruizione del monumento;
- b. coordinazione tra percorsi circolari e trasversali, tale da esaltare l'appropriazione degli spazi attorno e dentro la Basilica;
- c. miglioramento accessibilità dei percorsi coperti di attraversamento del monumento Basilica;
- d. eliminazione degli elementi incongrui o miglioramento degli affacci sulle piazze;
- e. valorizzazione delle attività "storiche";
- f. coordinazione con il PUMS per miglioramento accessibilità TPL con ripristino di fermate del Centro Bus, eliminazione o regolarizzazione della sosta, adeguamento standards barriere architettoniche.

Q2 - Ambito Duomo

Ambito legato alla spiritualità nel quale hanno sede la Cattedrale e la Curia Vescovile. L'ambito è caratterizzato dalla presenza della Cattedrale, che comprende due componenti del Sito Patrimonio Mondiale, Cupola e Portale Nord.

Esaltazione percettiva architettonica della Cattedrale.

Q3 - Porta Est

Si configura come la porta di accesso ad est della città medioevale. Si caratterizza per la presenza di due monumenti palladiani: il Teatro Olimpico e Palazzo Chiericati. Lo spazio aperto principale è piazza Matteotti, costituita da una diversificazione di funzioni. Una presenza storica importante è il castello "padovano".

- a. Valorizzazione degli elementi che costituiscono la porta di accesso a Corso Palladio;
- b. elevare il senso di centralità;
- c. eliminazione delle funzioni incongrue o in contrasto sfruttando gli elementi dismessi;
- d. riorganizzazione degli spazi esaltando la qualità percettiva degli elementi di valore;
- e. riorganizzazione della sosta e della viabilità in coordinazione con il PUMS.

Q4 - Porta Ovest

Si configura come la porta di accesso ad ovest della città medioevale. Si caratterizza per la presenza di tre monumenti palladiani: Palazzo Capra, Palazzo Thiene Bonin Longare e Palazzo Porto Breganze. Lo spazio aperto principale è piazza Castello, che costituisce il nodo TPL principale interno alla città medioevale.

- a. Valorizzazione degli elementi che costituiscono la porta di accesso a Corso Palladio;
- b. riorganizzazione degli spazi esaltando la qualità percettiva degli elementi di valore;
- c. rafforzamento delle connessioni con gli spazi verdi pubblici e privati;
- d. riorganizzazione della sosta e della viabilità in coordinazione con il PUMS.

Art. 80 Unità di progetto (QU)

QU1. Piazza dei Signori – Piazzetta Palladio

È la piazza centrale di Vicenza; il "centro" per definizione, posta in prossimità dell'antico foro romano di Vicetia.

Si estende a sud di Corso Palladio in posizione rientrata rispetto l'asse decumano. È attorniata da una serie di edifici di pregio che chiudono i tre lati della piazza, mentre il lato N-E è delimitato da due colonne di origine veneziana sulle quali sommità sono presenti due statue: il Leone marciano e il Redentore. I monumenti palladiani presenti sono due: la Loggia del Capitaniato e Logge della Basilica Palladiana. La piazza è parte di un sistema di piazze assieme a Piazza delle Biade, Piazza delle Erbe e Piazzetta Palladio, che nel complesso creano un unicum che circonda la Basilica Palladiana.



QU2. Piazza delle Biade

Piazza “di servizio” per gli uffici comunali e di attraversamento. Su questo spazio si affacciano gli uffici comunali, edifici di contesto e un edificio religioso. La morfologia della piazza è composta da un piano fronteggiante il palazzo comunale e un piano inclinato di passaggio. Si compone di una serie di elementi incongrui o di ostacolo alla fruizione completa della piazza.

- a. Coordinazione percettiva con elementi che circondano la piazza;
- b. Riorganizzazione della sosta e dell’attraversamento in coordinazione con il PUMS.

QU3. Piazza delle Erbe

Piazza di ridotte dimensioni con la presenza di elementi storici quali la Basilica Palladiana componente del Sito UNESCO e la torre medioevale del Tormento. La Basilica Palladiana rappresenta una presenza molto forte ed impatto con una percezione di “fuori scala” rispetto al contesto. La torre medioevale “del Tormento” costituisce un landmark a elevata monumentalità.

La piazza è fruita dalle attività di ristorazione e bar, oltre che in parte di passaggio automobilistico.

Poco più in là della piazza è presente uno spazio aperto senza una precisa funzione. È costituito dalla parte retrostante dei palazzi comunali ed è caratterizzata da un passaggio coperto verso Piazza dei Signori.

- Miglioramento della fruibilità e potenziamento dei passaggi coperti sotto la Basilica;
- esaltazione percettiva della torre del Tormento valorizzandone anche l’accesso e l’attraversamento sottostante;
- pulizia degli elementi architettonici incongrui;
- miglioramento della fruibilità dello spazio di attraversamento tra Piazza delle Erbe e Piazza delle Biade.

QU4. Piazza del Duomo

È il fulcro religioso della città; hanno qui sede la Cattedrale di Vicenza, comprendente due elementi del Sito UNESCO: la Cupola e il Portale Nord, e i Palazzi della Curia vescovile. Lo spazio è di forma regolare, al quale si aggiunge un piccolo spazio di forma rettangolare prospiciente la facciata del Duomo. Al centro troviamo un’area verde di forma circolare sormontata dalla statua dedicata a Vittorio Emanuele II. Sono presenti inoltre il Museo Diocesano e il Criptoportico Romano come punti di richiamo culturali. Ponendosi di fronte alla statua di Vittorio Emanuele e volgendo lo sguardo verso lo spigolo sud occidentale è possibile notare il Santuario della Madonna di Monte Berico tra i palazzi che contornano la piazza: un ulteriore richiamo alla religiosità del luogo.

QU5. Piazza Matteotti

Si trova sul punto estremo orientale di Corso Palladio, in corrispondenza dell’incrocio tra il Corso stesso e Levà degli Angeli. È uno spazio di circa 10.000 mq a forma irregolare allungata in direzione Nord-Sud. Attualmente lo spazio spartisce differenti funzioni: parcheggio, luogo di transito veicoli, spazi pedonali e spazi a verde. È contornata da due cortine edilizie prevalenti poste sul lato orientale ed occidentale più una serie di edifici dislocati sui rimanenti lati ma senza una relazione diretta con la piazza. Sono presenti due monumenti palladiani Teatro Olimpico, Palazzo Chiericati che aumentano il pregio del costruito. La percezione che prevale è la dispersione: uno spazio non ben definito, un luogo di attraversamento.

- a. Elevare il senso di centralità e di “porta di accesso” al Corso Palladio;
- b. riorganizzazione degli spazi della sosta e della viabilità in coordinazione con le strategie del PUMS;
- c. eliminazione degli elementi e delle funzioni incongrue sfruttando l’occasione di riqualificazione del dismesso.

QU6. Piazza Castello

La piazza è localizzata ad ovest di Corso Palladio, prefigurandosi come una sorta di “area cuscinetto” tra il Corso e la corte interna del Castello Scaligero. Si affacciano sulla piazza tre monumenti palladiani: Palazzo Capra, Palazzo Thiene Bonin Longare, Palazzo Porto Breganze, due dei quali “aprono” le porte a Corso Palladio. Tra i landmark prevalenti emergono la porta delle mura antiche e il torrione, unici superstiti del Castello Scaligero. La cortina edilizia è ravvivata da attività commerciali soprattutto sui lati orientale ed occidentale. La pavimentazione risulta differenziata secondo le funzioni degli spazi (area di transito e marciapiedi).

QU7. Piazza S.Lorenzo

Si presenta come un’espansione esterna di Corso Fogazzaro, in direzione perpendicolare a quest’ultimo. La piazza risulta funzionale al sagrato di Chiesa San Lorenzo e Palazzo Repeta sul lato opposto. Il perimetro è



definito dalle facciate del palazzo e della chiesa e dalla cortina di edifici posti sul lato orientale dello spazio, mentre risulta indefinito il lato occidentale: chiuso in parte dalla presenza della Statua a Giacomo Zanella. Oltre il monumento vi sono delle presenze edilizie non in stretta relazione con la piazza. La posizione perpendicolare a Corso Fogazzaro rende lo spazio come una sorta di "appendice" del Corso stesso.

Art. 81 Spazi aperti (QS)

QS1. Piazza S.Pietro

Spazio aperto secondario con principale funzione a parcheggio e di transito, costituito da elementi di pregio storico-architettonico e religioso. Non sono presenti attività di rilievo che alimentano la fruizione della piazza.

- a. Rafforzamento della centralità attraverso il recupero di attività dismesse e l'apertura di nuovi spazi che alimentino la fruizione della piazza;
- b. recupero delle facciate;
- c. adeguamento dell'area di sosta con elementi di arredo urbano di qualità anche attraverso l'uso di diversa pavimentazione.

QS2. Piazza S.Biagio

Spazio aperto di attraversamento in diretto affaccio con il fiume. Lo spazio è in prossimità di un'area ad elevata trasformabilità. Sono presenti attività di ristorazione e bar stagionale, oltre a spazi verdi di quartiere.

- a. Sfruttare l'occasione della riconversione dell'area S.Biagio per riqualificare l'area;
- b. aumentare il rapporto con lo spazio acquedotto.

QS3. Spazio Carmini

Spazio aperto secondario in prossimità della Chiesa di Santa Croce in San Giacomo Maggiore detta ai Carmini. Sono presenti alcune attività commerciali e spazi per la sosta temporanea.

- a. Riorganizzazione della sosta e dei percorsi di mobilità lenta;
- b. favorire l'insediamento di attività che alimentino lo spazio.

QS4. Piazza Marconi

Spazio aperto di concentrazione di più strade. Il traffico è già in parte rallentato dallo spazio centrale che ha una funzione di cuscinetto per le attività scolastiche

- a. Pulizia degli elementi incongrui;
- b. aumento del senso di centralità rispetto ad un'organizzazione del tessuto urbano.

QS5. Piazza De Gasperi

Secondo nodo di interscambio TPL e porta di accesso alla città medioevale, parte finale di Viale Roma (viale della stazione). Presenza di attività commerciali di medie dimensioni. Accesso a Giardini Salvi dove è presente il monumento palladiano: Loggia Valmarana. Lo spazio si configura come area cuscinetto tra città contemporanea e città antica, tra mobilità pesante e mobilità lenta, tra verde e costruito.

- a. Riorganizzazione viabilità e sosta compatibilmente con strategie del PUMS;
- b. rafforzare le connessioni tra differenti tipologie edilizie, urbanistiche e funzionali.

QS6. Viale Eretenio

Spazio di passaggio e di sosta della mobilità privata. Il parcheggio prende spazio sul lotto di un teatro ora distrutto. Parcheggio di accesso a sud in pieno centro. Presenza di un monumento palladiano: Palazzo Civena oggi adibito a ospedale/casa di riposo. Presenza di spazi verdi lungo il fiume. Presenza di un'attività commerciale che utilizza lo spazio antistante su zona ZTL/area pedonale. Presenza di spazi per la raccolta rifiuti in posizione poco consona.

- a. Riappropriazione del rapporto con l'acqua;
- b. pulizia degli elementi di degrado (raccolta rifiuti, elementi di ostacolo alla fruizione dello spazio ecc);
- c. valorizzazione percettiva dell'elemento palladiano;
- d. recupero del fronte rimanente del vecchio teatro;
- e. riorganizzazione della sosta su struttura mitigata con il contesto.

QS7. Porta Pusterla

Incrocio tra più vie una delle quali, parte della circolare "medioevale" e l'altra, come via di accesso al centro storico. Lo spazio è caratterizzato dalla presenza di alcune attività commerciali, di cui un ristorante che



utilizza lo spazio antistante. Lo spazio è molto ristretto con alcune problematiche viabilistiche. Via di passaggio del Centro-bus.

- a. Miglioramento e fruizione degli spazi antistanti alle attività commerciali;
- b. riorganizzazione della viabilità e degli spazi di sosta in funzione delle attività commerciali (in particolare logistica);
- c. pavimentazione adeguata alle ZTL/zone pedonali al fine di aumentare la percezione di centralità secondaria.

Art. 82 Assi urbani centrali (QL)

QL1. Corso Palladio

Corso principale della città ad alto valore storico-architettonico e con la presenza di cinque monumenti palladiani: Palazzo Capra, Palazzo Thiene Bonin Longare, palazzo Pojana, Casa Cogollo e Palazzo Chiericati. Sul corso si concentrano attività commerciali, di ristorazione e bar, servizi bancari e assicurativi nonché hotel e associazioni.

- a. Mantenimento prevalente delle funzioni con un rapporto diretto con lo spazio pubblico;
- b. aumento delle connessioni trasversali verso piazze e altri corsi.

QL2. Corso Fogazzaro

Secondo corso per importanza della città storica, con caratteristiche simili a Corso Palladio. L'elemento introduttivo dall'esterno è Porta Santa Croce mentre al lato opposto troviamo due elementi palladiani: Cupola e Portale Nord della Cattedrale. Lungo il corso sono presenti il monumento palladiano di Palazzo Valmarana, spazi aperti e piazze come Piazza S. Lorenzo e Spazio Carmini i quali rappresentano dei punti di sosta lungo tutto il percorso. È presente inoltre un'alternanza tra spazi pedonali scoperti e coperti (portici).

- a. Mantenimento e rafforzamento delle funzioni direttamente relazionate con lo spazio pubblico;
- b. valorizzazione degli elementi di pregio architettonico e passaggi pedonali secondari e perpendicolari rispetto il corso.

QL3. Corridoio Pusterla

Corso secondario di connessione tra il centro e la prima cintura. Il corso è caratterizzato da una forte eterogeneità edilizio-architettonica ed urbanistica. A differenza del "parallelo" corso Fogazzaro, non sono presenti attività commerciali se non in alcuni punti in prossimità di incroci o spazi più ampi. Sono presenti cinque edifici palladiani: Palazzo Schio, Palazzo Porto Festa, Palazzo Thiene, Palazzo Barbaran Da Porto, Loggia del Capitaniato. Inoltre è di più recente urbanizzazione. A conclusione del corso nei pressi di Porta Pusterla sono presenti edifici di più recente realizzazione con stilemi e tipologie edilizie contemporanee oltre alla presenza dell'ospedale civile.

- a. Valorizzazione dell'eterogeneità edilizio-urbanistica come caratteristica principale del corso ed elemento di qualità urbana (più "città");
- b. rafforzamento degli elementi in rapporto diretto con lo spazio acqueo.

QL4. Pescherie Vecchie

Vie centrali in prosecuzione con le piazze (Erbe-Signori-Biade) e i Corsi Palladio e Fogazzaro. È presente infatti una forte concentrazione di attività commerciali e si caratterizza da elementi architettonici di pregio ed elevata qualità urbanistica (portici).

- a. Mantenimento dei canoni della "città commerciale" e degli spazi del commercio (mercato);
- b. valorizzazione del rapporto con le piazze e dei corsi come appendice di questi.

QL5. Corso SS. Felice e Fortunato

Corso di più recente edificazione rispetto agli altri, caratterizzato da una forte presenza di attività commerciali. È una via importante e di connessione con l'esterno della città e si caratterizza quindi per un maggior volume di traffico rispetto alla città storica grazie anche alla prossimità con la stazione dei treni e dei bus. Per questo motivo le attività commerciali necessitano di parcheggi che ne aumentano l'accessibilità, rispetto alla città storica dove è prevalente l'uso della mobilità dolce o dove sono presenti percorsi pedonali di pregio.

- a. Rafforzamento dei percorsi pedonali coperti e scoperti;
- b. aumento dello spazio antistante le attività commerciali;
- c. riorganizzazione della viabilità in coordinazione con il PUMS, tale da favorire le attività commerciali e



- la vivibilità dello spazio;
- d. rafforzamento dei sistemi di interscambio e organizzazione della sosta a servizio delle attività commerciali e della residenza.

QL6. Santa Caterina

Corso sud orientale della città, in connessione con la riviera Berica. Sono presenti percorsi pedonali in alcuni tratti coperti. Anche in questo caso come per Corridoio Pusterla, vi è un mutamento dei caratteri urbani via via che ci si allontana dalle piazze. In un primo tratto infatti sono presenti attività commerciali e servizi di ristorazione/bar in “appendice” rispetto le piazze; procedendo invece verso l'esterno aumenta la funzione residenziale e i fronti vengono utilizzati prevalentemente per la sosta coperta delle auto a servizio della residenza.

- a. Rafforzamento degli spazi di sosta privata a servizio della residenza soprattutto nella parte centrale ed esterna del corso;
- b. mantenimento delle funzioni commerciali per la parte più prossima alle piazze;
- c. valorizzazione del rapporto con l'acqua e rafforzamento dei corridoi di connessione pedonale/ciclabile con la riviera berica.

QL7. Corso Padova

Corso speculare a Corso SS. Felice Fortunato con le medesime caratteristiche e funzioni. È la via di connessione con Padova.

- a. Rafforzamento dei percorsi pedonali coperti e scoperti;
- b. aumento dello spazio antistante le attività commerciali;
- c. riorganizzazione della viabilità in coordinazione con il PUMS, tale da favorire le attività commerciali e la vivibilità dello spazio;
- d. rafforzamento dei sistemi di interscambio e organizzazione della sosta a servizio delle attività commerciali e della residenza.

Art. 83 Criteri comuni per l'uso dei colori

Aspetti generali e obiettivi

1. I colori della scena urbana costituiscono il primo elemento di identificazione e riconoscibilità dell'immagine della città. Ogni intervento di manutenzione sulle superfici tinteggiate di tutti gli edifici che nel loro insieme costituiscono la città storica deve essere teso a garantire la continuità dell'immagine della città o volto a ricostituire l'integrità, quando intaccata da alterazioni.
2. I tecnici progettisti degli interventi di riuso e rigenerazione urbana, assieme agli applicatori di intonaci e tinte sono i protagonisti e i responsabili delle decisioni che riguardano il colore; fornire ad essi una base di riferimento, con studi e analisi confrontabili e con campioni di colori base definiti su provini o saggi reali di laboratorio è l'obiettivo di questa norma.

Interventi su edifici di interesse

3. Salve diverse specifiche indicazioni della Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici, devono essere svolte indagini sul colore ancora presente sulle facciate, e obbligatoriamente negli edifici di Categorie A1 e A2, saggi stratigrafici, analisi spettrofotometriche sulle tinte, che saranno documentate nella relazione di progetto. L'obiettivo dei saggi è accertare quale sia il colore originario o comunque quello cronologicamente più vecchio dell'edificio. L'esito di queste indagini dovrà essere documentato negli elaborati di cui all'art. 67 e determinerà le scelte di progetto sui colori.
4. La manutenzione degli intonaci e delle tinteggiature va estesa a tutte le parti esterne intonacate e tinteggiate dell'edificio. Negli edifici di Categorie A1 e A2 consolidare i distacchi e integrare le lacune utilizzando materiali analoghi e tecniche compatibili, rimuovere supporti e finiture incongrui controllando se nelle parti sottostanti sussistano stratificazioni o tracce utili da ripristinare e da cui trarre informazioni per il nuovo intervento. In presenza di intonaci non compromessi privi di coloriture originarie, applicare a velatura sistemi a base di silicati di potassio, cariche e pigmenti minerali o, in alternativa, ottenere la velatura con sistemi a base di calce e silicati. Utilizzare materiali nuovi solo se non reagiscono negativamente con il supporto murario alterandone le caratteristiche fisiche, meccaniche e termo igrometriche.
5. Negli edifici con facciate prive di elementi architettonici e decorativi (marcapiani, lesene, decorazioni lapidee, ecc.) è consentita la sola colorazione monocroma tranne per la fascia di intonaco che



costituisce l'attacco a terra e per le cornici delle finestre.

6. La colorazione policroma è in generale consentita per gli edifici che possiedono elementi architettonici di rilievo. In questo caso basamenti, lesene, cornici, fasce, ed altri elementi decorativi possono differenziarsi nella tonalità del colore dall'intonaco.
7. È vietato tinteggiare i mattoni a vista, le pietre naturali e artificiali costituenti le decorazioni di facciata
8. Criteri d' intervento: le emergenze architettoniche sono di riferimento per l'impostazione cromatica dei fronti contigui e del contesto.
9. Edifici d'angolo: va messa in risalto la soluzione architettonica d'angolo e, nel trattare i fronti prospicienti le strade, va privilegiato con le scelte cromatiche il fronte edilizio della via di maggiore interesse storico.
10. Edifici che costituiscono un punto focale: va rafforzata l'immagine nella percezione della scena urbana attraverso trattamenti e tonalità di colore che si distinguano da quelli dei fronti edilizi contigui.
11. Edificio di contesto: le scelte cromatiche dovranno essere coerenti con il ruolo complementare nella percezione dell'edificio di contesto.

Interventi su edifici non di particolare interesse

12. Nel caso di interventi su edifici di Categorie B1 e B2, la definizione di colori, coerenti con l'architettura e adatti al contesto, deve avvenire sulla base di scelte ragionate con il supporto di esemplificazioni e riferimenti, che possono essere desunti dall'osservazione del contesto nel quale si interviene, da campioni di tinte testate o campioni eseguiti su supporto di intonaco, nelle diverse composizioni che si ritrovano sulle facciate esistenti.
13. Dovranno essere trattati con tonalità di colore che evitino di far emergere l'edificio rispetto agli edifici di interesse e che attenuino i contrasti con il contesto urbano storico.

Serramenti esterni degli edifici

14. I serramenti esterni oscuranti le finestre, i portoni d'ingresso e le serrande di chiusura degli altri varchi in facciata devono essere coordinati uniformemente per ogni edificio.
15. I serramenti vetrati delle finestre di ogni edificio, devono avere disegno e colore unitari, salvo costituiscano singolarità architettonica originariamente concepita.
16. Le serrande dei magazzini, delle autorimesse, dei varchi e delle vetrine degli esercizi commerciali, posti al piano terreno, possono essere anche di colore e materiale diverso da quello dei serramenti dei piani superiori purché uniforme e coordinato con quelli delle altre serrande del medesimo edificio.
17. La sostituzione dei serramenti esistenti non è ammessa se diversi per forma o colore da quelli rimanenti.

Manutenzione delle facciate

18. Si dovranno specificare i materiali e le relative lavorazioni di tutti gli elementi presenti, nonché precisare la finitura cromatica delle superfici dei fondi, e di ogni altra finitura a tinteggio, indicando il Codice di una cartella colori di riferimento. Anche per gli interventi manutentivi, conservativi e/o sostitutivi previsti andranno precisati materiali, tecniche e lavorazioni.
19. I criteri ordinatori del progetto, oltre alla primaria salvaguardia delle valenze architettoniche (compositive e materiche) del manufatto, dovranno prevedere trattamenti e finiture congruamente integrate con l'ambiente, rapportandosi con gli edifici che hanno rapporti di vicinanza diretta o indiretta con il manufatto di progetto. La scelta dei materiali di finitura e delle figurazioni formali deve perciò essere compiuta sulla base di un adeguato inserimento degli interventi ricercando il miglior rapporto fra salvaguardia del contesto e contemporaneità. Sono in particolare da evitare tutte le operazioni di falsificazione storica, di soluzioni formali, cromatiche e materiche estemporanee, quando prive di rapporto architettonico con il luogo in cui si interviene.
20. Per i paramenti murari, i campioni-colore sono organizzati attorno alle tinte base che rappresentano le tonalità dei materiali della cultura costruttiva Vicentina: i gialli rosati del laterizio veneto, i diversi toni della Pietra di Vicenza, le ocre delle calcareniti dei Berici, della Pietra di Nanto, ai bianchi sedimentari di Montebelluna. Per la codifica della tonalità dovrà sempre essere fatto riferimento ad una cartella colori di prodotti destinati a superfici intonacate a base calce.
21. L'indicazione del codice numerico proprio della scala RAL è utilizzabile solo per i prodotti vernicianti previsti per serramenti lignei in genere - sistemi di oscuramento e chiusura - nonché gli smalti per gli elementi in ferro. I colori da adottare per i serramenti saranno selezionati dalle gamme tradizionali del verde e del marrone. È consentito l'utilizzo di colorazioni differenti qualora preesistenti e in coerenza con i caratteri storico-architettonici originari dell'edificio.



22. Gli impianti tecnologici e/o componenti improprie presenti nel prospetto: impianti per distribuzione servizi a rete (cavi, canaline, scatole di derivazione, ecc.), condizionamento, centraline allarme, fori per aerazione, corpi illuminanti, citofonia, cassette postali e quant'altro, devono essere rilevati e, se non congruamente integrabili nel prospetto, possibilmente rimossi.

Art. 84 Illuminazione

1. Considerare l'illuminazione artificiale degli spazi nella città storica come fattore primario che concorre a definire l'immagine del territorio, per le sue parti urbane e non, destinata non tanto a rispondere al generico bisogno di "vedere", ma soprattutto a sottolineare la specificità delle architetture, delle prospettive, delle quinte edificate, degli elementi naturali. Le soluzioni dovranno utilizzare al meglio le potenzialità espressive della luce per creare un ambiente confortevole nelle ore serali e notturne. La "progettazione della luce" può basarsi sui seguenti criteri:
 - a. Illuminare l'ambiente in modo adeguato alle funzioni e all'uso degli spazi nelle ore di luce artificiale, considerando l'impianto distributivo e i diversi componenti dell'ambiente urbano, i rapporti tra la luce, le forme architettoniche e naturali, i materiali, i colori, ecc.
 - b. Distinguere con linguaggio chiaro e decifrabile la gerarchia dei percorsi, differenziare le sedi veicolari da quelle pedonali e ciclabili, identificare le diramazioni, gli attraversamenti, i luoghi particolari, ecc.
 - c. Considerare gli effetti comunicativi, anche psicologici, della percezione visiva (orientamento, sicurezza, benessere, continuità, ecc.) dovuti a:
 - illuminazione omogenea o per contrasti tra soggetti illuminati e sfondi;
 - illuminazione diretta o riflessa;
 - diversità di colore della luce nelle diverse tonalità.
2. I sistemi di illuminazione devono garantire un uso sicuro e confortevole dei percorsi e degli spazi pubblici per tutti gli utenti. Gli apparecchi non generano abbagliamento, e l'intensità luminosa è calibrata ai contesti. Per l'illuminazione di complessi monumentali, palazzi o monumenti, specificamente studiata e differenziata da quella circostante, si evitano soluzioni caratterizzate da eccessiva intensità e concentrazione luminosa, per non alterare l'armonia del contesto limitrofo. Nella posa degli apparecchi illuminanti e dei supporti si rispettano gli apparati decorativi e gli elementi architettonici di pregio, evitando posizioni che alterano la composizione dei prospetti. Vanno utilizzati oggetti di buon design, mai troppo invasivi. Il posizionamento dei cavi, ordinato e discreto, segue un disegno il più possibile regolare, e sfrutta le possibilità di occultamento offerte dall'architettura, quali cornici, angoli, ecc.
3. Il Comune si dota di un programma di manutenzione e riqualificazione dell'illuminazione pubblica nella città storica, che partendo dalla situazione in essere ne preveda l'evoluzione verso un soddisfacente assetto.
4. Ogni qual volta si proceda alla posa di nuovi impianti o si effettuino manutenzioni dell'esterno degli edifici pubblici vanno rimosse tutte le componenti degli impianti desueti, avendo cura di riparare eventuali lacune di intonaco, ecc., eliminando anche i pali che non sorreggono più corpi illuminanti.

Art. 85 Segnaletica di pubblica utilità ed altri dispositivi per l'informazione

1. Evitare che l'affollamento delle diverse segnaletiche, le sovrapposizioni, la casualità, la qualità della grafica e dei supporti prevarichino l'identità dei luoghi storici.

Art. 86 Installazioni provvisorie pubblicitarie

1. Nella città storica possono essere autorizzate installazioni provvisorie pubblicitarie fissate alle recinzioni o ponteggi di cantieri, entrambi temporanei, la cui rimozione sia da effettuarsi alla conclusione delle opere edilizie.



Art. 87 Toponomastica

1. I toponimi sono una parte importante del patrimonio storico, un ampio capitale culturale che si sta disperdendo e che va tutelato e recuperato.
2. L'Amministrazione, attraverso la Commissione per la Toponomastica Cittadina, verifica la possibilità di ripristino nella Città Storica dei vecchi toponimi significativi.

Art. 88 Previsioni puntuali previgenti confermate

1. Sono confermate e rinnovate le previsioni puntuali individuate nell'Elaborato 10.1 – Città Storica – Disciplina urbanistica ed edilizia. Esse sono regolate da apposita scheda puntuale contenuta nell'Elaborato 5 – Fascicolo Schede Urbanistiche o dal relativo progetto di opera pubblicato approvato.
Nel rispetto di quanto previsto dalle singole schede, sono considerati ammissibili le soluzioni progettuali che otterranno l'autorizzazione della competente Soprintendenza.
2. Per l'area "ex macello comunale" la convenzione regolerà gli obblighi realizzativi posti a carico del soggetto attuatore e le relative garanzie, richiamerà le servitù gravanti da mantenere o istituire nonché le modalità di attuazione e la modulazione della validità del permesso di costruire nel caso di stralci funzionali.
3. Le previsioni di cui agli Accordi di programma ex art. 32 LR 35/2001 sono contenute nei relativi Fascicoli allegati ai seguenti provvedimenti:
 1. ULSS - Delibera Consiglio comunale n. 29571/25 del 24/04/2012.
 2. IPAB - Delibera Consiglio comunale n. 27152/7 del 17/03/2015.



DISCIPLINA TRANSITORIA E CONFERMA DI ATTI AMMINISTRATIVI PRECEDENTI

Art. 89 Disciplina transitoria dei procedimenti in corso e delle varianti in corso d'opera

1. Nel rispetto dei principi di buon andamento, economicità, efficacia e semplificazione dell'azione amministrativa, il PI non si applica:
 - a. alle varianti in corso d'opera dei titoli abilitativi edilizi efficaci alla data di adozione del PI, purché le stesse non prevedano aumento di Su;
 - b. ai progetti di opere pubbliche, per i quali, alla data di adozione del PI, sia intervenuta l'approvazione del progetto;
 - c. agli accordi, ai programmi con rilevanza urbanistica e ai PUA adottati/ratificati dal competente organo comunale in data antecedente all'adozione del PI, anche non conformi allo stesso, purché la loro approvazione da parte del Consiglio Comunale intervenga definitivamente entro la data di efficacia del PI di cui al comma 6 art. 18 della LR 11/2004.

Art. 90 Progetti di opere pubbliche o di pubblica utilità e persistenza di vincoli preordinati all'esproprio

1. Sono considerati compatibili con il PI, i progetti di opere pubbliche o di pubblica utilità già inseriti negli atti di programmazione delle opere pubbliche ed in corso di procedimento, nonché quelli inseriti nel bilancio di previsione, con un livello progettuale idoneo alla precisa definizione dell'intervento.
2. Sono integralmente recepiti nel PI, ancorché non rappresentati in tutto o in parte negli elaborati costituenti il piano, i progetti di opere pubbliche o di pubblica utilità approvati in variante urbanistica da parte di enti o organi statali, regionali o provinciali, nonché le varianti urbanistiche ed i progetti di opere private di pubblico interesse o di pubblica utilità.
3. Oltre ai vincoli preordinati all'esproprio apposti dal PI, sono comunque recepiti e confermati sino alla scadenza di legge, ancorché non rappresentati negli elaborati del PI, i vincoli preordinati all'esproprio apposti in data precedente all'approvazione del PI e riferiti a opere pubbliche o di pubblica utilità con un idoneo livello progettuale previsto dalla normativa vigente in materia.

Art. 91 Aree in cessione al Comune per effetto di precedenti previsioni urbanistiche, convenzioni, accordi o prescrizioni di titoli abilitativi edilizi

1. Per le aree oggetto di atto di cessione a favore del Comune sottoscritto in data precedente all'adozione del PI da soggetti privati e non ancora formalmente acquisite alla proprietà comunale con rogito notarile definitivo, l'esecuzione dell'obbligo di trasferimento gratuito in favore del Comune e le facoltà edificatorie previste dal PI sono da considerarsi nella piena ed esclusiva disponibilità giuridica del Comune che le potrà esercitare per proprie finalità istituzionali e di interesse pubblico o generale.
2. L'obbligo di trasferimento a titolo gratuito delle aree e le facoltà edificatorie a favore del Comune di cui al comma 1. si esplicano anche nel caso il PI abbia riclassificato urbanisticamente le aree oggetto di impegno alla cessione unilaterale da parte del soggetto privato.
3. Gli uffici comunali competenti in materia di patrimonio, entro 12 mesi dall'efficacia del PI, dovranno effettuare apposita ricognizione ed espletare i conseguenti procedimenti.

Art. 92 Disposizioni relative ai piani di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare

1. Sono confermate e recepite dal PI, ancorché non riportate negli elaborati costituenti il Piano, le nuove destinazioni urbanistiche dei beni inseriti nei piani delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare approvate ai sensi dell'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112.



Art. 93 Applicazione delle misure di salvaguardia e parametro di conversione del volume in Su

1. Dalla data dell'adozione del PI e fino all'entrata in vigore, si applicano le misure di salvaguardia di cui al comma 3 dell'art. 12 del DPR 380/2001 e dell'art. 29 della LR 11/2004.
2. Nella fase di salvaguardia del PI e nei casi di transitoria permanenza in vigore della previgente disciplina urbanistica, il rapporto tra volumetria edificabile secondo il PRG/PI previgente e la Su edificabile come definita dal PI è regolato dall'altezza convenzionale di cui all'art. 17 delle NTO. Tale parametro di conversione si applica anche in attuazione di altre norme regionali o statali espresse in valori volumetrici.



APPENDICE



Allegato alle NTO di cui al comma 2. dell'art. 8.

SCHEMA DI CONVENZIONE

PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI NEGLI ACCORDI EX ART. 6 DELLA LR 23/04/2004 N. 11

Tra:

- il Comune di Vicenza, con sede, Via codice fiscale e partita I.V.A. 00516890241, legalmente rappresentato da che nel proseguo del presente atto sarà denominato per brevità "Comune"
- Ditta, con sede in, Via, P.I., legalmente rappresentata da che nel proseguo del presente atto sarà denominata per brevità "Soggetto attuatore"

PREMESSA GENERALE

- Il Comune di Vicenza è dotato di Piano di Assetto del Territorio, approvato in data 26 agosto 2010 dalla Conferenza di Servizi di cui all'art. 15 comma 6 LR 11/04 e divenuto efficace in data 15 dicembre 2010, essendo decorsi i quindici giorni dalla pubblicazione nel BUR n. 88 del 30 novembre 2010 del provvedimento di approvazione e del relativo atto di ratifica della Giunta Regionale (DGRV n. 2558 del 2.11.2010);
- con atto P.G. n. 51501 del 25 luglio 2011 il Consiglio comunale ha preso atto, ai sensi dell'art. 18, comma 1, della L.R. n. 11/2004, del "*Documento del Sindaco*" propedeutico al Piano degli Interventi.
- con deliberazione di Giunta comunale n. 5 del 18/01/2023 sono state approvate le Linee guida per la valutazione economica degli interventi in variante o in deroga agli strumenti urbanistici e per la gestione dei crediti edilizi CE e CER, compresi quelli disciplinati dall'art. 6 della LR 11/2004;
- con tale provvedimento la Giunta ha inoltre stabilito i criteri per la definizione della percentuale perequativa di plusvalenza da applicare alle proposte di accordo.
- con deliberazione n. il Consiglio comunale ha deliberato la verifica dell'interesse pubblico della proposta di Accordo Pubblico-Privato di cui all'articolo 6 della LR 11/2004 pervenuta, ha demandato ai competenti uffici comunali l'espletamento delle attività per il recepimento di detto accordo nel Piano degli Interventi e ha stabilito che gli "accordi e gli atti unilaterali d'obbligo dovranno essere obbligatoriamente integrati con una specifica disposizione che impegni il proponente a sottoscrivere gli impegni assunti entro e non oltre 90 giorni dall'efficacia del Piano degli Interventi; il mancato adempimento di questa disposizione vedrà decadere l'accordo di programma e il Piano degli Interventi assumerà una diversa previsione urbanistica";
- con deliberazione del Consiglio comunale di Vicenza n. del è stata adottata la variante al Piano degli Interventi e contestualmente è stato recepito, tramite apposita scheda predisposta dagli uffici, l'accordo ex art. 6 della LR 11/2004;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. del è stato approvato la variante al Piano degli Interventi del Comune di Vicenza;
- la variante al Piano degli interventi è diventata efficace in data ;
- il Piano degli Interventi così approvato ha confermato l'ambito dell'accordo con soggetti privati ex art. 6 della LR 11/2004, diretto a recepire nella disciplina della pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico;
- detto accordo, recepito mediante singola scheda norma contenuta nel repertorio normativo allegato alle N.T.O., con il provvedimento di approvazione del Piano degli Interventi, costituisce espressione della valutazione dell'Amministrazione in merito alla proposta di accordo pervenuta e valutata dal Consiglio Comunale nella seduta d;
- al fine di salvaguardare l'interesse pubblico sotteso agli accordi ex art. 6 LR 11/2004 così recepiti dall'Amministrazione, mediante singole schede di cui al precedente punto, la Superficie utile o la



- volumetria complessivamente attribuiti e indicati in ogni scheda devono intendersi come valori massimi e le aree a servizi, nonché i benefici pubblici previsti negli accordi valori minimi inderogabili;
- per quanto non espressamente indicato nelle schede valgono le disposizioni delle Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi;
 - il PI ha stabilito i termini entro cui, dalla data di efficacia del Piano degli Interventi, le schede norma di cui ai precedenti punti dovranno essere oggetto di convenzione attuativa. In mancanza, l'accordo ex art. 6 della LR 11/2004 e le previsioni urbanistiche operative di trasformazione dell'immobile oggetto dell'accordo medesimo così come approvate dal Consiglio Comunale con scheda, decadranno e all'ambito saranno applicabili le norme e le previsioni urbanistiche del PI;
 - con la stessa deliberazione è stato approvato lo schema di convenzione per l'attuazione degli interventi previsti negli accordi.
 - in attuazione alla disposizione approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione Consigliare n. e confermata in sede di approvazione del Piano degli Interventi, che prevede che gli accordi e gli atti unilaterali d'obbligo dovranno essere obbligatoriamente integrati con una specifica disposizione che impegni il proponente a sottoscrivere gli impegni assunti entro e non oltre 90 giorni dall'efficacia del Piano degli Interventi in data, il Soggetto attuatore ha presentato la proposta di convenzione per l'attuazione degli interventi dell'accordo denominato e disciplinato nel Piano degli Interventi con la scheda n. secondo lo schema allegato al PI.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE.

Art. 1 – Valore della premessa ed oggetto.

1. La premessa, gli atti e le disposizioni in essa richiamati unitamente al Piano degli Interventi approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. del costituiscono parte integrante ed essenziale della presente convenzione e si devono intendere qui integralmente riportati e conosciuti dalle parti.
2. I firmatari della presente convenzione si impegnano a contribuire, ognuno per quanto di competenza, alla realizzazione degli obiettivi di interesse pubblico indicati dal Piano degli Interventi, secondo gli impegni a ciascuno di essi attribuiti.

Art. 2 – Soggetto attuatore

1. Il Soggetto attuatore è la Ditta e suoi aventi causa a qualsiasi titolo, anche parziale, i quali risponderanno in solido degli obblighi della presente convenzione.

Art. 3 – Garanzia relativa ai titoli di proprietà

1. Il Soggetto attuatore garantisce che i beni sopra descritti sono di sua piena proprietà e disponibilità, liberi da vincoli, oneri, iscrizioni e trascrizioni pregiudiziali e da diritti di godimento e di prelazione a favore di terzi.

Art. 4 – Oggetto della convenzione

1. La presente convenzione regola le modalità attuative ed i contenuti del Piano Urbanistico Attuativo/ Permesso di costruire convenzionato che interessa un'area estesa complessivamente mq di St, e così catastalmente NCT Comune di Vicenza, foglio, mappali.....
2. Gli interventi sono disciplinati dalla scheda n. del PI che prevede i seguenti parametri urbanistici:

Superficie territoriale ambito	 mq
Superficie fondiaria	 mq
Superficie utile massima	 mq
(Volume massimo)	(.....mc)
Destinazioni d'uso:	 mq
- residenziale	 mq
- commerciale	 mq
- direzionale	 mq
- altro	 mq



Altezza massima m

Aree a servizi di progetto: mq

- Verde pubblico mq

- Parcheggi mq

- Viabilità mq

- Altro mq

Aree in cessione eccedenti gli standard destinate a:

-mq

L'intervento è inoltre subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

-

3. Con la presente convenzione si intende, pertanto, in conformità con le previsioni del Piano degli Interventi attuare le funzioni urbanistiche dell'area oggetto di accordo ex art. 6 LR 11/2004 in coerenza con quanto richiesto dal soggetto attuatore ed in osservanza alle esigenze di tutela dell'interesse pubblico del Comune.

Le parti come sopra costituite convengono fin d'ora che il provvedimento di approvazione del PUA o dell'IED convenzionato può modificare il PI senza che sia necessaria l'approvazione di una variante secondo i seguenti criteri e limiti:

(precisare solo l'ipotesi che ricorre)

- a. eventuale adeguamento del perimetro dell'ambito d'intervento previsto dal PI al rilievo topografico delle aree, nel rispetto comunque della capacità insediativa teorica originaria e senza riduzione delle superfici per servizi come stimate nell'elaborato Valutazione economica degli accordi presentato in data con P.G. n. ad integrazione della proposta di accordo, come rappresentato nella planimetria allegata sub
- b. definizione esecutiva di infrastrutture e attrezzature pubbliche, nel rispetto della capacità insediativa teorica originaria e senza riduzione delle superfici per servizi come stimate nell'elaborato Valutazione economica degli accordi di cui sopra, come rappresentato nella planimetria allegata sub

Art. 5 – Oneri ed obblighi del Soggetto Attuatore

1. In attuazione degli impegni assunti nell'accordo ex art. 6 della LR 11/2004 P.G. n. del il Soggetto attuatore si impegna a:
 - a. presentare la proposta di PUA/Permesso di costruire convenzionato entro dall'efficacia del Piano degli Interventi ovvero entro la data prevista nell'accordo.
 - b. cedere gratuitamente, libere da preesistenze e servitù attive e passive, al Comune di Vicenza entro il le aree di seguito individuate:
 - foglio mappali n. di proprietà della Ditta
 - foglio mappali n. di proprietà della Ditta
 -
 per un totale di mq. e come identificate nella tavola entro dall'efficacia del Piano degli Interventi, fatto salva diverso termine concordato con il Comune qualora ricorra la condizione di cui alla successiva lettera c ovvero entro la data prevista nell'accordo;
 - c. eseguire a propria cura e spese le opere delle eventuali bonifiche ambientali, al fine di rendere compatibile la destinazione d'uso dell'area in oggetto con la qualità dei suoli e delle acque oggetto di indagine ambientale, in conformità al progetto che verrà approvato con atto del Direttore del Settore Ambiente, Tutela del Territorio e Igiene a seguito della Conferenza di Servizi.
Il relativo piano delle bonifiche costituisce integrazione alla presente convenzione attuativa.
 - d. corrispondere al Comune il beneficio pubblico pari al% del plusvalore generato dall'attuazione dell'accordo, pari a €..... (EURO.....) per la realizzazione delle seguenti opere pubbliche:
 -
 -



- e. realizzare le seguenti opere fuori ambito sotto la vigilanza del Comune secondo il progetto definitivo che verrà presentato e la cui esecuzione sarà disciplinata dalla convenzione attuativa del PUA/ Permesso di costruire convenzionato:
 -
 -
- f. a realizzare mq di Su da destinare a Edilizia Residenziale Sociale Convenzionata/Social Housing secondo modalità da definire in fase di PUA/Permesso di costruire convenzionato.

2. Al fine di assicurare la sostenibilità urbanistica ed edilizia dell'intervento e la necessaria dotazione di servizi, il Soggetto attuatore si impegna inoltre:

- a. a progettare ed attuare l'intervento edificatorio proposto ed approvato dal Comune prevedendo la progettazione, la realizzazione, e la cessione a propria cura e spese delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria *-laddove previste-* definite dalle NTO del PI correlate al carico urbanistico indotto dall'intervento.
Rientra nell'ambito delle obbligazioni del Soggetto Attuatore anche la progettazione e realizzazione delle predette opere - anche se ricadenti al di fuori dell'ambito di intervento - che risultassero necessarie per il collegamento con la viabilità ed i pubblici servizi esistenti.
Il Comune consente la progettazione e l'esecuzione delle opere pubbliche extra ambito da parte del Soggetto Attuatore dell'intervento nel rispetto delle norme vigenti in materia di opere pubbliche e comunque sotto la vigilanza del Comune secondo il progetto definitivo che verrà presentato e la cui esecuzione sarà disciplinata dalla convenzione attuativa, con le medesime modalità e garanzie che saranno stabilite per le opere di urbanizzazione.
- b. a progettare ed attuare l'intervento edificatorio proposto nel rispetto dei pareri espressi dai settori comunali in fase di recepimento nel PI delle proposte di accordo pervenute:
 - Parere del Settore P.G.n. del
 -

Il PUA/Permesso di costruire convenzionato procederà con l'esatta definizione delle opere.

Art. 6 – Impegni del Comune di Vicenza

- 1. Il Comune di Vicenza si impegna ad attivare e concludere, secondo i principi desumibili dalla legge 241/90 e dalle leggi speciali che disciplinano le singole fattispecie, le necessarie procedure amministrative conseguenti all'attuazione della presente convenzione.

Art. 7 – Ulteriori impegni da riportare nella Convenzione Urbanistica o nell'atto unilaterale d'obbligo

- 1. La presente convenzione stabilisce una serie di condizioni, che costituiscono elemento essenziale per la realizzazione dell'intervento, e che dovranno essere formalizzate nella convenzione del PUA o nell'atto unilaterale d'obbligo da allegare alla richiesta di permesso di costruire nel caso di accordi da attuare mediante IED.
- 2. L'attuazione degli interventi avverrà mediante presentazione, entro il termine di cui al precedente art. 5, di apposita istanza di approvazione di PUA di iniziativa privata ai sensi degli artt. 19 e 20 della LR 11/2004 o di permesso di costruire comprendente il progetto definitivo delle opere private e delle opere di urbanizzazione.
- 3. All'istanza di approvazione di PUA/Permesso di costruire dovrà essere allegata la convenzione attuativa che, in attuazione degli obblighi assunti con il presente accordo, dovrà contenere:
 - a. l'impegno a realizzare gli interventi previsti e le relative opere di urbanizzazione primaria e - qualora previste - secondaria ed espressamente descritte sulla base di progetti definitivi e di appositi computi metrici;
 - b. la cessione al Comune o il vincolo di destinazione delle opere di urbanizzazione primaria e - qualora previste - secondaria già esistenti e di quelle da realizzare ai sensi del precedente punto 1. scomputando il loro costo dalla quota di contributo dovuto per gli oneri di urbanizzazione e fermo restando il pagamento della quota relativa al costo di costruzione;
 - c. in caso di edilizia convenzionata, i criteri per la determinazione e la revisione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione;
 - d. i termini, entro i quali deve essere ultimata la costruzione delle opere previste, nonché le eventuali modalità di controllo circa l'attuazione delle stesse;
 - e. le sanzioni convenzionali e le garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione/atto unilaterale d'obbligo.



4. L'attuazione dell'accordo potrà avvenire anche per stralci funzionali, purché le opere di urbanizzazione funzionali ad ogni singolo stralcio siano previste ed evidenziate nel progetto allegato al titolo abilitativo edilizio e regolarmente collaudate prima della richiesta del certificato di agibilità dell'immobile cui sono pertinenti.

Art. 8 – Rapporti con i terzi

1. L'accordo, per quanto a conoscenza delle parti contraenti, non apporta pregiudizio ai diritti dei terzi.

Art. 9 – Recesso e decadenza

1. Per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il Comune può recedere unilateralmente dall'accordo.
2. Il presente accordo resterà risolto per rifiuto o inottemperanza del soggetto attuatore degli obblighi assunti agli artt. 5 e 7.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2., fino all'approvazione di una nuova disciplina urbanistica, si applicano le disposizioni del PI regolativo.

Art. 10 – Allegati

1. I seguenti allegati fanno parte integrante della presente convenzione:

–
–

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti la presente Convenzione sono a carico del Soggetto attuatore.

Letto, confermato e sottoscritto

.....